MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO

DA ANTONIO CANTALUPI

Seconda edizione
riveduta dall'Autore.

VOL. II.°

MILANO
PRESSO L' EDITORE LIBRAJO ANGELO MONTI
Contrada del Cappello, N. 4023.

Novara di Giovanni Hall

MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

INTORNO

ALLE STRADE, ALLE ACQUE ED ALLE FABBRICHE

NON CHE

AD ALTRI RAMI RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL' INGEGNERE ED ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO

DA ANTONIO CANTALUPI

I. R. Ing. delle Pubbl. Costruz. di Lombardia.

Seconda edizione riveduta dall'Autore.

VOLUME II.

MILANO

Presso l'Editore Librajo Angelo Monti

Contrada del Cappello n.° 4023.

1851.

PARTE TERZA

FABBRICHE

CAPITOLO I.

PARAGRAFI
DEL CODICE CIVILE AUSTRIACO
SU LE FABBRICHE.

a) *Del possesso.*

778. Se il possessore d'una cosa immobile o di un diritto reale corresse pericolo d'essere pregiudicato ne' suoi diritti colla costruzione d'un nuovo edifizio, d'un'opera idraulica, o con un'altra opera qualunque, senza che dalla parte, da cui si fanno esse eseguire, siansi osservate le cautele prescritte dal generale regolamento giudiziario (§§ 803 e 804 del *Manuale*) verso il possessore, ha questi il diritto di domandare dal giudice il divieto di simile innovazione, dal quale deve decidersi il caso colla maggior sollecitudine.

Cod. Civ. § 340.

779. Prima della decisione della causa non deve il giudice di regola concedere la continuazione dell'opera. Questa frattanto si accorda nel solo caso di prossimo manifesto pericolo, o quando la parte che fa eseguire l'opera, presta idonea sicurtà per rimettere la cosa nello stato pristino e pel risarcimento del danno; e l'altra che domanda la proibizione dell'opera stessa,

Cod. sud. § 341.

non presta dal canto suo un' eguale cauzione per le conseguenze del domandato divieto.

Cod. Civ. § 342. 780. Ciò che è disposto ne' precedenti paragrafi riguardo alla costruzione di un nuovo edifizio, deve applicarsi parimente alla demolizione di un edifizio vecchio o di un' altra opera già esistente (*a*).

Cod. sud. § 343. 781. Potendo il possessore di un diritto reale provare che un edifizio di già esistente o qualche altra cosa di pertinenza altrui minacci rovina e gli faccia temere un manifesto danno, può domandarne per mezzo del giudice la cauzione, se dall' autorità politica a motivo della pubblica sicurezza non vi fosse di già sufficientemente provveduto.

b) *Dell' acquisto di proprietà per accessione.*

Cod. sud. § 416. 782. I materiali di un altro adoperati soltanto per la riparazione di una cosa spettano al proprietario della cosa principale, il quale è obbligato, a seconda della buona o mala fede con cui abbia agito, di pagare al precedente proprietario il valore de' materiali adoperati.

Cod. sud. § 417. 783. Se alcuno erige sul fondo proprio un edifizio con materiali altrui, rimane bensì l' edifizio di sua proprietà, ma l' edificante, ancorchè di buona fede, deve pagare al danneggiato il prezzo comune de' materiali, qualora non gli abbia acquistati in uno de' modi contemplati nel § 367 del Codice Civile Austriaco; essendo in mala fede, deve pagare i materiali al sommo prezzo, ed inoltre è risponsabile di qualunque altro danno verso il danneggiato.

Cod. sud. § 418. 784. Quando alcuno per lo contrario fabbrichi coi materiali proprj un edifizio sul fondo altrui all' insaputa e contro voglia del proprietario, l' edifizio appartiene allo stesso proprietario del fondo. Quegli che fabbricò in buona fede, può esigere il risarcimento delle spese necessarie ed utili: l' edificante in mala fede è equiparato a chi senza mandato amministra le

(*a*) Sul turbamento di possesso veggasi la Sezione III del Cap. X, Parte II.ª, § 757 e successivi.

cose altrui. Il proprietario del fondo, che essendo consapevole della costruzione dell' edifizio non l' abbia tosto interdetta a chi fabbricava di buona fede, non può esigere che il prezzo comune del fondo.

785. Se l' edifizio viene eretto sull' altrui fondo e con materiali altrui, se ne accresce anche in questo caso la proprietà al proprietario del fondo. Sussistono tra il proprietario del fondo e l' edificante gli stessi diritti ed obblighi stabiliti nel paragrafo antecedente: l' edificante a seconda della sua buona o mala fede deve pagare il prezzo comune o sommo de' materiali a chi n' era il proprietario. Cod. Civ. § 419.

c) *Delle servitù.*

786. In forza del diritto di servitù è obbligato il proprietario, riguardo al suo fondo, a tollerare o a non fare qualche cosa a vantaggio altrui. Questo è un diritto reale efficace contro qualsivoglia possessore della cosa soggetta a servitù. Cod. sud. § 472.

787. Se il diritto di servitù è congiunto col possesso di un fondo per più comodo e più vantaggioso uso di esso, si ha una servitù prediale. In diverso caso la servitù è personale. Cod. sud. § 473.

788. Le servitù prediali suppongono due possessori di fondi, all' uno dei quali appartenga come obbligato il fondo serviente, e all' altro spetti come avente il diritto il fondo dominante. Il fondo dominante o è destinato all' economia rurale, o ad altro uso. Le servitù si dividono quindi in rustiche ed urbane. Cod. sud. § 474.

789. Le servitù urbane sono ordinariamente: Cod. sud. § 475.

I. Il diritto d' imporre il peso del proprio edifizio sopra quello dell' altro:

II. D' immettere una trave o un travicello nel muro altrui;

III. Di aprir finestra nell' altrui muro per aver luce o prospetto;

IV. Di fabbricare un tetto o un verone che sporga in fuori nello spazio d' aria del vicino;

V. Di far passare il fumo pel camino del vicino;

VI. Di dirigere lo stillicidio sul fondo altrui;

VII. Di versare o di passare le cose fluide sul fondo del vicino.

Per queste o somiglianti servitù urbane il possessore d' una cosa ha il diritto di fare sul fondo del vicino ciò che da questo dev' essere tollerato.

Cod. Civ. § 476. 790. In forza delle altre servitù urbane il possessore del fondo serviente è obbligato di tralasciare alcuna cosa che altrimenti avrebbe avuto diritto di farvi.

Sono queste:

VIII. Di non ergere più in alto la propria casa;

IX. Di non abbassarla;

X. Di non togliere la luce e l' aria all' edifizio dominante;

XI. Di non togliere ad esso il prospetto;

XII. Di non deviare lo stillicidio della casa propria dal fondo del vicino, a cui può essere utile per irrigare il suo orto, o per empiere la sua cisterna, o per altro oggetto.

Cod. sud. § 486. 791. Un fondo può servire nello stesso tempo a più persone, quando con ciò non sia recato pregiudizio ai diritti anteriori del terzo.

Cod. sud. § 487. 792. Coerentemente a questi principj, debbono determinarsi i rapporti di diritto nelle differenti specie delle servitù. Quegli che è obbligato a tollerare il peso dell' edifizio vicino, o l' immissione dell' altrui trave nel proprio muro, o a ricevere il passaggio del fumo altrui nel proprio camino, deve in proporzione concorrere alla conservazione del muro, della colonna, della parete o del camino a ciò destinato. Ma non può pretendersi ch' egli faccia de' sostegni al fondo dominante, o che debba ristaurare il camino del vicino.

Cod. sud. § 488. 793. Il diritto di finestra non dà altro titolo che alla luce ed all' aria; quello di prospetto ha uopo di speciale concessione. Quegli cui non compete il diritto di prospetto può essere obbligato a munire la finestra di ferrata. Col diritto di finestra è congiunto l' obbligo di custodire l' apertura. Chi trascura quest' obbligo è risponsabile del danno che ne derivasse (*b*).

(*b*) Chiunque fabbricava (secondo la disposizione del cap. 336 degli Statuti di Milano) un muro contro il fondo del suo vicino, lasciava la

794. La servitù di abitazione consiste nel diritto di usare pel suo bisogno delle parti abitabili di una casa. Essa è quindi una servitù di uso della casa. Che se ad alcuno, senza limitazione e salva la sostanza, si concedono ad uso tutte le parti di una casa atte all' abitazione, si verifica allora l' usufrutto della casa. Secondo questa distinzione si debbono applicare le disposizioni precedenti per determinare i diritti e gli obblighi reciprochi tra il proprietario e l' abitante.

Cod. Civ. § 521.

795. In ogni caso però il proprietario ha salvo il diritto di disporre di tutte le parti della casa che propriamente non servono all' abitazione; e non può essergli impedita in alcun modo la necessaria ispezione sulla sua casa.

Cod. sud. § 522.

---

istanza corrispondente allo sporto dello stillicidio ed un piede lirando (metri 0, 45) oltre lo stesso stillicidio, poteva scaricare le luviali verso il suo vicino, ciò che chiamavasi diritto di stillicidio, poteva aprire nel muro quante finestre egli voleva, salvo il iritto al vicino di erigere un muro di frontispizio (cioè senza porto e senza finestre) al di là del suddetto piede, e di erigere un muro collo stillicidio verso il suo confinante, e di aprire nch' egli tante finestre quante ne voleva, purchè lasciasse una stanza eguale allo sporto dello stillicidio oltre un piede, come opra.

Alle finestre in servitù, cioè a quelle aperte in un muro di ontispizio, oppure in un muro che non avesse il diritto di stillidio, competeva il diritto di prospetto, in forza del Cap. 337 degli atuti di Milano, e portava seco questo diritto la proibizione al vino di alzarvi contro una nuova fabbrica o muro se non stando la distanza di braccia 10 milanesi (metri 5, 95), limitata a braca 5 (metri 2, 97) la suddetta distanza quando la fabbrica fosse fianco. Siccome però per essere le finestre in servitù doveva sere il muro sulla linea di confine, giusta la distinzione portata igli stessi Statuti, così era lecito in forza del suddetto Cap. 337 appoggiarsi al muro rendendolo comune tenendo la fabbrica in tezza di mezzo braccio (metri 0, 297) inferiormente alle stesse iestre. — Una tale disposizione venne anche confermata dallo lato 19 gennajo 1709 dell' antico Collegio degli Ingegneri in ilano.

d) *Della comproprietà e della comunione di alt[ri] diritti reali.*

Cod. Civ. § 855. 796. Ogni consorte può dalla parte sua usare de[l] muro comune fino alla metà della grossezza, far[vi] anche porte finte ed immettervi degli armadj dov[e] dalla parte opposta non ve ne siano. Non è però le[-] cito l'esporre a pericolo l'edifizio col costruirvi ca[-] mino o focolare od altro lavoro, nè l'impedire i[n] verun modo al vicino l'uso della sua porzione [di] muro (*c*).

Cod. sud. § 856. 797. Alla conservazione di questi muri comuni con[-] tribuiscono *pro rata* tutti i comproprietarj. Ove i mu[ri] siano doppj, o la proprietà sia divisa, ciascuno con[-] serva a sue spese la parte che a lui solo appartiene (*d*).

(*c*) Il capitolo 335 degli Statuti di Milano accordava la faco[ltà] di rendere comune in tutto od in parte un muro divisorio rimbo[r-] sando al padrone dello stesso muro la metà del totale valore de[lla] parte che voleva rendere comune, e la metà del valore del su[olo] sopra cui il muro era costrutto. Lo stesso capitolo prescriveva [che] qualora il muro a cui veniva appoggiata la nuova fabbrica, non fo[sse] capace a sostenere il peso di essa, il comproprietario che erigeva [era] obbligato a ristaurare e rinfrancare il detto muro a sue spese se[nza] pretesa alcuna di compenso del vicino dipendentemente dalle nu[ove] opere.

(*d*) Il capitolo 342 degli Statuti di Milano accordava a ciascu[no] la facoltà di costringere il suo vicino a concorrere nella spesa di [co-] struzione o riparazione dei recinti che separavano le loro case, c[or-] tili e giardini situati nelle città e sobborghi, e la loro altezza ver[a] determinata in braccia milanesi 4, 6, (metri 2, 67). Il suddetto S[ta-] tuto limitava a braccia 9 (metri 5, 35) le altezze a cui nelle c[ittà] era lecito rialzare a spese proprie i muri divisorj fra corte e cor[te e] fra corte ed orto, ed a sole braccia 4, 6 (metri 2, 67) l'altezza [dei] muri costruiti in confine a spese comuni. Questa pratica o consu[etu-] dine venne costantemente ricevuta ed applicate le disposizioni [agli] orti e giardini posti anche fuori delle città, giusta la dichiarazi[one] del cessato Collegio degli Ingegneri 28 luglio 1690. Tale pra[tica] venne però abolita dal cessato Codice Italiano.

798. Se il muro divisorio è costrutto in modo che i mattoni, i travicelli o le pietre sporgano in fuori, o siano appoggiate soltanto ad una parte, o se i pilastri, le colonne o i sostegni siano da una parte sola piantati, in dubbio si presume da questa parte per indivisa la proprietà del muro divisorio, se non si manifesti il contrario dal peso esistente nell'una e nell'altra parte dalla congiunzione, da altri contrassegni o da altre prove. Si considera proprietario privativo del muro anche quegli che possiede indubbiamente un muro della medesima altezza e grossezza che continua nella stessa direzione (*e*). Cod. Civ. § 857.

799. Di regola non è obbligato il possessore privativo di ristaurare il suo muro o steccato cadente; ma allora soltanto deve conservarlo in buono stato quando per l'apertura sovrastasse danno al vicino. È poi obbligato ciascun proprietario dalla parte destra del suo ingresso principale di aver cura del necessario recinto del suo fondo e della separazione da quello del vicino (*f*). Cod. sud. § 858.

e) *Del contratto di locazione e conduzione.*

800. È lecito al conduttore di recedere dal contratto anche prima della scadenza del tempo espressamente o tacitamente convenuto, se la cosa locata pe' suoi Cod. sud. § 1117.

(*e*) Lo stilato 12 luglio 1690 del cessato Collegio degli Ingegneri di Milano aveva determinato che i muri comuni dovessero ritenersi per tali quando sostenevano edificj nell'una e nell'altra parte, e quando l'una e l'altra parte vi aveva travi od altri legnami o qualunque altra cosa che vi fosse appoggiata.

(*f*) Qualora una casa appartenesse a due proprietarj, l'uno dei quali avesse il piano superiore e l'altro il piano terreno, gli Statuti di Milano al capitolo 347 determinavano che fosse a carico comune la riparazione del soffitto e pavimento intermedio, lasciando a carico di chi godeva la parte superiore i tetti ed i muri anche maestri dal pavimento all'insù, ed al proprietario del piano inferiore i muri dal soffitto fino ai fondamenti compresi.

difetti non è atta all'uso ordinario, se per caso fortuito una parte considerevole di essa viene per lungo tempo o sottratta, o diventa inetta all'uso, o se dal locatore non viene conservata la cosa in uno stato da poter servire.

Cod. Civ. § 1118. 801. Per lo contrario può il locatore innanzi tempo pretendere lo scioglimento del contratto, se il conduttore abusa della cosa in modo assai considerevole; se avvertito pel pagamento della mercede è tanto moroso che, scaduto il termine, non abbia soddisfatto per intero alla mercede ancora dovuta; o se l'edifizio locato debba rifabbricarsi. Il conduttore non è tenuto a lasciar eseguire in suo danno sulla cosa locatagli le opere di edificazione più utili, e deve al contrario permetterle quando si tratta di riparazioni necessarie.

Cod. sud. § 1119. 802. Se la necessità della nuova fabbrica doveva essere nota al locatore fin dall' epoca del contratto, ovvero se la necessità delle riparazioni di lunga esecuzione proviene dall' essersi dal locatore trascurate le riparazioni minori, deve farsi al conduttore la competente indennizzazione per l'uso di cui è stato privato.

CAPITOLO II.

DELLA PROCEDURA IN CAUSA DI UNA FABBRICA DA INTRAPRENDERSI.

Regolamento de Proc. Civ. § 68.

803. Chiunque vuole costruire una fabbrica deve preventivamente presentare il disegno esatto e chiaro dell' opera alla podestà politica del luogo in cui vuole costruirla, la quale deve rivederla attentamente non solo per le viste politiche che vi appartengono, confermarla e secondo le circostanze mutarla, ma inoltre prima di dare l' adesione alla costruzione, sentire i vicini ed i confinanti, e se tra di loro nascono delle differenze, tentare di comporle in via amichevole; del resto poi se la via amichevole non giunge a disimpegnarle, rimettere le parti all' ordinaria via di giustizia (*a*).

(*a*) L' articolo 27 dell' Editto Sovrano 26 aprile 1784 ingiungeva quanto segue: « Per ovviare ai frequenti incomodi che succedono al-« l' occasione che si eseguiscono degli adattamenti di vecchie fabbri-« che, ordiniamo che qualunque sia per intraprendere riparazioni o « alzate di vecchie case, tanto in questa città di *Milano* che nelle « altre dello Stato debba prima prevenire l' ufficio delle strade, af-« finchè il Giudice, senza veruna spesa per i proprietarj, possa ac-« certarsi della sicurezza e solidità di simili opere onde permetterne « l' esecuzione; e quanto alla città di Milano ingiungiamo l' obbligo

Regolamento del Proc. Civ. § 69.

804. In caso che il componimento amichevole non si possa ottenere, quegli che vuol fabbricare è autorizzato a convenire avanti al giudice al quale è sottoposto il fondo su cui vuol fabbricare, coloro contro l'opposizione de' quali egli si vuole garantire, e di domandare contro la presentazione del disegno dell' opera in duplo che venga ad essi ingiunto di produrre le ragioni che avessero in contrario o di attendersi che venga su di ciò ingiunto perpetuo silenzio, ed il provocante posto nella libertà di eseguire l'opera secondo il disegno presentato. Un esemplare del disegno deve conservarsi nell'Archivio della Curia, e l'altro deve consegnarsi ad uno dei provocati perchè venga comunicato dall'uno all'altro. Pel rimanente si procede come nel processo provocatorio per diffamazione.

« ai proprietarj che vorranno intraprendere la fabbrica delle loro case « con l'adattamento delle facciate delle medesime di dovere preven- « tivamente presentare i disegni al Regio Giudice delle strade, il « quale, sentito il professore d'architettura della Regia Imperiale Ac- « cademia, ne concerterà cogli stessi proprietarj e compossibilmente « colle circostanze e colle idee dei medesimi l'esecuzione nel modo « più confacente ad un regolare ornato della stessa città. »

CAPITOLO III.

ORNATO PUBBLICO.

805. Nei comuni di Milano e di Venezia vi è una commissione instituita per l' ornato della città.

Decreto 9 genn. 1807, art. 1.

806. Questa commissione è composta in ciascheduna delle due città di cinque individui tratti dai membri delle Accademie di Belle Arti ivi esistenti, e dai possessori o cittadini intelligenti di architettura ed arti analoghe. Essa è preseduta dal Podestà del rispettivo comune.

Decreto suddetto, art. 2.

807. I membri di ciascuna di queste commissioni sono nominati dal Governo, e prestano l' opera loro gratuita.

Decreto suddetto, art. 3.

808. La commissione stabilita in Milano si occupa di un tipo generale delle strade interne della città per la sistemazione successiva delle medesime a norma dell' artic. 38 del regolamento 20 maggio 1806 (§ 60 *del Manuale*).

Decreto suddetto, art. 4.

809. Le commissioni a richiesta delle rispettive Municipalità fanno i progetti occorrenti pel miglioramento simmetrico dei fabbricati fronteggianti le strade e per l' allargamento o rettifilo delle strade stesse, e per l' esecuzione dei progetti medesimi, dietro gli ordini dei Municipj, si concertano coi particolari (*a*).

Decreto suddetto, art. 5.

(*a*) Presso la Congregazione Municipale di Milano esistendo un ufficio tecnico d' ingegneri, i progetti per l' allargamento e rettifilo delle strade sono da esso compilati. Quest' ufficio ha ben anche l' incarico delle corrispondenti trattative coi particolari e della successiva esecuzione.

Decreto 9 genn. 1807, art. 6.

810. Le commissioni propongono alla Municipalità rispettiva i metodi migliori e più economici per combinare coll'abbellimento delle case il più perfetto riattamento e la manutenzione delle strade (*b*).

Decreto suddetto, art. 7.

811. Ogni possessore che voglia intraprendere riparazioni, costruzioni, od innalzamenti dei muri fronteggianti le strade, presenta prima alla Municipalità il

(*b*) I proprietarj delle case essendo tenuti a togliere e regolare quanto pregiudica la sicurezza, il comodo, la libertà o la decenza del pubblico transito, nè potendo aver essi acquistato tacitamente un diritto di servitù sulla strada pubblica, però l'autorità politica ha dovere e facoltà di stabilire a tal uopo gli opportuni regolamenti ed anche quelle comminatorie che valgano ad assicurare la esecuzione completa delle relative operazioni. — Nell'ordinare l'adempimento delle opere necessarie a conseguire il detto scopo devono prescriversi termini convenienti e compatibili colle circostanze dei luoghi e dei proprietarj, riflettendo che a Vienna si prescrissero quattro ed a Milano dieci anni, e che il Governo abilitò la Regia Delegazione di Verona ad accordarne persino quindici.

Decreto del Gov. Ven. 5 *luglio* 1824, *n.* 20721-2356.

Da ciò risulta che l'applicazione di questi principj dovrà essere fatta con giusto criterio, e senza desumere un obbligo o una massima generale, limitandola alle strade più frequentate, alle postali, o ad altre situazioni importanti.

Del Colle pag. 49.

Nel curare la esecuzione dei surriferiti lavori, le Autorità comunali debbonsi tenere investite delle facoltà e dei privilegi che loro si competono come Autorità pubbliche politiche indipendentemente dal parziale incarico dell'amministrazione dei proprj comuni, e sono quindi autorizzate a valersi del privilegio fiscale, sempre che però la esecuzione ***ex officio*** delle opere sia stata regolarmente preceduta da analoga diffidazione ai proprietarj con assegno di un congruo termine, e purchè il conto relativo della spesa siasi regolarmente intimato al debitore moroso, e non abbia questi interposto reclamo alla Regia Delegazione provinciale, o avendo reclamato sia stato rejetto il ricorso in guisa che debba tenersi liquido ed incontrastabile il credito del comune.

Decr. Vicereale 13 *dicembre* 1830, *n.* 11341 *nella Circolare del Gov. Ven.* 24 *gennajo* 1833.

disegno delle opere da eseguirsi. Il Municipio ne rimette l'esame alla commissione, e dietro il voto della medesima procede alla relativa deliberazione. In caso di disparere decide l' I. R. Delegazione Provinciale.

812. I contravventori ai sistemi dell' ornato incorrono nella multa non maggiore di italiane lire 100. Questa viene dichiarata dalla Congregazione Municipale, salvo il ricorso alla I. R. Delegazione provinciale. Il prodotto delle multe è versato nella Cassa Comunale.

Decreto 9 genn. 1807, art. 8.

813. Le commissioni invigilano per la sicurezza pubblica, sulla solidità delle fabbriche che si costruiscono, e propongono alle rispettive Municipalità le cautele convenienti. Le Municipalità le prescrivono ai proprietarj, ed ove questi non vi si conformino, esse provvedono d' ufficio a carico dei medesimi.

Decreto suddetto, art. 9.

814. Le commissioni invigilano su tutti gli oggetti contemplati negli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto 20 maggio 1806 sulle strade (§§ 55, 56, 57, 58 e 59 *del Manuale*), e ne fanno rapporto alla Municipalità per le rispettive provvidenze.

Decreto suddetto, art. 10.

815. Negli altri comuni del regno, specialmente o di prima classe o murati, le Municipalità rispettive provvedono a tutti gli oggetti contemplati nel presente capitolo col mezzo di una deputazione di alcuni architetti o cittadini intelligenti, come all' articolo 2 del decreto 9 gennajo 1807 (§ 806 *del Manuale*), che al pari dei membri delle commissioni prestano gratuitamente l' opera loro (*c*).

Decreto suddetto, art. 11.

Queste Deputazioni preparano i Tipi generali delle strade indicati nell' art. 38 del Regolamento 20 maggio 1806 (§ 60 *del Manuale*).

816. Rendendosi necessaria per l' ornato pubblico una porzione di fondo occupato da fabbricati di ragione privata, od in qualunque modo spettante ai privati, il proprietario viene indennizzato a stima

Decreto suddetto, art. 12.

(*c*) La commissione di pubblico ornato di Milano non estende le sue ispezioni oltre i confini attuali del comune di Milano. Pel comune de' Corpi Santi venne provveduto a termini del decreto 9 gennajo 1807.

Decreto Governativo 20 *giugno* 1817, *n.* 15003-2588.

de' periti del valore del fondo e del danno che gliene ridonda. Questa spesa è a carico del comune, e forma parte del prospetto che la Municipalità presenta al Consiglio comunale per la sua approvazione.

Decreto 9 genn. 1807, art. 13.

817. I municipj incaricano uno o più commessi a denunziare loro tutte le fabbriche che si intraprendono, e quelle che possono minacciare la sicurezza pubblica o che si incominciano a demolire (*d*)

Regol. 30 giugno 1813, art. 2.

818. Sono dall'Autorità amministrativa conosciute le contravvenzioni ed applicate le multe portate dal decreto 9 gennajo 1807 sull'ornato.

Decr. Vice-Reale 3 aprile 1832, n. 3271.

819. Gli architetti ingegneri che dipendono dall'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni, sono pure obbligati di presentare i disegni delle nuove fabbriche fronteggianti le strade pubbliche per l'esame che resta devoluto alla commissione d'ornato.

(*d*) Siccome la legge per l'ornato è per sua natura diretta piuttosto ad impedire o togliere, ove lo si possa, ogni aspetto sconcio e disdicente all'arte, di quello che al positivo e fermo scopo di vedere realizzato precisamente quell'aspetto delle strade e delle case, cui piaccia agli uomini d'arte ed all'autorità, così l'Aulico Dispaccio 8 giugno 1839, n. 13448-1346, ha ingiunto di adoperare la maggior moderazione nell'applicazione dei regolamenti edilizj di ornato e di polizia stradale.

Quindi se dall'un canto i decreti ed ordini che i detti regolamenti contengono debbono in generale riguardarsi come necessarj e salutari, conviene considerare dall'altra parte che si tratta di disposizioni politiche spesso puramente locali, che non di rado limitano la proprietà, ed esigono ben anche sagrificj reali, e che non hanno in tutte le loro particolarità l'eguale importanza.

Conviene però non solo non approvare siffatte misure con una gravosa interpretazione, e con modi aspri di esecuzione, ma si può anche in casi particolari decampare dall'estrema esigenza laddove circostanze speciali lo consiliano e non soffra pregiudizio lo scopo essenziale dei Regolamenti nè il diritto altrui.

Il Governo e le RR. Delegazioni ne' casi di reclamo esaminano in dettaglio il caso particolare e giammai non deliberano sopra informazioni meno complete o sopra considerazioni puramente generali.

Del Colle pag. 49.

CAPITOLO IV.

FABBRICATI E RECINTI NEI CONTORNI DELLE PIAZZE FORTI ED IN VICINANZA DELLE MURA DELLE CITTÀ.

820. Non può essere eretto, sotto la pena di demolizione a spesa dei contravventori, alcun fabbricato o recinto od altra costruzione di qualunque siasi natura nel circondario chilometrico:

Regol. 9 dicemb. 1811, recato con Decreto 22 febb. 1812, art. 1.

I.° Delle piazze di guerra e posti militari in prima linea sulle frontiere e coste;

II.° Delle piazze di primo ordine e delle piazze di deposito delle frontiere e coste che rinchiudono un arsenale ed altri stabilimenti d'armata sopra qualunque linea sieno esse situate.

III.° Della fronte d'attacco e delle fronti collaterali delle piazze e posti situati in seconda e terza linea.

821. All'incontro delle altre fronti delle piazze di seconda o terza linea e di qualsivoglia altra piazza più distante delle antiche frontiere si osserva quanto segue:

Regol. suddetto, art. 2.

I.° Non può costruirsi alcun casamento in legno nel circondario di 200 a 500 metri senza la Sovrana

autorizzazione, e non può mai essere impiegata in tali costruzioni nè terra, nè mattoni, nè alcun'altra specie di materia incombustibile;

n.° Non può costruirsi fra la piazza e la linea marcata a 200 metri dalla cresta delle strade coperte alcun fabbricato o recinto, nè possono esser fatte delle costruzioni d'alcuna specie, tranne le officine, e ciò soltanto dietro il superiore permesso e dopo essere stato provato mediante processo verbale steso in concorso del comandante del Genio, dell'ingegnere delle pubbliche costruzioni e del podestà, che si tratta di un molino od altro simile edifizio che è di utilità pubblica, e che il suo stabilimento nel circondario di 200 metri è necessariamente determinato da qualche circostanza locale che non può verificarsi al di là del suddetto limite.

Regol. 9 dicemb. 1811, art. 3.

822. Le precedenti disposizioni sono applicabili ai ristauri ed alla riparazione dei fabbricati, recinti ed altre costruzioni che dalla superiorità si giudicano non essere contrarie alla difesa.

In questo stesso caso ed a contare dalla pubblicazione del regolamento 9 dicembre 1811, i proprietarj dei fabbricati, recinti ed altre costruzioni ristaurate o riparate non possono pretendere alcun compenso per demolizione in caso d'assedio.

Regol. suddetto, art. 4.

823. In caso di costruzione nell'interno dei fabbricati e recinti le visite hanno luogo in concorso delle autorità civili e giudiziarie in conformità delle leggi e dei decreti sulle visite domiciliarie (*a*) (1).

Circol. del Magistrato Camerale Lombardo 13 febbrajo 1842, numero 1235-132.

824. È vietato assolutamente non solo l'erezione di fabbriche in vicinanza delle mura delle città o

(*a*) In occasione di erigere nuove fabbriche nell'interno delle fortezze, o di ridurre edificj già esistenti per stabilimenti i quali per l'uso del fuoco possano apportare pericolo d'incendio, non debbono dalle rispettive Deputazioni comunali essere accordati gli assensi se non in concorso del comando locale del Genio, cui in prevenzione dev'essere comunicato il piano per la erezione o riduzione di detti stabilimenti; ed in caso di disparità di opinioni debbono invocarsi le decisioni dell'I. R. Comando generale e del Governo.

Decreto del Gov. Veneto 21 *giugno* 1826.

sopra di esse, ma ben anco qualsivoglia novazione nei fabbricati che vi esistessero, dovendo sempre in simili casi essere invocate le superiori determinazioni del Magistrato Camerale. Anzi venne fatto preciso obbligo alle II. RR. Intendenze provinciali di accuratamente sorvegliare onde non seguano variazioni nello stato dei fabbricati attigui alle mura; tenendosi l'amministrazione in riservo di far valere le ragioni competibili alla R. Finanza per far distruggere quelli che fossero stati eretti arbitrariamente ed in opposizione alle vigenti massime.

825. A nessuno è permesso di erigere case od altri edificj nello spazio fra le mura della città di Milano e la strada di circonvallazione senza speciale permesso del Governo, e ciò sotto le pene stabilite dai veglianti regolamenti in simile materia. Le domande per ottenere tale permissione devono essere corredate dei tipi delle fabbriche che voglionsi erigere.

Decreto governat. 20 giugno 1817, n. 15003-2588.

CAPITOLO V.

DELLE CARCERI.

826. Ogni carcere dev' essere abbastanza lucida e ventilata, ed aver tanto spazio quanto basti al carcerato per muovere i passi. Deve poi essere asciutta, monda, e generalmente in tal modo costrutta che il carcerato non sia esposto ad alcun pericolo nella salute, nè ad alcun patimento, fuor quello che seco porta necessariamente il dover assicurarsi della sua persona ed impedirgli la fuga.

Cod. Penale Parte I., § 308.

827. In generale devonsi usare per le carceri, in quanto la situazione dell' edificio e le altre circostanze lo comportano, le seguenti precauzioni:

Codice suddetto § 309.

a) La finestra per cui entra l' aria e la luce non sia posta sopra una strada pubblica, ma sopra un cortile od un andito; sia collocata a tale altezza che nessuno, stando fuori, possa guardar entro, nè il carcerato guardar fuori, od abboccarsi con qualcuno; sia poi munita di forti e strette ferrate onde il carcerato non possa fuggire, e nulla da fuori gli si possa introdurre.

b) I muri se non sono bene abbastanza grossi o totalmente asciutti, siano internamente foderati di grosse tavole.

c) La porta sia formata di doppie grosse tavole, e sia esteriormente assicurata con due catenacci di ferro appoggiati superiormente ed inferiormente, e con

due forti toppe ivi apposte. Nel mezzo della porta, siavi una piccola apertura che possa chiudersi ed aprirsi soltanto esteriormente, la quale serva a procurare alla carcere il cambiamento dell' aria, e per cui possa il carceriere senza aprir la porta osservare in ogni tempo il carcerato.

d) Siano le carceri secondo il bisogno fornite di stufe; ma sian queste assicurate internamente con grosse stanghe di ferro, perchè d' indi non fugga il carcerato. Allo stesso modo ne sia assicurato anche il camino, e siane tenuta chiusa con gran cautela l' imboccatura.

e) Vi sia un letto di tavole preparato in modo che, ove il bisogno lo richiegga, possa il carcerato esservi assicurato con catene.

f) Nelle carceri destinate agli arrestati più pericolosi vi siano o pietre del peso d' un centinajo almeno, o grossi anelli di ferro ben incastrati nel muro o nel pavimento per potervi in ogni caso incatenare il carcerato.

g) Ciascuna delle carceri sia marcata con un numero acciò si possa osservar esattamente l' ordine nell' assegnarle, visitarle, e prestarvi le altre cure occorrenti (2).

CAPITOLO VI.

DISCIPLINE PUBBLICATE
DALLA
CONGREGAZ. MUNICIPALE DI MILANO
IN PUNTO ALL'ORNATO
ED ALLE OPERE DI FABBRICA.

SEZIONE I.

PRATICHE
DA ESAURIRSI AVANTI D' INTRAPRENDERE
QUALUNQUE OPERA DI FABBRICA.

828. Chiunque vuole eseguire qualsiasi opera di fabbrica o ristaurazione alle fronti delle case verso le strade od altri luoghi pubblici ne presenta il disegno in *duplo* ed in fogli bollati alla Municipalità, la quale lo trasmette alla Commissione di pubblico Ornato.

Avviso 1 marzo 1807.

829. Questa determinazione si estende pure ai proprietarj delle case o fabbriche fronteggianti la Fossa interna o annesse ai giardini ed altri spazj esposti alla pubblica vista, cadendo esse sotto le disposizioni del reale decreto 9 gennajo 1807.

Avviso 4 maggio 1807.

830. Qualora il disegno presentato dal proprietario sia approvabile sotto tutti i rapporti, la Commissione

Avviso 1 marzo 1807.

lo rimanda firmato alla Municipalità, d'onde lo ritira il proprietario.

Avviso 1 marzo 1807, e 2 maggio 1811, art 5.

831. È espressamente vietata ogni variazione ai disegni approvati nella esecuzione delle relative opere, se non dietro la presentazione di nuovi disegni, come pure è proibita ogni frode nel marcare segnatamente la linea ed esprimere la pianta dei fabbricati. Chi si trova contravventore è punito a termini delle veglianti leggi e regolamenti, e si passa anche alla demolizione delle opere irregolarmente eseguite; e nei casi d'usurpazione di fondo comunale o di porzione di strada, si procede giusta la disposizione del Codice penale.

Avviso 1 marzo 1807.

832. Sono subordinati alla Commissione di pubblico Ornato anche i disegni di chiese, torri, altari e simili.

Avviso 1 novem. 1809, art. 1 e 2.

833. Vengono del pari notificate tutte le opere di fabbrica che vogliansi eseguire nell'interno delle case. — La notifica è fatta al protocollo della Congregazione Municipale indicando la contrada ed il numero civico della casa in cui si fabbrica ed il capo-mastro che deve dirigere le opere.

Avviso suddetto, art. 3.

834. Sotto la denominazione di opere di fabbrica s'intendono specialmente le sostruzioni e le costruzioni di qualunque genere e qualità.

Avviso suddetto, art. 4.

835. Fatta la notifica, la Municipalità può prescrivere tutte quelle disposizioni che fossero necessarie per la voluta solidità.

Avviso 13 giugno 1806, art. 4.
Avviso 1 novemb. 1809, art. 5.

836. La semplice presentazione del disegno o la notifica non autorizza ad incominciare le opere, le quali non possono farsi se non dopo la relativa approvazione. Quindi i capi-mastri, sia nell'un caso che nell'altro, non ponno prestarsi alla direzione dei lavori se prima loro non consti l'adempimento degli ordini in proposito e delle ottenute relative abilitazioni a fabbricare.

Avviso 2 maggio 1811, art. 7.

837. Fatta la notificazione del capo-mastro direttore delle opere a norma del contenuto nel § 833, resta proibito di sostituirvi altra persona, quantunque della professione, senza una previa altra notificazione.

Avv. 14 settemb. 1816, art. 10.

838. Perchè nell'adempimento delle superiori ingiunzioni non abbiano a farsi dei lavori che siano contrarj alla solidità ed alla decorazione, è pure de-

terminato che ove si voglia variare o dimezzare la forma della bottega od apertura facendo delle novità nelle spalle o negli archi si deve presentare il disegno alla Commissione di pubblico Ornato giusta le succitate disposizioni.

Avv. 14 settemb. 1816, art. 20.

839. Rinnovandosi i poggioli e le ringhiere esposte alla pubblica vista si ritiene pure indispensabile la presentazione del disegno, indicando le dimensioni delle lastre, delle mensole, e delle rispettive distanze per la corrispondente proporzione.

Avviso 2 maggio 1811, art. 9.

840. Non essendosi i lavori di fabbrica intrapresi entro lo spazio di sei mesi dopo la licenza ottenuta, non si può ulteriormente servirsi della detta licenza senza un'apposita notificazione in iscritto alla Congregazione Municipale del giorno in cui vorranno incominciarsi i lavori suddetti.

SEZIONE II.

PRESCRIZIONI SUL DELINEAMENTO DEI DISEGNI E NORME DA OSSERVARSI NELLA RIFORMA DELLE FACCIATE DELLE CASE.

Avviso 1 marzo 1807.
Circ. 17 ottobre 1820.

841. Il disegno delle nuove opere da presentarsi alla Commissione di pubblico Ornato giusta le determinazioni del Reale Decreto 9 gennajo 1807, deve comprendere la pianta, l'elevazione della fronte, ed i dettagli in una scala maggiore. Lo stesso disegno deve pure indicare lo stato presentaneo della facciata con tutte le parti e spiegazioni necessarie.

Avviso 1 marzo 1807.

842. Per non esporre i disegni fatti contro i principj dell'arte a frequenti rifiuti devono questi essere sottoscritti da architetti noti che rispondano alle osservazioni della Commissione.

Govern. Decreto 11 marzo 1839, n. 1151-123.

843. Sotto la denominazione di *architetti noti* non si deve intendere che i soli architetti ed ingegneri civili approvati a termini della legge 3 novemb. 1805, e come tali inscritti nell'elenco apposito degli esercenti esistenti presso le II. RR. Delegazioni provinciali giusta l'articolo 33 della legge medesima.

Avviso 4 maggio 1807.

844. Per facilitare poi le spedizioni relative all'istituto della Commissione di pubblico ornato si è prescritto che in tutti i disegni che s'inoltrano all'approvazione, vengano marcate nella pianta le linee delle case immediatamente laterali, e nell'elevazione le rispettive altezze coll'indicazione in iscritto se appartengono allo stesso o ad altro proprietario.

Avviso sudd., ed Avviso 2 maggio 1811, art. 4.

845. Nei disegni da presentarsi si ritiene per massima che le grondaje siano a soffitta piana, e che le finestre dei piani terreni, ove vadano munite di gelosie, siano superiori di braccia 3 once 4 (1^{m} 943) al livello della strada per togliere ogni pericolo d'offesa ai passeggeri.

846. Come pure è da osservarsi che l' altezza dei poggioli e delle ringhiere risulti per lo meno di braccia 7 (4^{m} 165) dal piano terreno. Lo sporto di dette ringhiere e poggioli è determinato dalla Commissione di pubblico Ornato secondo le circostanze locali.

Avviso 2 maggio 1811, art. 3.

SEZIONE III.

PRESCRIZIONI SULLA SOLIDITÀ DEGLI EDIFICJ.

Avviso 1 novem. 1809, art. 6.

847. È proibito d' impiegare nelle fabbriche materiali cattivi di qualunque specie e particolarmente la così detta *sabbia morta* od altra materia corrispondente e non atta alla necessaria perfezione dei cementi.

Avviso suddetto, art. 7.

848. Per gli infortunj di rovina dipendenti da cattiva costruzione sono risponsali tanto il proprietario della casa, quanto il capo-mastro direttore.

Avviso 2 maggio 1811, art. 3.
Avviso 14 settem. 1816, art. 17.

849. I poggioli e ringhiere verso strada che vogliónsi costruire o riformare, devono essere sostenuti immancabilmente da mensole di granito o di pietra solida senza intonaco essendo proscritte e proibite le spranghe di ferro e qualunque altro diverso sostegno ed appoggio.

Avviso suddetto, art. 18.

850. Le lastre dei poggioli e ringhiere, quantunque sostenute da mensole di granito o pietra come sopra, devono anche internarsi nel muro quanto basta a termini dell' arte per la maggior sicurezza.

Avviso suddetto, art. 15.

851. I poggioli senza mensole ed il cui sporto non oltrepassa le once 4, misura milanese (0^{m} 20) non sono compresi nella disposizione del precedente § 849.

Avviso suddetto, art. 19.
Avviso 3 marzo 1817, art. 3.

852. È proibito di lasciar travi o legnami sotto i poggioli o ringhiere, e di sovrapporre ai detti travi o legnami le lastre e le mensole. Anzi volendosi conservare gli attuali poggioli e ringhiere devonsi levare gli architravi di legno surrogando degli archi in piena grossezza del muro impostati solidamente e non di sola apparenza.

Avviso 3 marzo 1817, art. 4.

853. Si ritengono proibite le mensole che non appoggiano nel solido del muro, e soltanto nella *pedegalla* o nel vuoto, e che non sono internate sufficientemente nel muro stesso; oltre di che le dette mensole devono essere di pietra solida e di una dimensione proporzionata allo sporto del poggiolo o della ringhiera.

854. Le prescrizioni per le opere da farsi ai poggiuoli e ringhiere sono applicabili anche alle case che hanno poggiuoli o ringhiere propendenti sulla Fossa interna e simili altri luoghi.

Avviso 3 marzo 1817, art. 5.

855. Venne esteso anche ai poggiuoli ed alle ringhiere tanto costruite come da costruirsi nell'interno delle case l'obbligo di assicurarne le lastre con mensole di pietra solida internate sufficientemente nel muro senza alcun intonaco siccome si è già prescritto per quelli verso strada.

Avviso 28 giugno 1843, art. 1.

856. Per li poggiuoli e ringhiere esistenti nell'interno delle case venne accordato il termine di un anno decorribile dal 28 giugno 1843 ad aver eseguito l'accennato mezzo di assicurazione.

Avviso suddetto, art. 2.

857. Scorso il detto termine senza averne eseguite le opere nè chiesta una proroga per giusti motivi, la Congregazione Municipale può procedere in via d'ufficio a spese dei proprietarj e con riserva delle penalità portate dall'avviso 14 settembre 1816 di cui al successivo § 885.

Avviso suddetto, art. 3.

858. Si dichiara che la grossezza dei muri frontali delle case che piacerà ai proprietarj di costruire o di rialzare debb'essere delle sotto espresse dimensioni:

Avviso 23 giugno 1826, art. 1.

Al piano terreno la grossezza dei detti muri sarà di once 15 (0^m 75),

Al primo piano superiore di once 12 (0^m 60),

All'ultimo piano di once 9 (0^m 45);

Quando sianvi piani intermedj al primo piano superiore ed all'ultimo, le grossezze seguono una degradazione proporzionale.

859. Riguardo ai muri interni si ritengono le comuni regole di solidità, e di sufficiente grossezza di tutti i muri di fondamento a norma dei casi e delle alzate dei fabbricati a dettame della Commissione d'Ornato, e sopra rapporto degl'ingegneri municipali ove occorra.

Avviso suddetto art. 2.

860. Relativamente alle imposte ed alle gelosie esterne tanto del piano terreno quanto degli altri piani superiori, devono osservarsi le seguenti prescrizioni. Quando le gelosie non siano incassate nel muro, si mettono in opera con ferro ricurvo e rivolto in giù

Circol. ai Capi-Mastri 14 gennajo 1839.

nella parte superiore della gelosia, il quale entra scendendo dall' alto al basso nel corrispondente occhiello da infiggersi in modo ben sicuro nello stipite o contorno della finestra, munendo poi l' estremità di esso ferro di una vite o galetto che gl' impedisca di uscire dall' occhiello in caso di qualunque eventuale salto della gelosia. — Se la luce della finestra non è contornata da stipite, deve essere intelarata in vivo, o per lo meno tanto i cardini come gli occhielli che venissero infissi nel muro devonsi porre in opera impiombati in un pezzo di pietra che deve formar parte del muro stesso, internandolo quanto occorra per la necessaria solidità, compresa quella del muro.

Avviso 1 novem. 1809, art. 8.

861. I contravventori alle suespresse discipline interessanti la sicurezza degli edificj soggiaciono alla multa comminata dal R. Decreto 20 maggio 1806, e si fa luogo alla demolizione delle opere che sono riconosciute e giudicate mal eseguite.

Avviso suddetto, art. 9.

862. A tutti è facoltativo di denunciare le contravvenzioni che possono commettersi, compresi pure gl' inquilini della casa e gli operai assunti per i lavori.

Avviso suddetto, art. 10.

863. I denuncianti, volendo, sono tenuti segreti, e qualora risulti regolarmente provata la denuncia partecipano del terzo della multa che viene inflitta.

SEZIONE IV.

PRESCRIZIONI SUI TUBI DI CONDOTTA DELLE PLUVIALI DEFLUENTI DAI TETTI.

864. In occasione di fabbrica si osservano le prescrizioni dei reali Decreti 11 agosto 1808 e 3 febbrajo 1809 (§§ 245, 246, 247 e 248 del *Manuale*) per l' incanalamento delle pluviali defluenti dai tetti delle case. Nella vista di mandare ad effetto le suddette prescrizioni con quella maggiore sollecitudine compatibile colla estensione e natura dei lavori l'I. R. Governo con Dispaccio 17 maggio 1820, n. 5661-515, si è degnato di approvare le proposte della Commissione d'Ornato che anche indipendentemente dall'adattamento delle strade fosse in un determinato tempo eseguito in tutta la città l' incanalamento delle acque defluenti dai tetti con tubi verticali giusta la pratica, prescrivendo che tale operazione avesse il suo compimento nel perentorio termine di dieci anni e ripartitamente in ciascuno di essi sotto le disposizioni portate dagli articoli 2 e 3 del Decreto 11 agosto 1808.

Avviso 2 maggio 1811, art. 8.

Avviso 21 luglio 1820.

865. I suddetti tubi esterni che si costruiscono per raccogliere l' acqua dai tetti, sono in numero proporzionato all' estensione dei medesimi, onde abbiano a smaltire le acque raccolte nei canali orizzontali senza permetterne disperdimento anche nelle pioggie dirotte. — Il diametro di tali tubi non è minore di un decimetro; questa larghezza è conservata anche nelle piegature, nelle quali si evita ogni congiunzione ad angolo formato con due linee rette per sostituirvi le congiunzioni conformate a porzioni d' arco circolare.

Avviso 17 gennajo 1832, art. 1. (*a*)

(*a*) Le disposizioni contenute nell' avviso 17 gennajo 1832 dirette a togliere gli inconvenienti derivabili dalla rottura dei tubi destinati a raccogliere le acque defluenti dai tetti, vennero approvate dall' I. R. Governo col dispaccio 24 aprile 1831, n. 9200-1282.

Non si pone in opera meno di un tubo per ogni superficie di circa metri quadrati sessanta di tetto colante verso i pubblici spazj, adattando la distribuzione dei tubi possibilmente colla euritmia dei fabbricati.

Avviso 17 gennajo 1832, art. 2.

866. Le unioni longitudinali si eseguiscono nel modo il più saldo secondo la rispettiva materia che s'impiega nei tubi.

Avviso suddetto, art. 3.

867. I tubi in fogli congiunti sono bene inverniciati anche internamente. La vernice esterna sui tubi visibili è sempre necessaria, e deve col suo colore armonizzare colle tinte del fabbricato cui sono applicati i tubi.

Avviso suddetto, art. 4.

868. Ogni tubo dove ripiega per internarsi nel muro è isolato, cioè senza contatto col muro stesso.

Avviso suddetto, art. 5.

869. I tubi si internano nel muro all'altezza non minore di 3^{m} 60 misurati dal piano del marciapiede.

Avviso suddetto, art. 6.

870. È proibito l'impiego della latta nella formazione dei tubi da internarsi nel muro. Il diametro interno dei detti tubi non è minore di centimetri 12; se i tubi si fanno d'argilla, questa deve essere di buona qualità smaltata internamente ed esternamente, e grossa non meno di un centimetro e mezzo; i varj pezzi sono congiunti a collarino alto almeno un decimetro, ed in modo che si ottenga nell'interno una cavità perfettamente cilindrica e senza risalti.

Avviso suddetto, art. 7.

871. I tubi di qualsiasi materia da internarsi nel muro sono rivestiti di paglia o difesi da uno strato convenientemente applicato di polvere di carbone, ovvero incassati in legno resistente.

Avviso suddetto, art. 8.

872. Accadendo la rottura di un tubo, il rispettivo proprietario deve non più tardi di una mezza giornata farvi apporre interinalmente un braccio di tubo a doppio gomito di cui la parte orizzontale sia lunga circa un metro, ed in modo che la parte collo sbocco verso terra guidi l'acqua di scolo fuori della larghezza del marciapiede, e riesca alta non meno di 3^{m} 00 dal piano della strada. La stabile riparazione del tubo per ripristinarlo alla primitiva forma viene eseguita colla possibile sollecitudine.

Avviso suddetto, art. 9.

873. I tubi che esistessero non conformi alle suindicate prescrizioni, sono tollerati fino a che venga il

caso di rifabbricare le fronti delle case cui sono applicati, salvo sempre l' obbligo di mantenerli attivi e ripararli in caso di bisogno a norma del § 872.

874. I contravventori alle suddette prescrizioni incorrono in una multa che viene determinata dai due ai cinque fiorini per ciascun tubo non eseguito o non riparato a norma delle prescrizioni medesime. Oltre ciò vengono *ex officio* fatte eseguire le riparazioni necessarie quando essi non le eseguiscono nel termine che viene stabilito, e per ottenere il reintegro delle spese relative si vale il Municipio del metodo privilegiato.

Avviso 17 gennajo 1832, art. 10.

875. Riconosciuto regolarmente il fatto della contravvenzione, e sentito l'imputato contravventore per le sue giustificazioni, oppure in contumacia di esso a produrle nel termine che gli viene statuito, la Congregazione Municipale rassegna gli assunti atti all'I. R. Delegazione Provinciale, che decide sulla multa da infliggersi. Contro tale decisione può essere interposto reclamo all'I. R. Governo nel termine di giorni dieci decorribili dall' avvenuta intimazione. — La multa è devoluta a beneficio della Cassa Comunale, in cui viene versata tostochè sia passata in giudicato la nozione della Politica Autorità Provinciale, o nel termine di giorni cinque dacchè sia stato intimato il decreto governativo, e tutto ciò sotto comminatoria dell'escussione forzosa.

Avviso suddetto, art. 11.

SEZIONE V.

PRESCRIZIONI SUL RICHIAMO NELL'INTERNO DI TUTTE LE ANTE DELLE PORTE E BOTTEGHE E SULLA RIMOZIONE DELLE INSEGNE ESTERIORI, E DI QUALUNQUE ALTRO OSTACOLO AL PUBBLICO PASSAGGIO.

Avviso 2 maggio 1811, art. 6.
Avv. 14 settemb. 1816, art. 1.
(*b*)

876. In virtù dell'avviso 2 maggio 1811, art. 6.°, e del successivo 10 settembre 1816, articolo 1.°, sono state rimosse e levate tutte le ante e serramenti esterni e sporgenti delle botteghe, porte ed altra qualunque apertura, come pure tutti gli antoni e coperchi superiori alle medesime in tutte le contrade, piazze, vicoli e luoghi pubblici od affetti di pubblica servitù,

(*b*) Riconosciutosi dall'I. R. Governo la convenienza e necessità di far rimovere dalle piazze e strade pubbliche di Milano tutte le ante e serramenti sporgenti delle botteghe ed altre aperture, come pure i coperchi superiori e qualunque altro ingombro che impediva al pubblico il libero passaggio e prospetto, lo stesso I. R. Governo con Dispaccio 25 agosto 1816, n. 32478-2499, emanava la seguente determinazione: « Il Governo approva che il Podestà conformemente al « suo avviso 28 novembre 1815, e sotto le pene nel medesimo enun- « ciate, ordini che oltre i parapetti, vetrine e qualunque altro impe- « dimento sporgente sulle piazze e strade pubbliche o soggette a « pubblica servitù vengano rimossi ed interamente levati anche i ser- « ramenti e le ante sporgenti di tutte le botteghe, porte ed altra « qualunque apertura, come pure tutti gli antoni o coperchi superiori « alle medesime, e che ordini inoltre che tutti i serramenti e le « ante si aprano nell'interno delle case ed abitazioni; e che i co- « perchi e frontoni delle botteghe siano ridotti in linea paralella al « muro, e non eccedano lo sporto di un palmo di metro, e debbano « per la loro figura e decorazione essere approvati dalla Commissione « d'Ornato. »

Fu in vista di tale superiore determinazione che si è pubblicato il suddetto avviso 14 settembre 1816.

essendosi in detti avvisi prescritto di ricostruire le ante ed i serramenti suddetti in modo da aprirsi nell'interno delle case, riducendo i coperchi e frontoni in linea paralella al muro dello sporto non maggiore di un palmo di metro, ossia once due del braccio milanese, la cui figura e decorazione doveva essere approvata dalla Commissione di pubblico Ornato.

877. Furono comprese nella suddetta determinazione anche le gelosie, le imposte e gli scossi delle finestre che non risultavano superiori di braccia 3 once 4 del braccio milanese (1m 983) dal livello della strada o marciapiede.

Avv. 14 settemb. 1816, art. 5.

878. In quanto però al ritiro dei suddetti scossi delle finestre non si sono incluse le facciate di quelle case il cui ordine architettonico fosse leso dal ritiro dei medesimi scossi, sotto però la condizione che quelli che credevano d'essere favoriti da una tale disposizione dovessero presentare la loro domanda alla Commissione di pubblico Ornato, alla quale era riservato il giudizio.

Avviso 13 marzo 1817.

879. Le ante ed i serramenti delle botteghe e di qualsivoglia altra apertura, tanto essendo aperte quanto essendo chiuse, non possono avere alcuno sporto o risalto fuori della linea del muro.

Avv. 14 settemb. 1816, art. 6.

880. Sono proibiti i cardini, gli anelli, gli uncini, gli orli, le cornici e simili, i gradini, i sedili ed ogni altro oggetto stabile o posticcio che impedisca il pubblico passaggio o possa in qualche modo impedirlo od essere causa diretta od indiretta di danno o nocumento ai passeggieri.

Avviso suddetto, art. 7.

881. Per togliere il pretesto di eludere le suddette discipline, e per prevenire gli abusi che potrebbero commettersi, resta proscritto e vietato il metodo di far giuocare ed appoggiare le ante ed i serramenti agli arpioni od altri ferri esteriori fissi nel parapetto delle botteghe e delle case.

Avviso suddetto, art. 8.

882. Nella stessa proibizione sono comprese anche tutte le insegne, ossia segnali simbolici od indicanti la qualità del commercio, che discendono perpendicolarmente dalle botteghe o siti di negozio sulle pubbliche strade o marciapiedi, i quali segnali vennero

Avviso 28 novem. 1815.

Avv. 14 settemb. 1816, art. 9.

assolutamente proscritti, essendosi invece stabilito di collocarli nel frontone della rispettiva bottega facendoli dipingere, intagliare od incidere sul medesimo, previa però la notificazione da farsi alla Commissione d'Ornato, e l'approvazione da riportarsi dalla medesima, salve le ispezioni di polizia.

Avv. 14 settemb. 1816, art. 11.

883. Stante la proibita esposizione degli effetti fuori della luce delle botteghe ed altri luoghi, come sopra portata dall'avviso 28 novembre 1815, s'intesero comprese nelle stesse proibizioni le merci, le stoffe, i tappeti ed ogni altro capo od articolo di commercio che fosse esposto ed appeso al muro verticalmente, lateralmente od altrimenti, e tutto ciò che può impedire la visuale.

Avviso suddetto, art. 12.

884. Volendosi poi che tale prescrizione sia immancabilmente eseguita, venne dichiarato, affinchè da nessuno possa allegarsi ignoranza o prodursi reclamo, che tutti gli effetti che verranno dai commessi e delegati d'ufficio ritrovati fuori della luce delle botteghe, delle porte ed aperture come sopra, costituiranno la prova provata della contravvenzione, e quindi saranno dai commessi e delegati appresi e trasportati all'ufficio, considerati perduti a tutto pregiudizio dei contravventori, i quali sono inoltre soggetti alla multa di lire 100 milanesi in conformità dei precedenti regolamenti.

Avviso suddetto, art. 13.

885. Quelli che non si prestassero ad eseguire ciò che loro fu ingiunto per la nuova costruzione delle ante e dei coperchi delle botteghe ed aperture nell'epoca stata assegnata, o che si trovassero in contravvenzione a qualche disciplina espressa nell'avviso 14 settembre 1816, incorrono nella multa di lire 100 milanesi, e quando sia il caso si procede d'ufficio a tutte loro spese e danni all'esecuzione dei lavori occorrenti, salvo il rimborso ne' modi privilegiati di pubblica amministrazione. Incorrono nella stessa pena anche quelli che non facessero riformare e correggere i lavori già eseguiti, i quali non fossero pienamente conformi alle succitate disposizioni.

SEZIONE VI.

PRESCRIZIONI SUI DIPINTI E COLORITI DELLE FACCIATE.

886. Volendosi eseguire sulle facciate delle case, o sulle altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista, dipinture tanto di architettura che di figura, d'ornamenti e simili, come pure volendosi ristaurare siffatte pitture già esistenti, se ne deve prima riportare l'approvazione della Congregazione Municipale mediante la presentazione alla medesima dei relativi disegni, come già è stabilito per le costruzioni, di cui alla Sezione I.ª del presente Capitolo.

Avviso 10 luglio 1830, art. 1. (c)

887. Sono soggette alle stesse discipline le dipinture che si vogliono eseguire nell'interno delle chiese, ed in generale anche nell'interno di ogni altro fabbricato destinato a pubblico uso.

Avviso suddetto, art. 2.

888. Non si possono imbiancare e colorire le pareti esteriori delle case senza estendere l'imbiancamento o colorimento a tutta la facciata, salvo il caso che si trattasse di una semplice continuazione, od accompagnamento dello stato in cui trovasi la parte principale della facciata.

Avviso suddetto, art. 3.

889. Benchè le tinte generali che soglionsi dare alle facciate delle case, o ad altre parti delle medesime esposte alla pubblica vista, non vadano soggette a preventive ispezioni o permessi dell'Autorità Municipale, pure non sono tollerate quelle che, a giudizio della Commissione d'Ornato, venissero date in opposizione a ciò che devono rappresentare, od in qualsiasi altro modo offrissero un aspetto disdicevole.

Avviso suddetto, art. 4.

890. Le dipinture che si eseguissero senza la previa approvazione ordinata col § 886, e le tinte che fos-

Avviso suddetto, art. 5.

(c) Le discipline contenute nell'avviso 10 luglio 1830 furono autorizzate dal Govern. Dispaccio 11 giugno detto anno, n. 11428-2206.

sero giudicate disdicevoli devono tosto cancellarsi a cura del proprietario, e nel caso che questi non si presti colla debita prontezza, vi si procede *ex officio* a tutta spesa del renitente.

TARIFFA

Per le licenze d'edificazione di caseggiati ed altre opere di fabbrica, riparazioni ed altro, portata dall'ordinanza n. 7539 del 29 maggio 1808, colla quale fu stabilito che le tasse per le opere di fabbrica vengano distinte in modo che il primo pagamento sia assegnato all'opera di maggior importo di ciascuna categoria, e che la misura dei pagamenti inferiori venga ristretta soltanto alle opere subalterne di ciascuna classe.

Approvazione del disegno . .	ital. lir.	1	50
Approvazione delle opere di fabbrica verso strada senza disegno	»	1	50
Per aperture di porte, botteghe, usci e simili verso strada	»	16	00
Rinnovazione delle medesime . . .	»	11	50
Trasporto delle medesime	»	11	50
Ingrandimento delle medesime . .	»	11	50
Finestre di cantina verticali . . .	»	16	00
Poggiuolo al primo piano	»	16	00
Ringhiera non maggiore di met. 6 in lungh.	»	25	00
Simile eccedendo i detti metri 6 00 si accresce la tassa per ogni sei palmi . .	»	1	00
Zoccolo di vivo alle case, ecc. . .	»	20	00
Antenne, ossia metagole in piedi per la formazione della cesata per ogni lato dei fabbricati	»	16	00
Puntelli per sostenere i muri dei fabbricati con appoggio in istrada per cadauno	»	4	50
Formazione de'canali sotterranei alle strade	»	16	00
Trasporto dei medesimi	»	11	50

NB. Nell'emissione delle licenze si aggiunge per cadauna l'importo del bollo, non essendosi compreso nella presente Tariffa.

CAPITOLO VII.

ISTRUZIONI GENERALI
SULL' EREZIONE
DELLE CHIESE.[a]

SEZIONE I.

SITUAZIONE E FORMA DELLE CHIESE — PARETI ESTERNE E FRONTISPIZIO — PORTICO E VESTIBOLO — TETTO E VOLTA — PAVIMENTO — PORTE E FINESTRE — SCALE E GRADINI.

891. Nell'edificazione di una chiesa si ha riguardo di scegliere una località elevata, affinchè vi si possa ascendere per tre o cinque gradini; se ciò non riesce possibile, vi si supplisce coll' elevare il pavimento in modo da superare il circostante suolo della suddetta altezza di tre o cinque gradini.

(*a*) Il sacerdote Lodovico Moneta, dietro incarico dell' arcivescovo di Milano san Carlo, compilava alcune istruzioni sulle fabbriche ecclesiastiche, le quali venivano poscia pubblicate nel 1577, tradotte in latino da Pietro Galesini col titolo: *Instructiones fabricæ et supellectilis ecclesiasticæ*. Successivamente tali istruzioni formarono parte degli atti della Chiesa Milanese, per cui vennero e sono tuttavia osservate in tutto ciò che col volgere dei tempi non si è modificato o ridotto. Le presenti istruzioni non sono che un sunto delle succitate esistenti negli atti della Chiesa Milanese, ommesse però tutte quelle che furono posteriormente tolte o modificate.

892. La chiesa si deve collocare lontana da ogni rumore e località immonda, quindi discosta dalle stalle, dalle taverne, officine da fabbro, piazze di pubblico mercato, ecc. Deve essere separata dalle pareti delle ordinarie abitazioni per lo spazio di alcuni passi, locchè più facilmente si ottiene allorchè trattasi di una chiesa esterna alla città.

893. Le abitazioni però dei ministri ecclesiastici, e dei custodi delle chiese, detti sagrestani, è bene collocarle in prossimità di esse, ma non aderenti alle pareti. A tale riguardo si nota che dalle dette abitazioni non ne derivino pregiudizj alla chiesa, sia col togliere il lume o la ventilazione, sia col deformarne l' euritmia esterna, non essendo nemmeno permesso di collocare le finestre delle dette abitazioni respicienti nel tempio. L' ingresso alle medesime deve essere separato, non potendo la chiesa servire di comunicazione.

894. La chiesa si colloca in una situazione asciutta e lontana dai colli o torrenti affinchè non possano recarvi pregiudizio. Qualora però si debba costruirla in località montuosa, procurasi un piano artificiale lasciando all' ingiro della chiesa uno spazio sufficientemente ampio circondato da muri e munito di acquidotti per deviare le acque che possono defluire dalla china del monte.

895. L' area interna della chiesa ha da essere bastantemente ampia per contenere tutta la popolazione a cui deve servire e possibilmente anche quella che v' interviene in occasione di feste solenni. A questo riguardo si è stabilito che ogni persona occupa uno spazio di un cubito e otto once (metri 0, 345) (*b*).

(*b*) Il cubito adottato nelle Istruzioni intorno alle fabbriche ecclesiastiche lo si ritenne equivalente a $0^{m}\,44175$ pei seguenti motivi:

Nel volume I.° delle *Instructiones fabricæ et supellectilis ecclesiasticæ* a pagina 547 si legge: *Cubiti, qui ex unciis vigintiquatuor constat, dimidia pars unciatim delineata hæc est;* e misurata diligentemente la linea quivi tracciata, si trova lunga millimetri 221 : quindi il cubito mill. $221 + 2 = 442$.

E più innanzi nel volume II.° a pag. 609 sotto il titolo *Regulæ et instructiones nitore et munditia ecclesiarum*, ecc., trovasi scritto:

896. La forma di croce, sia dessa greca o latina, venne adottata esclusivamente nelle antiche basiliche; quest' ultima però si trova più di frequente usitata e dovrebbe servire preferibilmente per le cattedrali e parrocchiali. Non è però tolto agli architetti di usare qualsiasi altra forma che possa essere conveniente, costruendola di una, di tre o cinque navi più o meno allungate siccome il richiede l' euritmia dell'edificio.

897. Le pareti laterali e posteriori delle chiese non devono presentare immagini di sorta; soltanto la fronte o l' anteriore viene fregiata di sculture e dipinti di fatti attinenti alla sacra storia, esclusa qualunque cosa profana. L' architetto cura inoltre che in qualunque chiesa, e specialmente nelle parrocchiali, superiormente alla porta principale vi sia un campo da collocarvi un dipinto od una scultura rappresentante la Vergine od il santo titolare della chiesa.

898. Alla fronte della chiesa, e particolarmente alla parrocchiale, si colloca un portico o vestibolo la cui

Cubitus quo uniuscujusque ecclesiæ dimensio facienda est constat unciis vigintiquatuor — Ejus tertia pars in uncias octo divisa demonstratur linea sequenti transversa, la qual linea misurata con tutta attenzione si riscontrò di millimetri 147, quindi il cubito sarebbe di millimetri $147 \times 3 = 441$.

E presa la media dei due valori, si ottiene il cubito $= \frac{442 + 441}{2} =$ 441 mill. 5. Ora se si confronta questo risultato coll'effettivo modello datoci del cubito alla fine delle Istruzioni sulle fabbriche e suppellettili ecclesiastiche pubblicate nel 1577, non si scorge alcuna sensibile differenza; per cui è da ritenersi che il cubito degli Atti della Chiesa milanese non è altro che il cubito antico dei Romani, cioè l' ottantesima parte dell' *Actus,* il qual cubito gli odierni metrologi più stimati lo ragguagliano a millimetri 441, 75, e la differenza insignificante che si rileva è da attribuirsi al ristringimento della carta su cui sono impressi i modelli di sopra citati. Il cubito romano poi dividesi in 18 once ed anche in 24 diti, per cui convien credere che l' autore delle Istruzioni ecclesiastiche abbia ritenuto la divisione in ventiquattro parti, denominandole once, anzichè diti, cosa che potrebbe attribuirsi ad incompleta cognizione delle suddivisioni della misura usata, ma che non indebolisce per nulla la verità dichiarata della natura e ragguaglio del cubito suindicato.

lunghezza abbracci la larghezza della stessa chiesa. Se però le circostanze economiche non permettono, si costruisce invece un piccolo portichetto sostenuto da colonne o pilastri il quale riesca alquanto più ampio della larghezza della porta principale.

899. Nessuna prescrizione particolare esiste sulla formazione dei tetti; basta che desso sia solido e costruito secondo le buone regole dell'arte, procurando colla grondaja e cornice di allontanare le acque dalle pareti esterne onde non vi possano recare nocumento.

900. Il coperto interno poi si può costruire tanto a soffitta piana, come nelle antiche basiliche, quanto a vôlta di cotto, come nelle moderne chiese. Quest'ultimo partito sembra il più preferibile per allontanare ogni pericolo d'incendio.

901. Nella costruzione del pavimento di una chiesa non dovrebbero impiegarsi le tavelle delle forme e dimensioni ordinarie collocate a scaglia di pesce, ma bensì sarebbero da usarsi delle tavelle levigate o dei pezzi di marmo, oppure formarlo a mosaico. Sono però tollerate anche le tavelle, ma è assolutamente vietato che nello scomparto o distribuzione di esso venga rappresentata qualunque immagine, croce od altro allusivo ai misteri sacri.

902. Le porte di una chiesa non sono mai arcuate, ma bensì architravate o rettangolari. Sono decorate esternamente da una cornice e da una lunetta superiore in cui si colloca un dipinto o bassorilievo rappresentante una sacra immagine, come già si disse superiormente al § 897. Le porte che si aprono nella fronte di una chiesa devono essere in numero dispari, e tante quante sono le navate della stessa chiesa. Se la chiesa ha una sol nave, e se l'ampiezza lo permette, si costruiscono pure tre porte, distinguendo quella di mezzo con ornamenti, potendovisi applicare dei leoni a somiglianza del tempio di Salomone che ordinava di scolpirli alle basi per dinotare la vigilanza dei presidi. Una tale applicazione si scorge stata fatta anche in diverse basiliche.

903. Nella diocesi milanese le imposte delle porte dimostrano più solidità che eleganza. È conveniente

di costruirle di larice o di noce ad intagli, coprendole anche con lamine di bronzo ornate di sculture rappresentanti sacre immagini. Queste imposte sono internamente munite di solidi chiavistelli, essendo assolutamente vietato di porli nell' esterno. Che se le circostanze non lo permettessero, si apre una piccola porta laterale per l' accesso alla chiesa con catenacci esterni, onde così poter applicare alle imposte delle porte principali i chiavistelli interni, come già si disse. Nè posteriormente alla chiesa, nè lateralmente non si apre alcuna porta se non per la comunicazione alla sagrestia o campanile, molto meno poi attiguamente ad un altare.

904. Niuna prescrizione particolare sussiste intorno alle finestre di una chiesa. È soltanto consigliato di aprire un' ampia finestra nella fronte per illuminare maggiormente l' altare principale. Si può anche trar lume dalla vôlta per mezzo di lanterne od altre finestre, lasciando perciò piena facoltà all' architetto. Del resto le finestre si collocano in modo che non ne derivi pregiudizio nè alla chiesa, nè agli altari in vicinanza dei quali fossero collocate, non omettendo di elevarle dal pavimento quanto basta onde sia impedito di poter vedere dall' esterno all' interno.

905. Quando la chiesa è collocata su di un piano più elevato per cui riesce necessaria la formazione di una gradinata, questa oltre d' essere bastantemente comoda ed ampia contiene un numero dispari di gradini. Cadaun gradino deve essere alto otto once (0^{m} 147) colla pedata larga un cubito (0^{m} 441) circa.

SEZIONE II.

CAPPELLA ED ALTARE MAGGIORE — CORO — TABERNACOLO — CAPPELLE ED ALTARI MINORI — BATTISTERO.

906. La cappella maggiore dev' essere sempre situata in un posto più elevato e di fronte alla porta principale. La parte posteriore di essa deve rivolgersi all' oriente per quanto lo permettono le circostanze, o quanto meno a mezzogiorno, ommettendo se è possibile la tramontana. Nelle località poi ove il rito porta la celebrazione della messa colla faccia rivolta al popolo, l' altare maggiore si costruisce verso occidente. — Questa cappella viene esclusivamente coperta da vôlta decorata da pitture o sculture più o meno ricca in relazione alla ricchezza dell' edifizio. — Il pavimento della cappella maggiore, come già si è detto, risulta sempre più elevato di quello della chiesa. Viene questa elevatezza accresciuta o diminuita secondo la importanza o meno della chiesa stessa; quindi se è parrocchiale, si tiene alto dalle otto once (0^m 147) ad un cubito (0^m 441); se è cattedrale, collegiata o parrocchiale insigne, da un cubito (0^m 441) ad un cubito e sedici once (0^m 735). I gradini d'ascesa si fanno di marmo o di solida pietra e sempre in un numero dispari.

907. L' altare maggiore si colloca nella propria cappella in modo che fra l' infimo suo gradino e la balaustra o cancellata che la chiude vi sia la distanza di otto cubiti (3^m 533) ed anche maggiore quando l' ampiezza della chiesa lo permetta. Nel caso però che la ristrettezza dell'edificio riesca tale che ad onta di qualunque ripiego non si ottenga la indicata distanza, questa non è mai minore di quattro cubiti (1^m 766).

908. L' altezza dell' altare maggiore misurata dal suolo dello sgabello è di due cubiti e otto once (1^m 030)

od al più di dieci (1^m 067), la lunghezza è di cinque cubiti (2^m 208), ed anche più secondo la grandezza della cappella, la larghezza infine è di due cubiti e dodici once (1^m 103) e viene anche accresciuta in proporzione della lunghezza dell'altare.

909. Se intorno all'altare maggiore vi è uno spazio sufficiente, sono posti tre gradini alla base, cioè il primo superiore, che forma il ripiano o predella, e gli altri due inferiori alla predella stessa; questi sono di marmo o di solida pietra, larghi dalle sedici (0^m 294) alle venti once (0^m 368), mentre il terzo gradino o la predella è sempre di tavole d'asse. La predella è larga due cubiti (0^m 883), ed è lunga quanto basta perchè risulti un gradino di sedici once (0^m 294) di larghezza lateralmente all'altare. Nel caso che l'ampiezza della chiesa possa contenere un maggior numero di gradini se ne fanno cinque delle sopraindicate dimensioni.

910. La forma del coro può essere poligona semicircolare o qualsiasi altra, mentre però soddisfaccia nella sua ampiezza ai bisogni della chiesa.

911. Il tabernacolo è situato sull'altare maggiore alla distanza non meno di un cubito e sedici once (0^m 735) dal lembo esterno dell'altare. Può essere di qualunque forma, e costruito tanto con marmo che metallo o legno, ampio in proporzione dell'altare su cui è collocato. L'interno di esso si fodera di legname onde preservarlo dall'umidità. L'esterno è ornato con figure allusive alla sua destinazione.

912. Gli altari minori sono posti in uno spazio della larghezza almeno di nove cubiti ed otto once (4^m 122); che se viene eseguito uno sfondo o nicchia nella parete a semicircolo in cui collocarvi taluno dei detti altari, è questo largo non meno di sei cubiti e sedici once (2^m 244). Gli altari minori non sono situati nè inferiormente all'organo, nè al pergamo, nè tampoco nella parete di fronte all'altare maggiore. Lo sfondo delle ripetute cappelle non è mai meno di sei cubiti (2^m 65), misurato dall'ingresso alla parete cui è aderente l'altare; si ha però la cura di non estendere troppo lo sfondo, onde non impedire al popolo di

vedere il sacerdote celebrante. L' altare è collocato in modo tale che ne risulti uno spazio largo almeno un cubito ed otto once (0^m 588) dal gradino o predella alla balaustrata o cancellata che la circuisce. — Il pavimento delle cappelle minori è più elevato di once otto (0^m 147) da quello della chiesa, ed anche in una misura maggiore se ciò riesce necessario. — Ciascuna cappella minore è costruita colla vôlta superiore, siccome si è detto parlando della cappella principale. Gli altari si collocano nel centro delle cappelle e non nei lati. — L'altezza dell' altare dev' essere di due cubiti ed otto once (1^m 03) dal piano della predella; la sua lunghezza deve risultare di quattro cubiti e mezzo (1^m 987) od almeno di quattro cubiti (1^m 767); la larghezza è di due cubiti (0^m 883). Lo sgabello o predella al piede dell' altare è pure di tavole di legno, largo due cubiti (0^m 883), alto otto once (0^m 147), e lungo in modo da superare la lunghezza dell' altare di once sedici (0^m 294) per parte.

913. Gli altari tanto maggiori che minori non si fanno di legno, ma di muro pieno, escluso qualunque ripostiglio inferiore: non è però tolto di sostituire alla muratura di sostegno dei pilastri o colonne isolate.

914. Nella parte anteriore di ciascuna cappella ed al piede dell' ultimo gradino si pongono delle inferriate per impedirne il passaggio: sono alte tre cubiti (1^m 325), ed anche più quando il richiegga la sicurezza; si ha però cura di rendere le stesse ferriate più fitte alla base per l' altezza di circa un cubito (0^m 441) onde impedire l' accesso ai cani. Nel mezzo di queste inferriate è praticato l'ingresso alla cappella, chiuso esso pure da imposte a chiave. In sostituzione delle ferriate si impiegano anche delle balaustrate di marmo o di altra solida pietra, ed in tal caso si diminuisce l' altezza superiormente indicata.

915. Il battistero consiste in una cappella circolare o poligona della capacità di circa trentatrè cubiti, (metri quadrati 14, 576) rivolta verso mezzogiorno e coperta da vôlta siccome le altre cappelle. Il pavimento è di marmo od almeno di mattoni, elevato dal piano della strada di tre o più gradini. Se ha una

porta separata, è questa rivolta a ponente, di forma simile a quelle della chiesa.

916. Il sito del battisterio, secondo il rito romano, è nel mezzo della cappella, largo undici cubiti (4m 858), e più depresso del pavimento della stessa cappella per tre gradini. Inferiormente vi è un vuoto del diametro di sette cubiti (3m 092), in mezzo al quale è situato il vaso del battistero per raccogliervi l'acqua, la cui larghezza risulta di tre cubiti (1m 325) e l'altezza due cubiti di (0m 883). Sotto il fondo di questo vaso è scavato un cisternino per contenere l'acqua che si versa sul battezzando. — Nel centro del detto fondo si innalza una colonnetta di marmo sostenente il vaso destinato a conservare l'acqua battesimale, largo due cubiti (0m 883), profondo dodici once (0m 220) ed anche più secondo il bisogno. Questo vaso risulta di circa once sedici (0m 294) più elevato di quello inferiore, misurata una tale distanza dai loro labbri od orli.

917. Secondo il rito ambrosiano il battistero si colloca nel mezzo della cappella alla profondità di tre gradini dal pavimento, in tutto come si è detto per quello del rito romano: in questo caso però il vaso battesimale ha il diametro di tre cubiti (1m 525), ed è alto due cubiti (0m 883) dal pavimento.

918. La cappella del battistero può essere costruita anche in un modo diverso dal sopraindicato, uniformandola cioè alle altre cappelle destinate per contenere gli altari minori, tanto nel pavimento che nella vòlta ed inferriata. In questo caso il battistero si colloca alla sinistra entrando dalla porta principale, ossia dal lato ove si legge il Vangelo. L'ampiezza della cappella è tale da contenere il sacerdote ed i padrini.

CAPITOLO VIII.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

919. La parte tecnica sulla conservazione dei fabbricati erariali esistenti in Milano è affidata alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni. La sorveglianza poi sulla conservazione dei fabbricati erariali che trovansi nelle altre provincie di Lombardia è devoluta agli afficj delle pubbliche costruzioni dipendenti dalla stessa Direzione generale, i quali disimpegnano le incombenze attribuite nella capitale alla Direzione medesima (*a*).

Risoluz. Sovrana 26 maggio 1829 nel Decr. govern. 5 agosto d. anno, n. 4861-P.

Determ. Vicereale 9 ottob. 1829 ne Decr. gov. 17 det. mese, n. 6847-P

(*a*) Intorno alla vigilanza dei fabbricati erariali nel Governo Veneto sono in vigore le seguenti prescrizioni:

La cura e la vigilanza per la conservazione delle fabbriche erariali appartiene agli uffici degli ingegneri (*Circolare del Governo Veneto 4 gennajo* 1828). Le R. Intendenze poi sono abilitate a dar corso ai lavori degli appalti occorrenti nelle fabbriche demaniali indipendentemente dal Magistrato Camerale, ogniqualvolta questo abbia luogo col mezzo di regolare pubblica asta, si ottenga un risparmio sul dato regolatore approvato, la spesa non oltrepassi le lire 1500 austriache, e circostanze particolari non esigano che sieno provocate le deliberazioni superiori (*Circ. Ven. 14 agosto* 1830). Esse Intendenze però per la compilazione dei progetti e fabbisogni per la erezione o ristauro di fabbriche erariali, non possono valersi d'ingegneri civili, ma debbono invece rivolgersi ai rtspettivi Ufficj delle pubbliche Costruzioni (*Circ. Ven. 4 novembre* 1830). Ma la scelta degli ingegneri pei rilievi occorribili agli Ufficj demaniali, devesi da esse R. Intendenze far cadere sopra quelli più vicini al luogo in cui debbono verificarsi i rilievi stessi (*Circ. Ven. 21 novembre* 1830).

Decreto governat. 16 dicemb. 1829, n. 23516-5009, art. 1.

920. Nella compilazione dei progetti di opere nuove, di costruzione, di adattamenti ai locali erariali, e ristauri, importanti una spesa *riflessibile*, le perizie vanno corredate della tavola dei prezzi, ed illustrate altresì da esatte analisi, aggiunte pure alle medesime in allegati speciali le distinte calcolazioni delle quantità lineari, di superficie, di solidità col relativo riferimento ai disegni.

Decreto suddetto, art. 2.

921. Nel rilievo dei progetti pei lavori di adattamento e ristauro non ascendenti a rilevante somma, sui quali importa sieno possibilmente affrettate le ispezioni d'arte, si può prescindere dal corredare le perizie colle analisi, ed al più nei casi di meno insignificante entità si unisce alle perizie la tavola dei prezzi di quei soli materiali che sono indicati nelle perizie medesime.

Decreto suddetto, art. 3.

922. Nella compilazione delle perizie della natura specificata superiormente al § 921, i periti devono dare una chiara e positiva spiegazione dell' opera da valutarsi, esponendo le dimensioni, la qualità dei materiali ed il modo di esecuzione, onde possibilmente sieno indicati tutti gli elementi della valutazione per dar campo agli afficj superiori di poter instituire un *fondato esame* sulle opere proposte (*b*).

Decr. 25 novemb. 1808, art. 39.

923. Per le riparazioni o adattamenti bisognevoli agli edifici di proprietà degli stabilimenti di pubblica beneficenza, si presenta: 1.° la relazione del perito; in cui sia dimostrata la necessità dei lavori colla relativa

Anche la sorveglianza delle case demaniali per ciò che si riferisce alla parte tecnica, che è quanto a dire al loro ristauro, alla loro manutenzione e stima nel caso di vendita, dev'essere appoggiata esclusivamente alla Direzione delle pubbliche Costruzioni ed agli Ufficj provinciali da essa dipendenti (*Circ. Ven.* 5 *novembre* 1832). Lo stesso dicasi degli oggetti di fabbriche camerali producenti rendita, non che dei fabbricati rustici, in quanto alla parte tecnica, spettando essi pure agli ingegneri in capo sotto la Direzione delle Intendenze di Finanza (*Circ. Ven.* 5 *ottobre* e 3 *dicembre* 1833).

(*b*) Sul modo di compilare le stime preventive per nuove costruzioni e per adattamenti d' edifici in genere, fa d'uopo vedere anche le istruzioni annesse alla Parte V.ª risguardante le Stime.

stima; 2.° la descrizione delle opere; 3.° i capitoli per l'esecuzione (*c*)

924. È rigorosamente proibito di piantar giardini, di erigere invetriate per le piante, ecc. nei cortili delle case di pubblica beneficenza a comodo degli impiegati, medici ed altri; ovunque quindi esistevano dovevano essere spianati e trasportate dai detti cortili, eccettuato l'unico caso di concessione espressa ed inserta nel decreto di nomina assicurante al medico o impiegato dell'istituto il godimento di una parte del cortile ad uso di giardino, nel qual caso l'allontanamento del giardino, ecc. doveva essere differito sino alla giubilazione o qualsiasi cessazione di servigio dell'individuo godente un tal diritto.

Sovrana Risoluz. 23 giugno 1830 nella Circol. gov. 9 agosto d. anno, n. 22264-3464.

(*c*) Per garantire l'interesse degli stabilimenti di pubblica beneficenza in Milano, all'occasione che si eseguiscono delle opere a loro carico e per diminuire le frodi nella esecuzione delle opere stesse per appalto, l'I. R. Governo con ossequiato decreto 28 ottobre 1840, n. 30085-2505, ha permesso che di caso in caso secondo l'importanza dei lavori da effettuarsi sia facoltativo di assumere, ad esclusivo carico delle Amministrazioni di beneficenza, nella qualità di assistenti persone fornite delle necessarie cognizioni e di non dubbia probità, procurando che la scelta cada ogni anno possibilmente sugli stessi individui già pratici dei luoghi, i quali abbiano a sorvegliare al regolare adempimento delle pattuite operazioni, sotto però la dipendenza e responsabilità degli agenti e fattori dei suddetti corpi morali, cui devono rivolgersi per ogni occorrenza di servizio.

Per l'assunzione però di tali assistenti deve l'Amministrazione di beneficenza farne di volta in volta individuata proposizione alla regia Delegazione provinciale, la quale, verificato lo stretto bisogno e la qualificazione dei proposti, e limitata nei giusti termini la proferta mercede giornaliera, passa poi alla invocata destinazione.

Le circolari poi del Governo Ven. 1 giugno e 14 settemb. 1821 hanno disposto che al compimento delle opere effettuate ai locali di proprietà degli stabilimenti di pubblica beneficenza, il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere diverso da quello che presiedette al lavoro, valendosi dell'ingegnere stazionante nella località più vicina. Nei casi di poca entità dove non mette il conto di dispendiare nel collaudo, viene supplito colla semplice tassa da applicarsi dall'ingegnere alla polizza dell'operajo esecutore del lavoro.

NOTE

ALLA PARTE TERZA.

(1) L' I. R. Governo delle provincie venete, e l' I. R. Comando Generale Militare del Regno Lombardo-Veneto, riguardo alle speciali circostanze della città e fortezza di Venezia, si determinarono ad approvare alcune modificazioni del Regolamento per l' I. R. Corpo del Genio Militare, il quale doveva essere attivato ed osservato tanto dai rispettivi Ufficj, quanto dai privati che vi hanno interesse, ed a di cui norma si pubblicavano coll' avviso 20 giugno 1836 della Delegazione provinciale di Venezia, quelle disposizioni che si riferiscono alla proprietà ed ai confini dei fondi di fortificazione, e così pure le prescrizioni del Regolamento stesso che concernono l' obbligo di riportare l' assenso dell' I. R. Direzione locale del Genio, per qualsiasi lavoro che si voglia eseguire entro il raggio delle fortificazioni.

Restarono però in pieno vigore, e vennero anzi colla detta circolare ricordate le norme stabilite dalle precedenti leggi politiche riguardo alla proibizione di qualunque lavoro entro agli argini di conterminazione della medesima, senza averne prima riportato il regolare permesso dall'autorità politica, sotto le comminatorie delle leggi stesse, rinnovate dalla Notificazione 14 settembre 1798 della regia Commissione Camerale e dagli avvisi dell' I. R. Delegazione provinciale di Venezia 26 novembre 1821, 13 ottobre 1824, 16 febbrajo 1824 e 26 ottobre 1824, non che dal Regolamento 21 luglio 1819, risguardante la conservazione degli argini dei fiumi, di modo che, non ostante l' assenso che per qualsiasi opera venisse accordato dall' I. R. Direzione locale del Genio, non può essere questa eseguita senza aver previamente ottenuto il permesso dell' I. R. Delegazione provinciale di Venezia in quanto occorrer possa a termini delle suddette prescrizioni, senza del quale qualunque lavoro si considera in con-

travvenzione alle medesime; ferme quindi tutte le vigenti prescrizioni politiche, venne dedotto a pubblica notizia e norma quanto segue in dipendenza dal governativo dispaccio 6 gennajo 1836, n. 45757-2687.

§ 1.°

Si dovrà riguardare per primo confine della fortezza di Venezia la linea di conterminazione della laguna, contrassegnata dagli attuali capi-saldi di pietra, già collocati dal Governo *ex*-Veneto, e recentemente ristaurati. Tutto il territorio da essi confinato è soggetto alle servitù fortificatorie che vengono indicate nella presente notificazione.

§ 2.°

Per tutti quei punti fortificati che sono situati oltre questa linea di demarcazione (per esempio una parte di Malghera) sarà stabilito il confine della spianata soggetta alle stesse restrizioni fortificatorie.

§ 3.°

Le fortificazioni di Venezia dividonsi in due categorie. Alla prima appartengono le città e luoghi più importanti situati entro alle lagune fortificate, benchè per sè stessi non sieno fortificati, cioè:

Le città di Venezia e di Chioggia, Malamocco, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello.

Per questi punti non viene attivata alcuna misura restrittiva, mentre in tempo di pace riuscirebbe troppo molesta agli abitanti, e pel caso di una difesa verrebbe provveduto secondo le esigenze del momento.

Qualora però accadesse anche in questi punti il bisogno di restringere le piazze e i siti liberi attualmente esistenti, oppure di diminuire in qualunque modo le attuali comunicazioni interne, non si potrà procedere dalle autorità politiche alle relative operazioni senza prendere prima i concerti coll' I. R. Genio Militare pel canale dell' I. R. Comando Militare della città e fortezza.

§ 4.°

Alla seconda categoria appartengono tutti i forti, ridotti e batterie effettive, che nella loro concatenazione formano la fortezza.

Queste fortificazioni effettive si suddividono in due classi, cioè: in quelle che unitamente a tutti i fabbricati esistenti sulla loro super-

ficie appartengono intieramente alla fortificazione, ed in quelle nelle quali trovansi rinchiusi dei terrapieni, degli stabili e fondi di privata ragione.

§ 5.º

Della prima classe cessa ogni motivo di fare particolare menzione; alla seconda classe appartengono i forti della Cavanella, di Brondolo e di San Nicolò del Lido.

I proprietarj degli stabili situati entro questi forti saranno soggetti all' obbligo od alla servitù di rinunciare ad ogni cambiamento di qualsivoglia indole che li riguardasse, senza averne prima ottenuto il regolare permesso dell'autorità militare, perlocchè sarà rilevato dalla Direzione locale del Genio, in via commissionale, lo stato dei detti stabili, e continuamente sorvegliata l' osservanza di tale prescrizione.

§ 6.º

Siccome poi interessa i riguardi militari di tenere sgombrato ad una certa distanza anche il territorio esterno delle fortificazioni, così viene la medesima fissata secondo la maggiore o minore importanza dei luoghi.

§ 7.º

Sotto questo aspetto vengono divise le opere fortificatorie in tre classi, vale a dire:

a) In forti di primo rango, che sono: Malghera e San Nicolò del Lido, pe' quali si è stabilita la distanza di rispetto, ossia confine di spianata, in metri 974, 52 (Tese 500).

A questi si aggiungeranno in seguito alla già emanata Sovrana Risoluzione 22 gennajo 1835, i forti da erigersi in Fusina ed ai Moranzani, perlocchè si deve fin d' ora ritenere soggetta alle servitù prescritte pei forti di primo rango tutta la superficie compresa frai rispettivi raggi di metri 974, 52 cadauno, ed intersecata dalla regia strada postale che partendo da Fusina pei Moranzani mette al sito detto Botteghin.

b) In forti e ridotti di secondo rango, che sono:

Il forte di Cavanella, le teste di ponte sul Canale di Valle, il forte di San Michele, il forte di Brondolo, la testa di ponte Madonna Marina, il forte San Felice, il ridotto Caroman, il ridotto e la batteria Casamatta alle quattro fontane, il trinceramento stellare Campalto, il forte Sant'Andrea, la testa di ponte, il ridotto alla destra, il vecchio

ridotto ed il ridotto alla sinistra di Sant' Erasmo ed il ridotto Tre Porti; per tutti questi la distanza si limita a metri 584, 71 (Tese 300).

c) In forti di terzo rango, che sono tutti i punti fortificati non compresi nelle predette due classi, e pei quali, considerati come fortificazioni campestri, non regge alcuna restrizione speciale, oltre il raggio esterno.

§ 8.°

Il Genio Militare colla cooperazione delle politiche autorità, per quanto risguarda i fondi di privata ragione, procederà alla demarcazione de' confini di spianata intorno ai succennati forti di primo e secondo rango.

§ 9.°

Quantunque agli stabili e fondi cadenti nei confini della spianata s' imponga colle surriferite disposizioni una servitù, non se ne potrà attendere dall' Erario Militare alcun risarcimento, salvo però il compenso per tutte le piantagioni e gli stabili già sussistenti, che non fossero stati per anco risarciti dalla Commissione Liquidatrice di Milano, per l' eseguita spianata dell' anno 1814, o che venissero effettivamente demoliti in seguito a qualche vicenda di guerra, o per altre speciali viste.

§ 10.°

Riguardo alle fabbriche che nell' interno delle fortificazioni ormai sussistono negli spazj vacui necessarj alla comunicazione, ed esternamente entro la distanza di rispetto fissata dal ciglione dello spalto, verrà rilevato con tutta esattezza dalla Direzione locale di fortificazioni, se la fabbrica stessa sia stata eretta in origine con diritto ed abilitazione incontrastabile, o fors'anco coll' assenso dell' Autorità Militare, vincolato a condizioni speciali.

In tale caso si lascerà sussistere il fabbricato, ma si farà precisa annotazione sui registri delle condizioni alle quali era stata vincolata l' originaria concessione, e qualora lo stabile venisse demolito, sia per vicende di guerra, sia per isponlanea volontà del proprietario, od anche per casi fortuiti, non se ne accorderà la ricostruzione senza speciale autorizzazione della Direzione generale del Genio.

§ 11.°

I fabbricati pei quali non reggano i riguardi ora accennati, saranno fatti demolire nelle vie regolari, massime quando se ne ritrovassero

sopra i fondi già appresi e risarciti pei danni della guerra negli anni 1813-1814, e che fossero perciò stati eretti in contravvenzione al patto stabilito di non costruirne altri in quelle località.

§ 12.°

Le autorità civili faranno sussidiare la Direzione locale del Genio da appositi periti, ossia delegati del Censo, nei riconoscimenti da farsi a tutte le fabbriche e stabilimenti situati entro i confini di spianata dei diversi punti fortificati.

§ 13.°

Essendo il sistema di difesa della fortezza di Venezia basato sopra l' attuale configurazione della laguna, riesce di somma importanza di conservare questa nello stato in cui attualmente si trova, e di non portarvi alcun cambiamento senza l'assenso dell' I. R. Genio Militare.

Dovranno quindi essere comunicati preventivamente alle autorità civili, alla Direzione locale del Genio col mezzo dell' I. R. Comando della città e fortezza, pel suo parere, i progetti di tutti quei lavori nelle lagune, che tendono ad una qualunque divagazione dallo stato attuale, prescindendo però dalle opere di semplice manutenzione, come sono la conservazione della larghezza e profondità normale dei canali, della grossezza, ed altezza normale delle arginature e ripari sussistenti, ed altri simili lavori.

§ 14.°

Così pure lo scarico dei rovinacci e delle immondizie non sarà accordato dall' autorità politica, se non che nelle località già assentite dalla Direzione locale di fortificazione, o che venissero all' evidenza del bisogno stabilite di comune accordo.

Venezia, li 20 giugno 1836.

(2) Affine di facilitare la redazione dei progetti relativi alla riforma o nuova costruzione delle carceri foresi delle Preture, e perchè in essi con principj uniformi sieno contemplate le esigenze della legislazione penale non solo, ma osservata altresì una ragionevole economia, si stabilirono dall' I. R. Governo Veneto, previ concerti coll' I. R. Tribunale d' Appello e dietro le combinate proposizioni della Direzione

delle pubbliche Costruzioni e della Ragionateria Centrale, le seguenti norme, state diramate colla circolare 21 ottobre 1827.

I.

Le carceri della Pretura di seconda classe devono avere:

a) due separate prigioni per gli arrestati criminali;

b) una prigione per gli inquisiti politici;

c) una pei condannati;

d) due stanze per infermeria dei due sessi;

e) una stanza ed una cucina pel custode.

Fornite che siano di queste occorrenze, è tolta non solo qualunque promiscuità incompatibile colle prescrizioni di legge, coi riguardi sanitarj, e con quelli della morale; ma è altresì provveduto pei luoghi di tappa, e per quei casi estraordinarj in cui le Preture fossero per delegazione incaricate di qualche inquisizione criminale.

II.

Dietro questo dato regolatore riesce quindi agevole di estendere o di restringere i progetti per le Preture della classe superiore (cioè della prima) o della inferiore (cioè della terza e quarta) onde adattarli al rispettivo maggiore o minor numero di detenuti.

III.

Qualunque progetto presenterà, oltre il fabbisogno, analisi, capitolato e tipi, il seguente corredo:

a) la topografia almeno di quella parte del paese che vi ha relazione, onde poter giudicare della opportunità del sito prescelto sì riguardo agli ufficj Pretoriali e Commissariali, che agli inconvenienti del vicinato di altre case abitate;

b) un protocollo verbale redatto in concorso della Pretura e del Commissario Distrettuale, che spieghi il loro assenso per questa parte e per tutte quelle viste a cui fosse lasciato libero spazio dalle presenti istruzioni;

c) la indicazione del numero adequato dei detenuti nelle diverse qualità secondo le risultanze almeno di un triennio;

d) l' atto regolare di stima dell'area o dello stabile da acquistarsi sia da corpi tutelati o sia da privati, ogniqualvolta mancasse l' opportunità di fondi o stabili erariali, e semprechè abbia preceduto l' assenso competente per l' alienazione.

IV.

Quando i fabbricati carcerarj non potessero situarsi in quello della Pretura, dovranno sempre essere posti nella maggiore prossimità possibile dello stesso, onde evitare che i detenuti sieno di continuo condotti per le strade pubbliche. In tali casi gioverà per maggiore sicurezza che si procuri di collocarvi la caserma per satellizio, bene inteso però di separarla dal recinto delle carceri, e di provvederla di una sortita affatto diversa ed indipendente da quella che serve al fabbricato carcerario.

V.

L' edifizio dovrà combinarsi in due piani colla vista di risparmiare area ed estesa di coperto.

Ritenuto che abbia (come all' artic. 1.°) otto locali, se li disporrà come segue:

Nel piano terreno si stabiliranno prossime all' ingresso le due stanze pel custode, contigue a queste le due carceri criminali, acciò abbiano un' immediata sorveglianza, ed anche per risparmiare sulla grossezza del muro in confronto se le si collocasse nel piano superiore:

Nel piano superiore si potranno collocare sopra le stanze del custode le due destinate per le infermerie, e sopra le due carceri criminali si farà corrispondere la prigione politica, e quella pei condannati, per avere più facilità di stabilire la muraglia in maggiore grossezza.

VI.

Il volume libero di area da determinarsi nelle carceri in proporzione di ogni individuo sarà sopra un' altezza di metri 3, l' area di metri 3, 60, la quale corrisponde ad una pertica quadrata di Vienna.

VII.

La capacità delle infermerie verrà determinata in proporzione del dieci per cento sul numero presumibile dei detenuti d' ambi i sessi (come a *c* dell' art. III.)

VIII.

La distanza del muro di recinto dalla fabbrica non sarà minore del doppio dell' altezza del muro stesso, che, essendo determinata in metri 3, dà la distanza in ragione di metri 6.

IX.

Nella costruzione delle muraglie sarà indifferente l'usare mattoni, sasso sciolto misto a mattoni, o corsi di pietra viva, semprechè li muri esterni delle carceri forti essendo
di mattoni abbiano la grossezza di . . . . metri 0, 65
cioè 2 1/2 quadrelli.
di sasso misto a mattoni . . . . » 0, 80
di vivo per intiero (di cui raro sarà il caso) . . . . » 0, 60
come *maximum*, purchè la grossezza sia proporzionata alla qualità delle pietre da adoperarsi in modo che l'opera riesca solida quanto basta.

X.

Il rivestimento di tavole nelle carceri non verrà adottato che nelle vecchie fabbriche da ridursi ad uso di carceri, dove le muraglie non risultassero nè bastantemente grosse nè perfettamente asciutte.

Esso rivestimento dovrà estendersi nel soffitto quando questo sia a sola impalcatura od anco nel pavimento se ne fia di bisogno.

La grossezza dei tavoloni sarà proporzionata alla maggiore o minore importanza della carcere, ed in qualche caso potrà pure raddoppiarsi: per esempio nelle carceri forti si riterrà di *Palancola*, nelle prigioni politiche di *Ponti*, e nelle infermerie di semplici *Tavole.*

Tali rivestimenti verranno tenuti aderenti alle muraglie, ed assicurati con robusti chiodi a delle correnti orizzontali di legno da essere incastrate nelle muraglie in distanza non maggiore di metri 0, 50 fra loro.

XI.

Pei riguardi di sicurezza può egualmente corrispondere l'uso dei vôlti come quello delle impalcature; li primi preservano però meglio dagli incendj, e da qualunque umidità o scolo d'acqua che accadesse al disopra.

Dietro questo riflesso tutti i locali a terreno verranno indistintamente coperti a vôlto, ed i locali superiori saranno coperti con impalcatura e doppio suolo di legname.

XII.

Li vôlti verranno determinati in una moderata curva, la cui spinta possa con esuberanza venire reagita dalla grossezza dei muri; la muratura in chiave dei vôlti stessi non sarà minore di un mattone,

cioè di metri 0, 25; li fianchi di questi verranno ripieni di cemento rifuso e rottami fino all'orizzontalità del pavimento dei superiori locali.

XIII.

Li pavimenti saranno di mattoni disposti in piano, o di frammenti di pietra viva, secondo se ne avrà l'occasione.

XIV.

L'impalcatura del piano superiore sarà composta con travi di abete della grossezza in taglio non minore di metri 0, 20; la distanza fra un legno e l'altro sarà di metri 0, 25; al di sopra si formerà un suolo di tavole di abete fitto ed assicurato ai travi stessi, sul quale uniformemente verrà disteso per tutto l'intiero perimetro della fabbrica uno spalto di calcistruzzo o di terrazzo non meno grosso di metri 0, 15, bene battuto, e ciò a preservazione non solo dell'umidità che potesse penetrare dal tetto, ma essenzialmente a difesa dei locali sottoposti in caso d'incendio del tetto, e per apporre ostacolo in caso di attentato di fuga dei detenuti a quella parte.

XV.

Il sistema del coperto sarà affatto distaccato dall'impalcatura surriferita, e nelle sole stanze destinate a prigione nel piano superiore si formerà il rivestimento di tavole dichiarato di sopra al n.° VIII sotto la travatura.

XVI.

La dimensione delle carceri criminali potrà ritenersi, essendo quadrate, di metri 2, 70 per lato, acciò in caso di bisogno possano riferibilmente al ragguaglio determinato dall'art. VI, servire per due inquisiti. Se saranno a vôlto, l'altezza di metri 2, 00 verrà stabilita dal pavimento fino alla imposta donde si alza il vôlto stesso; se saranno a soffitto, l'altezza totale è quella determinata all'art. VI.

XVII.

Una carcere della dimensione come sopra avrà una sola finestra; se sarà doppia in grandezza, ne avrà due; queste finestre non saranno di minore altezza riguardo all'interno della carcere di metri 1, 80 dal pavimento, la loro apertura in superficie non sarà minore di un metro; esse finestre saranno determinate da un contorno o stipite di pietra che si estenderà a tutta la grossezza del muro; saranno essi contorni così robusti quanto occorre per potervi insinuare gli stanti o bastoni delle ferrate nella forma la più sicura.

XVIII.

Le ferrate verranno poste alla precisa metà della grossezza del muro, che corrisponderà pure alla metà del contorno di vivo; saranno queste della consueta forma; cioè tessute con bastoni di ferro verticali che ad ogni incrociatura vadano ad insinuarsi con occhi in quelli orizzontali: il vano fra un bastone e l'altro non sarà maggiore di metri 0, 10, la grossezza dei bastoni verrà proporzionata alla maggiore o minore sicurezza che si richiede nelle rispettive carceri.

XIX.

Se in qualche località non si potesse allontanare la casa delle carceri da altri attigui fabbricati, per cui i detenuti potessero vedere, od essere visti per le finestre, si porranno all'esterno delle finestre stesse delle così dette *trombe* di legname, le quali nel lasciar corso alla luce ed alla ventilazione servono opportunamente a togliere qualunque visuale.

XX.

La porta d'ingresso alla prigione sarà più sicura quanto meno avrà di ampiezza; perciò se ne stabilisce la dimensione di metri 1, 50 per metri 0, 75; vi si adatterà come nelle finestre un contorno o stipite di vivo che potrà però nella sua grossezza venire determinato in dimensione minore di quella del muro, potendo bastare di metri 0, 30. In quanto all'imposta o scuro da adattarvisi, si richiama quanto prescrive il § 309 del Codice surriferito.

XXI.

A tutte indistintamente le porte delle carceri, nella parte esterna, si adatterà una robusta controporta in forma di bussola che si addomanda *sicura* per formare trattenuta ai detenuti nel caso che s'impadronissero della porta della propria carcere all'atto che viene aperta; perciò fra l'uno e l'altro serramento vi sarà tanto spazio quanto sia sufficiente per contenere due uomini ed in modo che la così detta *sicura* possa chiudersi prima di aprire la porta della prigione.

XXII.

Dovranno aversi presenti le prescrizioni del Codice al § 309 lettera D per la costruzione delle stufe, ove ne occorra il bisogno, e si avrà cura che compatibilmente alle circostanze vi sia nel recinto delle carceri qualche andito o locale ad uso di secondino per l'eventuale notturna sorveglianza dei detenuti in mancanza del custode od in qualunque altro caso straordinario.

XXIII.

Il carattere da imprimersi all' esterne facciate sarà la maggiore semplicità non disgiunta dall' espressione di robustezza; un bugnato alquanto risentito dall' imo al sommo delle facciate ritiensi opportuno, dei larghi cunei sovrastaranno alle finestre, che dovranno allontanare l' idea che servir possano per affacciarvisi; un basamento ricorrente all' orizzonte del terreno, una larga e projettata fascia basteranno a distinguere la separazione dei due piani, ed una grondaja sagomata con semplice ma severa modanatura coronerà il fabbricato, e servirà a raccogliere e condurre gli scoli dal tetto.

XXIV.

L' ingresso al ricinto di muro, che si farà corrispondere sulla strada, potrà ritenere una qualche decorazione esprimente l' uso dell' edifizio ed unitamente il carattere della cosa pubblica. Due tozze colonne d' ordine toscano, projettate oltre la metà ai lati della porta, sostenenti un nudo masso in guisa di sopraornato, potranno esuberantemente soddisfare all' oggetto, ed un ferreo cancello pure bene starebbe adattato alla porta stessa.

XXV.

Quando se ne abbia l' opportunità sarà da stabilirsi la latrina in qualche angolo della precinzione esterna, anzichè nell' interno della fabbrica, giacchè risulta preferibile una tal pratica per le viste di salubrità e di mondezza, che devono aversi in riflesso nei fabbricati di questa specie.

PARTE QUARTA

IGIENE

E

SICUREZZA PUBBLICA.

CAPITOLO I.

NUOVE FABBRICHE E STABILIMENTI CHE PRODUCONO ESALAZIONI MALSANE.

925. Dal giorno della pubblicazione del Decreto 16 gennajo 1811, le fabbriche ed altri stabilimenti che spargono un odore malsano od incomodo non possono essere eretti senza permesso dell'Autorità amministrativa: tali fabbriche o stabilimenti sono divisi in tre classi:

Decreto 16 genn. 1811, art. 1.

La prima classe comprende quelli che devono essere lontani dalle particolari abitazioni,

La seconda le fabbriche o gli stabilimenti, la cui lontananza dalle abitazioni non è rigorosamente necessaria, ma dei quali importa nulladimeno di non permettere l'erezione che dopo essere stati accertati che le operazioni che si fanno siano eseguite in modo da non incomodare i proprietarj del vicinato e da non recare loro danno alcuno,

Nella terza classe sono posti quegli stabilimenti che possono senza inconveniente rimanere presso le abitazioni, ma che debbono restare sotto la sorveglianza della polizia.

926. Il permesso necessario per l'erezione delle fabbriche e degli stabilimenti compresi nella prima classe, col Decreto 16 gennajo 1811 era riservato al Governo: venne colla circolare governativa 12 ottobre 1818 determinato di demandare siffatta autorità alle II. RR. Delegazioni provinciali, salvo poi alle parti il poter rivolgersi in via d'appello al Governo, caso che si credessero lese dal giudizio delle Delegazioni.

Decreto suddetto, art. 2.
Circ. govern. 12 ottobre 1818.

Il permesso voluto per l'attivazione degli stabilimenti compresi nella seconda e terza classe è rila-

sciato dai regi Delegati provinciali, previo il parere dei Commissarj distrettuali, che sentono il voto delle Deputazioni comunali.

Decreto 16 genn. 1811, art. 3.

927. La licenza per le fabbriche e per gli stabilimenti di prima classe non è accordata che colle seguenti formalità.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Delegazione provinciale, e dietro ordine di questa viene affissa in tutti i comuni nel circondario di cinque miglia italiane (metri 5000).

In questo spazio di tempo ogni particolare può presentare i suoi titoli d'opposizione.

Le Congregazioni Municipali e Deputazioni comunali hanno la stessa facoltà.

Decreto suddetto, art. 4 e 5.

928. Se vi sono opposizioni, la Congregazione provinciale esterna il suo parere, salva la decisione al regio Delegato. Se non havvi opposizione, la licenza viene accordata (*a*).

(*a*) All'occorrenza di domanda per aprire o traslocare macelli, locchè però sarebbe in onta alle disposizioni del decreto 16 gennajo 1811 che vieta assolutamente simili innovazioni, la Delegazione provinciale di Milano, dietro consulta fatta all'I. R. Governo, ha prescritte colla Circolare 1.° aprile 1817, N. 4366-1456, le seguenti norme, che combinano i provvedimenti necessarj all'urgenza del comodo pubblico e del privato interesse coll'integrità delle disposizioni del succitato Decreto.

1.° I ricorrenti per aprire o traslocare macelli presentano la formale loro domanda alla Deputazione all'amministrazione comunale (o Congregazione municipale) indicando precisamente il locale ove intendono di stabilire la macelleria.

2.° La Deputazione espone un avviso nel comune esprimente l'oggetto della domanda, acciocchè i vicini o chiunque per ragionevole motivo intendesse di riclamare contro l'aprimento del macello, possa farlo, prescrivendosi all'uopo un congruo termine.

3.° Compiti tali atti, la domanda viene inoltrata alla rispettiva Commissaria distrettuale e da questa all'I. R. Delegazione, col corredo di tutte le opportune carte e col parere, facendosi d'altronde constare che i locali ove si vogliono stabilire le macellerie, sieno forniti di tutti i comodi necessarj, e disposti in modo che vi si possano eseguire le relative operazioni senza pregiudizio od incomodo dei vicini, o che i macellaj si obblighino espressamente, ottenendo il permesso, di farvi all'uopo i necessarj adattamenti.

929. Se si tratta di fabbriche di soda o se la fabbrica debb' essere stabilita nella linea delle dogane, viene sentito il Magistrato Camerale. — Decreto 16 genn. 1811, art. 6.

930. L' autorizzazione di erigere fabbriche e stabilimenti compresi nella seconda classe non è accordata che dopo adempite le formalità seguenti: — Decreto suddetto, art. 7.

L' intraprenditore dirige prima la domanda al regio Commissario distrettuale, che la trasmette alla Deputazione Amministrativa del comune in cui si vuole erigere lo stabilimento, incaricandola di assumere le informazioni di *comodo* ed *incomodo*. Dopo queste informazioni il Commissario distrettuale trasmette la sua decisione in proposito al Delegato provinciale. Questi stabilisce su tale decisione, salvo però a tutte le parti interessate il ricorso all' I. R. Governo.

Se avvi opposizione, la Congregazione provinciale pronuncia la decisione, salvo il ricorso all' I. R. Governo.

931. Le fabbriche e gli stabilimenti posti nella terza classe non possono essere eretti che con licenza dell' I. R. Direzione generale di Polizia in Milano ed in Venezia, e delle Congregazioni Municipali o Deputazioni Amministrative negli altri comuni. — Decreto suddetto, art. 8.

Se vengono promossi dei reclami contro la decisione delle Direzioni di Polizia o delle Congregazioni Municipali, o Deputazioni comunali sulla domanda di erigere una fabbrica od uno stabilimento compreso nella terza classe, la Congregazione provinciale pronuncia sopra di essi.

932. L' autorità locale indica il luogo dove le fabbriche e gli stabilimenti compresi nella prima classe possono essere eretti, e ne precisa la distanza dalle abitazioni particolari. Chi vuole edificare nelle vicinanze di dette fabbriche o stabilimenti dopo permessane la erezione, non è più ammesso a chiederne l' allontanamento. — Decreto suddetto, art. 9.

933. La divisione in tre classi degli stabilimenti che — Decreto suddetto, art. 10.

4.° La concessione si ritiene sempre data in via temporaria e coll' espressa condizione che i concessionarj debbano cessare dall' esercizio quando e subito che venga loro superiormente ordinato.

Atti di Governo 1817, *Parte I.*

spargono un odore malsano od incomodo, ha luogo conformemente alla tabella annessa al Decreto 16 gennajo 1811, e riportata qui in fine alla presente pagina. Essa serve di regola tutte le volte che si tratta di pronunziare sopra le domande per erigere stabilimenti.

Decreto 16 genn. 1811, art. 11.

934. Le disposizioni contenute nel succitato Decreto 16 gennajo 1811 non ebbero effetto retroattivo; quindi tutti gli stabilimenti che erano in attività a quell'epoca, potevano continuare liberamente le loro operazioni, salvo i danni che potessero derivare alle proprietà dei vicini, che sono a carico degli intraprenditori; in tal caso il giudizio viene pronunciato dai Tribunali.

Decreto suddetto, art. 12.

935. Tuttavia in caso di gravi inconvenienti per la pubblica salute, la coltivazione o l'interesse generale, le fabbriche e gli stabilimenti di prima classe che li cagionassero, possono essere aboliti dall'I. R. Governo dietro il parere dei regi Delegati e della Polizia locale, e dopo esaminate le ragioni dei fabbricanti o padroni dei detti stabilimenti.

Decreto suddetto, art. 13.

936. Gli stabilimenti conservati col § 934 cessano di godere un tale vantaggio tostochè sono trasportati in un'altra situazione o che vi è un'interruzione di sei mesi nei loro lavori. Nell'uno e nell'altro caso rientrano nella categoria degli stabilimenti da erigersi, e non possono essere rimessi in attività che dopo ottenuta, se vi ha luogo, una nuova licenza.

NOMENCLATURA

delle manifatture, degli stabilimenti e delle fabbriche spargenti odore insalubre o incomodo, la cui erezione non può aver luogo senza licenza dell'Autorità Amministrativa.

Stabilimenti e fabbriche che non possono essere eretti in vicinanza delle abitazioni dei particolari, e per la formazione delle quali è necessario di ottenere l'autorizzazione dell'I. R. Delegazione provinciale.

1. Amido
2. Fuochi d'artifizio
3. Azzurro di Berlino

4. Corde di budello
5. Carbone di terra purgato
6. Carbone di legna purgato
7. Cenciajuolo *vulgo Stracciaruolo*
8. Colla forte
9. Corde da stromenti
10. Cicciolo, ossia l'impasto per ingrassare porci, polli, ecc.
11. Risegatura e squadratura di legnami d'opera
12. Acqua forte, acido solforico, ecc.
13. Sevo bruno
14. Serraglio di fiere
15. Minio
16. Forni da gesso
17. Forni da calce
18. Mandre di porci
19. Letame disseccato
20. Macerazione della canapa
21. Sale ammoniaco
22. Soda artificiale
23. Taffettà e tele inverniciate
24. Macelli
25. Torba carbonizzata
26. Trippe
27. Purgatojo di lane
28. Cuojo verniciato
29. Cartolai
30. Fabbriche di vernice
31. Fabbriche d'olio di piede o di corno di bue.

Stabilimenti e fabbriche, la cui distanza dalle abitazioni non è rigorosamente necessaria, ma di cui non ostante importa di non permettere l'erezione che dopo essere accertati che le operazioni che vi si praticano sono eseguite in modo da non recare al vicinato nè incomodo nè danno. Per erigere questi stabilimenti è pure necessaria l'autorizzazione della Delegazione provinciale.

1. Biacca
2. Fabbricatore di candele

3. Conciatori di cuoi e pelli
4. Orditori di coperte
5. Deposito di pelli verdi
6. Distillatori d' acquavite
7. Fonderia di metalli
8. Raffinamento di metalli con fornello a manico
9. Grasso per sevo
10. Nero d' avorio
11. Nero di fumo
12. Fonderia di piombo
13. Piombo da caccia
14. Sale anatomiche
15. Fabbriche di tabacco
16. Taffettà incerato
17. Mandre di vacche
18. Tintorie
19. Conciatori di pelli in alluda
20. Macchine per gl' incendj
21. Imbiancamento di tele coll' acido muriatico ossigenato
22. Filatoi di seta.

Stabilimenti e fabbriche che possono stare presso le particolari abitazioni senza inconvenienti, e per la erezione de' quali è necessario munirsi di licenza delle Autorità accennate nel § 931 del Manuale.

1. Allume
2. Bottoni
3. Birrerie e Trattorie
4. Cerajuolo
5. Colla di cuojo e di amido
6. Lavoratori in osso
7. Fonderia di caratteri
8. Doratore di metalli
9. Carte dipinte e colorate
10. Fabbriche di sapone
11. Vitriuoli.

CAPITOLO II.

SULL' USO DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E DEI LOCALI IN CUI SIANSI ESEGUITE DELLE OPERE DI MURATURA IN CALCE.

937. Le case di nuova costruzione e quelle porzioni di vecchie case, nelle quali siansi eseguite nuove opere di muratura od altre eccedenti le piccole annuali riparazioni, non possono abitarsi nè dal proprietario nè da terze persone se non dopo che sono state visitate e riconosciute dall' Amministrazione comunale, oltre dello stato di perfetto asciugamento, garantite altresì nella solidità dell' edifizio colla conveniente grossezza delle murature principali, colla verificazione che i cessi e le cisterne immonde, per la loro collocazione

Regolam. annesso alla govern. Circ. 13 gennajo 1837, art. 1.
(a)

(a) Nella provvida vista di prevenire i pericoli e gli sconcerti che derivare potrebbero alla salute umana nell'uso precoce delle abitazioni di recente costruzione e di provvedere in pari tempo con uniformità di norme per l' esecuzione del § 139 del Codice delle gravi trasgressioni politiche S. A. I. R. il serenissimo Arciduca Vicerè, col venerato decreto 31 dicembre 1836, N. 14377, si è degnata di approvare il succitato regolamento stato proposto dall' I. R. Governo relativo all' uso di case di nuova costruzione ed ai locali nei quali siansi eseguite opere di muratura in calce, ordinando: 1.° Che detto regolamento fosse da considerarsi obbligatorio ed attivo soltanto nelle città: 2.° Che la sua pubblicazione seguisse con approvazione del Governo per parte delle rispettive autorità comunali col 1.° marzo 1837.
Circ. del Gov. Lomb. 13 *gennajo* 1837, *N.* 257-26.

o modalità di costruzione, non abbiano a diffondere esalazioni nell' interno delle case, e con assicurarsi che la costruzione dei camini e stufe, dei forni e fornelli, la collocazione dei legnami, ed ogni altra materia combustibile, sia tenuta alla stabilita distanza dai focolari e dai condotti onde evitare il pericolo d' incendio.

Regolam. annesso alla govern. Circ. 13 gennajo 1837, art. 2.

938. Le case od i parziali locali in cui siansi costrutti dei muri di sassi, oppure di mattoni *vecchi* in calce, non possono giammai abitarsi prima che sia oltrepassato *un anno e mezzo* dalla loro completa costruzione; che se i muri si fossero costrutti soltanto con mattoni *nuovi*, il detto termine è di *un anno.*

Regol. suddetto, art. 3.

939. Se le opere si limitano a semplici tavolati di quarto (tramezzi), a vôlte di giunchi in calce, a pavimenti ed intonachi ed a qualsiasi altro lavoro, il quale esiga l' uso della malta, l' accennato termine è determinato di caso in caso, avuto riguardo alle speciali circostanze.

Regol. suddetto, art. 4.

940. Perciò il proprietario di una casa di nuova costruzione che ha praticato in qualche locale di una casa antica delle opere in calce indicate nei due precedenti paragrafi 937 e 938, deve notificare all'Amministrazione comunale il giorno preciso in cui esse furono compite e le qualità dei materiali impiegati, aggiungendo un'espressa dichiarazione del capo-mastro che ne ebbe la direzione, il quale deve non solo attestare chiaramente le circostanze notificate dal proprietario, ma indicare eziandio il genere delle opere in calce, ed i locali in cui furono eseguite.

Regol. suddetto, art. 5.

941. In vista dell' accennata notificazione, l' Amministrazione comunale fa verificare col mezzo di un perito e nel termine non maggiore di otto giorni la sussistenza delle dichiarazioni fatte dal proprietario della casa o dal capo-mastro e delle altre circostanze comprese nei §§ 937 e 938.

Dal giorno della prima visita di verificazione ha principio la decorrenza del termine prefisso nel § 938, e quello che potrà essere stabilito ed indicato in iscritto per le opere secondarie a norma del § 939.

Regol. suddetto, art. 6.

942. Trascorsi gl' indicati rispettivi termini, ogni

proprietario che vuole far uso della casa o dei locali predetti, chiede all'Amministrazione comunale la seconda visita onde riconoscere se la casa stessa od i parziali locali in cui eseguironsi nuove opere, siano perfettamente asciutti e ben assicurati nelle altre parti, e se possano quindi abitarsi senza danno alla salute.

943. Sopra tale domanda l'Amministrazione comunale fa procedere indilatamente alla visita, la quale si eseguisce da un Assessore Municipale, assistito da persone dell'arte e coll'intervento tanto del proprietario della casa, quanto del capo-mastro che diresse le opere, onde forniscano la Commissione di tutte quelle illustrazioni e di quei mezzi de' quali ne fossero richiesti: dopo di che la Commissione può procedere a quelle maggiori verificazioni ed esperimenti tecnici che riputasse opportuni all'intento di assicurarsi dell'innocuità dell'uso dei locali secondo la varia loro ubicazione e destinazione.

Regolam. annesso alla govern. Circ. 13 gennajo 1837, art. 7.

944. Delle ulteriori pratiche che occorresse d'imporre al proprietario della casa si redige processo verbale, e la Commissione lo rassegna tosto all'Amministrazione Comunale con rapporto nel quale, fattasi carico delle singole circostanze, espone il proprio giudizio d'arte per norma delle determinazioni che devono essere prese dall'Amministrazione comunale sull'invócato permesso.

Regol. suddetto, art. 8.

945. Qualora ed in quanto il proprietario si credesse pregiudicato pel giudizio emesso sia dal perito visitatore che dall'Amministrazione comunale, può ricorrere all'I. R. Delegazione provinciale, la quale riconoscendo opportuna un'ulteriore visita, ne la commette all'ingegnere in capo, e dietro le risultanze di essa giudica definitivamente.

Regol. suddetto, art. 9.

946. Nel caso che l'Amministrazione comunale non credesse di accordare immediatamente il permesso di abitare la casa ed i parziali locali rifabbricati o ristaurati, determina il tempo che debba lasciarsi ancora trascorrere, e può visitare interpolatamente e quando lo creda necessario la casa onde verificare se mai si contravvenisse al divieto, intimando e costringendo chi la abitasse a sortirne tosto, non avuto neppure

Regol. suddetto, art. 10.

riguardo in questo caso al diritto nascente da investiture d'affitto che fossero state stipulate dallo stesso proprietario con persone terze. Perciò chi aspira ad appigionare una casa recentemente fabbricata e con nuove opere in calce ristaurata, può verificare presso l'Autorità comunale se sia stato e per qual tempo da essa accordato il permesso d'abitarla.

Regolam. annesso alla govern. Circ. 13 gennajo 1837, art. 11.

947. Non è dato carico ai proprietarj delle spese occorse per le visite prescritte dal Regolamento annesso alla governativa Circolare 13 gennajo 1837 (§ 937 e successivi del Manuale), se non quando trattasi di revista richiesta dalla parte istessa.

Regol. suddetto, art. 12.

948. I contravventori al succitato Regolamento annesso alla Circolare governativa 13 gennajo 1837, sono soggetti alle penali inflitte dal Codice delle gravi trasgressioni politiche e segnatamente da quelle portate dagli articoli 139, 189, 190 e 191 (*b*).

(*b*) Gli articoli del Codice delle gravi trasgressioni politiche superiormente citati sono i seguenti:

§ 139. « Chi va ad occupare o dà a pigione una casa o bottega « fabbricata di fresco nella città o nei luoghi ove esistono regolamenti « su questo proposito, senza che la magistratura, previa ispezione, « ne abbia accordato il permesso, è punito secondo la qualità delle « circostanze o con una multa equivalente alla metà della pigione an- « nuale o coll'arresto di otto giorni. »

§ 189. « Un lavorante a cui venga imposto di collocare una stufa « od una canna che possa minacciare pericolo d'incendio, non dee « prestarvi l'opera sua sotto pena dell'arresto da tre giorni a due « settimane. »

§ 190. « Chi senza architetto o capo-mastro-muratore costruisce « soffitta od intraprende qualche altra fabbrica, e chi nei camini, nelle « stufe, nei focolari, o nei forni fa qualche cangiamento, per cui giusta « i veglianti regolamenti, era necessaria la preventiva visita, è punito « con multa da venticinque a duecento fiorini, e qualora abbia co- « struito un'opera realmente pericolosa, è tenuto a demolirla imme- « diatamente ed a rimetterla in modo che non vi sia più pericolo « d'incendio. »

§ 191. « Un lavorante muratore o falegname che presta l'opera « sua in una simile costruzione, è punito coll'arresto di due settimane « da esacerbarsi col digiuno e col castigo corporale, qualora fosse già « stato punito altra volta. »

CAPITOLO III.

DEI CIMITERI.

949. I cimiteri devono essere collocati in luogo aperto, ventilato e particolarmente esposto alla direzione dei venti del nord, non soggetto ad inondazione o scoscendimenti, su fondo avente le qualità opportune per la regolare, cioè nè troppo lenta nè troppo pronta decomposizione dei cadaveri, e la necessaria profondità di terreno mobile per la scavazione delle fosse, senza incontrare sorgenti d'acqua, ed alla distanza di duecento metri almeno da ogni abitazione e dalla Chiesa Parrocchiale, nè fiancheggiante immediatamente le principali strade, salvo quelle eccezioni che le circostanze particolari rendessero necessarie.

Decr. 5 sett. 1806, art. 75 e 76.
Istr. del Magistr. Centr. di Sanità 5 agosto 1807, art. 1 e 2.
Notificaz. govern. 20 ottobre 1838, art. 14.

La scelta del luogo per tutte le premesse vedute deve essere approvata dall'I. R. Delegazione provinciale.

950. La configurazione di un cimitero debb'essere di un quadrato o di un paralellogrammo.

Istr. del Magist. Centr. di Sanità 5 agosto 1807, art. 3.

951. L'ampiezza dei cimiteri è da regolarsi in ragione della popolazione cui devono servire, di maniera che bastino al seppellimento ordinato e progressivo de' cadaveri che possono aversi nel corso di dieci anni almeno.

Notificaz. govern. 20 ottobre 1838, art. 14.

I cimiteri vogliono essere cinti da muri, l'altezza dei quali non sia minore di metri due e palmi quattro; devono essere chiusi con porte a cancello di ferro o di legno, e sono affidati alla custodia continua del seppellitore o di uno dei seppellitori se questi sono più.

Istr. del Magist. Centr. di Sanità 5 agosto 1807.

952. Ne' cimiteri più vasti può essere necessaria una semplice stanza annessa ove riporre strumenti, vesti od altro. Può anche esservi una cappelletta, quando la distanza della Chiesa Parrocchiale, il desiderio dei comunisti o altre circostanze la rendano necessaria e tollerabile.

Notificaz. govern. 20 ottobre 1838, art. 15.

953. Le fosse devono essere profonde un metro e centimetri ottanta, e gli interstizj tra una fossa e l'altra non possono essere minori di centimetri quindici, salve le variazioni in più che le circostanze del terreno rendessero necessarie.

Pei bambini si destina una fila particolare di fosse, le quali devono avere la profondità di un metro; la loro lunghezza e larghezza viene regolata a norma dei casi.

Decreto 3 genn. 1811, art. 9.

954. Pei comuni più popolati ed estesi si fanno più cimiteri.

Decreto suddetto, art. 14.

Notificaz. govern. 20 ottobre 1838, art. 20.

955. È vietato il collocare monumenti sepolcrali sulla superficie del terreno nel cimitero, essendo solamente permesso di mettere delle croci di legno o di ferro piantate verticalmente nel terreno, dell' altezza non maggiore di un metro, e della larghezza di due terzi di un metro al più, o delle lapidi nei muri che cingono il cimitero, di dimensione non maggiore di quella determinata per le croci. Con particolare licenza dell' Autorità comunale possono poi erigersi lungo e sulla linea del muro di cinta, monumenti od anche celle con tombe e sepolcri particolari di famiglia, in modo però che non venga ristretta l' area del cimitero, e le celle non abbiano comunicazione che coll' interno del cimitero medesimo (1).

Notificaz. sudd., art. 21.

956. La piantagione di alberi nell' area dei cimiteri è permessa soltanto coll' autorizzazione dell' Autorità comunale, ed in tal caso nei soli cimiteri da essa prefissi.

Decreto 3 genn. 1811, art. 7.

957. per riporre i cadaveri fino al momento del loro trasporto al cimitero, viene costruita o destinata una stanza presso ogni Chiesa Parrocchiale, la quale abbia accesso dalla strada (*a*).

(*a*) In relazione al rispettato decreto 2 dicembre 1841, dell' I. R. Cancelleria Aulica, l' I. R. Governo ha determinato quanto segue:

1.° Nei *comuni foresi* non si fa luogo alla costruzione presso i

958. I sepolcri privati fuori dei cimiteri non sono permessi che ai vescovi.

Notificaz. govern. 20 ottobre 1838, art. 23.

959. La tumulazione in sepolcri privati fuori dei cimiteri pubblici non potrebbe aver luogo nemmeno nei casi speciali, giusta una determinazione della Cancelleria Aulica Riunita, la quale ha dichiarato non doversi cangiare menomamente da quanto si è prescritto nella governativa Notificazione 20 ottobre 1838, nè permettersi facilitazioni in via di eccezione, e ciò tanto meno che non siano punto esclusi dai recinti dei cimiteri i sepolcri a vôlta destinati per singole famiglie e decorati con bei lavori d' arte.

Circolare govern. 30 settem. 1839, n. 33696-2570.

Può non pertanto aver luogo qualche concessione in alcuni rari casi speciali, degni di particolare riguardo e da esattamente esaminarsi, dovendo farne argomento di rapporto anche la Cancelleria Aulica Riunita, che non si crede autorizzata a concedere delle eccezionali facilitazioni; al quale rapporto essa non potrebbe prestarsi che nel caso ove la relativa domanda fosse onorata dell' Augusta segnatura di Sua Maestà I. R. A.

S. A. I. l' Arciduca Vice-Re con decreto 7 settembre 1839, n. 8423, ha poi anche soggiunto che acca-

cimiteri di alcuna camera o cella per le sezioni anatomiche, delle quali parla l' articolo 7 della governativa Notificazione 20 ottobre 1838, potendo l' autorità comunale nei casi che si presentassero, e qualora la sezione non si facesse nelle case private, destinare a tal uopo qualsivoglia altro sito compatibile coi riguardi di decenza e di sanità.

2.° All' incontro in prossimità alle chiese si terrà una stanza pel solito temporario deposito dei cadaveri, giusta il prescritto dai combinati articoli 4 e 11 della citata Notificazione; ma la costruzione di siffatta apposita stanza, a carico del comune rispettivo, non potrà aver luogo se non nell' unico caso in cui manchi assolutamente presso la chiesa ogni altra camera, oratorio o cappella adattata; circostanza che di caso in caso dovrà essere regolarmente giustificata, mentre senza questa prova il progetto che venisse esibito per la costruzione della stanza verrà senz' altro escluso.

Atti di Governo 1841, *Parte II.*

Le suespresse determinazioni sono contenute anche nella Circolare della Delegazione provinciale di Milano 7 marzo 1846, N. 5928-836.

dendo di dover riferire sopra alcuna supplica debbasi sempre aver riguardo al verificarsi o no delle speciali circostanze di *eminenti titoli di merito* per l'individuo che fosse il soggetto della dimanda, ed anche della scarsezza, o meno, del clero in alcuna diocesi, inquantochè l'esaudimento dell'istanza portasse l'istituzione di qualche beneficio ecclesiastico per celebrazione di messe nella chiesa od oratorio presso il sepolcro privato, il quale beneficio ecclesiastico potesse poi darsi in titolo a' chierici per essere ordinati sacerdoti.

Decreto 3 genn. 1811, art. 21.
Notific. 20 ottobre 1838, art. 23.

960. Occorrendo ai proprietarj di chiese, oratorj, conventi ed altri simili edifizj, tolti all'esercizio della religione, tanto pubblici che privati, di farne uso col por mano in qualunque modo ai sepolcri in essi esistenti, devono dirigere le loro istanze all'I. R. Delegato della provincia, che ne fa rapporto al Governo per le sue deliberazioni. Coloro che senza permissione del Governo aprissero i succennati sepolcri, o disperdessero le ossa in essi esistenti, sono puniti con arresto di tre giorni ad un mese (2).

CAPITOLO IV.

DELLE MACCHINE A VAPORE.

SEZIONE I.

MISURE DI SICUREZZA CHE SI ADOTTANO A FINE DI PREVENIRE I PERICOLI D'ESPLOSIONE DELLE CALDAJE A VAPORE.

961. Il meccanico, il costruttore o il proprietario d'una caldaja a vapore, sia che questa debba servire per macchine fisse ad alta o bassa pressione, o venga applicata ad un battello a vapore o ad una macchina locomotiva per istrade ferrate, o sia in fine destinata ad altro scopo qualunque, prima di farne uso e prima ancora di murarla o di rivestirla con qualsiasi fodera o inviluppo, è tenuto di chiedere all' I. R. Governo che venga sottoposta al prescritto esperimento, della cui esecuzione sono incaricati nella città capitale e nel circuito di sei leghe intorno alla stessa l'I. R. Istituto politecnico; oltre il detto circuito e in quelle città ove ancora non esiste un I. R. Istituto politecnico, l'I. R. Direzione locale delle pubbliche costruzioni, in unione ai competenti Istituti scientifici o di pubblica istruzione.

Notificazione 28 giugno 1831, § 1. Regolam. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 1.

962. L'esperimento delle caldaje di qualsiasi forma e sistema, ad eccezione però di quelle delle macchine locomotive per istrade ferrate, si eseguisce coll' injezione dell' acqua mediante tromba premente fino a raggiungere una pressione tripla di quella cui nel massimo bisogno dovranno essere sottoposte le caldaje

Notificazione 28 giugno 1831, § 3. Regolam. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 2.

stesse durante il loro impiego, la quale corrisponde all' eccesso della tensione del vapore sulla pressione atmosferica.

La pressione di un' atmosfera viene calcolata a libbre 12, 3/4 per ogni pollice quadrato (misura e peso di Vienna) (chilogrammi 1, 033 per ogni centimetro quadrato).

Notificazione 22 aprile 1840.
Regolam. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 3.

963. Le caldaje delle macchine locomotive per le strade ferrate vengono esperimentate nell' istessa guisa, limitandosi però al doppio la pressione di prova stabilita nel paragrafo antecedente.

Le istruzioni di cui tratta la sezione II di questo capitolo contengono ulteriori dilucidazioni in merito all' oggetto di questi due paragrafi.

Regol. suddetto, § 4, e Notificaz. suddetta.

964. Le valvole di sicurezza non possono quindi durante l' uso della caldaja essere aggravate d' un peso che sia maggiore del terzo, per le caldaje delle locomotive della metà di quello col quale fu fatto l' esperimento (compreso nell' uno e nell' altro caso il proprio peso), e qualora la valvola non fosse caricata immediatamente col peso, ma questo fosse invece applicato ad una leva, dovrà esso calcolarsi in relazione al punto estremo della leva cui possa essere spinto.

Nelle caldaje di locomotive e in quelle alle quali in luogo di un peso viene applicata una molla, questa è disposta in modo che la sua tensione non possa oltrepassare il limite che servì di base nell' esperimento.

Regol. suddetto, § 5.

965. Ogni caldaja a vapore deve essere munita di due valvole di sicurezza di convenienti dimensioni. Una di esse viene rinchiusa in apposita custodia, l' altra rimane facilmente accessibile al macchinista o all' individuo al quale è affidata la sorveglianza della caldaja. Viene inoltre applicato a ciascuna caldaja a vapore un manometro ad aria libera.

In fine della sezione II vi è una tabella dinotante le dimensioni da assegnarsi nei singoli casi alle valvole di sicurezza, e danno inoltre un' idea della forma conveniente tanto per esse valvole, quanto pel manometro.

Regol. suddetto, § 6.

966. Ogni caldaja a vapore viene parimente munita del noto livello di vetro, cioè di un tubo di vetro

posto in comunicazione coll' interno della caldaja nel modo usato per quelle delle macchine locomotive, affinchè si possa in ogni momento riconoscere con facilità e sicurezza il vero livello dell'acqua nella caldaja stessa, e ciò quand' anche vi fosse già il galleggiante usuale o i tubi di prova con robinetto.

967. La tabella n.° 1 posta in fine alla sezione II indica la grossezza che devono avere le pareti delle caldaje cilindriche di ferro o rame laminato, in relazione al loro diametro ed alla tensione del vapore che vi deve essere generato, acciò siano ammesse all' esperimento.

Regolam. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 7.

Terminato l' esperimento (§§ 962 e 963), la Commissione incaricata di riconoscere le caldaje fa segnare con un punzone le valvole di sicurezza e le leve, ove ne esistano, e notifica al Governo le dimensioni delle medesime, non che il peso massimo del quale possono essere gravate durante la loro azione e tutti quegli altri contrassegni che valgano a far constare in ogni tempo l' identità della caldaja.

Gover. Notificaz. 28 giugno 1831 e Decr. 6 magg. 1837 della Cancelleria Aulica. Regol. suddetto, § 8.

968. L' autorizzazione a far uso delle caldaje a vapore rilasciata alla parte dal Governo, nella quale pure sono specificate le dimensioni delle valvole e delle leve di cui sopra, non che il carico massimo delle medesime, viene esposta nell' originale decreto o in copia autentica, sotto vetro in un luogo facile a vedersi vicino alla caldaja, acciò si possano con comodità rilevare il carico e le dimensioni surripetute o secondo i casi la tensione della molla.

Notificazione 28 giugno 1831, § 5. Regol. suddetto, § 9.

969. Con questo esperimento preliminare della caldaja a vapore, il proprietario, o secondo le circostanze il capo dello stabilimento o l' intraprenditore, non viene sciolto dalla risponsabilità che ad ognun d'essi incumbe dipendentemente dall' obbligo di mantenerla continuamente in istato di buon servizio, mentre quel primo esperimento tende unicamente a scoprire i difetti che potrebbero occasionare l' esplosione della caldaja al primo usarne, e non concerne in nessun modo la successiva durata della stessa.

Notificazione 28 giugno 1831, § 6. Regol. suddetto, § 10.

Il proprietario o il capo dello stabilimento, o il dirigente rimane quindi strettamente risponsabile per

qualsiasi danno derivar possa dall' ulteriore impiego della caldaja a vapore. A lui spetta la cura ulteriore, come a cagione d'esempio l'obbligo di farla di tempo in tempo ripulire dalle incrostazioni che vi forma l'acqua. A lui parimente incumbe di tenersi continuamente informato dello stato di solidità e buon servizio della caldaja a misura del deterioramento che dall' uso ne consegue, acciò sia allontanato ogni pericolo. A lui spetta finalmente di metterla a tempo debito fuori d' uso, o di farvi praticare quei ristauri che l' uso stesso vi avesse resi necessarj, non senza sottoporla, ove questi fossero rilevanti, ad un nuovo esperimento per parte dell'Autorità a ciò delegata.

Regolam. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 11.

970. La Commissione tecnica incaricata per le viste di pubblica sicurezza di assistere allo stabilimento e posizione in opera di una caldaja a vapore, ha inoltre cura che i condotti laterali entro cui passano i prodotti della combustione, non sormontino il livello ordinario dell' acqua nella caldaja, ma siano invece applicati alcuni pollici al disotto di esso.

Notificaz. 8 luglio 1841. Regol. suddetto, § 12.

971. Sono esentati dall'esperimento prescritto al § 962, e dalle ulteriori relative disposizioni soltanto i più piccoli apparati a vapore ad uso dei laboratorj chimici e farmaceutici, i quali sono muniti di una valvola di sicurezza, come le pentole papiniane, e furono già convenientemente esperimentati dal costruttore per propria sicurezza.

Notificazione 28 giugno 1831, § 2. Regol. suddetto, § 13.

972. È assolutamente vietato l' uso delle caldaje a vapore e dei tubi bollitori di ghisa, qualunque sia la loro forma. Questa disposizione però non si estende al *cilindro*, in cui il vapore opera qual forza motrice, il quale generalmente è fatto di ferro fuso.

Notificazione 22 aprile 1840, § 3. Regol. suddetto, § 14.

973. Ogni macchinista, conduttore di locomotive, ajutante o guardafuoco al quale sia stato specialmente affidato il servizio o la sorveglianza d' una macchina o d'una caldaja a vapore, deve aver appreso in una officina di costruzione il metodo di fabbricare le macchine, specialmente quelle a vapore, in modo di esserne perfettamente impossessato; esso deve inoltre aver servito per un congruo tempo nella qualità di guardafuoco in una fabbrica di costruzione d'una determinata strada ferrata, o sovra un battello a vapore, ed aver quivi ap-

prese le cognizioni pratiche necessarie per assumere la direzione di una macchina a vapore; finalmente deve aver subito a questo riguardo un esame rigoroso presso qualche pubblico Istituto tecnico dello Stato, ed averne riportato un attestato sotto ogni aspetto soddisfacente (*a*).

974. Colui il quale

Notificazione 28 giugno 1831, § 8, Regolam. annesso alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 15.

a) trascura di fare l'ordinata notificazione per la preventiva visita della macchina a vapore prima di farne uso,

b) adopera la caldaja (anche notificata) prima che ne sia seguita la visita,

c) impiega una caldaja dichiarata pericolosa all'atto della visita,

d) affida il servizio d'una macchina a vapore, o anche soltanto d'una caldaja non congiunta ad una macchina a tale macchinista, conduttore o sorvegliante che non giustifichi colla produzione del relativo certificato di possedere i requisiti richiesti al § 973,

e) aumenta la pressione della valvola determinata all'atto dell'esperimento, ed indicata nel decreto dell'ottenuta permissione,

f) allunga o altera in qualunque altro modo la leva di cui la valvola di sicurezza fosse munita, senza prima farne l'occorrente notificazione all'Autorità, e finalmente

g) commette in generale qualche azione od omette l'adempimento di qualche prescrizione, per cui derivi pericolo alla sicurezza personale usando della caldaja, si rende colpevole di una grave trasgressione di polizia, punibile a norma del disposto dalla seconda parte del Codice penale.

(*a*) Col § 7 della Notificazione govern. 28 giugno 1831, N. 15794-1366, veniva altresì ingiunta l'applicazione ad ogni macchina a vapore di uno *zaffo* o *turacciolo* di lega metallica costituita di piombo, stagno e bismuto da collocarsi in tal parte della caldaja che potesse riscaldarsi alla stessa temperatura dei vapori che si sviluppavano. Questa lega metallica si doveva fondere ad un determinato grado di temperatura corrispondente alla forza espansiva dei vapori, ed equivalente a due terzi della totale pressione sotto della quale l'apparecchio a vapore era stato sperimentato. Una tale precauzione essendosi però riconosciuta di niun effetto, venne totalmente abbandonata.

SEZIONE II.

SUL MODO DI ESEGUIRE GLI ESPERIMENTI PRESCRITTI PER LE CALDAJE A VAPORE.

Istruzioni annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 1.

975. Sì tosto che il costruttore, o secondo le circostanze, il proprietario della caldaja a vapore da sottoporsi all'esperimento, ha dichiarato alla Commissione competente o all'impiegato incaricatone la tensione massima alla quale deve giungervi il vapore, e la Commissione o l'impiegato anzidetto ha riconosciuto la grossezza delle pareti (ritenuto che le caldaje siano di forma cilindrica) e le dimensioni delle due valvole di sicurezza in conformità alle annesse tabelle, si procede all'esperimento della caldaja nel modo seguente:

Istruzioni sudd., § 2.

976. Si prende a misurare per una delle due valvole di sicurezza la superficie circolare che viene a contatto col vapore; trovatane la precisa misura, si determina il carico immediato della valvola in relazione alla dichiarata tensione del vapore, o, se questa si riscontra eccessiva, in relazione a quella tensione che può comportare la grossezza delle pareti.

Istruzioni sudd., § 3.

977. Ciò premesso, si prende il triplo del carico così determinato, avuto riguardo al peso della valvola, e si aggrava quest'ultima del peso corrispondente, sopraccaricando in pari tempo o rendendo fissa l'altra valvola; indi si otturano i rimanenti orifizj della caldaja meno uno, si riempie questa d'acqua, ed applicata all'orifizio tuttora aperto una tromba premente, come sarebbero quelle per gli incendj, si spinge in essa nuova acqua fino a tanto che ne venga sollevata la valvola, e formisi tutto all'ingiro un getto a foggia di velo.

Il premesso procedimento vale per qualunque specie di caldaja, avvertendo solo che per quelle di macchine locomotive basta che la pressione di prova corrisponda al doppio del carico immediato, essendo una tale eccezione richiesta dalla particolare loro costruzione.

978. Ogni qualvolta la valvola non chiuda perfettamente, può avvenire che in qualche parte s'innalzi un solo getto d'acqua, e che questo continui per lungo tempo prima che la valvola stessa si sollevi. È quindi mestieri attender sempre che si verifichi il fenomeno suavvertito del getto in forma di velo circolare per non essere indotti in errore.

Istruzioni annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 4.

979. La terza parte del carico applicato alla valvola durante l'esperimento, e ove trattisi di caldaje per macchine locomotive di strade ferrate la metà di detto carico (avuto sempre riguardo al peso proprio della valvola), costituisce il carico normale, ossia la pressione massima alla quale deve sottoporsi la valvola durante l'uso della caldaja. Pel manometro a mercurio, del quale devono essere fornite tutte le caldaje a vapore, meno quelle delle macchine locomotive per istrade ferrate, si pratica analogo esperimento in base al detto carico normale. Questo esperimento viene fatto immediatamente dopo quello della caldaja, avendo esso per iscopo di verificare il giusto compartimento della scala applicata al manometro, o più propriamente di segnare sulla medesima il punto della massima elevazione del mercurio corrispondente alla tensione presa per base nell'esperimento della caldaja.

Istruzioni sudd., § 5.

980. Ove il peso non venga direttamente sovrapposto alla valvola in discorso, ma vi sia applicato col mezzo di una leva, il carico normale, ossia la pressione massima che la valvola stessa deve sopportare durante l'uso della caldaja, viene calcolato giusta le regole statiche, pel punto estremo della leva, che dev'essere considerato siccome il punto d'applicazione del carico. E riguardo al peso proprio della leva e all'attrito che ha luogo nel punto d'appoggio od ipomoclio, dei quali pure deve tenersi calcolo, si deve seguire il metodo ad un tempo semplice e sicuro, di disporre, cioè, la leva come in atto d'azione in direzione orizzontale, e di rilevare col mezzo di una bilancia la gravità che su questa esercita il punto estremo della leva stessa, che, come si accennò superiormente, deve essere considerato qual punto d'applicazione del carico.

Istruzioni sudd., § 6.

Istruzioni annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 7.

981. Se, per esempio, la caldaja che dev' essere esperimentata è destinata a sopportare una tale tensione di vapore che faccia equilibrio a due atmosfere oltre la naturale, o in altri termini a sopportare una pressione di due volte libb. 12, 3/4, cioè libb. 25, 1/2 sopra ogni pollice quadrato di superficie (a peso e misura di Vienna), e la valvola di sicurezza misurata accuratamente presenta il diametro di tre pollici, e quindi la superficie di pollici quadrati 7, 07, questa nell'ordinario impiego della caldaja sarà caricata di un peso di libbre 7, 07 $\times$ 25, 1/2, cioè di libb. 180, 3/10, oppure di libbre 180, nel caso che la valvola per sè stessa pesasse appunto 3/10 di libbra.

Istruzioni sudd., § 8.

982. Che se la valvola fosse caricata mediante una leva *AC* col punto d' appoggio (ipomoclio) in *C*, il punto medio

della valvola, ossia la projezione di esso sulla linea *AC*, in *B*, e il punto d'applicazione del carico in *A*, e se questo punto *A* fosse ad una distanza dal punto *C* sestupla di quella che vi ha fra l'ultimo ed il punto *B*, vale a dire

se $CB : CA = 1 : 6$, oppure $\frac{CA}{CB} = 6$, in questo caso

fatta astrazione dal peso proprio della leva al punto *A* dovrebbe applicarsi un carico di libbre $\frac{180}{6}$, cioè di libbre 30; e nel caso che la leva al punto *A* esercitasse per sè stessa sulla bilancia un peso di libb. 1, 1/2, dovrebbe applicarsi ivi un carico di libb. 30 — 1, 1/2, cioè di libbre 28, 1/2, che servirebbe anche di base per l' esperimento del manometro a mercurio cui tosto dopo si procederebbe.

Istruzioni sudd., § 9.

983. Ora nell' esperimento la valvola di sicurezza in discorso dovrebbe essere caricata o immediatamente col triplo di libbre 180, 3/10, cioè con un peso di

libbre 540, 9/10, oppure mediante una leva avente le dimensioni della suddescritta, con un peso di libbre $\frac{540,\ 9}{6} = 90,\ 1$ applicato al punto *A*. Avuto poi riguardo al peso proprio della valvola, supposto come sopra di 3/10 di libbra, il carico si ridurrebbe nel primo caso di libbre 540, 9/10, — 3/10, ossia a libb. 540, 6/10, e nel secondo caso a libb. 90, 1 — 1,1/2, cioè a libbre 88, 6/10 (essendo del resto a trascurarsi all'atto pratico alcuni lotti in più od in meno). Si dovrà quindi in tal supposto od applicare al punto *A* della leva questo peso da ultimo determinato, od apporre immediatamente sulla valvola di sicurezza il suindicato carico di libbre 540, 6/10, procedendo in seguito nel modo superiormente indicato.

984. La Commissione incaricata dell'esperimento, dopo aver riconosciuto anche il carico della seconda valvola di sicurezza, e dopo averlo rettificato o determinato, se occorra, fa marcare con un punzone le valvole o le leve che vi fossero. Notifica all'Autorità competente le relative dimensioni, non che il carico da applicarsi o direttamente o col mezzo della leva, il quale non deve mai essere aumentato. Indica pure la lunghezza del braccio di leva oltre il quale il detto carico non possa essere appeso, nulla ostando del resto che lo sia in minore distanza dal punto d'appoggio, ossia dall'ipomoclio.

Istruzioni annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 10.

985. Può aver luogo una eccezione da questa prescrizione riguardo a quelle leve soltanto che si applicano talora per alleggerire la pressione delle valvole di sicurezza quando non siano applicate o in attività durante l'esperimento della caldaja.

Istruz. suddette, § 11.

986. Se a caricare una valvola di sicurezza sono applicate non una sola ma più leve costituenti un sistema composto, il calcolo e la riduzione del carico in relazione all'asse della valvola ed al peso proprio della leva sono eseguiti con metodo analogo a quello di sopra indicato pel caso che vi fosse un'unica leva semplice.

Istruz. suddette, § 12.

987. Per lo contrario ove la leva in luogo d'essere

Istruz. suddette, § 13.

aggravata d' un peso fosse caricata con una molla, come si usa nelle caldaje di locomotive, viene determinata, finito l'esperimento, la tensione massima cui deve sottoporsi questa molla durante l' impiego della caldaja, e tale tensione massima viene pure registrata nel rapporto e nel processo verbale succitati.

Istruzioni annesse alla Notificaz. 16 dicembre 1844, § 14.

988. Da ultimo la Commissione incaricata dell'esperimento della caldaja, si assicura che tutte le condizioni richieste nel Regolamento relativo di cui tratta la Sezione I.ª siano adempite, e indica contemporaneamente le variazioni o le aggiunte che fossero state per avventura prescritte a farsi prima di mettere in attività la caldaja, non senza farle anche direttamente eseguire secondo le circostanze. E riguardo alle valvole di sicurezza delle quali va qui annesso a *modo d' esempio* un disegno tolto da un modello di costruzione belgica, la Commissione si assicura in particolar modo che desse si aprano facilmente e quanto occorre per lasciare libero sfogo al vapore, e avverte inoltre che la superficie di contatto colle rispettive imposte sia possibilmente stretta per iscemare così l' aderenza che potrebbe aver luogo, ed egualmente avverte che la valvola rinchiusa nella custodia, *per la quale sarà molto opportuno attenersi all' unito disegno che ne rende impossibile il sopraccarico,* venga disposta in modo da poter essere di tempo in tempo sollevata pel difuori, all'oggetto di così assicurarsi della libertà de' suoi movimenti.

REGOLAMENTO FRANCESE

TABELLA n. 1. = Grossezza delle pareti espresse in linee viennesi e decimi, ritenute le caldaje di forma cilindrica, coll' indicazione del rispettivo diametro in pollici viennesi, e della tensione massima assoluta del vapore, determinata in atmosfere a libbre 12 3/4 per ogni pollice quadrato di Vienna (chilogrammi 1,033 per ogni centimetro quadrato).

Diametro della caldaja in pollici di Vienna	Tensione assoluta del vapore espressa in atmosfere						
	2	3	4	5	6	7	8
	Linee viennesi						
18	1,8	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1
20	1,8	2,2	2,7	3,1	3,6	4,0	4,4
22	1,8	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8
24	1,9	2,4	2,9	3,5	4,0	4,5	5,1
26	1,9	2,5	3,1	3,7	4,2	4,8	5,4
28	2,0	2,6	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7
30	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0
32	2,0	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3
34	2,1	2,9	3,6	4,4	5,1	5,9	6,6
36	2,2	2,9	3,7	4,5	5,3	6,1	6,9
38	2,2	3,0	3,9	4,7	5,5	6,4	7,2
40	2,2	3,1	4,0	4,9	5,8	6,6	7,5
42	2,3	3,2	4,1	5,1	6,0	6,9	7,8
44	2,3	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,1
46	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
48	2,4	3,5	4,5	5,6	6,6	7,7	8,8
50	2,5	3,6	4,7	5,8	6,9	8,0	9,1
52	2,5	3,7	4,8	5,9	7,1	8,2	9,4
54	2,6	3,7	4,9	6,1	7,3	8,5	9,7
56	2,6	3,8	5,1	6,3	7,5	8,8	10,0
58	2,6	3,9	5,2	6,5	7,7	9,0	10,3
60	2,7	4,0	5,3	6,6	8,0	9,3	10,6

NB. L' esperienza però insegna che non conviene aumentare il diametro della caldaja e la tensione del vapore al punto da richiedere una grossezza eccedente linee 6 1/2 (metri 0,0143), perchè le caldaje a pareti troppo grosse si alterano facilmente sotto l' azione del fuoco, oltre che le lastre di cui sono formate, non presentano sì facilmente quella omogeneità di sostanza che può sperarsi nelle lastre di una grossezza minore.

TABELLA n. 2. = Diametro da assegnarsi agli orificj delle valvole di sicurezza in relazione alla massima tensione del vapore nella caldaja, espressi, il primo in pollici viennesi e decimi di pollice, la seconda in atmosfere (libbre 12 3/4 per ogni pollice quadrato parimente di Vienna), non che in relazione alla superficie riscaldata espressa in piedi quadrati pure di Vienna.

Superficie riscaldata in piedi quadrati viennesi	Tensione assoluta del vapore espressa in atmosfere										
	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	6
	Diametro degli orifizj delle valvole in pollici viennesi										
10	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
20	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
30	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7
40	2,2	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
50	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9
60	2,7	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0
70	2,9	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1
80	3,1	2,7	2,2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2
90	3,2	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
100	3,4	3,0	2,5	2,2	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3
110	3,6	3,1	2,6	2,3	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4
120	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5
130	3,9	3,4	2,8	2,5	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
140	4,1	3,5	2,9	2,6	2,3	2,1	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6
150	4,2	3,7	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
160	4,3	3,8	3,1	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7
170	4,5	3.9	3,2	2,8	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
180	4,6	4,0	3,3	2,9	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8
190	4,7	4,1	3,4	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
200	4,8	4,2	3,5	3,1	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9
210	5,0	4,3	3,6	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9
220	5,1	4,4	3,7	3,2	2,9	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
230	5,2	4,5	3,8	3,3	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0
240	5,3	4,6	3,8	3,4	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,1
250	5,4	4,7	3,9	3,4	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1
260	5,5	4,8	4,0	3,5	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1
270	5,6	4,9	4,1	3,6	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2
280	5,7	5,0	4,1	3,6	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2
290	5,8	5,1	4,2	3,7	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,3
300	5,9	5,2	4,3	3,7	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3

NB. Le valvole di sicurezza possono bensì essere più grandi, ma non più piccole della dimensione loro assegnata in questa tabella. La tabella incomincia con una pressione effettiva di 1/4 di atmosfera.

TABELLA n. 2 in misura metrica per regolare la grossezza delle caldaje.

Diametro della caldaja	Tensione assoluta del vapore in atmosfere corrispondenti alla pressione di chilogrammi 1,033 sopra un centimetro quadrato.						
	2	3	4	5	6	7	8
Metri	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.	Millim.
0,50	3,90	4,80	5,70	6,60	7,50	8,40	9,30
0,55	3,99	4,98	5,97	6,96	7,95	8,94	9,93
0,60	4,08	5,16	6,24	7,32	8,40	9,48	10,56
0,65	4,17	5,34	6,51	7,68	8,85	10,02	11,19
0,70	4,26	5,52	6,78	8,04	9,30	10,56	11,82
0,75	4,35	5,70	7,05	8,40	9,75	11,10	12,45
0,80	4,44	5,88	7,32	8,76	10,20	11,64	15,08
0,85	4,53	6,06	7,59	9,12	10,65	12,18	13,71
0,90	4,62	6,24	7,86	9,48	11,10	12,72	14,34
0,95	4,71	6,42	8,13	9,84	11,55	13,26	14,97
1,00	4,80	6,60	8,40	10,20	12,00	13,80	15,60
1,05	4,89	6,78	8,67	10,56	12,45	14,34	16,23
1,10	4,98	6,96	8,94	10,92	12,90	14,88	16,86
1,15	5,07	7,14	9,21	11,28	13,35	15,42	17,49
1,20	5,16	7,32	9,48	11,64	13,80	15,96	18,12
1,25	5,25	7,50	9,75	12,00	14,25	16,50	18,75
1,30	5,34	7,68	10,02	12,36	14,70	17,04	19,38
1,35	5,43	7,86	10,29	12,72	15,15	17,58	20,01
1,40	5,52	8,04	10,56	13,08	15,60	18,12	20,64
1,45	5,61	8,22	10,83	13,44	16,05	18,66	21,27
1,50	5,70	8,40	11,10	13,80	16,50	19,20	21,90
1,55	5,79	8,58	11,37	14,16	16,95	19,74	22,53
1,60	5,88	8,76	11,64	14,52	17,40	20,28	23,16

TABELLA n. 2. in misura metrica per regolare il diametro degli orifizj delle valvole di sicurezza.

Superficie riscaldata delle caldaje	Tensione assoluta del vapore in atmosfere — Diametro dell' orifizio della valvola.										
	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	6
Metri quadrati	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.	Cent.
1	2,839	2,493	2,063	1,799	1,616	1,479	1,372	1,286	1,214	1,152	1,100
2	4,017	3,525	2,918	2,544	2,286	2,092	1,941	1,818	1,716	1,630	1,555
3	4,919	4,317	3,573	3,116	2,799	2,563	2,377	2,227	2,102	1,996	1,905
4	5,681	4,985	4,126	3,598	3,232	2,959	2,745	2,572	2,427	2,305	2,200
5	6,349	5,574	4,613	4,023	3,614	3,308	3,069	2,875	2,714	2,578	2,459
6	6,955	6,106	5,054	4,407	3,958	3,624	3,362	3,149	2,973	2,823	2,694
7	7,514	6,595	5,458	4,760	4,276	3,914	3,631	3,402	3,211	3,045	2,910
8	8,031	7,050	5,835	5,089	4,571	4,185	3,882	3,637	3,433	3,260	3,111
9	8,520	7,478	6,189	5,398	4,848	4,438	4,117	3,857	3,641	3,458	3,299
10	8,980	7,882	6,524	5,690	5,110	4,679	4,340	4,066	3,838	3,645	3,478
11	9,420	8,267	6,843	5,967	5,360	4,907	4,552	4,265	4,025	3,823	3,648
12	9,838	8,635	7,147	6,233	5,598	5,125	4,754	4,454	4,204	3,993	3,810
13	10,239	8,987	7,439	6,487	5,827	5,334	4,949	4,636	4,376	4,156	3,965
14	10,626	9,325	7,720	6,732	6,047	5,536	5,138	4,811	4,541	4,312	4,124
15	10,998	9,654	7,990	6,968	6,259	5,730	5,316	4,980	4,701	4,464	4,259
16	11,359	9,970	8,253	7,197	6,464	5,918	5,490	5,143	4,854	4,610	4,399
17	11,708	10,277	8,506	7,418	6,663	6,100	5,659	5,302	5,004	4,752	4,534
18	12,048	10,575	8,753	7,633	6,841	6,267	5,823	5,455	5,149	4,890	4,666
19	12,379	10,865	8,993	7,842	7,044	6,449	5,982	5,605	5,290	5,024	4,794
20	12,701	11,147	9,227	8,046	7,227	6,616	6,138	5,750	5,428	5,154	4,918
21	13,013	11,423	9,454	8,245	7,389	6,780	6,289	5,892	5,561	5,282	5,040
22	13,320	11,691	9,677	8,439	7,580	6,939	6,437	6,031	5,692	5,406	5,158
23	13,619	11,954	9,894	8,629	7,750	7,095	6,582	6,167	5,820	5,527	5,274
24	13,913	12,211	10,107	8,814	7,917	7,248	6,723	6,299	5,845	5,646	5,388
25	14,199	12,463	10,316	8,996	8,080	7,397	6,862	6,429	6,069	5,763	5,499
26	14,479	12,710	10,520	9,174	8,240	7,544	6,998	6,556	6,188	5,877	5,608
27	14,755	12,952	10,720	9,349	8,397	7,776	7,132	6,681	6,306	5,989	5,715
28	15,025	13,190	10,917	9,520	8,551	7,828	7,262	6,804	6,422	6,099	5,819
29	15,293	13,423	11,110	9,689	8,703	7,967	7,391	6,924	6,535	6,207	5,922
30	15,553	13,653	11,300	9,855	8,851	8,103	7,517	7,043	6,648	6,313	6,024

CAPITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

a) *Prescrizioni sulla salute pubblica.*

989. Resta proibito il gettare, mandare o lasciar uscire in qualunque tempo da qualsiasi casa, officina e bottega in istrada e luogo pubblico acqua, ancorchè chiara (eccetto quando piove o dileguansi le nevi) che possa cagionar fango o fetore o putrefarsi. A quest' effetto veniva statuito il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione della Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781 a far levare i rispettivi riali non inservienti precisamente allo smaltimento delle medesime, riformando il suolo in modo da rendere impossibile il decorso di acque lorde e fetide, passato il qual termine senza essersi così provveduto, non solo s' incorreva nella pena di scudi tre, ma era facoltativo alla Autorità politica di far eseguire giustificatamente l' opera a carico dei contumaci.

Grida gener. del Magistr. alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781, art. 3 e 4. (*a*)

(*a*) Le determinazioni contenute nella Grida generale del Magistrato alla Sanità dello Stato di Milano in data 26 aprile 1781, furono in origine limitate alla sola città di Milano e suoi Corpi Santi. Successivamente coll' Editto 29 marzo 1787 le stesse determinazioni si estesero a tutte le provincie costituenti l' antica Lombardia Austriaca. Poscia la Delegazione provinciale di Milano colla Circolare a stampa 26 ottobre 1835, N. 35053-7738, le ha richiamate alla piena osservanza sotto le comminatorie in essa Grida espresse.

Grida gener. del Magistr. alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781, art. 22.

990. Nell' interno delle case e specialmente delle osterie, bettole, camere, locande, bottiglieríe, latteríe, tintoríe, macelleríe e cervelleríe, ove non vi fossero cisterne per la deposizione delle acque spandibili ed immondezze, qualunque rispettivo padrone era tenuto nel termine di due mesi dalla pubblicazione della sopracitata Grida generale del Magistrato alla Sanità di far costruire una o più cisterne secondo il bisogno, ed ove mancavano, di far costruire le latrine e i cessi necessarj, come pure gli acquajuoli colle lor canne coperte e bastevoli al libero corso delle acque lorde e materie immonde ne' recipienti sotterranei, i quali dovevano essere capaci in modo che non si avessero a vuotare più d' una volta, e ne' siti angusti non più di due volte all' anno, sotto pena di scudi sei per ogni caso di mancanza al così prescritto provvedimento, oltrecchè passato detto termine si sarebbe operato *d' officio* a spese dei renitenti.

Grida suddetta, art. 23.

991. Se qualche vaso di cisterna o latrina esistente in casa, di ragione di più compadroni, tramanda immondezze o per difetto di pietre non ben adattate alla bocca, ed al suolo, è tenuto chi ha la bocca dalla sua parte, sotto pena di scudi tre, alla pronta evacuazione e dal rispettivo riparo della bocca, pagandone egli la spesa, però avendo la ragione del regresso alla rata contro gli altri coutenti.

Grida suddetta, art. 24.

992. E se nei canali dei suddetti vasi accadesse qualche ingorgamento che impedisca il corso delle acque ed altre materie, o rottura, per cui si spargessero, basta che, osservati gli ordini, sia subito levato l' ostacolo senz' altro vuotamento e sia fatta la necessaria riparazione, sotto pena di scudi tre in caso di negligenza del padrone avvisato.

Grida suddetta, art. 25.

993. Quanto poi alle acque di alcun pozzo deturpate o infette da penetrazione di materie sordide, o per qualsiasi altra cagione, deve il rispettivo padrone di casa, o per esso il conduttore far in modo lodevole, spurgare le acque e riparare ad ogni successivo deturpamento, e ciò sotto pena di scudi dieci in caso di renitenza dell' uno e dell' altro di essi a provvedere entro il termine di tre giorni feriali; passato il quale

ad ogni rappresentanza, ne viene dall'Autorità politica ordinata una visita col mezzo di perito, dalla cui relazione risultando l'inconveniente, si fa operare *d'officio* a spese del renitente.

994. È espressamente proibito a tutti i proprietarj di permettere che si pongano letami di stalle o *ruti* di altra sorte vicino alle case o si ritengano al di dentro in luoghi o cortili fuorchè nelle prime ore del giorno per effettuarne immediatamente il trasporto in campagna o per gettarli nelle rudiere o altri siti d'onde non possa uscirne nociva esalazione.

Grida gener. del Magistr. alla Sanità dello Stato di Milano 26 aprile 1781, art. 5.

995. Per la città di Milano poi viene proibito a tutti i proprietarj di ammassare nelle loro cantine e cortili, e di soffrire che i loro pigionanti vi ammassino nessuna specie di letame od immondizie; e ciò sotto la pena ai contravventori di una multa di italiane lire 200 per la prima contravvenzione, e di italiane lire 300 in caso di recidiva. (*b*) (3)

Decreto 8 gennajo 1811.

(*b*) Il Prefetto di Polizia del dipartimento d'Olona, in adempimento del sopra citato decreto 8 gennajo 1811, coll'avviso 12 marzo, detto anno, ha dedotto a pubblica notizia quanto segue:

I. Per ammasso si ritiene una quantità maggiore di un carro.

II. Il letame minore della misura di un carro non potrà tenersi se non ne' luoghi più remoti ed occulti de' caseggiati innocui alla salute degli abitanti, e che non abbiano comunicazione o siano in vista delle pubbliche vie.

III. Il letame eccedente la misura di un carro dovrà essere trasportato fuori della città nella distanza dell' abitato e dalle pubbliche strade almeno di cento metri.

IV. Il trasporto dovrà eseguirsi nelle prime ore del giorno; verranno dal signor Conte Podestà di Milano fissati i siti fuori di città ove sarà permesso di trasferire il letame per chi volesse farne ammasso.

V. Chiunque col primo di aprile prossimo venturo sarà trovato contravventore, incorrerà irremissibilmente nella multa comminata dal succennato reale decreto, salvo le altre sanzioni prescritte dal Codice penale, ove potessero aver luogo.

Fra le prescrizioni poi che interessano eminentemente la salute pubblica vi sono pur quelle emanate intorno alle risaje, prati marcitorj ed irrigatorj, di cui si è già parlato nel Cap. IV della Parte II sulle Acque § 405 e seguenti, per cui non fa d'uopo di farne qui

b) *Prescrizioni sulla sicurezza pubblica.*

Cod. penale Parte II.ª, § 133.

996. Quando in occasione di una fabbrica si omette di esporre i prescritti segnali d' avviso, l' architetto o chiunque altro ha la direzione della fabbrica viene punito per ciascuna trasgressione colla multa da dieci a cinquanta fiorini. Se per causa di questa ommissione alcuno sarà stato danneggiato, oltre la multa ha luogo secondo le circostanze del caso l' arresto da uno a tre mesi.

Codice suddetto, § 134.

997. Se una casa od un edificio minaccia rovina in qualche parte, il proprietario, o quegli a cui ne è affidata la sorveglianza, è obbligato a chiamare un architetto onde sia visitata preventivamente e assicurata. Scoprendosi successivamente che questa precauzione è stata ommessa, quando a giudizio dei periti dell' arte era necessaria, tale ommissione viene punita colla multa da venticinque a duecento fiorini, quand' anche non fosse avvenuta la rovina.

Codice suddetto, § 135.

998. Succedendo la rovina, senza però recar danno ad alcuno, la multa è da cinquanta a cinquecento fiorini. Qualora poi taluno per causa della rovina sia stato ucciso o ferito gravemente, si aggiunge alla multa l' arresto rigoroso da uno a tre mesi.

Codice suddetto, § 136.

999. Un architetto che intraprende una fabbrica con armatura o che dee assicurare parte dell' edificio con puntelli; cadendo l' armatura o l' edificio, senza però

ulteriore cenno. Soltanto si noterà che la sussistenza di molte risaje, prati marcitorj ed irrigatorj che si verifica anche attualmente all' ingiro della centrale e degli altri comuni di prima classe, in opposizione al prescritto contenuto nei §§ 410 e 423 del Manuale, è dipendente dalla seguente disposizione stata inserita nel Giornale italiano del giorno 16 marzo 1812.

« S. A. I. il Principe Vice-Re, con decreto 11 corrente, sopra « proposizione del ministro delle finanze ha sospesa fino alla pubbli- « cazione del Codice rurale l' esecuzione degli articoli 5 e 12 del suo « decreto 3 febbrajo 1809 relativo alle risaje, marcite e prati irriga- « torj tenendo ferma la rigorosa esecuzione di tutte le altre disposi- « zioni contenute nel suddetto decreto. »

recar danno ad alcuno, è punito per la prima volta colla multa da venticinque a duecento fiorini. La seconda volta poi, oltre la condanna alla multa, gli viene ingiunto per l'avvenire di farsi assistere ogni volta nelle sue fabbriche da un altro architetto, sotto pena di essere interdetto dall'esercizio della sua professione.

1000. Se in una tal caduta alcuno fosse stato ucciso o ferito gravemente, l'architetto viene condannato ad una multa da cinquanta a cinquecento fiorini, e gli viene proibito di dirigere fabbriche fin tanto che non provi innanzi ai periti dell'arte d'aver migliorato sufficientemente le sue cognizioni in questa parte dell' architettura.

Cod. penale Parte II.ª, § 137.

1001. Quando in uno de' casi espressi nell'antecedente paragrafo risulti dall' inquisizione una crassa ignoranza per parte dell' architetto, si deve immediatamente nel primo caso di una rovina proibirgli ogni ulteriore direzione di una fabbrica.

Codice suddetto, § 138.

1002. Un architetto, capo-mastro, o falegname che nell' intraprendere la fabbrica o cangiamento d' un edifizio vi faccia qualche lavoro proibito dai regolamenti in materia d' incendj, oltre all' essere obbligato di demolire a sue spese il lavoro irregolare, e di ristabilire la fabbrica, giusta il prescritto, è punito per la prima volta con una multa da venticinque a duecento fiorini.

Codice suddetto, § 185.

1003. In caso di una seconda trasgressione si raddoppia la multa, e la terza volta gli viene interdetto d' intraprendere per l' avvenire alcuna fabbrica.

Codice suddetto, § 186.

1004. La costruzione degli anfiteatri, recinti, steccati in legno per pubblici spettacoli, per quanto riguarda la loro sicurezza, sono sotto la sorveglianza della Congregazione Municipale, la quale ha l'incarico di esaminarli non solo nella primitiva costruzione, ma ben anche nella successiva loro manutenzione. Avanti però d' intraprendere simili edificj fa d' uopo aver ottenuto il permesso dalla Polizia.

Decreto governat. 21 maggio 1834, n. 13081-1467.

1005. I progetti per la formazione di nuovi concerti di campane non possono essere inoltrati alla superiorità senza prima far esaminare in via tecnica lo stato dei fabbricati che devono sorreggere il nuovo

Decreto Vicereale nella Circ. govern. 31 gennajo 1846, n. 342-48.

peso, se, cioè, la torre e l'adjacente fabbricato presentino nelle loro parti tale solidità e rubustezza da allontanare i pericoli e disastri coll'aumentare il peso delle campane in modo non corrispondente alle leggi della statica ed alla forza del campanile (*c*).

(*c*) Riguardano pure la pubblica sicurezza i §§ 54, 57, 58, 59 e 60 del Manuale, i quali trattano della conservazione degli edificj lungo le strade onde non possa venir danno al pubblico passaggio, della procedura da tenersi nel caso di un fabbricato rovinoso, delle cautele da usarsi durante i lavori di fabbrica in edificj fronteggianti le strade, e finalmente dei nuovi caseggiati che si erigono in lembo alle strade stesse.

NOTE

ALLA PARTE QUARTA.

(1) *Tavola della rispettiva misura delle tasse imposte pel col*

LARGHEZZA DELLA LAPIDE		LUNGHEZ					
Once del braccio di Milano	Metri	Onc.20.2 — 1.m 000	Onc.20. - — 0.m 991	Onc.19.6 — 0.m 966	Onc.19. - — 0.m 941	Onc.18.6 — 0.m 916	Onc. — 0.m
13 9	0 681	L. 24 25	L. 24 10	L. 23 66	L. 23 23	L. 22 81	L. 2
13 6	0 668	» 23 93	» 23 79	» 23 37	» 22 94	» 22 52	» 2
13 —	0 644	» 23 42	» 23 23	» 22 81	» 22 40	» 21 98	» 2
12 6	0 619	» 22 77	» 22 63	» 22 23	» 21 84	» 21 44	» 2
12 —	0 595	» 22 21	» 22 07	» 21 67	» 21 30	» 20 90	» 20
11 6	0 569	» 21 59	» 21 44	» 21 09	» 20 72	» 20 34	» 19
11 —	0 545	» 21 01	» 20 88	» 20 53	» 20 18	» 19 80	» 19
10 6	0 519	» 20 41	» 20 28	» 19 93	» 19 58	» 19 24	» 18
10 —	0 495	» 19 83	» 19 70	» 19 37	» 19 04	» 18 71	» 18
9 6	0 470	» 19 22	» 19 12	» 18 79	» 18 48		
9 —	0 446	» 18 66	» 18 56				

OSSER

Le lapidi che possono investirsi nel muro di cinta non devono avere dimensioni maggi
Con particolare licenza dell'Autorità comunale possono erigersi lungo il muro di cinta dei monu
l'area del cimitero, e semprechè le celle abbiano accesso soltanto dall'interno del cim

PER LE LAPIDI.

Per ottenere il permesso della Congregazione Municipale di porre una lapide in uno de' Camp
Santi deve pagarsi la tassa la quale è conflata dalle seguenti partite:

1.° Per la parte di muro da occuparsi, la quale si considera nella superficie della lapide con una fascia di contorno della larghezza d'once 1, 1/2, o metri 0, 073, si calcola l'indennizzazione in ragione di lire 7, 355 per ogni quadretto del braccio milanese, ossia d lire 20, 75 per ogni metro superficiale.

2.° Per la posizione in opera a cui provvede la Congregazione Municipale, si rifonde la spesa totale di lire 4, 60.

Con tuttociò la tassa minima che si paga è di lire 18, 39.

nto di lapidi mortuarie nei Campi Santi della città di Milano.

LLA LAPIDE

.17.6	Onc.17. -	Onc.16.6	Onc.16. -	Onc.15.6	Onc.15. -	Onc.14.6	Onc.14. -	Onc.13.6
867	0.m 842	0.m 817	0.m 793	0.m 768	0.m 743	0.m 718	0.m 693	0.m 668
21 98	L. 21 55	L. 21 11	L. 20 70	L. 20 26	L. 19 85	L. 19 41	L. 18 97	L. 18 56
21 69	» 21 28	» 20 84	» 20 45	» 20 01	» 19 60	» 19 18	» 18 75	
21 20	» 20 78	» 20 37	» 19 97	» 19 58	» 19 16	» 18 75		
20 66	» 20 26	» 19 87	» 19 49	» 19 10	» 18 71			
20 16	» 19 78	» 19 39	» 19 02	» 18 64				
19 61	» 19 24	» 18 87	» 18 52					
19 10	» 18 75							
18 56								

IONI

00 per 0.m 66, e quindi della superficie di braccia quadrate 1, 10, 9.
nche celle con tombe e sepolcri particolari di famiglia, in modo però che non venga ristretta esimo.

PEI MONUMENTI

ei monumenti, i quali sono tollerati quando lo sporto dal muro di cinta non ecceda la misura di once 3, pari a 0.m 15, si corrisponde l' indennizzazione nella misura seguente:

1.° Per l' occupazione del muro di fondamento lire 2, 30 per ogni quadretto, ossia L. 6, 48 per ogni metro superficiale.

2.° Per l' occupazione del suolo lire 2, 00 per ogni quadretto, e quindi lire 5, 64 per ogni metro superficiale.

3.° La posizione in opera dei monumenti si eseguisce a spese dei dolenti coll' opera del capo-mastro municipale.

(2) Nelle provincie venete le norme da osservarsi nella compilazione de' progetti per la costruzione di nuovi cimiteri sono le seguenti:

1.° *Sulla scelta del sito.* — Devono venire collocati i cimiteri fuori dell' abitato dei comuni ed alla distanza di metri 200 almeno. Saranno quindi distanti metri 200 da ogni fabbrica destinata ad uso di abitazione, al che però farà eccezione il caso che non si possa ciò conseguire senza gran disappunto, lo che dovrà essere documentato: ritenuto sempre che la distanza suddetta debba essere mantenuta rispetto alla casa e chiesa parrocchiale.

I cimiteri inoltre non debbono fiancheggiare le strade più frequentate e principali, e debbono essere esposti a libera ventilazione, sopratutto ai venti del nord, avvertendo che il vento dominante passi sulle abitazioni prima di arrivare ai sepolcri.

Riguardo poi al terreno dovrà questo essere atto alla sollecita decomposizione dei corpi: non sarà quindi soverchiamente ghiajoso e leggero, ovvero troppo argilloso e tenace, ma sarà possibilmente calcare e quanto basta profondo. Sarà anche da evitarsi il terreno sortumoso o che contenga l'acqua a poca profondità, oppure che vada soggetto ad allagazioni.

2.° *Sulla determinazione dell' area.* — L'area deve essere di tale estensione da risultare sufficiente per le tumulazioni ordinarie ed estraordinarie ricorrenti in un decennio, quindi nel determinarla si osserveranno le seguenti norme:

a) Dai registri mortuari si rileverà il numero dei morti in un decennio, separando gli adulti dai fanciulli.

b) Per ciascuna fossa destinata a sepoltura di un adulto si calcolerà di occupare la superficie di metri quadrati uno e centimetri ottanta, compresi gli interstizi da lasciarsi fra una fossa e l'altra, mentre di soli centimetri novanta quadrati si riterrà quella occorrente per ogni fanciullo o bambino.

c) L'area da darsi al recinto pei feti morti nell' alvo materno viene stabilita dietro la determinazione del numero dei feti che in proporzione alla popolazione possono accadere, e che può ritenersi il mezzo per cento.

d) All' area totale dedotta come sopra, si aggiungerà il quinto della complessiva sugli adulti e non adulti per supplire alle mortalità straordinarie, e pel caso che le parti molli dei cadaveri dopo i dieci anni non si trovassero ben consunte.

e) Lo spazio da lasciarsi libero presso al muro di cinta sì esternamente che internamente, a preservazione delle fondamenta, e pel viale intersecante il cimitero in forma di croce si riterrà della

larghezza di un metro. Nei cimiteri pegli abitati con molta popolazione potrà essere portata la larghezza del viale dai metri 1, 50 ai metri 2, 00

f) Si nota che nessuno spazio si dovrà calcolare pella fossa in cui seppellire dopo il decennio le ossa che si disotterrassero pelle nuove tumulazioni, potendo queste venire riposte nelle nuove fosse che si scavano.

3.° *Sulla forma del cimitero e sulla costruzione dei muri di cinta.* — La figura esterna del cimitero sarà quella di un quadrato ovvero di un parallelogrammo. L'altezza dei muri dev'essere di metri 2, 40, la loro grossezza di metri 0, 26 o della lunghezza di un mattone. Saranno però disposti convenientemente ed a distanze eguali nella parte interna dei contrafforti, il di cui numero sarà proporzionato all'estensione dei muri. Tanto all'interno che all'esterno saranno i muri convenientemente intonacati. Qualora il muro si eseguisse di sasso, la sua grossezza sarà di metri 0, 40 almeno.

4.° *Sull' ingresso del cimitero.* — L'ingresso sarà munito di cancello di ferro delle ordinarie forme con aste verticali e legati longitudinali fra loro sufficientemente avvicinati onde sia impedito a chiunque l'ingresso. Il cancello deve essere sorretto da due laterali pilastri in muratura di grossezza ed altezza proporzionata all'apertura.

5.° *Sulla situazione e forma da darsi al recinto destinato alla sepoltura dei bambini morti senza battesimo.* — Il recinto a tal uso destinato dev'essere immediatamente presso il cimitero fuori del recinto sagrato. La sua situazione, qualora non venga costruita la camera mortuaria, sarà fuori del lato opposto all'ingresso, e ad esso rimpetto. La sua forma sarà rettangolare, e sarà soggetto a tutte le discipline prescritte pei pubblici cimiteri, e a tutte quelle delle norme surriferite che ponno avervi relazione. Ove però si trattasse di riattazione di vecchi cimiteri, cui il Governo trovasse di approvare, ed ove speciali circostanze lo esigessero, potrà stabilirsi il recinto per la sepoltura de' bambini morti senza battesimo in un angolo del cimitero non consecrato e diviso con muro dal medesimo.

6.° *Sulla costruzion della camera mortuaria.* — Essa potrà venir costruita nei cimiteri appartenenti a qualche esteso abitato, o se per circostanze particolari dovessero essi erigersi a significante distanza dell'abitato medesimo, in questo caso nel calcolo dell'area occorrente pel cimitero, si dovrà introdurre anche quella da essa stanza occupata.

7.° *Sulle costruzioni delle così dette colonne mortuarie.* — Qualora si voglia innalzare nel mezzo del cimitero un manufatto con cui distinguere, come si pratica, il cimitero dei cattolici, anzichè erigere una colonna si costruirà un obelisco, e ciò perchè nel mentre

che si vuole servire alla consuetudine abbiasi a conseguire lo scopo colla massima economia.

8.° *Cella o cappella mortuaria.* — Presso ogni chiesa parrocchiale deve esservi una stanza, cella o cappella con accesso verso strada, per deporvi, quando occorra, prima o dopo i funerali, i cadaveri che vengono per tale oggetto portati alla chiesa stessa, non dovendo essi rimanere nella chiesa che pel tempo necessario alle sacre funzioni. In mancanza di una camera o cella mortuaria presso la chiesa parrocchiale, può destinarsi all' uso preaccennato un oratorio o stanza vicina adattata all' uopo.

Nelle stanze o cappelle sono pure da depositarsi i cadaveri di persone sconosciute, lasciando in tal caso aperta la porta verso strada, col riparo però di una tenda e con un custode, perchè se ne possa in tal maniera ottenere il riconoscimento nel tempo che potrà passare sino al loro seppellimento.

Del Colle pag. 221 e 222.

(3) Una gran parte degli scoli degli acquajuoli e dei macelli che trovansi sopra i varj acquedotti coperti che percorrono la città di Milano denominati *Canali Sevese*, sono da questi smaltite col mezzo di una determinata quantità d' acqua che si estrae dal naviglio della Martesana, la quale serve in pari tempo anche al movimento di qualche opificio. Per regolare il contributo all' immitenza e per organizzare gli interessati sulle basi del Regolamento 20 maggio 1806 relativo alle società negli scoli e bonificazioni venne stabilito il seguente Regolamento, stato approvato dall' I. R. Governo coll' ossequiato dispaccio 18 settembre 1836, N. 28347-2888.

TITOLO I.

Organizzazione della Società.

1.° Le case, come tutti gli altri fondi di qualsiasi natura entro il recinto di questa città che godono del beneficio di scolo nei canali denominati del Sevese, tanto di fronte ed immediatamente, quanto mediante altro confluente, formano un comprensorio.

2.° Tutti i possessori (siano privati, siano corpi o persone mo-

rali) di fondi di qualunque natura entro il perimetro dello stesso comprensorio, formano una società.

3.° La società sarà rappresentata da una Congregazione.

4.° Gli interessati formanti la società nomineranno a voti segreti i delegati componenti la congregazione nel giorno e luogo che verranno indicati dall' I. R. Delegazione provinciale per la convocazione degli interesssati. Se il numero degli intervenuti non giungerà al terzo degl' interessati, coloro che interveranno sceglieranno i delegati sopra una lista tripla composta dei maggiori interessati.

5.° I Delegati verranno rinnovati ogni biennio, giusta quanto è stabilito dal decreto 20 maggio 1806. L' I. R. Delegazione ne farà la nomina sopra una lista che le verrà presentata dalla Congregazione, dovendo uscire il più anziano di nomina, che nella prima rinnovazione sarà il primo stato nominato.

Il Delegato uscito sarà rieleggibile indefinitivamente.

In caso di morte o di rinuncia di uno o più delegati si supplirà con elezione ne' modi come sopra.

6.° La Congregazione sarà composta di dodici Delegati e di un Presidente che durerà un anno. La presidenza si eserciterà per ordine da tutti i delegati fra i primi eletti; la maggiorità di voti nell' elezione regolerà il giro, in progresso lo regolerà la sola anzianità di nomina.

7.° La Congregazione si unirà nella casa del Presidente una volta ogni due mesi. L' I. R. Delegazione provinciale ed il Presidente della Congregaz., potranno, occorrendo, convocarla straordinariamente. Il Presidente farà eseguire le deliberazioni della Congregazione nel caso in cui essa non abbia destinato alcun de' suoi membri a tale oggetto.

8.° Le ordinarie incombenze della Congregazione saranno: la vigilanza sopra i canali di scoli che finora si sono mantenuti dal corpo degli interessati e rispettivi scaricatori; la loro manutenzione e la spedizione de' mandati per le spese che occorrono. Il Presidente farà le ordinanze al perito della Congregazione per le visite e verificazioni ai canali in caso di asserite filtrazioni, rovine od altro per parte degli interessati.

9.° La Congregazione delibererà sopra gli affari di sua competenza a pluralità di voti.

10.° Le deliberazioni non potranno essere legali senza il concorso di quattro Delegati almeno oltre il Presidente.

11.° Trattandosi di nuovi progetti interessanti tutta la società, quali sarebbero l' escavazione di nuovi canali, l' ampliazione dei vecchi, la costruzione di chiaviche e simili altre opere di straordinario dispendio, gli interessati saranno convocati e nomineranno nel modo indicato all' articolo 4.° altrettanti delegati straordinarj quanti sono i delegati ordinarj.

12.° L'unione dei nuovi coi vecchi delegati formerà una Congregazione straordinaria che delibererà sull'opera proposta e sui mezzi per eseguirla.

13.° Il risultato delle deliberazioni della Congregazione straordinaria sarà subordinato all'I. R. Delegazione provinciale per ottenere l'approvazione. Sanzionate che saranno dalla superiorità l'opera ed i mezzi proposti, spetterà all'ordinaria Congregazione il farla eseguire.

TITOLO II.

Impiegati e loro incumbenze

14.° La Congregazione sarà assistita da un perito Ingegnere e da un Assistente ai canali per la direzione nell'esecuzione di tutte le opere, da un Computista Ragioniere, da un Protocollista speditore ed un Cancelliere notajo e da un Cassiere coi seguenti emolumenti:

All'Ingegnere	austr. lir.	300
Al Ragioniere	»	150
Al Protocollista	»	200
All'Assistente ai canali	»	530
Al Cancelliere Notajo	»	200

Al Cassiere competono: 1.° il capo soldo nella ragione del cinque per cento sulle somme ritardate oltre i termini stabiliti al pagamento; 2.° una provvisione sull'ammontare degli introiti tanto ordinarj che straordinarj, che per ora fu stabilita nella misura del cinque e mezzo per cento.

15.° Sarà obbligo del perito Ingegnere della Congregazione d'invigilare, col sussidio del nominato assistente, sopra i canali e di dare tutti quei provvedimenti che si rendono necessarj pel loro migliore regolamento, di compilare i progetti per gli appalti di manutenzione e spazzature, e di eseguire le relative verificazioni e collaudi, di procedere a tutte quelle ispezioni che occorressero alla Congregazione a sfogo delle petizioni degli interessati, riferendo col proprio voto, e di assistere co' suoi lumi la Congregazione stessa in ogni occorrenza; simili operazioni vengono comprese nel servizio ordinario.

Il rilievo di tutte le immittenze separate casa per casa da rinnovarsi ogni novennio ed il conseguente riparto delle tasse; i progetti di nuove opere che si trovassero utili al consorzio e la direzione delle opere stesse, saranno riguardati siccome servigio straordinario, il quale verrà compensato colle stesse norme che sono in vigore pei periti che si assumono a servigio delle comuni.

16.° Il Ragioniere dovrà tenere il registro delle spese annuali della società, spedirne i mandati e rassegnare alla Congregazione il bilancio consuntivo in fine di ciascun anno.

17.° Il Protocollista scrittore sarà incaricato del protocollo, della copia e spedizione, e del giro interno degli affari.

18.° L'Assistente dovrà prestare una continua vigilanza nell'esecuzione degli spurghi e delle opere da eseguirsi ai canali, e segnatamente dovrà regolare le acque nei casi di piena coll'aprire prontamente gli scaricatori. Dovrà inoltre prestarsi a tutti quei servigi inerenti ai canali pei quali verrà richiesto dall'ingegnere della Congregazione, invigilare attentamente, e tosto riferire alla medesima sopra qualunque pregiudicevole novità che venisse introdotta col getto di materie nei canali, loro restringimento, illecite immissioni, ed in generale sopra tutti quegli oggetti che richiedessero provvedimento.

19.° Il Cancelliere assisterà alle sessioni della Congregazione, e ne stenderà i processi verbali, che saranno poi dal medesimo registrati in apposito libro; farà inoltre le funzioni di segretario e di consulente legale, e custodirà tutti gli atti e le carte relative all'amministrazione del consorzio.

20.° Rispetto al Cassiere:

a) Egli terrà presso di sè il riparto che gli verrà dato dalla Congregazione, farà le esazioni che troverà in esso specificate, ed eseguirà i pagamenti sopra mandati, che dovranno essere firmati dal presidente, da un delegato e dal ragioniere. Le tasse si esigono dal Cassiere cogli stessi privilegi prescritti dalla legge per l'esazione dell'imposta diretta.

b) Il privilegio fiscale continuerà sessanta giorni dopo la scadenza delle tre rate in cui è composta la durata del riparto, come all'articolo 36. Gli atti esecutivi già incominciati potranno però proseguire per quattro mesi dopo i suddetti sessanta giorni.

c) Il Cassiere dovrà essere munito d'idonea sicurtà, sarà nominato dalla Congregazione, e sotto la responsabilità sua propria.

d) Egli sarà debitore dell'intiero importare d'ogni rata dell'imposizione cinque giorni dopo la sua scadenza, l'abbia o non l'abbia riscossa. Da tale obbligo saranno escluse solamente le nuove tasse controverse, e per le quali vi sarà un apposito superiore decreto di sospensione, ovvero per quelle partite che saranno ritardate dalle pubbliche amministrazioni, sulle quali il cassiere non ha diritto al capo-soldo.

e) In caso d'opposizione al pagamento di una tassa già in corso per parte d'uno o più interessati, il cassiere sarà tenuto a sospendere l'esazione relativa, solo quando sarà a ciò autorizzato con una speciale ordinanza della Congregaz. del Consorzio o dell'I. R. Delegaz. provinc.

f) Se il riclamo contro la Congregazione innoltrato dall'interessato all'Autorità competente sarà trovato inattendibile, il Cassiere, oltre la tassa scaduta a carico del riclamante col relativo capo-saldo, percepirà dal medesimo anche la tassa per la visita del perito d'ufficio contemplata nell'art. 26.°

g) Qualunque esazione spettante alla Congregazione dovrassi registrare dal cassiere in libri progressivi madre e figlia da contrapporsi di mano in mano al quinternetto di scossa disposto in armonia col riparto delle tasse; nel qual quinternetto saranno separatamente collocati gli introiti straordinarj non compresi nel riparto medesimo.

h) La Congregazione potrà in ogni circostanza disporre della stessa somma esistente in cassa; quindi ad ogni richiesta della stessa dovrà il cassiere rassegnare lo stato ed il registro della cassa medesima, che a tale effetto dovrà tenersi in relazione colle annotazioni.

21.° Addetto alla Congregazione è pure un portiere cursore collo stipendio che sarà approvato dalla superiorità. All'oggetto che il medesimo negli atti relativi all'esazione ed alle occorribili intimazioni possa equipararsi al Cursore comunale, dovrà la di lui nomina venire approvata dall'Autorità politica onde si abbia certezza che cada sopra persona meritevole della pubblica confidenza, come ha trovato di prescrivere l'eccelso I. R. Governo. In seguito a che dovrà il prescelto prestare giuramento di adempiere fedelmente il proprio dovere analogamente a quanto è stabilito pei custodi del fiume Olona. Fatta quindi la nomina del Cursore suddetto per parte della Congregazione, verrà questa proposta all'I. R. Delegazione provinciale per la di lei approvazione.

TITOLO III.

Formazione dell' elenco dei contribuenti e discipline relative.

22.° Il riparto delle imposte per la manutenzione dei canali di scolo si farà di novennio in novennio, ed a tale scopo alla fine di ogni novennio il perito della Congregazione farà una visita a tutte le case che dirigono mediatamente i loro scoli ai canali Sevese. La quantità e natura dello scolo di ciascuna casa, del comprensorio e la misura della loro fronte, colla distinzione di semplice e doppia, a norma che il canale fronteggia, ovvero sottopassa alla medesima, verranno indicate in apposito processo verbale, il quale dovrà essere firmato dai proprietarj delle case stesse o dai loro legali rappresen-

tanti, che saranno preavvisati, ritenuto che in caso di non intervento la visita del perito sortirà gli effetti di ragione.

23.° Quando un proprietario non persuaso dei rilievi del perito d'ufficio non volesse sanzionare colla firma al processo verbale la quantità e natura dello scolo, o la misura delle fronti calcolate dal perito medesimo, potrà riclamare all' I. R. Delegazione per una nuova visita; tale visita però, nel caso che fosse trovato vero l'esposto dal perito d'ufficio, sarà a carico del riclamante nelle misure come all'articolo 26.°

24.° Se un proprietario vorrà levare tutta o parte dell' immittenza dal medesimo sanzionata nel processo verbale di visita come sopra, dovrà informarne la Congregazione del Sevese con apposita petizione, e far conoscere la innovazione del perito d'ufficio mediante visita in luogo, o la totale radiazione della partita a norma del caso.

25.° Il proprietario che vorrà introdurre mediatamente od immediatamente nei canali Sevese uno scolo qualunque, dovrà chiedere, con apposita petizione, tale immittenza alla Congregazione la quale delegherà il proprio perito per una visita in luogo.

26.° Quando un interessato chiederà una visita del perito d'ufficio dovrà pagare la tassa di lire 12 austriache alla cassa della Congregazione del Sevese, eccettuato il solo caso di fondato riclamo per filtrazioni, minaccia o revina del canale, nel qual caso la visita non sarà a carico del riclamante.

27.° In qualunque trapasso di proprietà saranno obbligati i possessori delle case comprese nel riparto di chiedere la voltura al registro del Consorzio a termini e sotto le comminatorie della governativa Notificazione 20 luglio 1835.

28.° Ogniqualvolta verrà a scoprirsi una nuova immittenza eseguita dopo l'attivazione del presente Regolamento, senza essere notificata e chiesta regolarmente a termini dell'articolo 25.°, il contravventore, oltre di essere caricato della tassa proporzionata alla detta immittenza, incorrerà nella multa della doppia tassa di un novennio da pagarsi alla Congregazione del Sevese quattordici giorni dopo la regolare intimazione del pagamento nei modi indicati all'articolo 20.°, salvo il riclamo all'I. R. Delegazione entro lo stesso termine.

Le immittenze già preesistenti, le quali venissero di mano in mano a scoprirsi in qualunque modo dalla Congregazione, saranno esse pure assoggettate ad una tassa proporzionale, dopo che per altro sarà stato riconosciuto nelle forme regolori indicate all'articolo 25.°, che l'immittenza sia per tornare innocua ai canali del Sevese. Ove il proprietario dietro la fattagli intimazione ricusasse di mettersi in regola, ed in qualunque maniera si mostrasse renitente all'esecuzione degli ordini ricevuti, verrà assoggettato ad una multa equ -

valente alla tassa di un novennio, e ciò nei modi superiormente accennati.

TITOLO IV.

Lavoro ai canali di scolo.

29.° Affine di poter conoscere lo stato d'interramento dei detti canali, lungo i medesimi di cento in cento metri, ed anco più spesso se lo richiederà il bisogno, vi saranno dei capi-saldi, i quali determineranno il piano dei canali di scolo.

30.° Lo spurgo dai canali si farà due volte all'anno nelle due asciutte del naviglio Martesana.

31.° Le riparazioni ai canali nelle parti spettanti alla Società degli interessati si eseguiranno quando ne occorrerà il bisogno, levando ad essi previamente l'acqua.

32.° Lo spurgo si eseguirà mediante un regolare appalto, e quindi dietro la consegna del canale in istato di spurgo ordinario. Le riparazioni verranno pure appaltate; ma esse si eseguiranno dall'appaltatore contro un determinato prezzo per ogni unità di misura dell'ente da ripararsi.

TITOLO V.

Riparto della spesa e misura del contributo.

33.° Il preventivo per la manutenzione e lo spurgo dei canali Sevese, e per la relativa amministrazione si determinerà ogni novennio sulla somma in tali cause erogata nel novennio antecedente e sulle emergenze del perito d'ufficio.

34.° Le tasse verranno regolate giusta il disposto del titolo IV del Regolamento 20 maggio 1806 per la Società degli interessati negli scoli (*Veggasi il* § 517 *del Manuale e successivi*).

35.° Il riparto delle imposte per la manutenzione dei canali Sevese si dovrà desumere da tre elementi. Il primo è la somma preventiva che approssimativamente si stabilisce per il novennio, il secondo è il divisore di questa stessa somma, ed il terzo è il quoto risultante dalla divisione che costituirà l'unità d'imposta.

Il divisore della somma preventiva che serve a determinare l'unità d'imposta, si dovrà desumere in ragione dell'estensione delle fronti che hanno le case lungo i canali, e della quantità e natura dello scolo diretto ai canali medesimi, coll'attribuirne loro un numero di metri che costituirà il censo delle case.

Il censo dalle case si dividerà in due classi, cioè censo per le immittenze mediate od immediate ai canali Sevese, e censo per le fronti verso i canali medesimi.

Censo per le immittenze.

A. Ogni macelleria mastra e busecchería sarà censita metri 20

B. Ogni macelleria soriana, cervelleria e confettoria . » 15

C. Ogni tintoria, pelletteria o pozzo nero, lavandini delle locande e dei lattai, pisciatoi esistenti a servizio delle bettole, i canali che trasportano le acque di corte degli stallaggi, ed in generale lo scolo di tutte le officine non comprese nelle lettere *A*, *B*, saranno censite . . , ... » 10

D. Lo scolo di una scuderia dall'uno sino alli quattro cavalli . . . . » 5

dalli quattro alli 8 cavalli . . . . » 10

dalli otto alli dodici . . . . » 15

e così di seguito.

E. Lo scolo di un lavandino di una famiglia, ossia di un affitto sarà censito . . . . » 5

Dietro la base stessa uno sbocco di un condotto nei canali Sevese in apparenza unico potrà essere tassato per metri 5, 10, 15, 20, a norma del numero degli affitti che si troveranno nella casa che gode il beneficio dello scolo.

F. Lo scolo delle sole acque pluviali interne sarà censito » 3

G. Lo scolo di una tromba . . . . » 2

Censo delle fronti secondo l'antica consuetudine.

H. Le fronti del canal grande saranno tassate giusta la loro effettiva estensione; quindi se una casa fronteggia questo canale per metri 20, pagherà in ragione della stessa misura ed in ragione del doppio della medesima misura se il canale sottopassa alla casa stessa.

I. Le fronti del canale piccolo, Vetra de' Cittadini e Chiavica di San Martino saranno tassate per due terze parti della loro estensione, e per il doppio nella stessa proporzione quando i detti canali sottopassano ad una casa.

L. Le gronde immittenti nel canale così detto il Traverso di Porta Tosa, saranno tassate per una quinta parte dei due terzi della loro estensione.

M. Le tratte di canale che attraversano le corsie, contrade, vicoli e le strade tutte, e che a termini della convenzione 30 dicembre 1760, approvata li 2 ottobre 1762, sono censite nei catasti della

società del Sevese a carico della città di Milano, lo saranno soltanto per due quinte parti della loro lunghezza pel canal grande; e pei canali piccoli, Vetra de'Cittadini e Chiavica di San Martino, il censo sarà per due quinte parti, prededotto però il terzo come sopra.

N. La fronte degli edificj civici, e le partite che riguardano la piazza del castello avranno un'imposta eguale alle loro fronti.

O. Il ponte delle Pioppette sarà per intiero a norma della sua lunghezza.

P. Le chiese e case parrocchiali, ridotte in abitazione dei particolari, saranno comprese nei riparti, e quindi tassate in proporzione come sopra.

Perlustrate tutte le case del comprensorio, e quindi fatto il rilievo del rispettivo scolo, ed eseguita la misura delle fronti verso i soli canali di scolo mantenuti dalla società degli interessati, si farà la somma totale delle misure trovate per le fronti, ed attribuite colle dette proporzioni per gli scoli, la quale costituirà il divisore o secondo elemento per la formazione del riparto.

Dividendo la somma preventiva stabilita per le spese del novennio per la detta somma totale in metri, si otterrà l'unità d'imposta, la quale moltiplicata per la misura parziale attribuita a ciascuna casa in proporzione pel beneficio che risente dallo scolo, e come sopra costituirà il riparto novennale.

36.° Autorizzata superiormente l'imposta, la Congregazione procede alla compilazione del riparto, che si rende ostensibile presso il di lei cassiere. Il pagamento dell'imposta viene diviso in tre rate da esigersi anticipatamente di triennio in triennio ed in quel termine che dalla Congregazione viene prefinito.

37.° L'ostensibilità del riparto presso il Cassiere viene notificata agli utenti mediante pubblico avviso, da inserirsi anche nella Gazzetta di Milano. In questo avviso sarà indicato il termine del pagamento per la prima rata; la scadenza poi delle due rate successive, giusta il precedente articolo 36.°, sarà parimente resa nota con avviso da affiggersi ed inserirsi come sopra.

La Congregazione potrà, all'attivarsi dei riparti, diramare a ciascuno degli utenti, ad abbondante loro norma, una circolare, nella quale sia indicata la rispettiva quota loro attribuita nel novennio. L'obbligo però del pagamento non iscaturirà dalla consegna di questa circolare, ma prenderà forza legale dalla seguita pubblicazione dell'avviso come sopra.

38.° In fine di ciascun novennio la Congregazione dovrà presentare all'I. R. Delegazione il conto delle spese collo stato attivo e passivo della cassa onde essere approvato: quando però fosse richiesta, dovrà presentare alla stessa I. R. Delegazione il detto conto anche alla fine di ciascun anno.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

39.° Ogni qualvolta occorrerà alla Congregazione per il bisogno degli spurghi o riparazioni ai canali o per qualunque altro motivo relativo ad opere da eseguirsi intorno ai medesimi di rompere le vôlte di cui sono coperti tanto nelle case, come nelle contrade, saranno tenuti i proprietarj del fondo di prestarsi a quanto richiederà il bisogno senza veruna indennizzazione, ritenuto però a carico della Congregazione e nel più breve termine possibile il repristino del vôlto e superiore pavimento. Dovranno inoltre gli stessi proprietarj ove si trovano bocche per gli spurghi, lasciar libero l'accesso ai canali pel trasporto delle materie che da essi si estraggono e come si è finora praticato.

40.° Eccettuati li casi d'impreveduta rovina, dovrà la Congregazione del Sevese avvertire il Municipio delle rotture che si faranno nei vôlti dei canali di scolo sotto le contrade, le piazze od in altri luoghi pubblici.

41.° Per allontanare ogni pericolo ai passeggieri, la parte di strada che sarà resa impraticabile per le operazioni da eseguirsi, sarà cinta di barricata, e provveduta dei lumi notturni nel modo usato dalla Congregazione Municipale.

42.° La riparazione sarà fatta con tutta la sollecitudine, e non sarà impiegato che il tempo strettamente necessario per la di lei esecuzione.

43.° Il repristino del suolo delle strade verrà eseguito dalla Congregazione del Sevese, d'accordo coi manutentori delle medesime; ed in quelle, la di cui manutenzione non è appaltata, dovrà essere visitato e collaudato dall'ingegnere che sarà delegato dal Municipio.

44.° I riclami degli interessati contro gli atti della Congregazione saranno inoltrati all'I. R. Delegazione provinciale, dalla quale dovrà la Congregazione dipendere anche nella decisione dei punti di massima ed a norma del Regolamento 20 maggio 1806, sulla base del quale fu per superiore determinazione ricostituita la Congregazione del Sevese.

Milano, il 29 dicembre 1836.

MANOMET
aria libera
sima di

F

1/4
1/2
3/4
1
1/4
1/2
3/4
2
1/4
1/2
3/4
3
A
1/4
1/2
3/4

MANOMETRO a mercurio e ad aria libera per la tensione massima di quattro atmosfere.
VALVOLA di sicurezza rinchiusa in una custodia dietro un modello usato nel Belgio.
F C
H
L
L
L
L
A
o o
M
A
Atmosf.
B
B
A. Valvola di sicurezza piana e cilindrica avente una superficie anulare di contatto non più larga di due millimetri, ed una coda conforme al sovrastante disegno d che ne rappresenta la sezione sulla linea o o.
L. Tubo di scarico del vapore.
M. Tubo di scarico dell' acqua proveniente dal vapore condensato.
H. Lucchetto.
Scala per la Valvola di sicurezza
10 20 30 40 50 Centimetri
Scala pel Manometro
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Centimetri
A. Tubo di comunicazione fra il manometro e la caldaja.
B. Sifone rovesciato nel quale il mercurio si eleva per la pressione del vapore.
C. Recipiente destinato a raccogliere il mercurio allorché rifluisce per eccesso di pressione.
Tubo entro il quale scorre il cordone del galleggiante.

PARTE QUINTA

STIME

CAPITOLO I.

PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE RELATIVI ALLE STIME.

a) *Delle cose e della giuridica divisione di esse.*

1006. L'erba, gli alberi, i frutti e tutte le cose utili che la terra produce sulla sua superficie rimangono sostanza immobile fino a tanto che non siano separate dal suolo. Anche i pesci nelle peschiere e gli animali selvatici nei boschi, allora soltanto diventano un bene mobile quando i primi sono levati dalle peschiere, ed i secondi uccisi o presi.

Cod. Civ., § 295.

1007. I grani parimenti, le legne, ciò che serve al nutrimento degli animali e tutti gli altri frutti, benchè già raccolti, e così pure tutti gli animali e tutti gli strumenti rurali e gli utensili appartenenti al fondo, si considerano fra le cose immobili fino a tanto che sono necessarj alla continuazione dell' ordinaria economica amministrazione del fondo.

Codice suddetto, § 296.

1008. Per egual modo appartengono alle cose immobili quelle che vengono erette sul fondo coll' intenzione che vi stieno permanenti, come le case e gli altri edifizj con tutto il raggio d' aria perpendicolare al fondo; così pure non solo le cose fisse nella terra o nel muro, o assicurate con ferri o con chiodi, a cagione d' esempio le caldaje destinate alla fabbricazione della birra o dell' acquavite, e gli armadj inca-

Codice suddetto, § 297.

strati nei muri, ma le cose eziandio destinate all'uso continuo d'un tutto, a dimostrazione d'esempio le secchie per cavar acqua, le corde, le catene, gli attrezzi per ispegnere il fuoco e simili.

b) *Della comproprietà e della comunione di altri diritti reali.*

Cod. Civ., § 845.

1009. Nella divisione de' fondi debbono segnarsi i confini reciproci, secondo la diversità della situazione per mezzo di colonne, di sassi o di pali in modo distinto ed immutabile. I fiumi, i monti e le strade sono confini naturali. Per allontanare l'inganno e l'errore si deve sui sassi, sui pali o sulle colonne destinate ad indicare i termini incidere delle croci, degli stemmi, dei numeri ed altri segni o interrare simili oggetti segnati sotto i termini stessi.

Codice suddetto, § 850.

1010. Se per qualunque circostanza i segni de' confini sono stati guastati in guisa che potessero divenire affatto non conoscibili, ogni consorte può esigere la comune rinnovazione dei confini. Debbono citarsi a questa operazione i vicini dei di cui limiti si tratta, descriversi esattamente i confini, e secondo l'estensione delle linee de' rispettivi confini sostenersi da tutti le spese.

Codice suddetto, § 851.

1011. Se realmente i confini non si possono più distinguere o se nasce lite in occasione di stabilirli, il tribunale mantiene prima di tutto l'ultimo stato di possesso. Quegli che con ciò si reputa gravato può produrre, secondo l'ordine prescritto (§ 347 *del Codice Civile*) le prove ch'egli ha relative al diritto di possesso, alla proprietà o ad altro diritto.

Codice suddetto, § 852.

1012. I mezzi più importanti di prova nel ristabilire i confini sono: la misura e descrizione od anche il tipo del fondo controverso; indi i libri pubblici ed altri documenti che vi si riferiscono; finalmente la dichiarazione di testimonj pratici ed il giudizio dato dai periti, premessa la locale ispezione.

Codice suddetto, § 853.

1013. Se niuna delle parti prova il diritto esclusivo

di possesso o di proprietà, il giudice divide lo spazio controverso in proporzione dello stato di possesso fin allora pacificamente conservato. Se anche lo stato di possesso è dubbio, lo spazio controverso, assunti dei periti, si divide tra le parti litiganti in proporzione del possesso da cui nasce la pretesa, e in conseguenza di ciò si procede alla posizione dei termini.

1014. I solchi, le siepi morti o vive, gli steccati, i muri, i rivi di privata ragione, i canali, gli spazj vuoti e simili separazioni che esistono tra fondi vicini, si considerano come proprietà comune, a meno che non vi siano stemmi, inscrizioni, o altri contrassegni ed altri mezzi di prova che dimostrassero il contrario (*).

Codice Civ. § 854.

(*) Nel Capit. III della Parte I si sono accennate le disposizioni relative alla compilazione delle perizie dei compensi dovuti ai danneggiati colla esecuzione delle opere pubbliche; e nella nota allo stesso Capitolo vennero riportate le istruzioni dell'I. R. Governo Veneto sulle dette perizie, le quali possono anche applicarsi alle stime in genere dei fondi stabili. Si sono pure vedute nel Cap. VI di detta Parte le istruzioni sulle stime per fissare il contributo del R. Erario nella costruzione e conservazione delle strade attraverso degli abitati in continuazione delle postali esterne; ed allorchè si è parlato della bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, nella Parte II vennero indicate le norme per la stima dei detti terreni da bonificarsi, non che quelle per desumere le indennità dovute dai proprietarj dei fondi agli intraprenditori in seguito all'effettuato asciugamento. Nella Parte III finalmente, al Capit. VIII, si citarono alcune disposizioni sull'erezione ed adattamento dei fabbricati erariali e dei Luoghi Pii, cosicchè nella Parte attuale non è rimasto che di trattare sulle altre determinazioni date intorno alle stime dei beni stabili, in cui si è trovato opportuno di includere alcuni stilati del cessato Collegio degli ingegneri di Milano che hanno relazione alle stime, non che le istruzioni che servirono di norma ai periti nello scorso secolo per istabilire il Censo Milanese.

CAPITOLO II.

STIME PREVENTIVE PER NUOVE COSTRUZIONI E PER ADATTAMENTI E RIPARAZ. D'EDIFICJ.

1015. Presentandosi il bisogno di intraprendere qualche lavoro, sia di nuova costruzione, sia per adattamento di fabbriche esistenti, l' amministratore da cui dipende l' edificio da costruirsi od adattarsi, deve col mezzo di un perito dell' arte farne levare e trasmettere il disegno tanto in pianta quanto in elevazione coi corrispondenti spaccati, onde per tal mezzo si possa esattamente riconoscere in tutta la più grande estensione ciò che si tratta di fare, e portare un esatto giudizio, non solo sulla solidità ed utilità dei proposti lavori, ma ben anche sulla distribuzione e comodità dell' edificio relativamente all' uso cui è destinato, quando si tratti di nuova fabbrica o di adattamenti che portino rilevanti variazioni.

Istruzioni 3 gennajo 1818, art. 1.

Nel caso di adattamenti di poca entità, i quali non alterino la distribuzione del locale, oppure di semplici riparazioni, basta la presentazione di un abbozzo di pianta in cui siano specificate le dimensioni, compresevi le corrispondenti altezze di ciascun luogo da adattarsi o ripararsi.

1016. Il perito deve inoltre formare un' esatta e minuta descrizione di tutte le parti che compongono l' edificio da costruirsi, o di quei luoghi almeno, nei quali devono effettuarsi i lavori, se si tratta di semplici adattamenti o di riparazioni: è pure tenuto di stendere una ben dettagliata minuta delle opere da effettuarsi, nella quale sono indicate la qualità e le dimensioni dei materiali e legnami, non che la qualità ed il peso delle ferramenta da impiegarsi, ed esposte in via

Istruz. suddette, art. 1.

di annotazioni o postille tutte quelle circostanze che possono influire ad accrescere o diminuire il prezzo de' varj oggetti, non che della mano d'opera, ecc.

Tanto la descrizione, quanto la minuta di stima ed i disegni devono essere dal perito firmati.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 3.

1017. Variando i prezzi, tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei legnami, delle ferramenta, ecc. secondo i luoghi, i tempi e la maggiore o minore affluenza di lavoro che circostanze straordinarie alle volte cagionano, è cura dei periti di unire ogni volta alle loro stime un quadro dei prezzi correnti, tanto delle giornate distinte in estive e in jemali dei singoli operai, come muratori, manuali, garzoni, suolini, stuccatori, scalpellini, lavoranti da fabbro e da verniciatore, ecc., secondo le diverse classi di abilità loro, ecc., quanto della calce, della sabbia, dei materiali e legnami d'ogni specie e simili, giusta le diverse qualità e dimensioni dei medesimi, da specificarsi e distinguersi; così pure delle ferramenta. Questo quadro deve sempre essere riconosciuto dall'Amministrazione Municipale o Deputazione all'estimo del luogo, la quale deve certificare che i prezzi in esso esposti siano i più ristretti correnti in paese per ciascuno dei singoli oggetti, non che dalla R. Delegaz. provinc., che deve attestare la verità, tanto delle firme delle Amministraz. e Deputaz. suddette, quanto del menzionato quadro dei prezzi (*a*).

(*a*) Trattandosi di opere erariali, oltre le suesposte discipline che devono essere rigorosamente osservate dagli ingegneri, l'I. R. Governo colla Circolare 8 agosto 1820, n. 10856-2591, ha ordinato:

1.° Che ogniqualvolta occorrano dei lavori non possono questi intraprendersi se non vengono in prevenzione dal dipartimento fabbriche (ora I. R. Ufficio Fabbriche) esaminati i relativi piani, disegni e calcoli preventivi all'oggetto di riconoscere se la progettata fabbrica possa eseguirsi coll'impiego di una minor quantità di materiale od altro risparmio senza pregiudizio dell'opera ed anche con maggior vantaggio della medesima.

2.° Che specialmente nelle erezioni di nuove fabbriche i direttori di esse e gli ingegneri abbiano da limitarsi agli oggetti più *necessarj*, più *utili e corrispondenti allo scopo*, e che sia loro speciale dovere d'osservare la massima economia in quanto sia compatibile colle tre qualità succennate.

CAPITOLO III.

STIME PREVENTIVE DI BENI STABILI E CASE ANNESSEVI.

1018. Quanto ai beni stabili che si avessero ad acquistare, alienare, o permutare, i periti delegati a farne la stima hanno cura di indicare nelle loro relazioni la denominazione, l' ubicazione territoriale, il sistema di condotta, se a masseria, mezzadria, terzadria, boaria, ecc., il nome del lavoratore, il numero dei pezzi in cui fosse diviso lo stabile, la quantità dell'annua semente o semina di cui è suscettibile ogni pezzo, la misura superficiale desunta dai catasti locali, e l' estimo al medesimo incumbente. Detta misura ed estimo devono servire di norma anche per le volture, ossia trasporti.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 4.

1019. Quando lo stabile si trova affittato s' indica il nome e cognome dell' affittuario, la durata della locazione e la sua scadenza, l' annua corrisposta, ossia fitto; la data ed il rogito dell' istromento o della scrittura, e le principali condizioni attive e passive; e nei parziali casi viene indicato se l' affitto sia complessivo d' altri beni.

Istruz. suddette, art. 5.

1020. Si descrivono quindi i singoli pezzi di terra integranti lo stabile cadente sotto la stima colla parziale denominazione e misura, sua qualità caratteristica, attitudine e posizione, cioè se aratorio, nudo o arborato o vitato; se bosco, prato, ecc.; se buono, mediocre o d' infima squadra; se in monte, in piano, in colle; se di scolo felice o infelice; se adacquatorio, ovvero asciutto, e di qual genere di coltivazione sia particolarmente suscettibile; anche i limiti e le coerenze entro cui trovasi circoscritto ciascun pezzo,

Istruz. suddette, art. 6.

forma una parte principale della descrizione, e devono essere tali da non lasciare dubbio alcuno sull'identificazione del medesimo (*a*).

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 6.

1021. Ne' pezzi ove se ne trovino, vengono descritte le case rustiche e gli altri edificj inservienti ai fondi da stimarsi, distinguendo il numero de' luoghi, il loro uso, la struttura e la qualità in genere dei medesimi.

Istruzioni sudd., art. 8.

1022. Di pezzo in pezzo si marcano altresì le ser-

(*a*) Nelle descrizioni dei fondi appartenenti ad un concorso di creditori si devono aver presenti le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi del Regolamento del processo civile.

§ 94. « Dovendosi descrivere e stimare un fondo appartenente « alla massa di concorso, si dovranno rendere intesi i creditori pre« notati sul fondo medesimo, come anche il debitore, del giorno, del« l'ora e del luogo a ciò destinati, ed essere loro notificati i periti « scelti dal giudice, affinchè, avendo eglino contro alcuna delle no« minate persone eccezioni da fare, possano venir dal giudice sosti« tuiti degli altri; dovendosi del resto questa descrizione e stima « senz' altro eseguire nel giorno a ciò destinato e notificato, quan« d' anche non comparisse alcuno de' creditori e nemmeno il debitore.

« § 95. I periti dovranno descrivere il fondo appartenente al con« corso tanto in genere e per intiero, come ancora nelle sue singole « parti delle quali è composto; primieramente dovranno rilevare il « valore che il fondo ha nel suo totale, quando esso restasse unito; « e poscia nel caso che ne fosse praticabile la divisione, notare in « quante parti e in qual maniera esso possa venire diviso senza di« minuire il valore di tutto il fondo ed esporre l'importo di ciascuna « di queste porzioni in particolare.

« § 96. Sopra ciascuna di queste descrizioni e stime è facoltativo « a ciascun creditore presente e così ancora al debitore di dare ai « periti i ricordi: questi si dovranno marcare nel protocollo unicamente « coll'avvertenza se ed in quanto di essi ne avranno i periti fatto uso, « oppure per qual motivo ad essi non siasi avuto riguardo. Nè il de« bitore, nè gli uffiziali agenti sul fondo potranno denegare ai periti « alcuna notizia interessante per la stima, nè l'ispezione dei conti « originali di molte annate quando eglino la ricercassero.

« § 97. Quando i periti riconoscono che il fondo è suscettibile « di divisione, deve l'amministratore della massa aver cura perchè « almeno prima di venire alla terza subasta sia rilevato e schiarito se « forse per riguardi politici non sianvi ostacoli alla distrazione parziale. »

vitù attive e passive, per esempio di passaggio, carrate e simili.

1023. Rispetto ai fondi adacquatorj si descrivono le ragioni d' acque, l' origine delle medesime, il loro corso, gli edificj, la cui manutenzione incumbesse in tutto o in parte ai beni da stimarsi. Qualora poi si tratti di vasti tenimenti da stimarsi separatamente, e che siano provvisoriamente irrigati da una o più fonti proprie, oppure con acque livellarie o d'affitto, in tal caso si applica a ciascuna frazione la rispettiva quantità d' acqua, ruota od orario; come pure s' indica la quota degli spurghi, delle manutenzioni e di quant'altro può occorrere nel loro uso cumulativo e separato, sempre a condizione che tanto la quantità d' acqua come gli orarj e tutti i pesi alle medesime inerenti, siano esausti senza eccesso, nè difetto.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 9.

1024. Deve essere registrato nella detta relazione l' entità, specie e valore delle sementi, dei bestiami, attrezzi ed altre scorte vive e morte, il cui importo va in aumento del valore dei fondi.

Istruzioni sudd., art. 10.

1025. Rispetto agli oneri de' livelli e delle decime afficienti il fondo, esclusi i semplici debiti, ancorchè specialmente ipotecati, e tra questi anche i censi, si deve indicare la loro origine, quantità e valore, come anche la persona, università o corpo cui essi sono devoluti, e rispetto alle decime in quale quota si corrispondano e su quali generi cadano. Si enunciano pure le servitù pubbliche cui fosse soggetto il fondo, come sono il *jus pascendi* e il *jus lignandi*, ecc.

Istruzioni sudd., art. 11.

1026. La relazione del perito viene chiusa col giudizio di stima in cui sono precisati i principali oggetti avutisi di mira, come anche dichiarato con quali norme e basi siasi proceduto segnatamente per la fissazione del capitale, e se nel risultato finale siansi contemplate le attività e passività sopradescritte, e quale sia l'epoca del possesso ritenuta a favore dell'acquirente (*b*).

Istruzioni sudd., art. 12.

(*b*) Il rispettato Decreto governativo 20 settembre 1841, n. 32285-5504, ha disposto « che nelle stime degli stabili sia da esprimersi co-« stantemente la capitalizzazione in ragione del 100 per 5, ma che i « periti siano in dovere, allorchè questa misura per le circostanze lo-

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 13.

1027. Quando i fondi stimati sono affittati comprensivamente ad altri, si precisa nella relazione la quantità di fitto in un colla entità delle appendici e delle migliorie obbligate, tanto nella totalità come in riparto, e così pure le ragioni d'acqua e gli altri patti analoghi, dovendosi in ogni caso di fitto cumulativo eseguirne il riparto.

Istruzioni sudd., art. 14.

1028. La minuta di stima che deve accompagnare in un separato foglio la relazione, porta in fronte ed in corrispondenza di quella la denominazione, l'ubicazione territoriale, la provenienza e la misura superficiale del fondo stimato desunto dai catasti locali, le singole qualità e colture praticate ne' terreni stimati, e tutti gli altri elementi di fatto da cui fu dedotta la stima.

Istruzioni sudd., art. 15.

1029. Deve quindi premettersi al calcolo una circostanziata informazione de' seguenti oggetti:

I. Sul fitto attuale e sulle principali condizioni, ed essendo il fondo inaffittato si enuncia, se è possibile, per norma del revisore il fitto dell'ultima locazione quantunque scaduta;

II. Sull'indole e natura dei terreni, sulla qualità buona o cattiva dei generi prodotti, e sulla città, borgo o terra in cui se ne fa lo smercio;

III. Sul sistema di condotta generalmente praticato nel territorio, ed adottato nella stima; in qual proporzione, giusta il detto sistema, si dividano i singoli prodotti, e quali siano gli obblighi principali rispettivamente incumbenti al massaro, mezzadro ed al padrone. Rispetto ai prati che si trovano isolati, si enuncia l'uso locale, o di tenerli e segarli per economia, o di assegnare per le spese una quota di prodotto, o di affittarli in erba, ecc. Pei boschi poi che fossero egualmente staccati dai fondi, si indica la pratica locale o di farli tagliare economicamente o di assegnare una quota de' prodotti ai lavoratori;

« cali apparisca troppo depressa, d'indicare anche quella che stime-« ranno più congrua, fatto però obbligo ai periti di attenersi nelle « relazioni e nei calcoli di stima alle precise risultanze di fatto. » Una tale determinazione resta pure contenuta nella Circolare della Delegazione provinciale di Milano 29 settembre 1841, n. 27118-2167.

iv. Sulle diverse qualità dei terreni colla quantità corrispondente a ciascuna di esse, sicchè sommate presentino la totale misura superficiale;

v. Sulla ruota agraria di coltivazione ivi praticata come la più proficua economica ed analoga a que' fondi. Pe' boschi cedui si indica invece ogni quanti anni si taglino, e rispetto ai prati quanti tagli di fieno ammettano e come si godano i pascoli residui.

1030. All' informazione succede il conteggio della stima. I prezzi adequati sui quali deve fissarsi il valore dei prodotti, sono quelli così detti legali o della centenaria, e questi devono essere desunti dai registri civici del luogo ove se ne fa ordinariamente o se ne dovrebbe fare lo smercio e certificato delle Autorità locali. Il perito deve unire alla minuta di stima tali certificati (1).

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 16.

1031. Nell' annua cavata lorda che forma la base di stima, i prodotti possono esprimersi giusta la misura e i pesi del luogo ove giace il fondo, salvo quanto in punto misure resta prescritto inferiormente sotto le prescrizioni generali.

Istruzioni sudd., art. 17.

Ciascun prodotto, ove si pratichi il sistema di masseria, mezzadria, terzadria, ecc., si espone da prima nella sua totalità, cui succede la deduzione della semente, ed indi della parte colonica, onde risulti la vera quantità o valore della sola parte dominicale costituente la rendita lorda del fondo.

1032. Il perito deve astenersi, per quanto è compatibile col sistema agrario e colle circostanze locali, dall'esporre nella minuta diversi prodotti sotto un solo confuso nome generico e sotto i loro proprj nomi distinti bensì in quanto a sè stessi, ma accumulati in una sola quantità e portanti un sol prezzo indiviso, come si astiene non meno dal rappresentare la rendita dei marzatelli e legumi con una parte aliquota del valore del frumento.

Istruzioni sudd. art. 18.

1033. Si mette a calcolo nella rendita tutta quella quantità di fieni, foglie d' alberi e pascoli che fosse riconosciuto sovrabbondante al mantenimento dei bestiami necessarj alla coltivazione, segnatamente ove coi prati e coi terreni pascolivi e selvati si manten-

Istruzioni sudd., art. 19.

gono bestiami da frutto, pecore, ecc. Anche nella stima dei boschi e delle selve, il cui sottoposto fondo serve di pascolo, viene questo calcolato nella rendita; come non si ommette il prodotto autunnale delle foglie cadute, ove si costumi di raccoglierle.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 20.

1034. Come parte integrante la rendita del fondo deve aggiungersi anche il frutto delle migliorie utili che per patto speciale fossero convenute ne' rispettivi affittamenti, e la cui inesecuzione fosse imputabile a debito del conduttore in fine di locazione. Sotto questo titolo adunque deve essere contemplata la maggior estensione convenuta dei canapai, piantagioni di viti, gelsi, ulivi, ecc., avvertendo però che siffatti articoli entrano piuttosto a rendita che a capitale secondo le diverse epoche in cui dovevano o dovranno essere eseguite.

Istruzioni sudd., art. 21.

1035. Oltre i prodotti molteplici reperibili del fondo si devono contemplare nella rendita del medesimo anche i diversi patti onerosi che, giusta la più comune pratica del territorio, incumbono ai lavoratori nel sistema di colonia che si è adottato come più vantaggioso, non escluse le appendici, i fitti di casa, le *antiparti elette* e simili che soglionsi percepire dai proprietarj; come non si tralascia di comprendere nella rendita il ricavo che possa farsi dalla parte dei maceratoi soprabbondante al bisogno del fondo, ove se ne trovino.

Istruzioni sudd., art. 22.

1036. Nel rilevare l'entità dei prodotti si devono avere altresì i debiti riguardi all'intrinseca attitudine del fondo non per anche sviluppata o per incuria o per mancanza di coltivazione, ovvero per altre cause estrinseche ed accidentali (*c*).

(*c*) Quando occorra di procedere alla stima di uno stabile comunale del quale possono essere noti i prodotti del suolo, è importante che il perito non si limiti a dare un'idea del ricavo complessivo dello stabile, ma deve anche indicare la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria, sia dei foraggì se il fondo è a pascolo, sia delle legne se è a bosco.

Queste notizie servono a far conoscere quale possa essere la quantità de' bestiami che possono pascolare nel fondo, e quale possa

1037. Siccome poi non ostante la cognizione dell' indole dei terreni e della loro suscettibilità, è opportuno di convalidare e concretare le idee generali della località colle particolari informazioni ed esperienze, deve quindi riflettersi dai periti che il quantitativo dei prodotti dichiarati dagli affittuarj, dai finitimi o dai coloni, e quello ancora desunto dai libri di amministrazione o da altri simili registri va considerato come già depurato dagli infortunj, essendo per sè manifesto che tali risultati comprendono soltanto quei prodotti che furono realmente incassati nel periodo in cui cade l' informazione o il registro.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 23.

1038. Allorquando poi occorra il caso di non avere e di non dovere far conto delle predette informazioni e registri, in questa ipotesi per la deduzione de' casi fortuiti si seguono in massima le norme consuete e vigenti in ciascuna provincia, ma però con quella congrua gradazione che si manifesta negli effetti di simili accidenti, come detta la ragione e l' esperienza, do-

Istruzioni sudd., art. 24.

essere il prodotto delle legne ridotte in carbone; ed in tal modo si evita ogni motivo di dubbio sulla tenuità dei prezzi che potessero talvolta rilevarsi nelle stime, quando si confrontano con quelli ottenuti dall' esito delle aste ordinate per l' alienazione del fondo.

Circolare Governativa 26 *aprile* 1817, *n.* 1063-1845.

L' I. R. Governo Veneto poi relativamente ai progetti di permute di fondi appartenenti o a mense beneficiarie, od a corpi tutelati con altri fondi di privata proprietà, colla Circolare 14 giugno 1819 ha dichiarato che, dovendo le rispettive perizie indicare gli elementi da cui deve scaturire il reale valore dei beni, che non possono consistere se non se nel calcolo dei prodotti di cui sono suscettivi, si ritiene in massima « che a piena conoscenza dell' interesse che alle pie cause « ne può derivare da simili contratti, nelle perizie da erigersi nei « singoli casi, il valore dei diversi fondi debba essere esposto sotto « il triplice aspetto dell' ammontare della rendita, del frutto del ca« pitale e del valore dei prodotti, e che le stesse perizie debbono « essere previamente rivedute ed approvate dall' ingegnere in capo « della provincia. »

Collezione Veneta 1819, *Parte I.*

vendosi in ogni caso escludere qualunque deduzione per questo titolo sull' annuo ricavo di legna morta, sulle appendici, ossia onoranze, non che sui fitti delle case.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 25.

1039. La deduzione poi a titolo di amministrazione oltre che deve farsi dopo che la rendita è già depurata dai casi fortuiti, questa viene altresì graduata a norma del maggiore o minore impegno che porta la coltivazione di ciascun corpo stimato, come anche del sistema di condotta con cui si svolge la stima stessa, altro essendo amministrare un'intralciata possessione e podere, altro un fondo aratorio nudo, ovvero un semplice prato, un bosco e simili, altro un fondo condotto a mezzadria, ed altro quello lavorato per economia.

Istruzioni sudd., art. 26.

1040. La deduzione dell' interesse corrispondente al capitale de' bestiami necessarj alla coltivazione viene eliminata in quei casi e luoghi ove il loro aumento e ricavo compensi quest' interesse, ed ove il colono corrisponde per questo titolo un correspettivo qualunque separato ed estraneo alla rendita del fondo, come sarebbe un *antepartem* a titolo di giovatico, un' appendice e simili, i quali articoli devono escludersi perciò dalla rendita.

Istruzioni sudd., art. 27.

1041. Per la stessa ragione si pone a deduzione ed a sgravio della dominicale l' interesse delle sementi nella sola quota alla stessa incumbente; ed allorquando nel sistema di condotta ritenuto in perizia questa somministrazione venga addossata al colono, in questo caso siffatta deduzione dev' essere integralmente ommessa. In ogni caso poi la deduzione a titolo di scorte mancanti dev' essere sempre in proporzione ed in relazione col sistema agrario adottato in minuta.

Istruzioni sudd., art. 28.

1042. Qualora la pratica generale del territorio e la buona agricoltura richiedano che si versino nei terreni anche degli strami, concimi e simili, somministrati dalla località, ma procurati fuori del fondo stimato, è cura del perito di far entrare nella classe delle deduzioni annue anche questa spesa, ristrettiva sempre alla sola quota incumbente alla dominicale, e nella quantità ragguagliata sopra un dato periodo d' anni, aumentando però a proporzione anche i prodotti derivabili

in maggior copia da questa spesa forzata, a cui niun proprietario vorrebbe sottoporsi senza un correspettivo e certo vantaggio.

1043. Non è mai lecito l'introdurre in deduzione per mantenimento dei bestiami necessarj alla coltivazione alcun articolo di fieno, foglia d'alberi e pascoli, se prima non siano consunti quelli naturalmente derivanti dal fondo stesso, e molto meno il surrogare pel titolo suddetto alcuno di essi articoli della miglior qualità ed estranei al fondo per mettere poi a rendita quelli di più infima qualità nascenti dal fondo stesso.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 29.

1044. Nel giudicare dell'importo delle riparazioni o ristauri annui si ha di vista ch'essi non tendano che a provvedere alla conservazione della cosa nello stato suo originario combinato coll'uso cui deve direttamente servire.

Istruzioni sudd., art. 30.

1045. Nel dedurre poi dalla rendita l'interesse dei ristauri, non sono ammissibili fuorchè i ristauri istantanei ossia urgenti (dei quali deve sempre trasmettersi in un colla minuta di stima una dettagliata nota), giacchè oltre questo termine estremo, cioè pei meno urgenti, resta provveduto coi ripari annui a tal uopo destinati. Per oggetti d'istantaneità si devono ritenere soltanto le parti esistenti e realmente guaste, ed anche in questo caso conviene contrapporre al loro importo tutti i patti ed obblighi incumbenti al colono a sollievo del padrone, come sono i carreggi, la mano d'opera e simili. Non è quindi lecito l'introdurre giammai nel calcolo costruzione d'opere nuove, ovvero una rifusione o rimonta tale delle vecchie per cui i ristauri vestano la natura di miglioría, e prendano un carattere diverso dall'originale, oppure che il loro montante non corrisponda al merito della cosa, nè al fine cui essi sono diretti.

Istruzioni sudd., art. 31.

1046. Nelle deduzioni non si ammette il trasporto delle derrate a carico della dominicale, ritenendosi essere ciò un peso inerente al sistema di colonia o mezzadria.

Istruzioni sudd., art. 32.

1047. Deve pure escludersi qualunque deduzione a titolo di servitù per carrate, transiti o accessi, allorquando i fruttati siano desunti dalla sola parte colti-

Istruzioni sudd. art. 33.

vabile, e quindi già depurata da quei tratti di terreno che rimangono inoperosi per gli usi suddetti.

Circolare govern. 20 giugno 1843, n. 18622-1417.

1048. Fra le deduzioni annue ha pur luogo quella dell' imposta prediale a termini di perizia. Per ora venne determinato in via provvisoria che tale deduzione di carichi prediali, sopra immobili ove esiste il censimento milanese, sia calcolato in ragione del 100 per 5 sull' adequato delle imposte tanto regie che comunali, effettivamente pagate nell' ultimo decennio da giustificarsi colla produzione di un certificato o prospetto che viene rilasciato dai Regj Commissarj distrettuali.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 34.

In quanto poi ai territorj di estimo provvisorio, ove non esiste il censimento milanese, si è trovato per ora di stabilire che ad eccezione delle stime per occupazioni nella costruzione di strade regie o comunali, non che per garanzia di gestioni o mutui, nei quali casi è da operarsi la deduzione nel modo suavvertito, debbasi dal valor *capitale* desunto dalla rendita netta, ragguagliata in ogni caso in ragione di lir. 100 per ogni lir. 5, dedurre il capitale di millesimi 67 italiani (aust. lir. 0,771) per ogni scudo milanese di valor *reale*, compreso pure in questa misura ogni aggravio di qualunque sorta. Si ha però riguardo di applicare tale deduzione allo stato del rispettivo stabile all' epoca del 27 maggio 1828, provvedendosi perchè nel caso di livello ove i beni non abbiano estimo troppo basso in paragone a quello calcolato nella perizia, debba l' enfiteuta pagare al comune la differenza col carico effettivo fino all' attuazione del nuovo censo. In ogni caso è sempre necessario che sia aggiunto alle stime il certificato o prospetto, che viene rilasciato come sopra dai Regj Commissarj distrettuali, di quanto per causa d' imposte fu sborsato nel precedente decennio.

Circolare govern. 20 settem. 1841, n. 32285-5504.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 35.

1049. Nei paesi dove il pagamento dell' imposta è a carico del colono in qualche parte, si deduce dal valor capitale del fondo la sola parte del capitale passivo calcolato per le imposte, la quale corrisponda alla quota d'imposta gravitante sulla dominicale; per esempio dove il colono concorra per la metà, se il

detto capitale di millesimi 67, importi per ipotesi lire diecimila, si deducono dal capitale del fondo lire cinquemila.

1050. Le piante da cinta, tanto infruttifere quanto fruttifere, si valutano nell' aspetto di capitale o di rendita, come più torna a vantaggio del venditore che vi ha diritto. Il perito deve unire alla minuta di stima una nota dettagliata di tali piante specificate secondo la loro qualità e stazione o grossezza, come pure delle piantagioni novelle de' gelsi, viti, ulivi e simili, non anco a frutto (*d*).

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 36.

1051. Quelle piante poi che sono valutate a capitale o perchè non abbastanza fruttifere, o perchè del tutto infruttifere, fossero ben anche piantagioni novelle, non devono soggiacere alla deduzione della tassa prediale, ma cedere nel totale loro importo in aumento del capitale, in aggiunta alle quali si mette a calcolo non solo quello dei tagli maturi nei boschi cedui e nei fondi selvati, ma quello altresì derivante dall' incremento di produzione portato da un qualunque periodo di anni dopo l' ultimo taglio, dovendosi e gli uni e gli altri considerare come un capitale accumu-

Istruzioni sudd., art. 37.

(*d*) La classificazione delle piante da cima, de' moroni e frutti, è varia nelle diverse provincie del Governo Lombardo. Nel Milanese e nel Comasco si dicono *da Stroppa* quelle col diametro di circa un quarto d' oncia (0m 012).

Maneggie quelle grosse da una mezz'oncia ad un'oncia (dalli 0m 024 alli 0m 05).

Palo da un' oncia alle due (dalli 0m 05 alli 0m 10).

Palone dalle once due alle tre (dalli 0m 10 alli 0m 15).

Cantilo dalle once tre alle quattro (0m 15 alli 0m 20).

Cantilone dalle once quattro alle cinque (dalli 0m 20 alli 0m 25).

Terzera dalle once cinque alle sei e mezzo (dalli 0m 25 alli 0m 325).

Somero dalle once sei e mezzo alle otto (dalli 0m 325 alli 0m 40).

Le altre piante di maggiore grossezza si notano colla indicazione dell' onciato rispettivo, cioè dalle once otto alle once dieci, dalle once dieci alle once dodici, ecc. ecc.

Il Carpano nel commento al cap. 393 vol. II degli Statuti di Milano indica pure una consimile classificazione delle piante, ma con qualche piccola differenza tanto nella grossezza che nella denominazione.

lato da una serie di frutti non percetti e spettanti al proprietario.

Istruz. 3 gennajo 1818, art. 38.

1052. La stessa massima corre per le scorte de' bestiami, sementi, attrezzi e simili, i quali articoli devono anch' essi aggiungersi al valor capitale già depurato dalla stessa prediale.

Istruz. suddette, art. 39.

1053. Deve finalmente dedursi dal valor del fondo, ed in ragione di lir. 100 per ogni lir. 5, l'importanza capitale de' livelli, delle decime e degli altri oneri che si pongono a carico dell' acquirente, avuto riguardo, rispetto ai livelli, anche ai laudemj ed agli altri pesi cui fossero di tempo in tempo soggetti i livellarj verso il direttario.

Istruz. suddette, art. 40.

1054. Ritenuto che gli spazj incolti, ed attualmente di niuna rendita, vengano valutati per quel prezzo capitale che da essi se ne può ritrarre in ordinario commercio, in tal caso non è ammessa alcuna deduzione di tassa prediale, dovendosi intendere anche pel detto prezzo che il medesimo sia già depurato da qualunque spesa o perdita anche per amministrazione, infortunj, ecc.

Istruz. suddette, art. 41.

1055. Si ritiene egualmente incongrua la deduzione della tassa prediale sulle ragioni d'acqua di qualunque specie ed uso, come sui diritti di pesca estranei al dominio del fondo, ed il loro valore viene egualmente desunto dalla rendita netta in ragione di lire 100 per ogni lire 5.

Istruz. suddette, art. 42.

1056. Liquidato su queste tracce ed ordine il valor capitale del fondo, s'istituisce rispetto a quelli attualmente affittati il relativo calcolo di paralello ne' termini e modi che vengono successivamente indicati.

Istruz. suddette, art. 43.

1057 Per gli edificj e le case, la relazione di stima deve presentare la denominazione della casa od edificio di cui si tratta, la sua ubicazione, la provenienza, l' uso e l'estimo al medesimo incumbente.

Istruz. suddette, art. 44.

1058. Quando la casa o l' edificio trovisi affittato, s' indica, come nei fondi, il nome dell' affittuario e degl' inquilini, la durata della locazione, la sua scadenza, l'annuo fitto o corrisposta, la data ed il rogito dell' istromento o scrittura, e se l' affitto sia complessivo di altre case o fondi.

1059. Si descrivono in seguito i singoli luoghi o membri componenti la casa o l' edificio co' suoi accessorj, macchine, ecc., la loro struttura e qualità generica, non che i limiti e le coerenze entro cui trovasi circoscritto in un colle servitù attive e passive, le ragioni d' acqua inservienti agli edificj, il loro parziale uso dopo la ruotazione e simili.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 45.

1060. Sono in essa relazione dettagliate le scorte che fossero inerenti agli edificj, e gli oneri afficienti i medesimi, e questa viene chiusa col valor finale della stima e colla quota di fitto percepibile dall' acquirente nei casi d' affitto complessivo, o come meglio viene inferiormente spiegato.

Istruzioni sudd., art. 46.

1061. Qualora poi si tratti della vendita di parte soltanto d' un fabbricato, è cura del perito il riconoscere e dichiarare l' innocuità dello scorporo, ed in questo caso la relazione della stima viene corredata del relativo tipo in misura indicante la distribuzione e l' ordine che regna tanto nella frazione in vendita, come nell' adjacenza del residuo, onde si possa decidere intorno alla più congrua separazione. Negli altri casi basta che la minuta di stima sia accompagnata da un semplice abbozzo di pianta in cui siano notate la lunghezza, larghezza ed altezza almeno del pian terreno della casa od edificio stimato, e specificata l' altezza dei piani superiori per le opportune indagini e confronti all' occasione di qualche dubbio.

Istruzioni sudd, art. 47.

1062. Nella relativa minuta di stima, da presentarsi egualmente in un foglio separato e distinto dalla relazione, si premette una circostanziata informazione sugli affitti, come nei fondi sullo stato attuale della casa od edificio, sulle circostanze parziali della località e sui diversi rapporti fisici e commerciali che possono influire ad accrescere o diminuire il merito segnatamente degli edificj.

Istruzioni sudd., art. 48.

1063. Il valore tanto dei fabbricati come degli edificj deve sperimentarsi sotto due diversi aspetti, ossia sotto un conto biforme, il primo de' quali è basato sulla rendita netta ridotta a capitale nella ragione di lire 100 per ogni lire 5, ed il secondo conflato dall' importo dei materiali, dell' area e degli altri articoli

Istruzioni sudd., art. 49.

ritraibili dalla demolizione; ed in qualunque caso deve ritenersi fra i due risultati il più vantaggioso alla parte tutelata, intendendosi con ciò derogato al metodo invalso presso alcuni periti di ritenere per risultato finale un medio aritmetico desunto dalla compenetrazione di due oggetti cotanto fra loro disparati (*e*).

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 50.

1064. Nella stima desunta dalla rendita non può farsi entrare in deduzione altro elemento, fuorchè l' importo delle riparazioni o ristauri annui, le spese di spurghi ove occorra, l' interesse delle riparazioni istantanee, delle quali deve sempre presentarsi in un colla stima una circostanziata nota, e la tassa prediale, esclusa qualunque altra dipendente dall'amministrazione, dagl' infortunj, ecc. (*f*).

(*e* Qualora però si tratti di una cauzione ipotecaria sopra una casa con riguardo al disposto del § 1374 del Codice Civile non deve estendersi la perizia del suo valore anche all' area ed ai materiali della medesima a termini del sopraccitato art. 49 delle istruzioni 3 gennajo 1818, bastando in simil caso che la stima sia compilata coi metodi generalmente seguiti dai periti per le stime giudiziali de' beni stabili, presentandone però tutte le notizie per poterne eseguire una revisione tecnica.

Decreto Governativo 22 *Dicembre* 1844, *n.* 22566-2892.

(*f*) Allorchè trattasi di peritare degli edificj dietro incarico privato tanto per alienazione o divisione, quanto per garanzia di gestione o mutui, è costume degli ingegneri-architetti di far entrare nelle deduzioni anche il premio da corrispondersi annualmente agli istituti di assicurazione per gli incendj onde guarentire da questo canto l'edificio. In tal caso è pure costume di accettare in pegno l' edificio non per la metà del suo valore, giusta la disposizione del § 1374 del Codice Civile, ma bensì per due terzi dello stesso valore, equiparandolo così ai fondi e beni stabili. Per le cauzioni però risguardanti l' interesse della pubblica amministrazione e dei corpi morali, S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice-Re con ossequiato rescritto 12 dicembre 1831, n. 11595, ha determinato per massima, non doversi ricevere in pegno a titolo di cauzione le case che per la metà del loro valore ancorchè assicurate dai danni di un incendio.

L' I. R. Governo Veneto poi colla Notificazione 20 agosto 1828 ha disposto in proposito quanto segue. Le somme di compenso per danni cagionati dagli incendj, le quali sieno da pagarsi dalle società di assicurazione ai proprietarj di edificj assicurati, non possono essere tolte alla loro destinazione, cioè dal ristabilimento degli edificj incendiati,

1065. Nel calcolo dei materiali ed area non si ammette altra deduzione fuorchè quella della tassa prediale, giacchè qualunque altra riuscirebbe contraddittoria all' ipotesi della demolizione. Qualunque poi sia il metodo con cui si è concretato il valore del fabbricato allorquando si tratta di fabbricati non censiti, ma esistenti in un luogo ove è in corso il censimento milanese, devono in tal caso i periti dedurre la tassa prediale in ragione di millesimi 67 italiani (aust. 0, 771) per ogni scudo di valor *reale*.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 51.

1066. Nel caso che l' alienazione cada sopra una frazione di fabbricato che altronde possa alienarsi nella sua integrità, ammessa sempre l' innocuità dello scorporo, si ritiene in massima che tutte le spese di separazione debbano incombere all' acquirente senza compenso; ed in questo caso è obbligo del perito di precisare tutte quelle operazioni che creda necessarie per la più congrua ed innocua separazione, come anche quelle prescrizioni che fossero riconosciute indispensabili alla reciproca indennità, ed a togliere possibilmente ogni servitù che fosse per derivare a danno della restante parte non caduta nell'alienazione.

Istruzioni sudd., art. 52.

1067. A compimento poi anche della stima delle case e degli edificj s' instituisce il conto di paralello, che si presenta nella minuta, non già nel suo risultato finale, ma in un dettaglio bastantemente esteso, onde si manifestino i motivi e le tracce delle operazioni e massime seguite.

Istruzioni sudd., art. 53 e 60.

1068. Nel depurare il fitto in corso (primo termine di rapporto) si mettono a calcolo in aumento o diminuzione del medesimo tutti i patti onerosi rispettivamente incumbenti al conduttore ed al locatore, se-

Istruzioni sudd., art. 61.

nè per effetto di cessioni, nè in forza di decreto giudiziario o di un atto esecutivo, ma debbono essere impiegate all' oggetto suespresso a guarentia ad un tempo dei creditori ipotecarj.

Potendo pertanto emergere il bisogno di dover far entrare nelle deduzioni delle stime degli edificj la quota per l' assicurazione degli incendj, si è creduto opportuno di presentare nella nota (2) la tabella dei premj da corrispondersi alle Società assicuratrici contro i danni cagionati dal fuoco e dal fulmine.

guendo le vigenti investiture, coll' avvertenza che nella liquidazione si ritiene la tassa prediale nella stessa misura stata dedotta nella minuta di stima.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 62.

1069. Nel caso che il fitto in corso, rispetto ai fondi, sia stato stipulato col patto di ristoro a carico del locatore, la somma da dedursi dal fitto nel paralello, a titolo d' infortunj, deve stare al fitto totale come la somma dedotta nella minuta per lo stesso titolo dalla rendita brutta sta al totale della stessa rendita brutta, ridotta però a pari circostanze del fitto.

Istruzioni sudd., art. 63.

1070. Essendo poi diversa la spesa di amministrazione di un fondo valutato nel sistema di mezzadria, economia, ecc., dalla spesa di amministrazione di un fondo stesso affittato in numerario, la qual spesa in questo è notabilmente minore che nel primo; così si avverte il perito che un tal capo di deduzione nel conto di paralello non deve essere ragguagliato come nella minuta, ma la deduzione per la spesa d' amministrazione va diminuita nel paralello secondo i casi, ed a dettame del prudente ed imparziale suo giudizio.

Istruzioni sudd., art. 64.

1071. Dall' interesse del capitale stimato rispetto ai fondi, prima di paragonarlo col fitto depurato in corso si deve prededurre l' interesse del valore delle piante considerato a capitale, come quello che è distraibile e realizzabile all' istante senza alcuna diminuzione dell' annuo fitto o corrisposta.

Istruzioni sudd., art. 65.

1072. Ultimate su queste basi le minute di stima, i parziali loro risultati finali devono essere ridotti e riportati a moneta austriaca nelle corrispondenti relazioni; e qualora le perizie sieno divise in molte pezze, è obbligo de' periti il riassumerle in un prospetto.

CAPITOLO IV.

PRESCRIZIONI

SULLA VENDITA DEI BENI COMUNALI. (a)

1073. I beni stabili dei comuni sono coltivati od incolti. I beni incolti è ordinato che si debbano vendere con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere. Dei beni coltivati si deve promuovere l' alienazione, riuscendo essa di vantaggio per l' amministrazione del comune proprietario, e per la coltivazione dei beni in genere.

Istruzioni annesse alla Circ. govern. 19 agosto 1842, n. 19634-3488, art. 1, 2 e 3.

1074. Appartengono alla categoria dei beni coltivati i campi e prati messi a coltura, i boschi, le case, gli edificj e tutti i fondi che non sono abbandonati al vago e continuo pascolo.

Istruzioni sudd., art. 5.

1075. Le *malghe*, dette anche *monti casoni*, sono pure da annoverarsi fra i beni coltivati, e quindi non si comprendono fra quelli di cui è ordinata assolutamente la vendita, poichè con questa sarebbero pregiu-

Istruzioni sudd., art. 6.

(a) L' I. R. Governo colla Circolare 30 marzo 1819, n. 2982-528, ha raccomandato alle II. RR. Delegazioni provinciali di non permettere che si tengano esperimenti d' asta per alienazioni comunali senza essersi prima assicurate coll' opera anco dei rispettivi ingegneri in capo che le perizie, d' onde debbano ritrarsi i prezzi fiscali da porsi a base delle aste medesime, siano regolari e compilate a termini delle istruzioni 8 gennajo 1818.

dicati l'allevamento del bestiame e i prodotti del latte senza avvantaggiare la coltura agraria, non ammettendo le *malghe* o *monti casoni* altro prodotto che quello delle erbe che la natura vi fa crescere in abbondanza e in qualità speciale.

Istruzioni annesse alla Circ. govern. 19 agosto 1842, art. 7.

1076. Ma colle malghe non si vogliono confondere i *pascoli alpestri* in genere e meno i pascoli in pianura; avvertendo altresì che anche rispetto alle malghe l'eccezione fatta per esse, sottraendole alla prescrizione assoluta della vendita stabilita pei beni incolti, non ha già luogo pel solo fatto dell'attuale impiego del terreno negli usi della monticazione, ma unicamente in quanto il suolo non ammetta altro prodotto, fuorchè quello delle erbe alpestri pei pascoli estivi sulla sommità delle montagne.

Istruzioni sudd., art. 8.

1077. Tanto più poi emerge chiaro non potersi confondere le malghe coi pascoli comunali a tutti aperti là dove si consideri che le prime sono formate da quei prati esistenti sulle alte montagne e lontani dall' abitato, dai quali non si potrebbe trasportare il fieno, e che dar non potrebbero altro prodotto, mandandosi a pascolare in essi, verso una tassa conveniente, gli animali in numero proporzionato alla quantità dei foraggi nei mesi estivi, quando all'incontro i beni che si vorrebbero lasciare ad uso di pascolo generale, come sopra, essendo da tutti indistintamente usati senza regola nè compenso, sono appunto quelli alla cui funesta devastazione e sterilità ha voluto specialmente por fine la Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839.

Istruzioni sudd., art. 10.

1078. Dopo i beni incolti è particolarmente inculcata la vendita libera od enfiteutica dei fabbricati che non siano necessarj agli usi pubblici del comune.

Istruzioni sudd., art. 11.

1079. Spettano alla categoria degli incolti quei terreni di ragione dei comuni, il cui uso è di tutti, e la proprietà di nessuno, non qualificati come beni perenti o prossimi a perenzione, e quindi suscettibili di miglioramento e coltura.

Istruzioni sudd., art. 12.

1080. Sopra i fondi boscati, i terreni cespugliosi, e sopra quelli con piante di pini, abeti, castagni, si deve previamente sentire l'ispezione forestale per riconoscere se per avventura i beni di questa specie fossero da

considerarsi per coltivati, oppure per que' fondi ad uso di tutti, benchè in parte cespugliati, che a tenore delle Auliche dichiarazioni diramate col circolare Dispaccio 26 agosto 1840, n. 29661-5048, debbono seguire il destino degl' incolti sì di pianura che di monte a norma del § 2 della notificazione 10 luglio 1839.

1081. Non si reputano attendibili in qualità di attive servitù a carico dei beni comunali quei godimenti a cui sono ora ammessi i comunisti per mera tolleranza, senza aver base nel diritto civile, richiamandosi sul proposito il preciso adempimento del circolare Dispaccio 13 marzo 1842, n. 8249-1492.

Istruzioni annesse alla Circ. govern. 19 agosto 1842, art. 14.

1082. Le rappresentanze comunali debbono aver presente:

Istruzioni sudd., art. 16.

a) Che tutti i terreni comunali incolti debbono alienarsi, e che per conseguenza non possono più lasciarsi i beni incolti *ad uso di vago e continuo pascolo;*

b) Che avendo debiti, questi si debbono estinguere esclusivamente colla vendita di tanti beni incolti quanti siano necessarj all' uopo;

c) Che ove tali beni non bastassero, fa mestieri applicare l' alienazione dei beni coltivati a compiere il soddisfacimento dei contratti impegni; e che preferibilmente tra questi beni sono da vendere i fabbricati non necessarj agli usi pubblici del comune, come al § 1078.

1083. Là dove si tratti di una soverchia estensione di terreni comunali incolti, le Delegazioni provinciali, se lo credono opportuno, possono lasciar limitare intanto l' alienazione solamente ad una congrua parte di essi, per viste di maggior interesse del comune, tenendo fermo che si venda sempre quanto fosse necessario per l' estinzione delle dette passività; salvo il chiamare nuovamente la rappresentanza comunale a deliberare sul destino dei beni che sopravanzassero.

Istruzioni sudd., art. 17.

1084. La vendita generale e indistinta di tutti i beni comunali incolti può aver luogo contro pagamento in denaro contante od a livello, o mediante riparto fra i comunisti a testa, col trasmettimento della piena od enfiteutica proprietà.

Istruzioni sudd., art. 18.

1085. Dove una parte più o meno estesa di beni

Istruzioni sudd., art. 19.

incolti è goduta promiscuamente da più comuni, si deve procurare che tutti ugualmente adottino uno dei tre modi dalla legge contemplati pel passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, e come si trattasse di un solo comune. Diversamente dev' essere promossa e sollecitamente effettuata la divisione, perchè poi ciaschedun comune deliberi sulla rispettiva parte, come reputerà meglio; salva la superiore approvazione.

Istruzioni annesse alla Circ. govern. 19 agosto 1842, art. 20.

1086. Anche nel caso in cui non vi siano passività da estinguere, l' alienazione dei beni comunali incolti debbe aver luogo ciò non ostante, e con sollecitudine; nè deve arrestare o ritardare l' adempimento della legge in questa parte qualunque contestazione in cui si entrasse circa alla conversione del relativo prodotto. Quest' oggetto in tal caso dev' essere esaminato, discusso e proposto separatamente nelle vie regolari.

Istruzioni sudd., art. 21.

1087. Fra i tre modi pei quali, secondo la legge, può eseguirsi il passaggio dei beni comunali nella privata proprietà, le convocazioni ed i consigli dei comuni scelgono quello che a norma delle circostanze rispettive può essere giudicato più conveniente; e si fanno risultare dai protocolli delle relative deliberazioni i motivi della preferenza che si è creduto di dare all' uno piuttosto che all' altro modo, per base della corrispondente superiore approvazione.

Istruzioni sudd., art. 23.

1088. Là dove si abbiano passività da estinguere od urgenti e gravi impegni da sostenere, per cui sia necessaria una pronta risorsa, è mestieri preferire l' assoluta alienazione per vendita, facendo sempre precedere quella dei beni incolti alla vendita dei beni coltivi; e fra questi quella dei fabbricati.

Istruzioni sudd., art. 24.

1089. Anche la natura dei beni da alienarsi deve dirigere la scelta, potendovi essere un' estensione di terreno troppo limitata per essere data ad enfiteusi, ovvero un' ubicazione inopportuna per ogni altra disposizione, fuorchè per la vendita assoluta.

Istruzioni sudd., art. 25.

1090. La vendita enfiteutica del resto fuori dei premessi casi, è in generale da anteporsi sempre colle debite considerazioni, siccome quella che riesce maggiormente vantaggiosa tanto al comune quanto agli optanti e allo scopo della legge.

1091. Il terzo modo, cioè quello del riparto fra i comunisti a testa, non viene ammesso che con riserva, ed in via di eccezione.

Istruzioni annesse alla Circ. govern. 19 agosto 1842, art. 26.

1092. Quest'ultimo modo non vuol essere scelto ed ammesso, come risulta dallo scopo e dalle avvertenze della legge, se non allorquando il fondo per la sua ubicazione relativamente al comune, e per la sua qualità, estensione e condizione, sia facilmente e congruamente ripartibile; ritenuto poi sempre che sussistano tali rapporti legali, da cui venga assolutamente consigliata così fatta ripartizione, i quali all'evenienza sono da dimostrarsi.

Istruzioni sudd., art. 27.

1093. Le vendite sì assolute, come enfiteutiche, quando non ha luogo il riparto, possono effettuarsi tanto complessivamente, quanto previa divisione in lotti dei beni da alienarsi, e vogliono sempre essere eseguite col mezzo dell' asta pubblica.

Istruzioni sudd., art. 28.

1094. Si può anche stabilire una prelazione riserbata ai comunisti nell' aspiro all' acquisto dei beni comunali da porsi all' incanto, divisi in lotti, per modo che ciascheduna famiglia possa comperare in via assoluta od a livello uno di questi lotti, e provvedere così al proprio bisogno, come venne già talvolta in pratica acconsentito. Il qual metodo fu anzi sostituito opportunamente da alcune rappresentanze comunali al riparto che avevano prima divisato per evitare le complicazioni e le difficoltà ch'esso nella pratica esecuzione loro presentava.

Istruzioni sudd., art. 29.

S'intende però che la detta prelazione non possa aver luogo se non in quei casi speciali dove i rapporti legali o viste di somma convenienza in riguardo alla cessazione della tolleranza del pascolo da dimostrarsi, lo consiglino.

1095. Nel caso del riparto o dell' ottazione prelativa si considera come appartenente al comune chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte, e risulta compreso nell' anagrafe del comune rispettivo. Non è però necessario per aver parte a quei beneficj il concorso complessivo dei tre estremi poc'anzi indicati: le spiegazioni date su questo particolare dall' Eccelsa Cancelleria Aulica e diramate dall' I. R. Go-

Istruzioni sudd., art. 30.

verno, mediante circolare 26 agosto 1840, n. 29661-5048, rischiarano ogni dubbio che potesse nascere sulla positiva intelligenza della legge.

Istruzioni annesse alla Circ. govern. 19 agosto 1842, art. 32.

1096. Nelle vendite o ripartizione dei beni comunali sono da precisare accuratamente i confini dei diversi pezzi deliberati o ceduti, a toglimento di future quistioni e responsabilità.

CAPITOLO V.

DEGLI AFFITTI
E DEI CONTRATTI DI LIVELLO.

SEZIONE I.

PARAGRAFI DEL CODICE CIVILE SULL' USUFRUTTO, SULLE LOCAZIONI, E SUI CONTRATTI DI LIVELLO.

a) *Delle Servitù.*

1097. Si considera rendita netta soltanto ciò che sopravanza, detratte tutte le spese necessarie. Assume perciò l' usufruttuario tutti i pesi che al tempo del concesso usufrutto erano inerenti alla cosa serviente, e così pure gli interessi dei capitali inscritti sulla cosa medesima. Egli deve sostenere tutti i carichi ordinarj e straordinarj da prestarsi sulla cosa, in quanto per soddisfarvi sieno bastanti i frutti percetti durante l'usufrutto; deve altresì sostenere le spese, senza delle quali non potrebbero ricavarsi i frutti. — Cod. Civ., § 512.

1098. È obbligato l' usufruttuario a conservare da buon padre di famiglia la cosa serviente nello stato in cui l' ha ricevuta, ed a far eseguire coi proventi le riparazioni, i ristauri e i ristabilimenti. Non è però responsabile del danno se il valore della cosa serviente diminuisce in conseguenza del solo uso legittimo e senza sua colpa. — Codice suddetto, § 513.

Cod. Civ., § 514.

1099. Se il proprietario, sopra insinuazione dell'usufruttuario, fa eseguire a proprie spese delle opere rendute necessarie o dalla vetustà degli edifizj o dal caso, è l'usufruttuario obbligato di bonificare gl'interessi della somma impiegata a misura dell'usufrutto con ciò migliorato.

Codice suddetto, § 515.

1100. Che se il proprietario non può o non vuole adattarvisi, ha l'usufruttuario diritto di far eseguire egli stesso tali opere, e di domandare al pari di un possessore di buona fede, il rimborso delle spese in fine dell'usufrutto, o di esigere un conveniente risarcimento per l'usufrutto impedito a cagione delle opere non eseguite.

Codice suddetto, § 516.

1101. Rispetto alle opere che non sono necessarie, ma contribuiscono d'altronde ad aumentare i proventi, l'usufruttuario non è obbligato a permetterle se non verso la prestazione della piena indennità.

Codice suddetto, § 517.

1102. L'usufruttuario può riprendere ciò che ha impiegato senza il consenso del proprietario per aumento delle rendite continue; ma riguardo alle rendite ancora esistenti che provengono dai miglioramenti, egli può solo chiederne il compenso, in quanto lo potrebbe esigere quegli che senza mandato amministra gli affari altrui.

Codice suddetto, § 518.

1103. Affinchè vi sia una prova più facile de' diritti reciprochi fra il proprietario e l'usufruttuario, dev' essere cura di essi il far compilare una descrizione degna di fede di tutte le cose servienti all'usufrutto. Dove questa venga ommessa, si presume che l'usufruttuario abbia ricevuto la cosa con tuttociò che si richiede pel regolare godimento di lei in uno stato servibile di mediocre qualità.

b) *Del contratto di locazione e conduzione, della locazione e conduzione ereditaria e dell' enfiteusi.*

Codice suddetto, § 1090.

1104. Il contratto col quale si ottiene l'uso di una cosa non fungibile, per un tempo e prezzo determinato, dicesi locazione e conduzione in genere.

1105. Nel contratto di locazione e conduzione si distingue se la cosa conceduta in uso produca utilità senz' altra fatica, ovvero se non ne produca che impiegando fatica ed industria. Nel primo caso il contratto chiamasi di pigione, nel secondo di fitto. Se vengono locate insieme cose dell' uno e dell' altro genere, il contratto si determina in relazione alla qualità della cosa principale.

Cod. Civ., § 1091

1106. Il contratto di locazione e conduzione può farsi sui medesimi oggetti e nello stesso modo di compra e vendita. Se non fu altrimenti convenuto nella locazione, la mercede si paga come il prezzo nel contratto di compra e vendita.

Codice suddetto, § 1092.

1107. Il proprietario può locare tanto le cose sue mobili ed immobili, quanto anche i suoi diritti. Può altresì accadere ch' egli prenda a fitto l' uso d'una cosa propria allorchè quest'uso competa ad un terzo.

Codice suddetto, § 1093.

1108. Se i contraenti hanno convenuto sull' essenza del contratto, sulla cosa, cioè, e sulla mercede, il contratto è perfetto, e l' uso della cosa si considera come comperato.

Codice suddetto, § 1094.

1109. Se il contratto di locazione e conduzione è inscritto nei pubblici libri, il diritto del conduttore deve riguardarsi come un diritto reale, il cui esercizio pel tempo che rimane non può essere impedito neppure da chi succede nel possesso.

Codice suddetto, § 1095.

1110. Il locatore deve a proprie spese consegnare e conservare la cosa locata in istato tale che il conduttore ne possa far uso, nè deve turbarlo nel convenuto godimento. È tenuto il conduttore di fare a proprie spese le riparazioni ordinarie degli edifizj inservienti alla coltura del fondo campestre solo in quanto possano queste farsi colla materia che ritrae dal fondo, e colle opere che secondo la natura dal fondo stesso ha egli diritto di esigere. Tutte le altre debbono essere indicate al locatore, affinchè possa prenderne cura.

Codice suddetto, § 1096.

1111. Se il conduttore ha fatto nella cosa locata delle spese necessarie o utili ch' erano a carico del locatore, si considera cone un amministratore di negozj senza mandato. Tuttavia deve domandarne in giudizio il rimborso al più tardi entro sei mesi dopo

Codice suddetto, § 1097.

la restituzione della cosa locata; altrimenti l'azione è perenta.

Cod. Civ., § 1098.

1112. Il conduttore ha il diritto di usare della cosa locatagli a norma della convenzione pel tempo stabilito, e di percepirne i frutti, o anche di sublocarla, se ciò possa farsi senza pregiudizio del proprietario, o non sia espressamente vietato nel contratto.

Codice suddetto, § 1099.

1113. Nelle locazioni il locatore è obbligato a sostenere tutti i pesi e tutte le gravezze. Nei contratti propriamente detti di fitto, se furono fatti a corpo, il conduttore deve soddisfare a tutti i pesi, a riserva degl' ipotecarj inscritti. Ma se la locazione si fa in ragione di stima o de' prodotti, il conduttore sostiene que' soli pesi che nella stima furono detratti dalla rendita, o che puramente debbono prestarsi co' frutti, e non dallo stesso fondo.

Codice suddetto, § 1100.

1114. Eccettuato il caso di speciale convenzione, se la cosa viene locata per uno o più anni, la mercede dev' essere pagata di sei in sei mesi; e se per un tempo più breve, deve la mercede pagarsi dopo la scadenza del termine.

Codice suddetto, § 1101.

1115. Per la sicurezza della mercede il locatore di un' abitazione ha il diritto di pegno sugli effetti mobili e sulle suppellettili di proprietà dell' inquilino o del subinquilino, o che furono affidati loro da un terzo e che trovansi nell' abitazione al momento in cui si promove l' azione. Il subinquilino è tenuto in proporzione della mercede che dal medesimo deve soddisfarsi; ma non può opporre l' eccezione di averne anticipatamente fatto il pagamento al principal conduttore. Al locatore poi di un fondo campestre compete il diritto di pegno sul bestiame che trovasi nel fondo locato e sugli strumenti destinati alla coltura del fondo locato, come pure sui frutti che ancora vi sono esistenti.

Codice suddetto, § 1102.

1116. Il locatore può stipulare che la mercede gli sia anticipatamente pagata. Ma se il conduttore ha pagato anticipatamente più d' una rata, potrà ai creditori posteriormente inscritti, opporre il pagamento anticipato nel solo caso in cui esso pagamento sia inscritto nei pubblici libri.

Codice suddetto, § 1103.

1117. Se il proprietario dà in affitto il suo fondo

colla condizione che il conduttore lo coltivi, e dia al locatore una parte di frutti determinata in relazione a tutte le rendite, per esempio, il terzo o la metà, non esiste il contratto di locazione e conduzione, ma di società, e si regola coi principj per quest'ultima stabiliti.

1118. Se per casi straordinarj, come d'incendio, guerra, contagio, o per grandi inondazioni, gragnuola o totale sterilità, la cosa data in affitto non presta affatto alcun uso o vantaggio, non si deve nemmeno pagare alcuna mercede.

Cod. Civ., § 1104.

1119. Se al conduttore è tolto l'uso soltanto in parte della cosa locata, gli si deve rilasciare in proporzione anche una parte di pigione. Il conduttore del fondo ha diritto alla remissione del fitto se per casi straordinarj i frutti del fondo stato locato per un solo anno sono diminuiti di oltre la metà del prodotto ordinario. Il locatore in questo caso deve rilasciare quanto per tale diminuzione manca dal prodotto al compimento del fitto.

Codice suddetto, § 1105.

1120. Se il conduttore ha assunto a suo carico indeterminatamente tutti i pericoli, deve ciò intendersi soltanto degl'infortunj, d'incendio, d'inondazione e di gragnuola. Esso non sottostà agli altri infortunj straordinarj. Che se si obbliga espressamente a sottostare eziandio a tutti gli altri straordinarj infortunj, non perciò si presume ancora che abbia voluto sottomettersi anche a quello d'essere casualmente perita tutta la cosa locatagli.

Codice suddetto, § 1106.

1121. Se viene a mancare l'uso o l'utilità della cosa affittata, non per essere stata danneggiata o per essere divenuta in altro modo inetta all'uso, ma per un impedimento o infortunio avvenuto al conduttore; ovvero se al tempo del danno i frutti erano già staccati dal fondo, il caso sinistro pregiudica soltanto al conduttore, e questi è nondimeno tenuto a pagare la mercede.

Codice suddetto, § 1107.

1122. Se il conduttore pretende o in forza di patto o di legge la remissione della mercede o in tutto o in parte, deve senza dilazione denunziare al locatore l'infortunio, e fare che il caso, se non sia notorio, venga riconosciuto o giudizialmente o almeno da due

Codice suddetto, § 1108.

periti. Ommettendo questa cautela il conduttore non è più ammesso a reclamare.

Cod. Civ., § 1109.

1123. Finita la locazione, il conduttore è obbligato a restituire la cosa secondo l'inventario che ne fosse stato fatto, o almeno in quello stato nel quale l'ha ricevuta; e trattandosi di fondi campestri deve restituirli nello stato di coltura ordinaria conveniente alla stagione in cui termina l'affitto. Nè può liberarsi dal restituirla coll'eccezione di un diritto di compensazione o di un anteriore diritto di proprietà.

Codice suddetto, § 1110.

1124. Se nel contratto di locazione non si sarà fatto inventario, ha luogo la stessa presunzione come nell'usufrutto (§ 1103 *del Manuale*).

Codice suddetto, § 1111.

1125. Se la cosa locata soffre qualche danno, o per abuso si deteriora, i conduttori sono risponsabili tanto della colpa propria, quanto di quella dei subconduttori di essi, ma non del caso fortuito: deve però il locatore, che ne pretende il risarcimento per titolo di questa risponsabilità, promuovere giudizialmente la domanda entro un anno al più tardi dopo la restituzione della cosa locata; altrimenti il suo diritto rimane estinto.

Codice suddetto, § 1112.

1126. Il contratto di locazione e conduzione finisce per sè stesso, se la cosa locata perisce. Se ciò avviene per colpa di una delle parti, l'altra ha diritto all'indennizzazione. Se per caso fortuito, niuna delle parti è risponsabile verso l'altra.

Codice suddetto, § 1113.

1127. Finisce pure il contratto di locazione e conduzione collo scadere del tempo convenuto espressamente o tacitamente, sia per essersi determinato il pagamento del fitto a certi termini, come nelle abitazioni a giorno, a settimana, a mese, sia per l'intenzione dichiarata del conduttore, sia perchè appaja chiaramente dalle circostanze.

Codice suddetto, § 1114.

1128. Il contratto di locazione può essere rinnovato non solo espressamente ma anche tacitamente. Se nel contratto fu convenuto che dovesse premettersi la denunzia, coll'ommissione di questa la locazione s'intende tacitamente rinnovata. Ove la denunzia non sia stata convenuta si ha la tacita rinnovazione, se dopo trascorso il tempo dell'affitto il conduttore continua a far uso e a godere della cosa locata, ed il locatore non vi si oppone.

1129. La rinnovazione tacita della locazione e conduzione s' intende fatta sotto le stesse condizioni sotto le quali fu convenuta la prima. Ne' contratti di fitto la rinnovazione tacita non si estende al di là d' un solo anno; ma se gli utili ordinarj non possono ottenersi che in uno spazio di tempo più lungo, la rinnovazione si estende a quel tempo che è necessario onde ritrarne gli utili stessi per una volta. Le locazioni, nelle quali la mercede suole pagarsi dopo l' intero anno o dopo la metà di esso, si rinnovano tacitamente per sei mesi. Tutte le locazioni fatte ad un tempo più breve si rinnovano tacitamente per quel tempo che fu convenuto nel primo contratto di locazione. Gli stessi principj stabiliti per la prima rinnovazione hanno luogo per le rinnovazioni ulteriori.

Cod. Civ. § 1115.

1130. Se il tempo della durata della locazione non è stabilito espressamente, nè tacitamente, nè da prescrizioni speciali, quella tra le parti che vuole por fine alla locazione, deve dare all' altra la dinunzia di finita locazione; se si tratta di contratto di fitto, deve darsi la dinunzia sei mesi; se di locazioni di cose immobili, quattordici giorni; se di mobili ventiquattr' ore prima della restituzione da farsi (*a*).

Codice suddetto, § 1116.

1131. Se il proprietario ha alienato e anche consegnato ad un altro la cosa locata, il conduttore, se il suo diritto non sia inscritto ne' pubblici libri, deve, previa dinunzia debitamente fatta, cedere la cosa al nuovo possessore. Ha però il diritto di esigere dal locatore il pieno soddisfacimento pel danno emergente e pel lucro cessante.

Codice suddetto, § 1120.

1132. In caso di vendita necessaria giudizialmente fatta, il conduttore, quand' anche il suo diritto fosse inscritto come reale, deve cedere la cosa al nuovo compratore. Il suo diritto di poziorità gli rimane soltanto salvo in riguardo alla indennizzazione.

Codice suddetto, § 1121.

1133. Il contratto col quale si dà ad alcuno a titolo ereditario la proprietà utile di un fondo sotto

Codice suddetto, § 1122.

(*a*) Veggansi anche i paragrafi del Codice civile 1117, 1118 e 1119 riportati nella Parte III relativa alle fabbriche e trascritti alla pag. 13 del vol. II.

condizione che debba compensare gli utili annui con un'annua contribuzione proporzionata alla rendita e consistente in danaro, in frutti od anche in servigi convenienti, si chiama contratto di locazione e conduzione ereditaria.

Cod. Civ. § 1123.

1134. Se dal possessore del fondo deve pagarsi una tenue retribuzione soltanto in ricognizione della proprietà diretta, il fondo si chiama enfiteutico, e la relativa convenzione, contratto d' enfiteusi.

Codice suddetto, § 1124.

1135. In dubbio, se la proprietà utile di un fondo sia data a locazione e conduzione ereditaria, o ad enfiteusi, si ha riflesso alla quantità dell' annua contribuzione ed agli altri obblighi che furono assunti. Se questa quantità non è in veruna proporzione coll' annuo prodotto netto, si ritiene che la proprietà utile sia enfiteusi; che se avuto almeno riguardo al tempo antico, o dall' essersi ricevuti fondi del tutto incolti possa ravvisarsi una proporzione, si ritiene che il fondo sia dato a locazione e conduzione ereditaria.

Codice suddetto, § 1125.

1136. Se la proprietà è divisa per modo che ad uno appartenga la sostanza del fondo cogli utili che si ricavano dall' interno del suolo, e ad un altro spetti per titolo ereditario soltanto il godimento della superficie, ciò che si paga annualmente da quest' ultimo possessore dicesi censo fondiario.

Codice suddetto, § 1126.

1137. La proprietà meno piena di un bene immobile, non altrimenti che la proprietà piena non può acquistarsi che mediante l' inscrizione nei pubblici libri o registri. Il titolo valido dà soltanto un diritto personale verso la persona obbligata, ma non un diritto reale verso il terzo.

Codice suddetto, § 1127.

1138. In generale i diritti del proprietario diretto e dell' utile in ciò convengono che ciascuno possa disporre della sua parte, in quanto non vengono con ciò lesi i diritti dell' altro.

Codice suddetto, § 1128.

1139. L' uno e l' altro ha il diritto di far valere giudizialmente le sue ragioni sulla propria parte, di pignorarla, di alienarla tanto per disposizione tra vivi che di ultima volontà. Chi pretende una limitazione di questo diritto, deve provarla per mezzo di atti relativi, di scritture d' investitura o di altri documenti.

1140. Il direttario può in ispecie proibire al proprietario utile non solo di diminuire la cosa datagli in utile proprietà, ma eziandio tutti quei cambiamenti coi quali potrebbe impedirsi o rendersi difficile l' esercizio de' suoi diritti.

Cod. Civ. § 1129.

1141. Può quindi esigere che il proprietario utile debba aver cura di conservare e coltivare il fondo. Se quantunque ammonito trascura di adempiere a questi obblighi, o se non è capace di sopportare i pesi inerenti al fondo, il direttario può esigere che il fondo sia ceduto ad altri conduttori ereditarj o enfiteutici.

Codice suddetto, § 1130.

1142. Il diritto principale del locatore ereditario e del direttario enfiteutico consiste nell'esigere l' annuo canone ed altre convenute contribuzioni Queste sotto verun pretesto non possono aumentarsi, nè in alcun modo esigersi sugli effetti non appartenenti al fondo, nè sulle altre cose mobili.

Codice suddetto, § 1131.

1143. L' annuo canone, se non è altrimenti convenuto o determinato dalle leggi della provincia, dev'essere pagato entro la prima metà del mese di novembre.

Codice suddetto, § 1132.

1144. Di regola il proprietario utile non è tenuto verso il direttario, nè questi verso quello pel caso fortuito. Ma se il conduttore ereditario non ha potuto o per inondazione, o per guerra, o per malattie contagiose ritrarre gli utili dal fondo, gli si deve, in proporzione del tempo pel quale ne è stato impedito, accordare una congrua remissione della mercede.

Codice suddetto, § 1133.

1145. L' enfiteuta non può pretendere una tale remissione, ma fino a tanto che sussista una qualche parte del fondo enfiteutico è obbligato a pagare l' intero canone.

Codice suddetto, § 1134.

1146. Se l' enfiteuta non paga il canone al tempo convenuto, il direttario può esigere che siano posti sotto sequestro i frutti ond' esserne indennizzato.

Codice suddetto, § 1135.

1147. Nelle locazioni ereditarie il locatore per riguardo alla mercede che gli è dovuta da più di un anno, ha la scelta di domandare o la pignorazione dei frutti, o l' asta giudiziale del fondo, per essere soddisfatto di quanto gli è dovuto.

Codice suddetto, § 1136.

1148. Il proprietario diretto deve difendere il proprietario utile rispetto all' utile proprietà da esso im-

Codice suddetto, § 1137.

mediatamente concedutagli; e se l' utile si congiunga di nuovo colla proprietà diretta, deve all' utile proprietario o a' suoi successori compensare come ad un possessore di buona fede i miglioramenti fatti. Egli è inoltre risponsabile dell' esattezza de' libri e registri pubblici da esso tenuti, risguardanti i beni soggetti alla diretta sua proprietà.

Cod. Civ. § 1138.

1149. Il direttario non è risponsabile per gli altri pesi contratti dal proprietario utile e non inscritti nei pubblici libri. In generale il proprietario utile non può in altri trasferire un diritto maggiore di quello ch' egli abbia: il diritto quindi dell' uno si estingue col cessare del diritto dell' altro.

Codice suddetto, § 1139.

1150. In generale i diritti e gli obblighi del proprietario utile sono in relazione reciproca coi determinati diritti ed obblighi del direttario.

Codice suddetto, § 1140.

1151. Il proprietario utile non ha bisogno per alienare la sua proprietà del consenso del direttario. Tuttavia deve notificargli il successore, affinchè egli possa conoscere se sia idoneo per l' amministrazione del fondo e per sostenere i pesi ad esso inerenti. Non compete al direttario il diritto di prelazione o di retratto.

Codice suddetto, § 1141.

1152. Che se il direttario si è riservato espressamente questo consenso e questi diritti, deve dichiarare la sua volontà trenta giorni dopo la notificazione regolarmente fattagli. Scorso questo termine, si ritiene ch' egli abbia acconsentito. Eccettuato l' esercizio del diritto di prelazione o di retratto, può il direttario ricusare il consenso all' alienazione soltanto per causa di manifesto pericolo della sostanza e dei diritti annessivi.

Codice suddetto, § 1142.

1153. La contribuzione che il direttario esige talvolta dal nuovo proprietario utile, chiamasi laudemio quando si trasferisce l' utile proprietà per atto tra vivi; se per causa di morte, dicesi mortuario. Si dà anche in ambidue i casi a questa contribuzione il nome di laudemio. Se ed in qual modo siano fondati i diritti relativi, decidesi secondo le costituzioni di ciascuna provincia, i pubblici libri e i documenti, o il tranquillo possesso di trent' anni.

Codice suddetto, § 1143.

1154. Al proprietario utile appartiene una parte pro-

porzionata del tesoro scoperto. Ha il diritto eziandio di diminuire la sostanza se provi al direttario che non possa altrimenti ottenersi l' uso del fondo.

1155. Il proprietario utile deve soddisfare a tutti i pesi ordinarj e straordinarj inerenti al fondo, pagare le gravezze, le decime ed altre contribuzioni particolarmente inscritte. Pei pesi concernenti il canone è responsabile il direttario.

Cod. Civ. § 1144.

1156. Qualunque nuovo proprietario utile è obbligato di regola a procurarsi dal direttario l' atto di ricognizione o il documento della rinnovazione dell' utile proprietà.

Codice suddetto, § 1145.

1157. I regolamenti politici e le costituzioni di ciascuna provincia stabiliscono gli altri rapporti tra il proprietario utile e il diretto, ed in ispecie i diritti e gli obblighi sussistenti tra i proprietarj di fondi ed i loro sudditi.

Codice suddetto, § 1146.

1158. Quegli che non paga altro che il censo fondiario ha diritto soltanto agli utili della superficie, cioè degli alberi, delle piante, degli edifizj e di una parte del tesoro ritrovato sulla superficie medesima. Il tesoro sotterrato e gli altri utili che si ricavano dall'interno del suolo, appartengono soltanto al proprietario diretto.

Codice suddetto, § 1147.

1159. Ciò che è determinato riguardo alla cessazione della piena proprietà è generalmente applicabile anche alla proprietà meno piena.

Codice suddetto, § 1148.

1160. I fondi della locazione ereditaria e gli enfiteutici passano in tutti gli eredi non espressamente esclusi. Se il proprietario utile non ha un successore legittimo, la proprietà utile si consolida colla diretta; ma il direttario che voglia esercitare questo diritto deve pagare tutti i debiti del proprietario utile, che non possono essere soddisfatti cogli altri beni di quest' ultimo. In quanto il direttario sia obbligato a trasferire in altri il fondo a lui devoluto è determinato dalle leggi politiche.

Codice suddetto, § 1149.

1161. Non si perde la proprietà utile della superficie a motivo che siano distrutte le piante, gli alberi e gli edifizj. Fino a tanto che rimane una parte del fondo, il possessore, purchè paghi il canone, può di nuovo fornirla di alberi, di piante e di edifizj.

Codice suddetto, § 1150.

SEZIONE II.

DEGLI AFFITTI.

Decreto 3 agosto 1803, art. 6 e 9.

Decr. 25 novem. 1808, art. 9.

1162. Tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza aventi proprietà fondiarie sono obbligati ad affittare i rispettivi fondi a denaro, sia in corpo, sia partitamente, secondochè torna meglio. Gli affitti si debbono deliberare dietro regolare sperimento d'asta.

Circolari govern. 12 dicemb. 1816, n. 40388-2554, 4 marzo 1817, n. 5235-904, e 19 maggio 1819, n. 10284-1826.

1163. Per mettere in grado l'autorità tutoria di poter determinare sulla convenienza o sconvenienza dei nuovi contratti d'affitto dei fondi appartenenti tanto ai pii stabilimenti, che al patrimonio ecclesiastico, è necessario che, oltre a far conoscere lo stato dell'antecedente locazione, sia prima dell'asta fatto rilevare coll'opera di perito approvato il calcolo della rendita dei fondi stessi, del valore degli oggetti, della spesa delle opere, su di che deve cadere la licitazione, e quindi la deliberazione; la quale stima deve essere stata anche approvata dalla stessa Autorità tutoria. Perchè poi questa stima meriti piena fede deve essere non solo compilata regolarmente e da perito approvato, ma ben anche recentemente eseguita all'occasione del contratto sul quale si deve determinare.

Circol. della Congregazione Centr. 3 settemb. 1817, num. 1962-1288, art. 9.

1164. Pei contratti di vendita, livelli od affitti dei fondi di proprietà dei pii stabilimenti lo sperimento dell'asta deve immancabilmente eseguirsi un anno e mezzo prima che spiri il termine della locazione, affinchè l'Autorità superiore abbia campo sufficiente di praticare le ispezioni, far riformare le stime e rinnovare gli esperimenti d'incanto quando il caso lo richieda pel migliore interesse de'luoghi pii (*b*).

(*b*) L'I. R. Delegazione provinciale di Milano in appoggio alla suddetta determinazione colla circolare 15 aprile 1845, n. 9588-923, ha prescritto a tutte le Amministrazioni tutelate che i capitoli e le stime per le nuove locazioni le vengano rassegnati due anni prima della scadenza di quelle in corso, onde nei voluti casi lasciare eziandio all'I. R. Ufficio Fabbriche il tempo occorrente alle sue ispezioni.

1165. Le istruzioni 5 gennajo 1818 riferibili alle stime non devono ritenersi operative soltanto per gli stabili che si avessero ad acquistare, alienare o permutare, ma ben anche per quelle concernenti il calcolo del fitto che possono meritare i fondi e le case da locarsi tanto dall' Erario, quanto dai pubblici stabilimenti di beneficenza, dei comuni ed altri corpi tutelati, avendo in proposito l' Eccelso I. R. Governo dichiarato « Che le suddette istruzioni possono e debbono sempre servire in tutto ciò che ha rapporto al determinare i prodotti, e che per quanto poi riguarda la valutazione dei prodotti stessi debbasi nelle stime per gli affitti adottare il prezzo del diciottennio più prossimo da desumersi regolarmente dai registri civici del luogo in cui d' ordinario si fa lo smercio delle derrate »

Circolare govern. 31 ottob. 1819, n. 25896-2193.

1166. Nei capitoli per l' affitto dei beni rustici di proprietà dei luoghi pii devesi includere l' obbligo all' affittuario di prestare a tempo debito la cauzione corrispondente per lo meno all' ammontare del fitto di due anni, mentre la cauzione equivalente ad una sola annualità di fitto non si ritiene bastante, sia pel caso eventuale di maggior ritardo al conseguimento delle rate di fitto, sia perchè l' interesse degli istituti locatori anderebbe a rimanere scoperto per quanto incumbere possa agli affittuarj dipendentemente dai patti onerosi e dai risultamenti del consueto bilancio di riconsegna (*c*) (3).

Circolare govern. 3 agosto 1831, n. 22296-1965.

1167. In causa delle difficoltà che generalmente incontravano i luoghi pii nell' affittare per un solo novennio i terreni asciutti di loro ragione per essere troppo breve il termine onde ritrarre un conveniente frutto dai dispendj da sostenersi in piantagioni ed altre migliorie nei primi anni di locazione, l' I. R. Governo per agevolare agli stessi luoghi pii le affittanze dei sud-

Circolare govern. 23 settem. 1830, n. 24264-3806.

(*c*) Colla circolare 7 agosto 1839, n. 23461-651, la Delegazione provinciale di Milano ha inoltre ingiunto di comprendere sempre nei capitolati per l'affitto dei beni dei luoghi pii la speciale condizione in forza della quale deve essere escluso il compenso a favore dell' affittuario di ogni credito procedente da migliorie non autorizzate.

detti terreni ha permesso, a prudente dettame delle rispettive amministrazioni, che la durata possa essere stabilita d'anni dodici ed anche quindici ove lo possa esigere il maggior interesse dei luoghi pii medesimi.

Circolare govern. 24 novem. 1830. n. 34080-4483.

1168. Il permesso di estendere ad anni dodici ed anche a quindici il periodo degli affitti sopra fondi asciutti di cui nel paragrafo precedente, venne esteso anche alle proprietà di patrimonio ecclesiastico e beneficiario, quando però ne venga fatta ricerca dai rispettivi amministratori e beneficiati (*d*).

(*d*) La sopraccitata determinazione resta contenuta anche nella circolare della Delegazione provinciale di Milano 1.° dicembre 1830, n. 34921-1944.

SEZIONE III.

DEI CONTRATTI DI LIVELLO.

1169. Versando l'opera dei periti sulle stime delle decime e sui diretti dominj in generi variabili in quantità, si osservano le seguenti norme: nella relazione di stima viene specificata l'origine e la natura del livello o decima, come anche la quota e la qualità del genere convenuto, il fondo affetto, la sua ubicazione, denominazione, provenienza e misura; se questa decima o livello sia percetto in natura economicamente, ovvero affittato, ed in questo secondo caso si esprimono i dati e le condizioni dell' affitto come ne' fondi.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 54 e 55.

1170. La stima viene basata sull' entità de' prodotti calcolati, rispetto ai livelli, coi prezzi medj della centenaria o legali ritenute per le deduzioni d' infortunj e di amministrazione, le avvertenze spiegate superiormente al Capitolo III per la stima de' fondi; nè viene ammessa alcuna deduzione a titolo di tassa prediale, come quella che intieramente incumbe al fondo affetto, a meno che la pratica locale e le condizioni originarie non la richieggano.

Istruzioni sudd., art. 56.

1171. In quanto poi alla valutazione dei diretti dominj, si deve aver l' opportuno riguardo anche ai laudemj che fossero dovuti per legge di contratto in una quota maggiore della legale.

Istruzioni sudd., art. 57.

1172. Il valore capitale delle decime come de' livelli perpetui è in ogni caso misurato sulla ragione di lire cento per ogni lire cinque, ed in caso di livelli non perpetui lo è colle seguenti norme, cioè:

Istruzioni sudd., art. 58.

I.° I livelli a cinque o più generazioni, se la prima esiste, si calcolano come i perpetui;

II.° I livelli a quattro generazioni, quando non sia estinta la prima, si calcolano in ragione di lire 100 per ogni lire 4. 1/2 di canone;

III.° Quelli a tre generazioni, se il possesso sia nella prima si valutano in ragione di lire 100 per ogni lire 4 di canone; se nella seconda, in regola di

lire 100 per ogni lire 3 1/2; se nella terza, in ragione di lire 100 per ogni lire 3;

IV.° Rispetto ai livelli ad una o più linee, sieno esse agnatizie o cognatizie, il capital valore deve essere regolato per quanto è possibile sulle norme prescritte pei livelli a più generazioni, avuto però riguardo alla maggiore o minor prossimità della reversione dell' utile al diretto dominio.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 59.

1173. La stima tanto dei fondi, come delle case e degli edificj, de' livelli e delle decime, che all' epoca della medesima fossero affittate, si chiude col relativo conto di paralello fra l'interesse del capitale stimato ed il fitto depurato in corso, per quindi aggiungere o detrarre dai singoli effetti stimati la differenza in più o meno di fitto sui residui anni di locazione, previo lo sconto degli interessi sulla differenza suddetta, onde seguano nel risultato finale i rispettivi compensi.

Circolare govern. 23 genn. 1821, n. 552-45.

1174. È permesso di effettuare dei contratti di livello per gli stabili appartenenti agli istituti di beneficenza, qualora essi fossero di tal natura che non potessero utilmente affittarsi, nè alienarsi ed in generale in tutti i casi nei quali simili contratti risultano di assoluto ed evidente vantaggio pei suddetti istituti. Gli stessi contratti però non possono farsi che sotto le seguenti condizioni:

I.° Trattandosi di fondi incolti e sterili e di fabbricati rovinosi e simili, si deve imporre al livellario l' obbligo degli opportuni miglioramenti e riparazioni, e si hanno a convenire tutte quelle garanzie che possono essere necessarie per prevenire il pericolo di guasti e dell' abbandono dello stabile.

II.° Generalmente a guarentigia di ogni contratto di livello che si effettua deve esigersi dal livellario una adeale, come d'ordinario già si pratica, corrispondente alla somma di tre annate del canone che viene all' atto d' asta stabilito; ed affinchè poi abbia a rimanere ipotecato il fondo livellato a favore del luogo pio direttario viene tenuta l' amministrazione medesima a far inscrivere il contratto nelle forme regolari subito dopo la stipulazione di esso all' ufficio delle ipoteche del rispettivo circondario.

1175. Nei capitoli speciali per le alienazioni enfiteutiche dei fondi di ragione dei comuni si nota se possa aver luogo la permissione o proibizione al livellario di affrancarsi, come, quando ed a quali condizioni. Se la permissione è accordata, di regola viene lasciata al livellario la facoltà dell'affrancazione; e solo in quei casi particolari nei quali sia conveniente il divieto, ne sono esposte le ragioni nel rapporto che le Autorità locali devono col mezzo delle Regie Delegazioni provinciali rassegnare al Governo per l'approvazione del progettato contratto di livello.

Circolare govern. 17 maggio 1831, n. 10602-1749.

1176. Nel caso però che i fondi da alienarsi ad enfiteusi spettino agli stabilimenti di beneficenza, di culto o d'istruzione pubblica, in allora deve esservi aggiunta l'espressa condizione di rinuncia al diritto di affrancazione del canone livellario, escludendo anche il patto della riscossione de' canoni col privilegio fiscale, che non compete ai sovraccennati stabilimenti.

Circolare govern. 24 giugno 1834, n. 16685-2281, e 6 giugno 1845, n. 15899-2611.

1177. I periti incaricati della redazione degli atti di stima per le vendite enfiteutiche dei beni comunali devono attenersi nella stesa del Capitolato a quello normale, stato adottato nel 1831, e diramato colla Circolare governativa 17 maggio detto anno, n. 10602-1749, colle successive modificazioni ed aggiunte di cui nei paragrafi 1175 e 1176 (*Veggasi il detto Capitolato riformato alla pag.* 169). Anzi venne ordinato espressamente che non saranno ricevuti quei progetti d'enfiteusi che fossero corredati de' capitolati manoscritti, dovendo i periti munirli del Capitolato a stampa stato predisposto dietro ordine delle II. RR. Delegazioni provinciali; per cui vanno respinti gli stessi progetti e cancellato dalle competenze peritali quanto si fosse esposto pei detti Capitolati manoscritti (*e*).

Circolare govern. 24 genn. 1845, n. 1332-219.

(*e*) In relazione al disposto della Circolare Governativa sopraccitata, l'I. R. Delegazione provinciale di Milano ebbe a diramare la Circolare a stampa 23 aprile 1845, n. 4271-507, il cui contenuto è come segue:

» L'I. R. Governo, avvedutosi che nella redazione dei capitoli per
» le vendite enfiteutiche dei beni comunali i periti incaricati dei re-
» lativi atti di stima non sogliono abbastanza attenersi al capitolato
» normale superiormente adottato nel 1831, ha con ossequiato Di-

Circolare govern. 6 giugno 1845, n. 15899-2611.

1178. Le disposizioni contenute nel paragrafo precedente sono pure da applicarsi ai contratti di vendita a livello dei beni appartenenti agli istituti di culto, di beneficenza e di pubblica istruzione, ferme però rispetto a questi istituti le prescrizioni della Circolare governativa 24 giugno 1834, n. 16685-2281, di cui nel § 1176 del Manuale (*f*).

» spaccio 24 gennajo p. p. n. 1332-219. ingiunto di farne eseguire la » stampa, nella quale si dovesse aver cura:

» 1.° di ricordare che chi aspira ad un incanto per persona da » dichiararsi deve effettivamente dichiarare all' atto della delibera la » persona per cui ha offerto:

» II.° di sopprimere, giusta le massime vigenti, la penalità del » caposoldo per gli enfiteuti che cadessero in mora ai convenuti pa- » gamenti:

» III.° di omettere ogni disposizione quanto all' affrancazione dei » canoni, lasciando così libero il campo alle speciali convenzioni che » nei casi pratici potessero venir proposte dagli interessati sulla base » della vegliante legge civile, e salva sempre la superiore approvazione;

» IV.° di rammentare il divieto di dissodare i fondi boschivi che » fossero posti nei luoghi accennati della Governativa Notificazione 22 » aprile 1839, n. 10136-1151.

» Riformato quindi dietro tali norme, il prescritto capitolato tro- » vasi ora vendibile presso il tipografo Pirola in Milano, rimpetto al » Teatro alla Scala, al prezzo di centesimi 25 austriaci per ogni esem- » plare, avvertendosi che negli spazj in bianco si dovranno inserire » ed aggiungere i dati variabili ed i capitoli speciali di ciascun contratto.

« D' ordine dell' I. R. Governo non saranno più quind'innanzi ri- » cevuti progetti d'enfiteusi muniti di capitolati manoscritti, e se ne venis- » sero per avventura prodotti da qualche perito dopo che la presente » sarà stata debitamente notificata, i progetti stessi verranno respinti » e sarà cancellato dalle competenze peritali quanto si fosse esposto » pei detti capitolati manoscritti.

» Così pure si diffidano i RR. Commissarj distrettuali e le Auto- » rità comunali che anche nella definitiva stipulazione dei contratti » enfiteutici e nel rilascio alle parti delle copie corrispondenti si dovrà » sempre far uso dei capitolati a stampa, previa l' applicazione del » bollo legale e l' aggiunta di tutte le formalità necessarie a rendere » la cosa pienamente regolare. »

(*f*) Nella provincia di Milano la suddetta determinazione venne comunicata colla Delegatizia Circolare 19 giugno 1845, n. 16337-1659.

CAPITOLATO NORMALE

da tenersi per base nelle vendite enfiteutiche de' beni appartenenti ai Comuni ed altri corpi tutelati di culto, di pubblica beneficenza e di pubblica istruzione.

SEZIONE I.

CAPITOLI D' INCANTO.

1.

Il contratto di livello si pone al pubblico incanto per vantaggiare sul canone esposto nella stima, e si delibererà al miglior offerente. se il partito si riputerà consentaneo all' interesse del Comune o stabilimento pubblico.

Per altro non si accetteranno oblazioni sull' incanto se non sieno guarentite da un deposito in effettivo denaro corrispondente a lire 10 per ogni lir. 100 del valore capitale di stima dei singoli stabili da allivellarsi.

2.

L' incanto procederà colle regole fissate nel Decreto 1 maggio 1807, e quindi coloro che si insinuassero alla licitazione per persona da dichiararsi dovranno far conoscere tale persona all' atto della deliberazione, giusta l' articolo 26 del Decreto medesimo. Però dopo che sarà chiuso l' incanto non si accetteranno offerte suppletorie, ma è riservata all' Autorità superiore la ratifica del processo verbale dell' asta, la quale ratifica sarà ricusata in tutti quei casi ne' quali l' esito della licitazione fosse ridondato a pregiudizio del Comune o stabilimento pubblico.

3.

Gli stabili da allivellarsi si porranno all' incanto ad uno ad uno separatamente, ed a più insieme, cioè per

lotti, od anche complessivamente a piacere non tanto della parte direttaria, quanto anco degli aspiranti, purchè il partito riesca vantaggioso alla stazione alienante, ed accetto alla medesima; la quale in ogni caso potrà abbracciare quello qualunque che sul fatto scegliesse senza che vi sia luogo a riforma delle deliberazioni.

4.

Seguite che sieno le deliberazioni, si ritengono e si dichiarano obbligatorie pei deliberatarj a termini di stretto diritto quand' anche si rinnovassero gli incanti, sotto pena del pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi; per la qual cosa il deliberatario dovrà autenticare colla propria firma l' atto dell' incanto ed i capitoli normali presenti, aggiungendovi la dichiarazione d' intendere perfettamente il senso, e di conoscere la località e l' entità dei beni enfiteutici a lui deliberati.

5.

Ma dal canto della stazione alienante non sono obbligatorie se non allora soltanto che dall' I. R. Governo sieno approvate, e da quel momento nasce il vero e perfetto contratto già formato e stipulato con tutti i seguenti capitoli.

6.

Tutte le spese relative all' incanto si ritengono a carico dei deliberatarj.

SEZIONE II.

CAPITOLI TRANSITORJ.

7.

Ottenuta l' approvazione Governativa del presente contratto e partecipata che sia al deliberatario, questi si ritiene in obbligo di concorrere entro un mese alla celebrazione dell' atto autentico del contratto, e di pagare al Comune o stabilimento pubblico deliberante nello stesso momento tre annate di canone (art. 17) a titolo di adeale perduta. Rimanendo egli contumace a tre inviti stragiudiziali, l' Amministrazione comunale o del

pio stabilimento sarà in libertà e facoltà di rinnovare l'incanto a tutte spese e pericolo del deliberatario contumace, che si assoggetta al pieno soddisfacimento dei danni e degli interessi.

8.

Nel corso dell'accennato mese si eseguirà la consegna dei beni allivellati con atto regolare, e questo si unirà a quello dell'autentico contratto insieme all'originale capitolato, ed al tipo pure originale dei beni suddetti. La consegna si eseguirà dal perito .... e le spese tanto per la consegna dei beni e per l'atto autentico del contratto, quanto per le copie relative da darsi al Comune deliberante o stabilimento pubblico saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

9.

Nel termine di tre mesi successivi alla data del contratto, e pure a proprie spese, il deliberatario, inerendo al disposto dell'art. 23 dei presenti capitoli, dovrà far eseguire la voltura nei catasti censuarj in propria testa degli stabili allivellati, colla specificazione della qualità livellaria e col nome del Comune o stabilimento pubblico direttario.

10.

Anche a questi capitoli transitorj è applicabile il successivo articolo 28.

SEZIONE III.

CAPITOLI PERMANENTI GENERALI.

11.

Il contratto è a favore del deliberatario e suoi eredi legittimi ossia *ab intestato* sino in infinito.

12.

Tutti i trapassi che si verificheranno fra i suddetti chiamati, sia *ab intestato,* sia anche per testamento nell'ordine suddetto, dovranno dal nuovo enfiteuta denunciarsi al direttario entro il periodo del primo anno sotto pena di pagare in quell'anno il doppio canone,

esclusa qualunque moderazione anche giudiziale, rinunciando il deliberatario per sè e per i suoi successori alla disposizione del § 1336 del Codice civile.

13.

È in facoltà del livellario di alienare tanto per atto di ultima volontà, quanto per atto tra vivi l'utile dominio colle seguenti condizioni ed eccezioni. Accadendo l'alienazione per atto d'ultima volontà in favore di chi non sarebbe l'erede intestato del disponente, ed in ogni caso di alienazione per atto tra vivi, sia a titolo oneroso, sia a gratuito, anche in persona che sarebbe successibile, l'acquirente dovrà nel termine di un anno dalla verificata successione o dalla data del seguíto contratto notificare all'Amministrazione comunale o del pio stabilimento il proprio acquisto, sotto pena altrimenti dell'immediata caducità, così piacendo all'Amministrazione suddetta.

Questa avrà il termine di tre mesi per decidersi se voglia far uso del diritto di prelazione, il quale si ritiene riservato all'Amministrazione in tutti i casi di alienazione contemplati nel presente articolo. Dichiarando entro questo termine l'Amministrazione di voler usare la prelazione, pagherà la cinquantesima parte meno del prezzo stipulato nel contratto a titolo oneroso, e del valore della proprietà libera se questa fu disposta per atto di liberalità, desumibile questo valore da una regolare perizia a spese comuni dell'Amministrazione e dell'acquirente. Non volendosi dal Comune o stabilimento pubblico esercitare questo diritto, o non dichiarandosi nel suddetto termine di tre mesi, sarà esso tenuto a riconoscere l'acquirente in nuovo livellario, il quale dovrà sostenere tutte le spese dell'atto di ricognizione, e pagare il laudemio in ragione della quinquagesima parte del prezzo o del valore dell'utile dominio a norma dei casi e determinabile nei modi di cui sopra. Ma in tale caso la spesa di perizia starà a carico esclusivo del nuovo enfiteuta.

Senza l'approvazione della competente Autorità superiore è assolutamente vietato il trapasso dell'utile dominio in qualunque siasi persona morale sotto pena dell'immediata caducità.

14.

Omettendo il livellario di pagare tre annate intiere di canone, o divenendo debitore di equivalente somma, o deteriorando o lasciando da altri deteriorare notabilmente i fondi livellati, incorrerà, così piacendo al direttario, nella pena della caducità del contratto, oltre l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati e del pieno soddisfacimento anche in azione personale.

Per qualunque anche minimo deterioramento sarà tenuto il livellario ad immediatamente restituire il fondo nel primitivo stato, e non prestandosi egli, sarà facoltativo al direttario di ciò eseguire a tutte spese dell'enfiteuta, il quale dovrà al direttario compensare anche l'interesse del 5 per 100 su tutta la somma che il direttario avrà sborsata e fino all'epoca del rimborso.

Nel caso però che per la sua qualità il deterioramento non potesse togliersi, dovrà il livellario pagarne il valore al direttario contro quella diminuzione del canone annuo che sarà giudicato di ragione.

Sotto il nome di deterioramento si dichiara compresa anche la mancanza di conservazione e difesa dei diritti spettanti ai beni enfiteutici.

15.

Approvato dall'Autorità competente il contratto, si farà al conduttore la consegna dei fondi da un perito eletto dal locatore. Il conduttore prima di ottenere il possesso dei fondi dovrà firmare l'atto di consegna e dichiarare di riconoscerlo, e dopo questa ricognizione non sarà per apposita convenzione più ammesso a negare i risultamenti della consegna, che farà piena prova contro di lui relativamente allo stato in cui gli furono consegnati i fondi. Per l'effetto poi del precedente articolo sui deterioramenti sarà il direttario autorizzato a procedere in ogni tempo alla ricognizione dei fondi livellati, e ciò anche in via stragiudiziale per mezzo del proprio perito. L'enfiteuta dovrà prestarsi ed intervenire a questa ricognizione nel giorno destinato dal direttario ed anche stragiudizialmente notificatogli. Se il livellario ammette i deterioramenti che si scoprissero dal perito, dovrà firmarne la rela-

zione, che farà piena prova contro di lui anche sul valore dei rilevati deterioramenti.

Omettendo il livellario d'intervenire alla verificazione, o ricusando di firmare la relazione, questa firmata dal perito, servirà di bastante appoggio all'Amministrazione per ottenere *ex primo Decreto* una perizia giudiziale e le misure assicurative legali pel soddisfacimento dell' importare del danno descritto nella relazione. La spesa di queste visite starà a carico dell' utilista qualora risultino deteriorati i fondi livellati.

16.

Il presente contratto di livello incomincerà col giorno . . . . e proseguirà di anno in anno colla scadenza nel giorno . . . . dello stesso mese di ciascun anno successivo.

17.

Per quanti anni sarà per durare il contratto, il livellario è in obbligo di pagare intieramente al Comune o stabilimento pubblico direttario e non più tardi del giorno . . . . del mese di . . . . di ogni anno, il canone pel quale nel pubblico incanto gli sarà stato deliberato il livello, e che si dichiarerà nell' atto autentico con cui si celebrerà il contratto. Passato quel giorno senza l'esecuzione di tale pagamento, il livellario diviene debitore moroso, e dovrà quindi corrispondere gli interessi di mora sulla somma dovuta in ragione del cinque per cento all'anno, ritenuto inoltre ch' egli potrà essere escusso col metodo privilegiato fiscale, con cui si esigono le pubbliche imposte.

18.

Il canone, a qualunque entità sia portato nel presente contratto, non potrà mai impugnarsi a titolo di lesione, alla quale s' intende che il livellario abbia espressamente rinunciato con positiva dichiarazione di corrisponderlo per singolare affezione.

19.

Il canone dovrà in ogni tempo pagarsi in sole monete d'oro o d' argento al peso e valore fissato dalla legge ora vigente, escluso qualsivoglia altro surrogato ammesso ed anco comandato da legge successiva, e

non avuto riguardo al valore estrinseco che in seguito si accrescesse o diminuisse, nel qual caso il pagamento dovrà farsi in ragione del valore intrinseco che le monete d' oro e d' argento hanno al tempo presente.

20.

Per quanti possano essere i rappresentanti che di diritto succederanno al livellario defunto o spropriato, il canone non potrà mai dividersi in più parti rispetto al direttario, il quale riterrà in suo arbitrio responsabile e solidario un livellario solo pel canone intiero e per l'intiero corpo dei beni allivellati. E quando si volesse sostenere suo malgrado la d[illegible], in tale caso il direttario avrà la facol[illegible]nnullare e sciogliere il contratto colla consolida[illegible]ne stabilita all'art. 14.

21.

Qualora si scoprisse che i beni dati a livello fossero gravati in precedenza di qualunque altro canone o prestazione con diritto reale, ignoti finora, il livellario in tal caso dovrà assumere il peso, del quale però dovrà essergli compensato l' intiero importo sul canone del livello presente a totale suo sollievo, ogniqualvolta ne produca la quitanza.

22.

I beni cadenti sotto il presente contratto, quantunque ne sia stata indicata la superficie in descrizione ed in tipo, tuttavia si danno al livellario a corpo e non a misura, e così in corpo e nello stato attuale si consegneranno al detto livellario per gli effetti contemplati dai §§ 2 e 3 dell' art. 14 e dal susseguente art. 15.

23.

A peso del livellario resteranno tutte le riparazioni anche straordinarie occorrenti ai beni allivellati col presente contratto, come pure tutte le pubbliche gravezze, quante mai possano essere e di qualunque specie e natura, che verranno imposte, sia per le spese ordinarie e straordinarie dello Stato e del Comune, come per tassa di registro e sotto qualsivoglia altro titolo, tanto sui beni quanto sui canoni livellarj, pel quale effetto i beni allivellati dovranno sui pubblici libri e registri del Censo e della intavolazione

rimanere per sempre intestati al proprietario dell'utile dominio, coll'aggiunta però della qualità di livellario del Comune o pubblico stabilimento direttario.

24.

Sono inoltre a carico di lui e de'suoi successori tutte le spese inerenti al presente originario contratto ed ai successivi pei trapassi dei beni allivellati, per ricognizione di nuovi livellarj e per pagamenti di laudemj. Tali contratti dovranno tutti formarsi con atti autentici, dei quali atti e di quello relativo alla consegna dovrà darsi copia autentica al direttario senza alcuna sua spesa.

25.

Laddove nei precedenti capitoli generali si parli di termini entro i quali il livellario deve eseguire qualche obbligo ingiuntogli, si dichiarano essi a perpetuità di assoluto rigore, senza alcun dovere al Comune o stabilimento pubblico direttario di agire in giudizio per costituirlo in legittima mora, nella quale di fatto e di diritto si giudicherà definitivamente incorso alla precisa scadenza d'ogni singolo termine.

26.

Per qualunque controversia fosse per insorgere sulla esecuzione del presente contratto, o per qualunque avvenimento od infortunio, anche straordinario, fosse per accadere, purchè rimanga una visibile superficie nuda dei beni allivellati, il livellario si ritiene in obbligo preciso del pagamento del canone e delle pubbliche gravezze giusta gli articoli 17 e 23, esclusa qualsivoglia eccezione, ancorchè legale se vi fosse, per la quale si credesse in diritto di sospendere un tale pagamento.

Il Giudice competente a decidere le eventuali quistioni dipendenti dal presente contratto dovrà esser quello alla cui giurisdizione è sottoposto il Comune o stabilimento pubblico direttario, dovunque si trovi domiciliato il livellario perchè espressamente si sceglie per luogo di esecuzione del contratto medesimo quello del Circondario giurisdizionale cui va soggetto il Comune o pio stabilimento livellante, a termini e per gli effetti del § 15 della Sovrana patente 29 settembre 1819.

27.

E per qualunque contestazione abbia a nascere, non potrà mai il livellario sospendere nè in tutto nè in parte, benchè menoma, il pagamento del canone, e ciò sotto pena della caducità: anzi non potrà mai essere sentito nè in giudizio nè fuori, qualunque sia la pretensione di esso, se prima non avrà giustificato di avere realmente soddisfatto i canoni decorsi, escluso qualunque proponibile compenso, ed in difetto, ritenuta sempre la immediata esecuzione pel soddisfacimento dei canoni arretrati.

28.

Tutti i premessi capitoli generali sono uniti ed indivisibili fra loro, e formano un contratto complessivo e senza parti.

AVVERTENZE

Pei beni degli Istituti di culto, di beneficenza e di pubblica istruzione:

a) *non ha luogo a favore del Direttario l' esercizio del privilegio fiscale verso l' utilista che si rendesse moroso all' effettuazione dei pattuiti pagamenti:*

b) *nè potrà l' enfiteuta esercitare dal suo canto il diritto di affrancazione, al quale anzi espressamente rinuncia.*

SEZIONE IV.

CAPITOLI PERMANENTI SPECIALI.

Sotto questi capitoli si noteranno progressivamente tutte le ulteriori convenzioni richieste dai casi particolari, come per esempio:

1.° *La permissione o la proibizione al livellario di affrancarsi, e, se il permesso è accordato, come, quando ed a quali condizioni l' affrancazione possa aver luogo, sempre però in base alla vigente legge civile e sotto la riserva della superiore approvazione.*

2.° L' obbligo di riparazioni ed anco di riedificazione di fabbricati, di manutenzione e rinnovazione di ponti, edificj ec., di riparazioni ai fiumi, alle strade ec., dei fitti d' acque e di pedaggi.

3.° La determinazione delle riparazioni o dei miglioramenti istantaneamente occorrenti.

4.° La sostituzione e l' uso delle piante che di mano in mano andranno morendo.

5.° Le discipline da osservarsi in caso di atterramento di piante da cima e di estirpamento di boschi, riguardo ai quali si richiama qui espressamente il divieto di dissodarli, quando siano posti nelle località indicate dalla governativa notificazione 22 *aprile* 1839, *N.* 10136-1151.

6.° Il mantenimento di vigenti investiture di affitto, ec.

7.° L' obbligo di conservare i molini a comodo della popolazione, quando ciò si trovi necessario, e quindi di non convertirli in altri edificj idraulici, ec., ec.

Anche ai capitoli speciali si applicherà il precedente art. 28.

Modula A

PROSPETTO col quale si devono corredare i progetti di alienazione enfiteutica per cui si domanda di tener l'asta

Numero della descriz. o riassunto	Denominazione del fondo	Qualità	Descrizione Censuaria			Perticato effettiv.	Valore di stima a vendita libera	Valore di stima a livello			Frutti o carichi arretrati da rifondersi dai detentori.	Num. dello stato patrimoniale in cui sono descritti i fondi.	OSSERVAZ.
			Numeri di mappa	Perticato	Estimo			Canone	Adeale	Legna (*)			
													(*) Quando si tratta di fondi a bosco il valore della legna si calcola e si vende a parte, ed il canone viene dedott. dal valore del fondo supposto privo di legna o come si dice a *foglie zero.*

MODULA *B*

***PROSPETTO** che deve accompagnare i protocolli d' asta che si inoltrano per la superiore approvazione*

NB. Si riporteranno tutte le indicazioni del modello *A*, e di più le controscritte.	Giorni dell' asta	Prezzo della delibera			Differenza in confronto alla stima			Deliberatarj	Depositi	OSSERVAZIONI
		Canone	Adeale	Legna	sul Canone	sull' Adeale	sulla Legna			
										Vedi l' osservazione posta alla modula *A*.

CAPITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

a) *Perizie e conti preventivi per effetti mobili.*

1179. Occorrendo di acquistare o far costruire oggetti di mobiliare gli amministratori, cui spetta, devono presentare in prevenzione uno stato circostanziato della spesa necessaria per l'acquisto o per la costruzione dei medesimi. Nel primo caso, oltre il prezzo di ciascun oggetto, deve lo stato indicarne la configurazione, la qualità e le dimensioni per quei capi che ne sono suscettibili; e nel secondo lo stato stesso deve essere corredato d'un conto nel quale sia valutata la diversa qualità e quantità di legname, ferro ed altro, ed il numero delle giornate de' varj operaj necessarj per la formazione di ciascuno, non che di un disegno dell'opera da farsi, quando questa fosse per sorte grandiosa, quindi di molta spesa, e tale per la sua qualità che senza il disegno non fosse possibile di pronunciare sulla convenienza del prezzo.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 66.

1180. Non si deve mai inoltrare ricerca di nuovi mobili se non quando ve ne sia la più assoluta indispensabile necessità, la quale deve essere comprovata per mezzo di apposito processo verbale da erigersi in concorso anche di un perito che sarà incaricato della compilazione del preventivo di spesa, e nel quale deve indicarsi per ciascuno dei mobili il motivo da cui deriva il bisogno della sua rinnovazione, e se quello a cui deve essere sostituito non sia più assolutamente

Decreto governat. 16 agosto 1827, n. 9624-3109.

in istato d' essere riparato, con aggiungere tutte le notizie ed i dati di fatto necessarj all' intento specialmente sullo stato dell' esistente mobiliare d' ufficio e sull' epoca della seguita somministrazione del medesimo.

b) *Degli stabili beneficiarj in occasione di vacanza.*

Circolare govern. 1 febbrajo 1839, n. 2245-256.

1181. Intorno alla pertinenza dei vivaj di gelsi sui fondi beneficiarj, allorchè per morte, rinuncia o promozione di un investito si renda il beneficio vacante, poichè per la destinazione al trapianto o alla vendita i gelsiti non potrebbero qualificarsi di boschi, nè i teneri allievi paragonarsi agli alberi o frutti che l'artic. 295 del Codice civile ritiene come parte della sostanza immobile, e poichè alla massima sancita dagli articoli 519 e 643 del citato Codice quanto alla divisione dei frutti tra il proprietario e l'usufruttuario una massima tutta particolare è stata sostituita coll'appendice 4 agosto 1818 alla norma provvisoria 31 maggio 1816, secondo la quale i frutti beneficiarj, qualunque sia la natura, si dividono con egual ripartizione a misura di tempo, venne dichiarato che nei contingibili casi si debba osservare questa norma, e quindi si deve assegnare all'antecessore o suoi eredi la quota del prezzo che può attribuirsi agli allievi dei gelsiti, salvo a farne soggetto di convenzione fra gli antecessori ed i nuovi provvisti se i primi consentono di cederli e gli altri di accettarli contro compenso, nel quale componimento deve essere compresa la parte vacante.

Circolare govern. 27 settem. 1828, n. 25668-3856.

1182. Gli eredi dei defunti beneficiati sono tenuti di riconsegnare le case riparate anche quando manca la descrizione dello stato nel quale vennero loro consegnate, e ciò giusta la pratica osservata costantemente che in mancanza della descrizione sta la presunzione legittima che le case sieno state consegnate in condizione sufficientemente buona per essere abitate, alla qual pratica corrisponde la massima dell' artic. 518 del Codice civile, dove prescrivendosi la descrizione della casa data in usufrutto si soggiunge che se *questa venga ommessa si presume che l'usufruttuario abbia ricevuto la casa in*

istato servibile di mediocre qualità con tutte le parti accessorie e appartenenti all' usufrutto ordinario della casa medesima.

1183. Nella stessa maniera gli eredi dei beneficiati non hanno il diritto di ritenere di ragione dei defunti i pali posti a sostegno delle viti onde richiamarli o chiederne il prezzo della cessione, giacchè essendo i pali necessarj a sostegno delle viti, se non hanno altro equivalente sostegno di piante vive, si devono considerare come pertinenti alle viti medesime secondo la massima segnata all'artic. 294 del Codice civile, dove si chiamano *pertinenti alla cosa principale* le accessorie, senza di cui la cosa principale non servirebbe ad alcun uso, o che siano destinate all' uso continuo della cosa stessa.

Circolare govern. 27 settem. 1828, n. 25668-3856.

c) *Direttive sulla verificazione e sul compenso dei danni recati ai fondi in causa di esercizj militari.*

1184. Pei luoghi di manovre da eseguirsi nelle ordinarie concentrazioni dei singoli reggimenti e delle loro sottodivisioni viene provveduto, siccome ebbe luogo sinora, secondo le prescrizioni, e non sono quindi supponibili per essi pretese di compenso. Relativamente ai luoghi di manovre per brigate o diversi reggimenti si provvede in modo da non poter insorgere fondate pretese d' indennizzazione. Nello stesso modo pertanto che per gli accampamenti militari viene fissato un tempo in cui non siano possibilmente interrotte le operazioni rurali, si usa la stessa cautela nello stabilire il tempo per grandi concentrazioni di truppe.

Circolare govern. 12 luglio 1840. n. 23565-2155, art. 1 e 2.

1185. Può quindi essere compensato il danno *effettivamente recato* soltanto in causa d'accampamenti militari e nei rari casi in cui per grandi concentrazioni di truppe non possono assolutamente rinvenirsi i luoghi per gli esercizj militari superiormente indicati.

Circolare sudd., art. 3.

1186. Subito dopo essere stato notificato il tempo in cui deve seguire l'unione delle truppe una commissione locale politico-militare determina il luogo all'uopo occorrente e ne rende consapevoli i proprietarj de' fondi, invi-

Circolare govern. art. 4.

tandoli pure a raccogliere a tempo debito i frutti. Poco tempo prima dell' unione delle truppe la predetta commissione locale coll' intervento dei rispettivi proprietarj de' fondi rileva con ogni esattezza sopra il luogo scelto lo stato delle cose e particolarmente il valore de' frutti sino a quell' epoca non per anco maturati e quindi non raccolti, come pure la sua differenza in confronto a quello de' frutti maturi. Finalmente per la terza volta la commissione stessa subito che le truppe hanno abbandonato il luogo ed è stato appianato il terreno di cui è fatta menzione nel seguente paragrafo 1188, procede ad una nuova visita sul luogo, rilevando attentamente e facendo stimare con esattezza alla presenza de' proprietarj ogni danno effettivamente recato ai fondi in causa del loro uso per oggetti militari. In questa terza commissione viene enunciata e trattata ogni pretesa di compenso, al qual fine vengono debitamente invitati tutti quelli che vi hanno interesse.

Circolare govern. 12 luglio 1840, art. 5.

1187. Quantunque sia dovuto un compenso anche pel lucro cessante, deve però essere evidentemente provato. Ciò si riferisce in ispecie alla pretesa impossibilità della coltivazione de' fondi in discorso a tempo opportuno, che va esaminata e discussa, avuto sempre riguardo al sistema d' economia rurale in quel dato luogo osservato.

Circolare sudd., art. 6.

1188. Gli scavi di terra per uso di cucina e di cantina, per scaricatoi, cessi, tende militari, ecc., vengono, sciolto il campo, più presto possibile appianati per parte del militare. Relativamente al concime de' cavalli giacente ne' luoghi d' accampamento si procede secondo le pratiche in corso, avuto riguardo al vigente ordine d' accampamento. Non si ammettono sotto veruno degli indicati rapporti assegni fissi di compenso.

CAPITOLO VII.

PRESCRIZIONI GENERALI.

1189. Tutte le perizie tanto per fondi stabili, quanto per fabbricati, egualmente che i conti preventivi per gli oggetti di mobiliare devono trasmettersi all' I. R. Governo dentro un congruo tempo, prima che se ne verifichi il materiale istantaneo bisogno, onde avanti di procedere alle determinazioni da prendersi si abbia tempo di prenderli ad esame.

Istruzioni 3 genn. 1818, art. 59.

1190. In caso di appalti si devono unire alle stime, ai conti ed altri analoghi anche i progetti pei rispettivi capitolati ovvero condizioni di appalto.

Istruzioni sudd., art. 68.

1191. I periti quando amino o trovino conveniente di valersi nelle loro operazioni delle misure locali, purchè contemplate nelle tavole di ragguaglio stampate, devono aver cura di contrapporvi nelle relazioni e minute la corrispondenza delle analoghe misure italiane. Rispetto poi alle note circostanziate delle riparazioni che debbono presentare ed altre consimili, siccome l' esprimere tale corrispondenza, partita per partita, riescirebbe troppo oneroso, resta stabilito che i medesimi debbano riepilogare in fine di tali note tutte le partite di una stessa specie, formandone poi un sommario per poi contrapporre ivi soltanto alla totalità rispettiva la corrispondenza come sopra in misura italiana (*a*).

Istruzioni sudd., art. 69.

(*a*) La facoltà lasciata ai periti di usare nelle loro operazioni le misure locali sarebbe ora tolta in forza di più recenti disposizioni citate nel § 309 del Manuale, dovendo essi periti adottare per unità di

misura esclusivamente il metro. A tale proposito la Direzione generale delle pubbliche costruzioni colla circolare 13 giugno 1836, n. 4609, ebbe a prescrivere quanto segue: « La Direzione ha dovuto rilevare » come nel tempo che vedesi generalmente adoperata col miglior suc- » cesso nei lavori principali la misura decimale, alcuni ingegneri fanno » uso in varie minori operazioni di differenti misure, anzichè del me- » tro, come è prescritto dai Regolamenti e come esige la voluta uni- » formità, in unione a quegli altri titoli troppo notorj che hanno fatto » adottare un simile sistema. La Direzione, intesa a curare l'os- » servanza degli ordini e particolarmente del Dispaccio Governativo » 24 marzo 1834, n. 8012-718, promosso da una superiore disposi- » zione dell' Eccelsa Cancelleria Aulica, trova di prescrivere che gli » ingegneri debbano far uso esclusivo in ogni caso della misura me- » trica colla sua applicazione ai pesi, ed a curare altresì che simile » norma sia seguita dagli altri dipendenti e nelle operazioni a servi- » zio dell' Amministrazione che vengono assoggettate alle loro man- » sione, facendone debita avvertenza per quelle disposizioni che a Di- » rezione credesse di promuovere dall' Autorità superiore. »

Anche la Regia Delegazione provinciale di Milano colla circolare 6 aprile 1839, n. 8175-357, ebbe ad emanare una simile determinazione a tutti i corpi tutelati da essa dipendenti colla diffida ai perit che sarebbero ritornati quei progetti in cui non si fosse fatto uso del metro, per le debite riforme.

REGOLE UFFICIALI

DETTE STILATI

DELL' ANTICO COLLEGIO DEGLI INGEGNERI IN MILANO

RELATIVE ALLE STIME.

Misure di cavi in vendita - 1590, 20 *marzo*.

Noi infrascritti, ecc., facciamo fede qualmente essendoci commesso di fare nel ducato di Milano misure di terre vendute *cum juribus aquarum*, ecc., misuriamo ancora gli acquedotti che servono alle terre da misurarsi sino all' origine di essi acquedotti.

Alcuni hanno aggiunto, cioè intendo sin dove si estende la ragione della spazzatura di essi beni e non più oltre. Altri che *juribus aquarum* li sia il dominio, e non altrimenti.

Della dote dè beni - 1622, 12 *luglio*.

Noi, ecc., attestiamo qualmente per nostro parere e comune osservanza da noi praticata per la dote delle possessioni si lascia, e si deve lasciare al nuovo compratore, benchè abbia pattuito che i frutti restino al venditore fino a San Martino, e che intanto si paghi al compratore il fitto di denari, perchè detta dote non sono frutti percettibili, ma manutenzione di beni ed accessorj, e quasi parte del fondo, che quando non si specifichi altro sempre resta alla possessione, intendendo per dote del luogo paglia, rudi, migliacca, strami, stobbia ed altre consimili cose solite lasciarsi dal mas-

saro sopra la possessione, ancorchè lo statuto parli solo tra il massaro ed il padrone, ecc.

Attestiamo pure che quando si vede una possessione nella quale vi sono in opera sotto le viti i pali e maneggi che sieno del venditore, quando non si eccettuino particolarmente, s'intendono sempre compresi nella vendita come parte del fondo, perchè il compratore s'intende comprare la possessione nello stato che la vede al tempo del contratto.

Parimenti quando nella casa vi è torchio s'intende compreso nella vendita, quando non sia specialmente eccettuato, perchè è cosa fissa e connessa alla casa per uso perpetuo d'essa, e della possessione, e sotto nome di torchio ci vengono anche le tine d'esso, bonze, mastelli, brente, canali, vaselli maggiori ed altre cose destinate per uso perpetuo di esso torchio e possessione, ed in fede, ecc.

Deduzione delle stime de' beni - 1661, 12 *giugno.*

Nelle stime de' beni si deducono gli aggravi de' perticati, soldati, censi ed altro che sono sopra tali beni, e si deducono le riparazioni delle case ed edifizi d'acqua, salarj degli campari delle acque, e si deduce l'importanza delle scorte massarizie o in denari, o in tanti avviamenti che si sogliono dare dai padroni ai fittabili, ossia il fitto del primo termine che se li lascia in isconto da pagarsi nel fine della locazione, oltre le altre deduzioni di novennio e consimili.

Dei torii degli arbori - 1669, 20 *dicembre.*

Nel far bilancio di debito e di credito, consegne e riconsegne fatte ai fittabili s'osserva che rispetto ai torii degli arbori tanto da cima, quanto d'ogni altra sorte in tutta la locazione cedi in tutto a utile e beneficio del locatore, e questo si fa tanto sopra il paese lodigiano e circonvicini quanto sopra il milanese.

Alcuni aggiungono per quelle consegnate, ma per quelle piantate dal fittabile, mentre non siano d'obbligo, il torio, e brocche sono di ragione del fittabile.

Sui fittabili - 1669, 20 *dicembre.*

I fittabili de' beni consistenti in prati, l'ultimo anno dell'investitura sono obbligati a far consumare e mangiare il fieno sopra li stessi beni che tengono in affitto, e non possono condurlo in altra parte, e quando lasciano indietro i beni, non possono condur via il rudo che sopra essi si ritrova, ancorchè al principio di essa investitura il padrone non abbia dato rudo al fittabile, e nelle riconsegne che si faranno non si dà verun credito al fittabile del rudo che lascia sopra li beni.

Sui fittabili in fine di locazione. - 1682, 14 *gennajo.*

Stando che per amichevole composizione li fittabili N. N. abbiano rinunciato all' affitto fattogli dal venditore a favore del compratore come se fosse finita la locazione ad essi fatta dal venditore, restano obbligati lasciare al compratore tutto quello che si trova di paglia, strami, rudi migliacche, megliazzoni e simili, pali, maneggie per le viti come anche delle gabbette mature per iscorta dei legnami delle viti.

Dovendosi però bonificare le fatture per le tagliature di strami, megliazzoni condotti alle cassine, stagionatura delle migliacche, condotte e voltatura dei rudi. Rispetto alli carreggi o lische, essendo come le brughiere per iscorta di far rudo e sternire sotto alle bestie, si devono lasciare come della natura suddetta, osservandosi tanto nel Milanese quanto nel Lodigiano.

Delle roggie ed accessi. - 1684, 3 *maggio.*

Misurandosi possessioni in vendita con la ragione d'acqua in pertiche, stiliamo misurare li cavi delle roggie di dove hanno il suo principio (ancorchè siano fuori del corpo de' beni), comprendendosi le teste d' onde provengono, e si misurano anche gli accessi, sin dove principiano, ripartendo il tutto se sono di più utenti, *ad ratam,* e questi si prezziano in pertiche che for-

mano il rimanente della possessione, e questo si osserva e pratica anche quando la vendita si faccia in ragione di cavata netta conforme la convenzione dei contraenti, ogni qualvolta non vi sia patto in contrario.

Roggie fra beni altrui, come si misurano - 1691, 16 *marzo.*

Siccome tutte le roggie de' particolari, quali passano fra beni di altri particolari, tengono la ragione del piede liprando da ambe le parti delle medesime roggie, qual ragione in occasione che si misurano li beni di detti particolari ne' quali passano dette roggie, nè si misura, nè si comprende unitamente a detti beni tanto in occasione di vendita quanto di semplice affitto, ma bensì detta ragione del piede liprando indistintamente si pratica lasciarla di ragione alle suddette roggie con sua ragione, ed in occasione che s' abbiano a misurare dette roggie, se gli comprende indistintamente nella misura unitamente alla detta sua ragione alle parti del piede liprando, qual piede si è di lunghezza di once 9 del braccio di legname, la qual lunghezza è così dichiarata dallo Statuto di Milano al Capitolo 350.

Dei livelli. - 1694, 18 *febbrajo.*

Diciamo noi infrascritti ingegneri collegiati di Milano e suo ducato come in occasione di fare la liquidazione della cavata, o rendita dei terreni, e case per darsi a livello perpetuo in danaro a qualunque persona, oltre alle suddette deduzioni, che si sogliono fare di qualsivoglia aggravj, infortunj, riparazioni, edifizj, ed ogni altra cosa, come anche il fitto delle scorte e semenze, quando il padrone di tali effetti intende che restino esclusi, ed a sè riservati stimiamo in tal caso fatte le suddette deduzioni, e qualsivoglia riguardo, che il perito suole avere in simili liquidazioni, levare anche il quarto e quinto almeno della medesima rendita netta a contemplazione di qualsivoglia altre disgrazie ed aggravj che possono occorrere sopra li beni e case, e della

certezza che viene ad acquistare il padrone del diritto pel conseguimento dell' annuo livello e del laudemio che le si deve in un caso d'alienazione de' medesimi beni, ed altri simili beneficj, ed in fede di che, ecc.

Sul rompere i prati in fine di locazione. - 1711, 4 *agosto.*

Dichiarandosi nella campagna Sostana nel Pavese essere in affitto ad un fittabile, una possessione parte adacquatoria con ragione propria al basso, e parte all' alto, avendo esso fittabile un istromento d' investitura del giorno 4 maggio 1705 di tre in tre anni, si addomanda se il fittabile nell'ultimo anno della sua locazione può rompere detto prato.

Diciamo che in simili casi si devono sempre considerare i beni fatti adacquatorj con acque prese in affitto da altri a spesa del detto fittabile, e non potersi considerare differentemente, cosicchè in caso d' infortunio, come quello di riconsegna provenendo questo da puro atto della volontà del fittabile, la quale può ritirare ad ogni suo piacere ed in ogni tempo, nè a ciò si oppone la suddetta investitura anche colle rinuncie di miglioramenti accidentali, e si conchiude non potersi dal padrone impedire al fittabile il romper tali prati in quest' ultimo anno del secondo triennio e seminarli a grano per avere la di lui porzione del frutto l'anno venturo.

Accessi sopra beni altrui. - 1724, 21 *marzo.*

ESTRATTO

È pratica inalterabile nella misura dei beni nei quali vi sono gli accessi a favore di altri proprietarj il dedurre dalli beni misurati il sito degli accessi in tutta la loro lunghezza ed in larghezza di un trabucco, e niente di più, non portando gli accessi altra maggior ragione, con tal larghezza resta luogo a chi ha la ragione dell' accesso di passare su quelli con carri, car-

rozze e simili, restando la ripa e confini d' esse sempre di ragione de' beni ne' quali sono situati.

Del prezzo capitale di una possessione. - 1733, 17 *maggio.*

Si ricerca se per formare il prezzo capitale d' una possessione consistente in terreni arati avidati ed adacquati si prenda dalli signori ingegneri la nona della cavata netta de' medesimi beni senza riflesso che li detti beni siano stati acquistati al più o minor prezzo, oppure se si costituisce il suddetto capitale con regola diversa dell' annua rendita.

Perlochè diciamo che l' estimo del prezzo capitale de' beni si desume dalla cavata netta senza considerazione nè alla vendita, nè alle compre antecedenti, nè esservi altra regola diversa.

NORME GENERALI

ADOTTATE DAI PERITI

NELLO STABILIRE L'ANTICO CENSO MILANESE.

Le istruzioni generali stabilite dai periti nel marzo del 1724 pel censimento dei fondi costituenti l'antica Lombardia Austriaca o ducato di Milano, consistevano: (*)

Rispetto a' terreni adacquatorj stimarli tutti col benefizio dell' acqua, e senza osservazione se l' acqua sia propria o d'affitto, ma (possendo) far nota degli affitti d' acqua con la distinzione del prezzo che si pagava e da chi veniva esatto per farne la dovuta deduzione a suo tempo.

Numerare i moroni in essere di ciascun pezzo ed omettere li novelli e cadenti.

Nella valutazione de' grani regolare il loro prezzo massimo, mediocre ed infimo

Il riso bianco a milanesi L. 15, 14 e 13
Il formento . . . . . » 12, 11 e 10
La segale . . . . . . » 8 e 7
Il miglio e melgone . . » 6 e 5
Per ogni moggio di misura milanese.

E per tutti gli altri frutti come varj di qualità e di valore apprezzarli a giudizio dello stimatore secondo le circostanze de' luoghi.

Descrivere i fondi abbandonati, e non coltivati o per il troppo peso de' carichi o per mancanza del personale

(*) Le presenti istruzioni si sono desunte dalla relazione 22 genn. 1732 del collegio dei periti incaricati della revisioue delle stime dei terreni da censirsi.

con la loro propria qualità secondo la loro intrinseca bontà con quella squadra in cui potevano stare, aggiungendovi però la particola - presentemente incolti. -

Considerare questi fondi abbandonati come sopra o devoluti alle comunità, dalle quali o si affittavano o si facevano lavorare per loro conto, ugualmente agli altri, secondo la loro bontà e rendita in quella squadra che gli poteva competere.

Passando all'entrata di seconda stazione si doveva dedurre ogni e qualunque terreno che potesse esservi unito, ed inoltre per le riparazioni, manutenzioni d'edifizj fare le seguenti deduzioni, cioè:

Alli molini, piste e folle levare dalla lor cavata due quinti.

Alli torchi il terzo.

Alle sostre e fornaci il quarto.

Regolare la cavata netta al quattro per cento per formarvi il suo valor capitale, il quale doveva ridursi a scudi da lire sei ed assegnare la stima in ragione di scudi.

Si aggiungevano altre istruzioni che dagli stessi periti si dissero particolarmente stabilite prima di passare all' esecuzione della stima, le quali contenevano:

Che la rendita d'ogni fondo da valutarsi s'intendeva quella porzione di frutto che di netto va al padrone, dedotto l'intiero lavorerio, la semente ed ogni altro, ec., servendosi per ciò in ogni parte dello stato di quell' ordine di lavorerio che veniva costumato in tal sito.

Ove i terreni erano affittati a denaro servirsi di detto ordine di lavorerio ed indi confrontare la risultanza coll' affitto per accertarsi se la cavata costituita a quel fondo fosse sussistente, avvertendo che il prodotto della rendita non dovesse uguagliarsi rigorosamente all' affitto in denaro, sul riflesso che tali affitti sono per lo più stabiliti con li prezzi maggiori assegnati a' frutti: pure quando con la sua perizia lo stimatore comprendeva che il prodotto del fondo uguagliava o ascendeva lo stesso fitto, doveva stare alle sue certe risultanze.

Se s' incontravano fondi che producevano frutti diversi o d'incerto valore, come lo sono le ortaglie e simili, a' quali non poteva fissarsi vero prodotto, si avesse presente il fitto, e da quello se ne ricavasse la rendita, avvertendo di servirsi dell' equità essendo fitto a danaro.

Per li fondi di tenue cavata, come sono i pascoli, brughiere, zerbi e simili che per lo più sono ne' monti, a' quali non poveva fissarsi precisa minuta per la stima, se gli dovea dare un più verosimile valore senza l' obbligo di calcolargli la rendita, e questo doveva essere a giudizio dello stimatore, premesse le dovute informazioni.

Il ceppo nudo e sito affatto sterile ed infruttifero (come che non dante prodotto) si lasciasse senza valutazione.

Ricavata la rendita de' fondi con le massime predette si dovevano fare le debite deduzioni. Per quello che riguarda il lavorerio si ritenne in tutto il costume del paese, come sopra si è detto, affine di giustificare la parte dominicale da valutarsi.

Per le deduzioni degl' infortunj celesti si osservarono le seguenti norme, cioè:

Alli coltivi ed alli avitati ne' siti in pianura se gli dedusse il nono.

Al lino il settimo.

A' prati il decimoquinto.

Ed a' boschi il decimottavo.

E nelle parti montuose, alle selve, agli avitati ed alli coltivi se gli dedusse il settimo e nel resto come sopra.

Per le spese dell' adacquazione nei terreni adacquatorj, siccome in un solo territorio potevano esservi diversità d' acqua e di spesa tra possessore e possessore a proporzione di pertica, si assentì di regolare tale spesa colla maggiore risultanza, cioè dalla maggiore che risultava da uno de' primi estimati, e ciò affinchè in un solo territorio si operasse la stessa deduzione onde ne risultasse una sola stima.

Siccome nel ricavare la rendita dovea considerarsi ogni sorta di frutto, così nelle deduzioni non doveva lasciarsene alcuna. Perciò si ebbe presente qualsisia altro riflesso, che poteva minorare la cavata, acciò que-

sta restasse del tutto pura, avvertendo che non doveva farsi alcuna deduzione di qualsisia carico Regio Camerale o Locale.

Ridotta in netto la rendita de' frutti si dovevano valutare con prezzi fissati dall'Eccel. Giunta, ritenendo il prezzo massimo ne' siti ove il frutto riesciva di miglior perfezione ed avesse maggior esito e con minore spesa, e così declinando con quelli di minor perfezione, meno esito e maggiore spesa, la qual notizia facilmente si poteva avere. Per istabilire poi detti prezzi dovevano convocarsi tutti li stimatori che operavano in una stessa provincia e situazione acciò andassero concordi.

Ritrovata la cavata netta d'ogni pertica di ciascun fondo nella sua squadra, si formò il suo valor capitale in ragione del quattro per cento, e questo si ridusse a scudi di lire 6, avvertendo che lo scudo non dovesse dividersi che in metà, quarti ed ottavi affine di non rendere confusa con rotti immensi la calcolazione della stima colle pertiche.

Avendo ordinato l' Eccellentissima Giunta di considerare i moroni in essere, si considerarono quelli che eccedevano la rendita di libbre venticinque di foglia, che fossero anche avvenenti, il di cui prodotto, come da minuta presentata alla detta Eccellentissima Giunta, dasse una cavata netta di soldi quattro che sono di capitale lir. 5.

Si stimarono distintamente le olive ne' siti ove se ne faceva mercanzia.

Si considerarono pure appartatamente le castagne fruttifere in essere, le quali erano de' particolari, ma piantate in fondo comunale, dando poi quel tenue valore al fondo che poteva competergli senza le piante.

Trovandosi diverse spezie di seconda stazione, dividerle come sarebbe l'affitto di casa dal molino, dall'osteria, dividere la casa dalli dazj, così alli prestini e simili.

Ma poichè col C. R. Dispaccio 17 *settembre* 1729 *venne stabilito che la stima degli stabili fosse posta*
» nella forma più giusta così rispetto al suo valore
» come alla correspettività del medesimo tra le une
» terre con l'altre, dovendo a questo fine tener pre-

» sente i periti quello risulta dalli processi informa-
» tivi, dagl' istromenti di compra e vendita, e da tutti
» li ricorsi presentati dalli sindaci delle provincie »
così oltre le sopraccitate istruzioni si osservarono anche le seguenti:

Agli aratorj asciutti si è distinta la sua rendita e deduzione assegnando quel che si deve in montagna, quanto necessita in collina, e ciò che merita alla pianura. Si è diviso l'esercizio del solito aratro da quelli che si lavorano co' faticosi istromenti di zappa o vanga, dove più ferace si alterna, dove anche senz' alcuno o ben poco letame produce, e dove sortumoso leggiero e sabbionizzo ricerca riposo d'anni intieri, maggiori scorte, stenti e spese, sieno a riguardo del colono oppure del padrone.

E per il lavorerio non solo si è distinto secondo la diversa pratica d' ogni provincia e luogo, riflettendo alle varie divisioni che sieguono del frutto per la metà, per li due terzi, per li tre quinti e simili, ma in molti luoghi anche l'importo de' prati, pascoli, brughiere e boschi ove dal padrone usavansi dare in dote al massaro *gratis* oltre l' eccessive sue scorte di fieno, bovi ed utensili massarezzi.

Alli vitati, vigne e ronchi, dove il fondo vuoto ed intermedio di questi veniva ugualmente, come negli aratorj, seminato e goduto con le stesse osservazioni, si sono praticate le deduzioni, aggiungendovi di più quella dell' occupazione de' vidori e per la rendita del vino, che in tali qualità d'aratorj concorreva a formar prezzo e valore, riflettendo alla sua situazione e durata gli venne fatta ogni deduzione per sotterrarle nel verno ove si costumava, per rialzarle, per ingrassarle, della fattura in potarle, tenderle e replicatamente zapparle, per la spesa de' legnami e salici, e per quella della raccolta e condotta e per ogni altro necessario alla vera rendita.

Così alli ronchi ed alle vigne, il fondo dei quali non dava altro prodotto, che di vino, si sono fatte le accennate e maggiori deduzioni per il loro ingrasso, manutenzione, spesa ed infortunj massime rispetto a que' siti ove le viti necessitavano sostenersi da pietrere e

muri, ed ove ben rare di piantato si vedevano dalla più faticosa e studiata industria disposte e mantenute su i nudi colli e su le giarose.

A' prati, pure asciutti, si ebbe il conveniente riguardo tanto per quelli in pianura quanto per quelli in montagna, a' liscosi, a' sortumosi, ed a riflesso d' ogni situazione e prodotto gli venne fissata la sua deduzione.

Agli adacquatorj poi, oltre quanto appartiene al colono, se gli sono dedotte le spese spettanti alla dominicale in materia principalmente delle adacquazioni, quali essendosi ritrovate rilevanti e sempre diverse da territorio a territorio, e da possessore a possessore secondo la minore o maggiore distanza dagli acquedotti numero e qualità d' edificj ed altre circostanze, così ritenendo le mentovate istruzioni di regolare la deduzione di essa spesa secondo fosse risultato dalli documenti ed altre notizie de' maggiori estimati, si è calcolata nella spesa di detta adacquazione, l' espurgazione delle roggie e cavi in origine, la loro condotta, se da fiumi, se da torrenti, o se da navigli e laghi, quella de' fontanili, la manutenzione delle chiuse, levate, canali, ponti, tombe, incastri, strade e simili, il tutto rispettivamente alle circostanze suddette d' ogni terra e d' ogni luogo.

Nè punto fu dissimile l' osservazione intorno alle risare, sendosi di più riflettuto per la dovuta e distinta deduzione in que' siti ove comodamente potevano irrigarsi ed asciugarsi, ove erano in grandi e distese pianure che non necessitavano frequenza di argini e d' acquedotti, e quivi con la desiderabile economia si alternavano, e con minore spesa si aravano e si esercivano, ed ove poste in continuate e fredde valli, non potevano con dura necessità ad altro godersi, nè volevano per produrre frutto che il già detto della dispendiosissima zappa.

Similmente a' terreni linati si è pure distinta la sua deduzione del lavorerio, ingrasso e spese, ecc., sempre secondo la pratica che venne rilevata da ogni rispettivo pubblico, annotata da ogni stimatore ed avvertita da qualcheduno dei periti revisori.

E per ultimo anco per li boschi, brughiere e pascoli si è vigilato in fissare la netta rendita per le opportune deduzioni d' infortunj, spese, camperie, ecc., a misura d' ogni situazione e bisogno.

Cosicchè le deduzioni si sono sempre regolate eziandio per qualunque infortunio di tempesta, brina, nebbia, bruggio, inondazione, siccità, manutenzione d'argini ed altro, secondo le varie circostanze di ciascuna provincia e luogo.

Parlando poi delle stime delle case ed edificj denominati di seconda stazione *posti entro il recinto delle città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi* e *Como vennero date successivamente ai periti nuove istruzioni state approvate col Decreto della Real Giunta* 14 *maggio* 1751, *colle quali fra le altre cose si ordinava:*

Che qualora si dovessero stimare giardini, orti od ortaglie annesse a qualche casa o da padrone o da massaro si dovessero prendere e notare in confuso, cioè in una partita sola, la rendita sì della casa che del giardino, orto, od ortaglia come di un fondo solo.

Per desumere detta rendita si avvertiva che tutti gli orti annessi alle case da padrone, e che erano compresi nell' affitto della medesima casa, non dovevano avere stima separata, ma come parte accessoria della casa dovevano comprendersi nell'affitto generale di essa, e in quella rendita generale che il perito doveva costituire alla casa con tutti i suoi annessi.

Per le ortaglie poi con case rustiche o senza case, la loro stima si doveva desumere dagli antichi registri ove chiaramente appariva senza che vi fosse bisogno di una nuova operazione peritale.

Inoltre si è avvertito che nel notare la rendita dei fondi doveva registrarsi quella costituita o descritta negli antichi registri al lordo senza alcuna deduzione.

Col decreto poi 22 aprile 1752 della R. Giunta del Censimento venne stabilito che per collocare i beni *di seconda stazione* tanto in città che fuori colla stessa equitativa proporzione con cui furono collocati i fondi di prima stazione, il valor capitale dei detti beni di seconda stazione dovea desumersi sopra la terza parte della rendita lorda, come sopra, ritenendo nei due terzi compresa ogni legittima deduzione.

Finalmente rispetto ai beni di seconda stazione *di tutto lo Stato fuori del recinto delle città le istruzioni date ai periti ed approvate col decreto della R. Giunta* 13 *agosto* 1751, *disponevano :*

Di misurare soltanto l'area senza formare altra stima per le case non affittate perchè godute dai proprietarj o destinate all' uso de' loro massari o delle loro possessioni, dovendo a queste aree attribuirsi il valor capitale del fondo in proporzione di perticato.

Le botteghe incorporate alle case quando non fossero affittate ma esercitate dal proprio padrone si dovessero reputare come parte della casa, non avendo considerazione che per il puro perticato.

Tutti gli altri edificj che fossero di sua natura preordinati e atti a produrre un' entrata annua, cioè mulini, pile, piste, folle, seghe, magli e torchi, tuttochè non fossero affittati, ma esercitati dal padrone o da esso anche abitati, dovevano valutarsi a giudizio dei periti per quella rendita annua che fossero capaci di dare.

I torchi da vino in qualunque luogo posti si dovevano riputare come un istrumento del fondo, e perciò non si dovevano stimare, ma solo valutare la casa dove si trovavano in proporzione del perticato che occupava. I torchi da olio poi quando questi non fossero amovibili, ma fissi e permanenti, si dovevano stimare in ragione della loro rendita, fossero questi affittati o esercitati dal proprietario.

Le pile da riso similmente, quando servivano per uso delle proprie possessioni, e non venivano affittate, non dovevano sottoporsi ad altra valutazione che in ragione del perticato che occupavano.

Dei giardini annessi alle case affittate si doveva notare l' affitto unito alle case medesime come di un sol fondo, purchè i detti giardini fossero incorporati nella fabbrica cinti in tutto od in parte da muri, oppure in altro modo evidentemente annessi alla casa, indicando per altro che nella rendita della stessa casa era compreso anche l' orto.

NOTE

ALLA PARTE QUINTA.

(1)

PROSPETTO

dell' annuo prezzo medio delle principali granaglie, desunto dai registri dell'Amministrazione Municipale di Milano, dall' anno 1700 al 1851.

L'unità di misura è il moggio milanese pari a some nuove 0, 68383.
Il prezzo è in moneta austriaca.

Anni	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
1700	15, 7865	10, 3429	9, 0923	9, 5337	— —
1701	18, 7475	11, 5934	10, 5047	8, 7723	— —
1702	21, 3148	14, 4992	11, 3066	9, 9309	— —
1703	18, 7585	12, 0862	9, 5152	9, 2247	— —
1704	17, 6771	10, 4789	9, 0775	7, 2833	— —
1705	18, 7475	10, 2913	9, 8242	8, 5368	— —
1706	22, 1130	11, 5493	10, 9424	9, 0775	— —
1707	24, 6987	16, 1580	13, 2239	10, 9130	— —
1708	25, 2909	18, 2803	14, 4220	11, 8399	— —
1709	29, 8040	20, 9911	16, 5479	13, 3258	— —
1710	25, 8758	18, 6555	14, 1498	12, 3511	— —
1711	19, 4463	11, 1631	8, 3787	7, 0620	— —
1712	17, 9971	10, 1112	7, 9815	6, 6758	— —
1713	19, 5677	10, 9756	8, 6362	5, 9805	— —
1714	20, 6454	17, 9730	10, 4606	6, 5655	— —
1715	18, 7842	13, 1824	10, 3392	9, 3571	— —
1716	18, 6224	12, 3180	9, 3754	8, 8716	— —
1717	18, 4752	11, 3581	9, 5814	9, 9209	— —
1718	18, 5047	11, 0086	8, 9230	9, 4968	— —
1719	16, 6913	10, 0045	8, 4927	9, 6734	— —
1720	14, 5764	8, 6435	7, 5916	7, 5511	— —
1721	14, 6058	7, 9668	6, 1387	6, 1645	— —
1722	12, 9313	6, 8965	5, 9585	5, 6900	— —
1723	11, 6523	6, 7089	6, 1608	6, 3889	— —
1724	10, 0817	5, 6127	4, 9910	4, 9680	— —
1725	12, 2077	7, 3268	7, 0326	6, 4661	— —
1726	15, 3635	10, 1736	8, 9746	9, 1953	— —
1727	15, 4187	10, 0339	6, 5544	6, 9627	— —
1728	15, 9447	9, 3902	5, 9327	6, 5360	— —
1729	16, 8532	9, 8242	6, 2638	8, 0183	— —
1730	15, 7865	9, 5851	6, 0100	7, 1538	— —

Anni	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
1731	14, 2638	8, 6435	6, 0615	7, 0068	— —
1732	13, 9989	9, 1953	7, 6247	8, 4891	— —
1733	19, 5161	13, 3515	11, 0638	11, 6082	— —
1734	30, 0945	21, 0206	15, 9263	16, 8422	— —
1735	28, 2482	16, 1065	12, 3117	13, 3737	— —
1736	22, 0762	11, 9870	11, 1006	12, 3880	— —
1737	16, 2132	8, 6914	6, 6069	7, 3525	— —
1738	14, 6427	8, 6325	7, 4151	8, 2610	— —
1739	16, 2904	11, 8289	10, 8726	11, 8877	— —
1740	19, 3875	15, 3561	12, 2151	13, 3810	— —
1741	19, 5088	14, 1253	11, 3213	11, 4353	— —
1742	20, 2260	13, 8481	12, 6528	13, 6899	— —
1743	20, 3475	13, 7599	13, 1052	13, 8702	— —
1744	19, 4904	10, 2509	8, 0882	8, 1103	— —
1745	18, 9902	9, 3092	7, 8196	8, 7796	— —
1746	23, 5879	13, 1897	9, 5226	12, 9029	— —
1747	25, 1621	15, 6908	12, 1120	14, 6647	— —
1748	27, 5677	17, 2431	14, 1093	15, 4040	— —
1749	22, 0250	13, 2303	9, 7139	10, 4937	— —
1750	21, 6385	14, 3537	11, 7810	14, 2648	— —
1751	23, 4372	16, 3272	14, 4697	15, 7571	— —
1752	26, 1112	18, 0376	14, 9442	16, 3603	— —
1753	21, 6385	12, 1525	8, 6288	8, 6031	— —
1754	23, 5879	9, 5226	6, 7272	7, 5806	— —
1755	18, 1000	10, 7180	8, 2316	10, 9976	— —
1756	27, 5677	14, 1461	12, 0999	14, 6537	— —
1757	21, 9806	15, 0435	12, 1047	13, 3737	— —
1758	21, 7525	12, 1084	9, 9345	10, 2840	— —
1759	18, 1589	11, 7406	10, 2252	11, 2734	— —
1760	17, 7653	11, 4279	8, 2058	10, 7070	— —
1761	18, 1847	9, 6955	7, 2605	8, 0587	— —
1762	16, 7724	7, 9631	7, 4224	8, 1617	— —
1763	16, 8642	8, 9746	8, 3310	9, 7065	— —
1764	21, 8518	14, 0099	13, 0463	15, 8454	— —
1765	21, 6645	11, 9038	12, 4200	11, 9870	— —
1766	23, 7939	15, 7019	12, 8772	23, 1493	— —
1767	28, 5240	18, 7768	13, 9879	16, 9010	— —
1768	25, 6000	16, 0624	13, 7193	16, 1911	— —
1769	21, 3641	13, 1740	11, 7221	13, 4692	— —
1770	22, 8412	13, 1493	10, 7475	13, 2376	— —
1771	25, 2063	14, 9295	12, 0237	14, 0540	— —
1772	27, 3360	18, 8394	16, 3971	19, 8178	— —
1773	32, 7538	22, 3594	18, 0713	24, 0550	— —
1774	32, 6583	20, 4210	14, 9737	17, 2320	— —
1775	31, 5658	22, 4670	19, 1520	23, 1061	— —
1776	21, 8592	12, 9912	11, 3176	11, 9760	— —

Anni	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
1777	25, 7471	14, 6610	13, 4876	15, 6430	— —
1778	32, 1507	21, 2523	17, 8536	22, 7345	— —
1779	28, 3327	19, 2955	15, 5878	19, 5419	— —
1780	22, 7492	12, 7521	9, 0190	10, 5127	32, 3972
1781	23, 1098	12, 4431	8, 9856	10, 8468	32, 4412
1782	29, 3075	16, 4633	13, 1864	20, 0679	31, 8675
1783	31, 3745	21, 4399	20, 7778	24, 7245	40, 2978
1784	30, 0614	21, 3443	16, 4816	16, 9195	36, 4579
1785	27, 3065	16, 9010	12, 3586	20, 5792	36, 6786
1786	26, 0376	14, 8927	10, 5378	13, 1566	28, 6454
1787	30, 7235	15, 6614	11, 7810	14, 1829	31, 6909
1788	27, 9061	15, 1648	12, 0421	16, 4964	33, 9861
1789	26, 9236	16, 8422	14, 0210	17, 1586	32, 8385
1790	27, 1557	16, 4900	12, 0274	15, 3966	35, 3103
1791	21, 8335	11, 6265	10, 0412	11, 8987	28, 5571
1792	35, 2723	17, 2873	13, 5544	14, 3962	31, 2937
1793	33, 6845	23, 5621	17, 2468	24, 0366	39, 0619
1794	34, 2804	24, 6067	20, 7741	24, 0992	37, 5171
1795	35, 8876	25, 3792	15, 8896	17, 4013	41, 7544
1796	33, 8463	18, 3538	16, 7981	17, 2689	36, 3696
1797	33, 2657	19, 0828	17, 8647	22, 1902	37, 0317
1798	33, 2540	20, 7925	22, 0615	23, 4003	42, 5489
1799	38, 3484	23, 1613	19, 4022	20, 1488	43, 4316
1800	58, 4275	34, 9902	26, 0928	34, 7437	63, 8234
1801	67, 0858	40, 5847	37, 4730	42, 3318	70, 3999
1802	50, 9240	29, 4362	19, 5308	27, 0233	52, 4558
1803	44, 1084	23, 4813	19, 8325	25, 5152	44, 6344
1804	42, 0633	18, 2324	12, 4027	17, 2799	46, 6390
1805	43, 7663	17, 8536	13, 3515	15, 3120	47, 5806
1806	40, 4155	19, 6522	14, 4919	19, 2366	47, 9951
1807	30, 0123	18, 8503	12, 7999	16, 3306	35, 9282
1808	25, 1585	14, 1323	11, 6964	13, 2082	36, 0606
1809	24, 5964	14, 0835	12, 3586	13, 5575	35, 4869
1810	35, 0454	32, 8826	21, 2744	25, 0813	47, 4482
1811	50, 0081	32, 7134	19, 9502	32, 3346	65, 4123
1812	43, 1888	23, 3930	18, 5379	20, 7502	58, 5709
1813	34, 2693	19, 9502	16, 8165	19, 4647	52, 1709
1814	35, 7075	21, 8482	15, 2716	21, 0978	55, 6578
1815	52, 1268	37, 8922	24, 3640	36, 4137	72, 0924
1816	62, 9194	42, 5231	34, 3944	45, 6899	80, 5516
1817	56, 4117	40, 9414	31, 4738	42, 9497	80, 5395
1818	35, 2844	18, 2361	12, 5020	15, 3047	46, 7935
1819	26, 7842	12, 7741	9, 9088	11, 2220	41, 0554
1820	27, 7480	13, 7157	19, 4973	12, 9580	38, 9552
1821	29, 8127	17, 0519	12, 2371	17, 7543	42, 6445
1822	27, 1889	16, 2242	11, 0748	14, 7198	42, 3944

Anni	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
1823	24, 6400	15, 2305	10, 2500	13, 8300	47, 3709
1824	22, 6992	14, 0688	10, 7200	14, 1976	44, 6270
1825	21, 0058	13, 4582	11, 2600	14, 3189	44, 3291
1826	23, 4886	12, 5571	9, 0591	10, 9167	44, 7483
1827	32, 8679	17, 2946	11, 0491	14, 0467	53, 5171
1828	33, 5100	22, 5985	16, 7797	23, 2165	54, 8559
1829	34, 6959	24, 1323	19, 0820	28, 2188	52, 8072
1830	32, 2795	23, 0289	14, 0872	19, 1778	51, 4426
1831	35, 0159	24, 4780	12, 6559	21, 3884	50, 4274
1832	33, 9000	19, 8000	14, 8800	16, 6200	53, 6600
1833	33, 3100	17, 4300	16, 0000	18, 1200	53, 5400
1834	29, 3500	16, 4600	12, 0400	14, 4900	52, 0000
1835	25, 1000	14, 8300	10, 0700	13, 7000	46, 9000
1836	32, 1200	18, 7300	14, 6900	20, 4700	53, 2500
1837	35, 7200	23, 5800	19, 7000	27, 4800	55, 3800
1838	33, 4700	20, 8600	18, 2900	20, 8000	53, 4100
1839	35, 3200	23, 9000	20, 6600	24, 9400	53, 9400
1840	35, 5400	24, 0900	16, 2900	25, 4300	57, 1900
1841	33, 8100	22, 1400	13, 2400	15, 3000	49, 0900
1842	32, 6200	19, 2900	»	15, 7200	43, 0800
1843	33, 6300	21, 2300	»	21, 6900	»
1844	33, 0100	20, 4800	»	22, 6500	»
1845	30, 1900	19, 9800	»	19, 0600	57, 0900
1846	35, 0400	23, 9200	»	20, 8000	61, 2700
1847	45, 1100	29, 7700	»	29, 5800	66, 4600
1848	39, 8500	26, 4800	»	18, 2900	53, 7600
1849	36, 6900	23, 8000	»	19, 3600	52, 8300
1850	28, 7800	20, 6700	»	19, 0900	»

PREZZO MEDIO DECENNALE

Decennio	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
Dal 1700 al 1709	21, 2938	13, 6270	11, 4466	9, 8877	— —
» 1710 » 1719	19, 4610	12, 2750	9, 6318	8, 5954	— —
» 1720 » 1729	13, 9625	8, 2577	6, 5598	6, 7940	— —
» 1730 » 1739	19, 1130	11, 9042	9, 5003	10, 4363	— —
» 1740 » 1749	21, 6293	13, 6003	11, 0660	12, 2731	— —
» 1750 » 1759	22, 3973	13, 4130	10, 9146	12, 3148	— —
» 1760 » 1769	21, 2384	13, 0686	10, 8992	12, 4176	— —
» 1770 » 1779	28, 0451	18, 9662	14, 9614	18, 1397	— —
» 1780 » 1789	27, 5499	16, 3904	12, 9190	16, 4648	33, 7301

Decennio	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
Dal 1790 al 1799	31, 6798	20, 0342	16, 5630	9, 0236	37, 2876
» 1800 » 1809	42, 6559	23, 1296	18, 0030	12, 4539	48, 0083
» 1810 » 1819	43, 1744	28, 3154	20, 4593	27, 0310	60, 0292
» 1820 » 1829	28, 9095	16, 6331	12, 1488	16, 4434	46, 5249
» 1830 » 1839	32, 5585	20, 3097	15, 3033	19, 7186	52, 3950
» 1840 » 1849	35, 5490	23, 1180	»	20, 7880	53, 8450

PREZZO MEDIO SECOLARE

Centennio	Frumento	Segale	Miglio	Melgone	Riso
Dal 1700 al 1799	22, 6370	14, 0637	11, 4462	16, 6357	— —
» 1710 » 1809	24, 7732	15, 0139	12, 1018	13, 8913	— —
» 1720 » 1819	27, 1446	15, 6180	13, 1846	13, 7349	— —
» 1730 » 1829	28, 6393	16, 4555	13, 7434	16, 6998	— —
» 1740 » 1839	29, 6300	18, 2500	14, 0800	17, 6100	— —
» 1750 » 1849	29, 7691	18, 3451	»	17, 6951	— —

Cinquantennio dal 1780 al 1829 . . . . 44, 9161
Sessantennio dal 1780 al 1839 . . . . . 46, 1626

PROSPETTO

dell' annuo prezzo medio dei sotto indicati prodotti del suolo desunti dai registri dell'Amministrazione Municipale di Milano.

Il fascio equivale a Chilogrammi 76, 2517.
La brenta corrisponde a Some metriche 0, 7555.
La libbra d' once ventotto a Chilogrammi 0, 7625.

Anni	Fieno		Legna		Vino di mediocre qualità, alla brenta	Lino non spin.° alla libbra d' once 28
	maggengo al fascio	agostano al fascio	forte al fascio	dolce al fascio		
1808	10, 5389	9, 0791	2, 6419	2, 1130	27, 9183	1, 7449
1809	10, 3203	9, 0565	2, 7110	2, 2160	22, 0804	1, 7688
1810	8, 8027	7, 6884	3, 0791	2, 7336	35, 9761	1, 6193
1811	8, 3894	7, 0791	3, 0791	2, 7336	45, 9874	1, 4233
1812	10, 2060	8, 5728	3, 0791	2, 7336	40, 7688	1, 4459
1813	11, 5615	8, 9409	3, 0791	2, 7336	32, 5502	1, 3907
1814	10, 1947	8, 9452	2, 7110	2, 4120	38, 2638	1, 2964
1815	7, 6419	6, 6884	2, 2399	1, 9987	45, 4472	1, 4120
1816	10, 2977	9, 2286	2, 1708	1, 9183	41, 6884	1. 4459
1817	13, 3668	12, 3442	2, 2286	1, 9057	39, 4937	1, 3907
1818	9, 7223	8, 9183	2, 2286	1, 9522	37, 6432	1, 6067
1819	7, 3203	6, 4120	2, 3090	2, 0665	22, 9522	1, 7562
1820	8, 7688	8, 2512	2, 5954	2, 2738	28, 9661	1, 7223
1821	8, 7914	8, 2173	2, 7688	2, 3781	30, 0100	1, 9067
1822	8, 3555	7, 8605	2, 3894	2, 0100	31, 8718	1, 5728
1823	9, 4100	8, 7100	2, 3900	1, 9800	32, 2800	1, 4400
1824	9, 0200	8, 4900	2, 7300	2, 3100	25, 8800	1, 2800
1825	8, 0100	7, 2600	3, 1900	2, 7200	27, 7000	1, 1900
1826	7, 9500	7, 3700	2, 5500	2, 1000	28, 6600	1, 3200
1827	7, 9200	7, 4900	2, 7400	2, 2900	24, 8500	1, 3200
1828	7, 4400	6, 9800	2, 8500	2, 3500	30, 1000	1, 3900
1829	8, 1100	7, 5400	2, 6500	2, 3100	27, 3100	1, 2560
1830	11, 2500	10, 4500	2, 9900	2, 4700	16, 1300	1, 2300
1831	9, 5900	8, 9000	2, 9300	2, 4400	18, 0100	1, 2300
1832	7, 9800	6, 9900	2, 8800	2, 3500	17, 1300	1, 2300
1833	8, 4600	7, 1300	2, 6000	2, 3800	16, 8500	1, 2300
1834	10, 1700	9, 1100	2, 6000	2, 3800	18, 4700	1, 3200

Anni	Fieno		Legna		Vino di mediocre qualità alla brenta	Lino non spin.º alla libbra d'once 28
	maggengo al fascio	agostano al fascio	forte al fascio	dolce al fascio		
1835	10, 0200	8, 8200	2, 6600	2, 4400	25, 0100	1, 7300
1836	11, 1500	9, 3700	3, 5700	3, 2800	22, 9500	1, 5800
1837	8, 7000	7, 3900	3, 8600	3, 6400	25, 9500	1, 4800
1838	8, 0200	7, 0100	3, 8600	3, 6400	25, 6000	1, 1900
1839	10, 8400	8, 7500	3, 8600	3, 6400	25, 6000	1, 0800
1840	10, 3800	8, 8600	3, 8600	3, 6400	25, 6000	1, 0800
1841	9, 8900	8, 7500	3, 7300	3, 4200	25, 6000	1, 1000
1842	11, 1200	9, 8600	3, 9600	3, 7300	25, 6000	1, 3000
1843	10, 6200	9, 3100	3, 9200	3, 6900	25, 6000	1, 3000
1844	10, 2200	9, 3800	3, 9700	3, 6400	25, 6000	1, 3100
1845	11, 3000	9, 8900	3, 8600	3, 6400	25, 6000	1, 4300
1846	8, 8600	7, 6100	3, 5200	3, 2000	25, 6000	1, 4300
1847	10, 2000	9, 3100	3, 3600	2, 9800	25, 6000	1, 4200
1848	10, 5800	9, 6500	3, 4200	2, 8100	25, 9300	1, 2500
1849	9, 7900	8, 9100	3, 5000	2, 8300	27, 1000	1, 9300
1850	9, 9800	9, 1300	3, 7300	3, 3100	26, 9600	1, 9100

PREZZO MEDIO DECENNALE

Dal 1808 al 1817	10, 1319	8, 6723	2, 7019	2, 3518	37, 0174	1, 4937
Dal 1818 al 1827	8, 5268	7, 8979	2, 5891	2, 1080	29, 0815	1, 4814
Dal 1828 al 1837	9, 2870	8, 2980	2, 9590	2, 6040	21, 4910	1, 3670
Dal 1838 al 1847	10, 1450	8, 7730	3, 7900	3, 5220	25, 6000	1, 2640

NB. Per avere il prezzo medio esterno alla città verrà detratto dalle sopraindicate cifre l'importo del Dazio d' entrata.

TARIFFA DEI PREMJ MINIMI (*)

PER LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DEGL' INCENDJ

DELL' IMP. REG. PRIV.

AZIENDA ASSICURATRICE

Rappresentata da ACHILLE THOMAS, Contr. di S. Vittore 40 Martiri, N. 1189.

	NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO	PREMJ ANNUALI OGNI L. 1000					
		Muraglie principali in pietre e mattoni cotti con tetti coperti da				Costruzioni inferiori	
		Tegole, Lavagna o Metalli		Legno, Paglia o simili			
		A		B		C	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
1	CHIESE	—	30	1	—	—	—
2	CASE di semplice abitazione civile, con o senza scuderia per uso privato, non aventi le officine, depositi, fondachi o botteghe indicate ai . . . . Nri. 4 e 6	—	50	1	50	5	—
3	CASE di semplice abitazione civile, con o senza scuderia per uso privato, con depositi di granaglie, foraggi, carbone, legna da fuoco, e legnami d' opera, canapa, lino e lana non filati, liquori, spiriti, olio, pece, catrame, zolfo, bitume non per proprio uso; o con botteghe da cappellajo, farmacista, caffettiere, birrajo, bottigiere o venditore di vino al minuto, droghiere, tintore, conciapellami, lavoratore in legno o metalli, fabbricatore o venditore di commestibili; o con alberghi senza stallaggi	—	60	2	—	5	—
4	FABBRICATI contenenti stallaggi, poste da cavalli, vetture pubbliche, filande da seta, mulini da grano, e pile da riso in fabbricati non colonici	—	75	3	50	6	—
5	DEPOSITI di canna, liquori, spiriti, olio, pece, catrame, zolfo e bitume, vetri, terraglie, porcellane, *bijouterie*, chincaglierie, stampe e libri, attrezzi ed utensili di stamperia .	1	50	4	—	6	—
6	CASE Domenicali o Padronali anche con scuderia, *contigue* a case coloniche senza stalle e fenili.	—	75	4	—	6	—
7	DETTE *contigue* a case coloniche aventi stalle e fenili, come pure case coloniche isolate senza stalle e fenili.	1	—	4 (7–8)	—	6 (7–8)	—
8	CASE coloniche con stalle e fenili — e stalle e fenili isolati.	1	25				

	NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO	PREMJ ANNUALI OGNI L. 1000					
		Muraglie principali in pietra o mattoni cotti con tetti coperti da				Costruzioni inferiori	
		Tegole, Lavagna o metalli		Legno, Paglia o simili			
		A		B		C	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
	I premj per gli oggetti indicati ai num. 9 a 15 inclusivi, sono applicabili indistintamente ai fabbricati ed agli oggetti in essi contenuti.						
9	Filatoj ossieno torcitoj di seta ed accessorj; cartiere e stamperie di tela con istenditojo all'aria aperta; fabbriche di sapone; tessiture di stoffe d'ogni specie purchè senza filatura; edifizj di mulini da olio e robbia; fabbrica di candele d'ogni specie, di ceralacca e di olio anche raffinato . .	1	50	4	—	—	—
10	Fabbriche di tele dipinte, cerate, verniciate, e catramate; fabbriche di porcellane, terraglie, vetri, conterie, mattoni, calce, colla, potassa, nero d'avorio, di colori; cartiere e stamperie di tele con istenditojo a caldo; fabbriche di prodotti chimici, distillerie di spiriti, fabbriche di specchi, cordaggi, biacca e minio	2	50	5	—	—	—
11	Cantieri, navigli in costruzione, seghe da legname ad acqua, fucine e fonderia di metalli; mulini, pile da riso, e bagni pubblici natanti sull'acqua	3	50	5	—	6	—
12	Magazzini di legna o carbone annessi alle fucine e fonderie	6	—	10	—	—	—
13	Filature di cotone, e raffinerie di zucchero . .	7 a 10 per mille					
14	Dette di lana e lino	3 » 5 »					
15	Raffinerie di zolfo	4 » 6 »					
16	Teatri, Biblioteche, e Gallerie di quadri o statue	da trattarsi »					
17	Boschi di piante resinose, macchie e siepi . .	7 a 10 »					

(*) I premj della Rubrica A sono applicabili soltanto ai fabbricati di solida costruzione. Per quelli che non sono in questo caso, il premio si aumenta gradatamente a seconda delle circostanze. — Si praticano inoltre delle facilitazioni sui prezzi indicati a seconda dei casi.

ANNOTAZIONI

1.° Non si assicurano le fabbriche o depositi di zolfanelli fosforici e fuochi d'artifizio.
2.° Allorchè in uno stabile si esercitano varj mestieri o vi sono più officine o depositi, lo stabile e gli oggetti che vi si contengono soggiacciono al premio stabilito dalla Tariffa pel rischio più pericoloso.
3.° I fabbricati costrutti di pietre o mattoni cotti che sono *quasi* intieramente coperti di tegole, lavagna o metalli, ed in piccola parte coperti di paglia o legno, soggiacciono al premio medio fra i due stabiliti dalle rubriche **A** e **B** pel rischio relativo. A tale premio medio soggiacciono egualmente quei fabbricati che, sebbene coperti di tegole o lavagna, hanno le muraglie costrutte in parte da mattoni cotti ed in parte da mattoni crudi.
4.° Si considerano di *costruzione inferiore* i fabbricati che non hanno le muraglie principali almeno in parte di pietra o mattoni cotti, e soggiacciono ai premj della rubrica **C** assieme agli oggetti ivi esistenti.
5.° Si considerano *contigui* i fabbricati contemplati dai numeri 6, 7 e 8 quando non sieno fra essi divisi da uno *spazio vuoto dall'alto al basso.*
6.° Quando l'assicurazione si fa per un'epoca minore di un anno, il premio annuale viene proporzionato alla durata dell'assicurazione; ma se questa è minore di sei mesi, il premio fissato dalla Tariffa viene aumentato del 25 per 100.
7.° Nelle assicurazioni, il cui premio viene pagato in totalità anticipatamente, si accordano i seguenti abbuoni.

3	per 100	se la sicurtà è per	2	anni
10	»	»	3	»
15	»	»	4	»
20	»	»	5	o più anni.

Nelle assicurazioni con annuo pagamento si concede *gratis* l'ultimo anno, purchè la sicurtà venga emessa per un periodo non minore di sette anni. *Un abbuono esclude l'altro.*
8.° Oltre il premio l'assicurato deve rimborsare le spese di bollo della polizza e delle ricevute annuali, e pagare il diritto di cancelleria, ossia il valore della polizza, più il prezzo delle placche.
9.° Le condizioni generali della polizza sono inalterabili.

(3) Occorrendo spesse volte ai periti di dover compilare capitolati per corredo dei progetti d' affitto di fondi appartenenti ai pii stabilimenti, si è trovato conveniente di mettere ad essi sott' occhio uno fra i primi lavori di simil genere, stato predisposto ed adottato dall'Amministrazione dello Spedale Maggiore di Milano per l' affitto dei numerosi suoi poderi. Questo capitolato può servire di norma in ogni contingibile caso, mediante le opportune modificazioni ed aggiunte, avendosi in esso avuto il debito riguardo a tutte le disposizioni state in proposito emanate dalla Superiorità. Desso consiste in quanto segue:

INDICE DEI CAPITOLI

24. *Acque estranee — cavi — uso — novità — compensi.*
25. *Risaje — marcite = cautele sanitarie — osservanza — penali.*
26. *Piante — custodia — scalvo — conservazione a piuma antica.*
27. *Piante — atterramento — libro di scarico.*
28. *Piante — prodotti = mano d' opera — condotte — somministrazioni a carico del conduttore = casi di estirpazione a carico del conduttore — compensi = otturamento di buche = consegna di legnami e legna — custodia.*
29. *Piantagioni.*
30. *Viti.*
31. *Gelsi.*
32. *Viti — gelsi anche da siepe = riguardi agronomici.*
33. *Condotte d' appendizio.*
34. *Fieni — paglie — erbe — stramaglie = consumazione sul fondo.*
35. *Corti = orizzontamenti.*
36. *Letami = trasporto — collocamento.*
37. *Riparazioni a carico del locatore — obblighi del conduttore.*
38. *Miglioramenti di caseggiati — facoltativi al L. P. — interessi a carico del conduttore.*
39. *Riparazioni ed opere a carico del conduttore.*
40. *Piante d' appendizio.*
41. *Gore — cavi — manutenzione = ripe — spurghi — segature di erbe = riparti — quote di spesa.*
42. *Strade — gore = riparazioni — contributi.*
43. *Materie combustibili — pollaj — erbaggi ed arbusti — lungi dall' abitato.*
44. *Prati — risaje — altre coltivazioni = eventuale limitazione.*
45. *Diritti — custodia — servitù — sopravveglianza — notificazione.*
46. *Calamità — compensi esclusi = guerra guerreggiata = riguardi.*
47. *Condotta del fondo — per altra persona = divieto.*
48. *Carrozza e cavalli d' appendizio.*
49. *Pubbliche gravezze — tutte sul conduttore — rimborso parziale.*
50. *Fornaci posticcie = facoltà — norme.*
51. *Visite sui beni.*
52. *Mancanze del conduttore — ragioni ed azioni del locatore.*
53. *Compensi esclusi dove non convenuti.*
54. *Penalità — correspettive = riduzione — rinunzia.*
55. *Mora — interessi — caducità.*
56. *Pagamenti — alla cassa del L. P. = reversali — bollette — presunzioni.*

57. *Danaro effettivo — ogni surrogazione esclusa.*
58. *Scrittura — istromento — atti dell' ingegnere = ricapiti di pronta esecuzione.*
59. *Pegno legale — sequestro convenzionale.*
60. *Conti — ristretto annuale = partite — ispezione — non edizione.*
61. *Compensi pretesi del conduttore — dopo un anno estinti.*
62. *Rappresentanza del locatore — obbligo al conduttore di assumerla se affidatagli.*
63. *Spese del contratto e relative — a carico del conduttore.*
64. *Caducità — forza — applicazione.*
65. *Ingegneri del L. P. — arbitri inappellabili.*
66. *Capitoli — univoci — correspettivi = eccezione di lesione — esclusa.*

CAPITOLI

per l' affitto dei Beni . . . .

nel territorio di . . . .
Distretto di . . . .
Provincia di . . . .
di ragione del . . . .
di pertiche . . . . *coll' estimo di*
milanesi scudi . . . . *attualmente*
condotti in affitto da . . . .

1. Il contratto d' affitto si pone al pubblico incanto colle norme e per gli effetti del R. Decreto 1.° maggio 1807, esclusa qualunque miglioria posteriore alla deliberazione, giusta la Notificazione Governativa 17 settembre 1815, e la Circolare 1.° novembre 1815 della Prefettura d' Olona. — Potrà l' Amministrazione protrarre al successivo o ad altri giorni l' esperimento in base dell' ultima offerta, che intanto rimarrà obbligatoria. — La deliberazione, se così parerà e piacerà alla Amministrazione, si farà al migliore offerente, e sarà tosto obbligatoria per il Deliberatario, ma pel Luogo Pio non diverrà obbligatoria se non dopo l' approvazione della Superiorità. — Qualora l' Amministrazione non deliberi dopo tre esperimenti, o la Superiorità non approvi la deliberazione fatta dopo quelli, l'ultimo offerente rimarrà svincolato.

2. Si proibiscono fra i concorrenti e soggiacciono a nullità *ipso facto* le società segrete, le partecipazioni, i vaglia e le promesse. — Sono egualmente proibiti tutti gli accordi e gli altri mezzi che possano il-

ludere gli aspiranti con fallaci esposizioni od apparenze, ed in qualsiasi modo diminuire la concorrenza o l'entità delle obblazioni; e ciò sotto la penale in danaro di una annualità del fitto che risulterà dalla deliberazione od, in mancanza di questa, dalla stima dell'ingegnere del Luogo Pio posta per base all' asta. — Questa penale spetterà per metà al L. P. e per metà al notificante, il quale avesse forniti anche i necessarj mezzi di prova.

3. Non si ammetteranno obblazioni che non siano garantite col deposito di lir. . . . . in effettivo danaro o con altrettanto deposito di obbligazioni di Stato a valore nominale, o con avallo rilasciato in forma di vaglia all'ordine a favore dell' Amministrazione da casa bancaria o da distinta persona possidente, conosciute e benevise alla Amministrazione. Se poi la obblazione sarà per persona da dichiarare, dovrà l' obblatore anche manifestare prima all'Amministrazione la persona per la quale interviene, la quale non potrà essere in asta contemporaneamente in persona propria; — e dopo ciò, se l' Amministrazione acconsente, le obblazioni si intenderanno per conto della persona dichiarata. — Se però da parte di questa non vi sarà una regolare procura ed obbligazione, sarà vincolato in proprio anche l'intervenuto dichiarante.

4. Il contratto dovrà trenta giorni dopo la comunicata approvazione essere garantito dal deliberatario nella somma di due fitti, o con deposito di effettivo danaro presso il Luogo Pio, che corrisponderà l'interesse del 4 per 0|0 all'anno, o con ipoteca di tanti beni posti nel Governo di Lombardia, i quali offrano il congruo margine di attività, giusta i §§ 230 e 1374 del Codice Civile Generale, — o con Carte di pubblico credito, cioè cartelle di rendita perpetua sul Monte Lombardo-Veneto od obbligazioni di Stato per il rispettivo loro valore nominale, quando ne sia giustificata la libertà con certificato dal giorno stesso in cui si costituisca su di esse la garanzia. — Quando poi la garanzia sarà nell' uno o nell' altro modo prestata ed accettata, dovrà star ferma nella sua integrità fino al termine dell' affitto ed anche all'esito del bilancio di riconsegna, rinunciando il conduttore al beneficio di qualunque parziale riduzione ed al § 449 del Regolamento Giudiziario Civile. — Che se invece mancasse il conduttore alle premesse obbligazioni di prestazione della garanzia, o vi mettesse ritardo, la somma del deposito, o quella risultante dall'avallo, la quale dovrà subito essere versata nella Cassa dell' Amministrazione locatrice sarà acquisita a profitto del Luogo Pio. — Potrà inoltre l' Amministrazione in caso di tali mancanze, ed a rischio e spesa del deliberatario mettere all' incanto il deliberatogli contratto d'affitto, e deliberare questo a chi farà l'offerta di maggiore vantaggio o di minore perdita.

5. Sotto la comminatoria portata dall'Articolo precedente dovranno

prestarsi il deliberatario ed il fidejussore, se vi sarà, subito dopo che sarà accettata la garanzia, e col mezzo del notajo dell'Amministrazione, all'istromento di affitto, nel quale si inseriranno gli atti di asta e di deliberazione, i capitoli ed il decreto di approvazione del contratto da parte della Superiorità, e tutti quegli altri che per la specialità delle rappresentanze, o della cauzione, o delle convenzioni accessorie si rendessero necessarj. — Sarà altresì facoltativo al Luogo Pio di procedere nel caso di renitenza o ritardo del conduttore, alla celebrazione dell'istromento in concorso del Tribunale Civile di Milano per tutti gli effetti del contratto.

6. Non potrà però il conduttore nè per sicurezza del detto deposito nè per la manutenzione dell'affitto, nè per qualunque altro titolo dipendente dal presente contratto, chiedere alcuna inscrizione o prenotazione a carico di locatore, o pretendere da esso qualsiasi assicurazione: rinunciando anzi il medesimo conduttore al beneficio del § 1120 del Codice Civile Generale ed a quello della Notificazione Governativa 28 Aprile 1824 ed a qualunque altra disposizione di legge che vi fosse o vi potesse essere in altro senso.

7. L'affitto sarà per anni . . . . . dal giorno undici di novembre . . . . . in avanti: e da quel giorno s'intenderanno dati e consegnati i beni e diritti cadenti nell'affitto stesso. Terminati poi gli anni suddetti, s'intenderà finita la locazione senza che le parti siano tenute a darsi alcuna giudiziale od amichevole denuncia, la quale anzi per maggiore cautela si accetta adesso per allora dal conduttore. — Questi inoltre non potrà giovarsi giammai del beneficio del Codice Civile o di qualunque altra disposizione per pretendere alla tacita riconduzione; ed anzi rinuncia a tale beneficio, ed anche a quello dei §§ 1114 e 1115 del succennato Codice.

8. Nel caso in cui sulle sostanze sia del conduttore, sia del fidejussore si aprisse concorso dei creditori o fosse chiesto il beneficio della cessione dei beni, potrà il locatore ritenere caducato e sciolto immediatamente *ipso jure et facto* il contratto di affitto, anche senza attendere la scadenza dell'anno rurale; e potrà procedere col mezzo del proprio ingegnere d'Ufficio alla riconsegna ed al bilancio, datone avviso all'amministratore del concorso.

9. La esposizione del perticato ed estimo dei beni affittati sta in via di semplice dimostrazione; ma il contratto è fatto a corpo e non a misura, e nello stato e modo in cui i beni si troveranno all'atto in cui cesserà in qualunque modo la vegliante investitura, e si riconsegneranno dallo scadente fittajuolo; sicchè nè per cattivo stato nè per errore nella enunciativa del perticato ed estimo, nè perchè qualche porzione dei beni venisse d'ordine superiore occupata o ritagliata per rettifilo od ampliazione delle strade provinciali o comunali: nè per

qualsivoglia altra causa pubblica, nè per nuove condotte d'acqua che il Luogo Pio fosse costretto a lasciar aprire in questi beni, nè per ampliazioni o rettifili di cavi, nè per altri fatti ai quali la Amministrazione del Luogo Pio trovasse conveniente di acconsentire o di prendere parte, la pensione di fitto convenuta non sarà mai riducibile, nè il conduttore potrà pretendere dal Luogo Pio locatore verun abbonamento. — Quando però per le dette occupazioni il Luogo Pio ricevesse effettivamente alcuna somma di danaro, abbonerà al conduttore su questa dal giorno del conseguimento sino al termine dell' affitto l'interesse dell'8 per cento all' anno nella terza rata del fitto.

10. Il fitto dovrà essere pagato in tre eguali rate, la prima cioè nel primo giorno feriale successivo a quello di Pasqua di Risurrezione, — la seconda nel giorno 10 agosto, e la terza nel primo giorno feriale successivo a quello del SS.° Natale 25 dicembre di ciascun anno durante la presente locazione. — Nel primo anno però il conduttore potrà pagare il fitto intiero nelle sole due rate del 10 agosto e del SS.° Natale; e nell'ultimo anno dovrà pagare l' ultima rata pel giorno 11 ottobre, tanto se l' affitto termini naturalmente, quanto se venga in qualunque maniera troncato.

11. Per qualsiasi controversia e pretesa che nascesse durante la presente locazione, anche per deficienza di parte della cosa locata, non potrà giammai il conduttore ritardare il pagamento dei fitti: anzi il conduttore non potrà pretendere di essere sentito nè amichevolmente nè giudizialmente, se prima non giustificherà di avere saldati tutti i fitti arretrati e loro interessi. — Soltanto dopo che la pretesa del conduttore sia liquidata amicamente o giudizialmente in modo definitivo, si potrà del relativo importo fare compensazione colle rate di fitto che matureranno in seguito.

12. Dovrà il conduttore in principio della locazione e coll'opera dell' ingegnere dell' Amministrazione locatrice e nei giorni che questi sceglierà, e coll' intervento dell' Agente locale del Luogo Pio, ricevere la consegna dei beni affittatigli; ed in questa si porranno, oltre le estese descrizioni di ogni cosa e ragione, le avvertenze opportune alle quali il conduttore si dovrà pienamente uniformare. — Il conduttore accetta fin d'ora la detta consegna, e rinuncia ad ogni eccezione sulla medesima.

13. La consegna comprenderà anche le scorte sì in danaro per titolo di bestiami ed attrezzi, e sì in oggetti da cantina o da cascina formale (*casone*), e sì in fieni, foraggi, grani, ecc., le quali di ragione padronale esistessero sulla possessione ed al locatore piacesse di consegnare, colle seguenti speciali norme:

a) Per le scorte in danaro il Luogo Pio inserirà nella consegna una apposita nota di quantità, qualità e valore in corrispondenza colle

dichiarazioni che all' atto della detta consegna dovranno essere rilasciate dal conduttore scadente e dai rispettivi coloni del medesimo sulla esistenza e consistenza di esse scorte. — Tale nota formerà caricamento al nuovo conduttore, il quale potrà soltanto chiederne modificazione per quegli errori di fatto che nel successivo termine di un mese giustificasse esservi intervenuti. — Se alla fine dell'affitto il conduttore non ritirasse dai coloni e non rilasciasse all'ingegnere del Luogo Pio le dichiarazioni succennate intorno alle scorte, sarà addebitato in bilancio di quelle per le quali la dichiarazione mancasse in confronto colla nota di consegna;

b) Per le scorte di cantina e di *casone* si farà e s'inserirà in consegna un' altra nota indicante le rispettive qualità e capacità e lo stato, distintamente nelle classi *buono*, *mediocre* e *gramo*, descrivendo rispetto ai vasi vinarj anche i diametri nella testa e nel mezzo, le lunghezze, ed il numero e la qualità dei cerchj di ferro, ed il valore di stima, il quale servirà di base alla reintegrazione che in somma raddoppiata il conduttore dovrà dare per quegli oggetti che all' atto della riconsegna mancassero.

14. Anche la riconsegna dei beni locati alla quale il conduttore dovrà prestarsi alla fine dell'affitto; e così il relativo bilancio si faranno dall' ingegnere del Luogo Pio nei modi stabiliti per la consegna. — Le spese della consegna e del bilancio di riconsegna e di una copia autentica e di una semplice di questi due atti da dare al Luogo Pio otto giorni dopo la pubblicazione, saranno a carico del conduttore, e se questi non le pagasse prontamente sarà in facoltà del Luogo Pio il pagarle direttamente e l' addebitarle al conduttore, od anche esigerne subito il rimborso nella precisa somma risultante dalle ricevute che esso Luogo Pio avrà ritirate.

15. Dal primo fino all'ultimo giorno di questa locazione, e salve soltanto le modificazioni che per il primo e per l'ultimo anno sull'anticipare o sul ritardare la attualità delle singole scorte venissero indicate dall' ingegnere del Luogo Pio, oppure derivassero dal successivo § 21, dovrà il conduttore mantenere sempre sui beni dell'affitto vacche madornali e fattrici (*matronali* e *fattore*) N.° . . . . . buoi di buona qualità ed atti al lavoro N.° . . . . e cavalli N.° . . . . . . pure atti al lavoro, — oltre agli attrezzi massarizj ed ogni altra opportuna cosa in modo da poter provvedere alla lodevole coltivazione e concimazione. — Tali scorte dovranno essere di libera proprietà del conduttore; ma in ogni caso si riguarderanno tali pel solo fatto di trovarsi sul fondo, ricadendo a tutto carico personale del conduttore le responsabilità verso qualunque terzo. — Qualora poi le dette scorte vive in tutto od in parte venissero a mancare sul fondo dell'affitto dovrà il conduttore pagare per ciascuna bestia mancante lire due al giorno

500
4

66

500
6
3000
3000
33000

330
165
495

334
16

anno
1855 Prospetto dei prezzi adeqna[...]

	Misura mag[...]		
	Frumento	Riso nost.	Riso ber[...]
Gennajo	£ 44. 62	£ 55. 37	£ 49. 9[...]
Febbrajo	„ 44. 12	„ 53. 75	„ 48. 0[...]
Marzo	„ 40. 22	„ 49. 34	„ 43. 1[...]
Aprile	„ 36. 39	„ 46. 18	„ 41. 2[...]
Maggio	„ 39. 30	„ 47. 44	„ 43. 1[...]
Giugno	„ 40. 80	„ 47. 45	„ 42. 6[...]
Luglio	„ 41. 50	„ 52. 37	„ 47. 2[...]
Agosto	„ 43. 53	„ 54. 50	„ 49. 0[...]
Settembre	„ 44. 90	„ 54. 75	„ 49. 0[...]
Ottobre	„ 45. 50	„ 56. 02	„ 50. 7[...]
Novembre	„ 47. 94	„ 57. 50	„ 52. 3[...]
Dicembre	„ 49. 28	„ 56. 56	„ 52. 2[...]
Agg.to	£ 518. 18	£	£
Prezzo medio annale	£ 43. 18	£	£

Avvertenza = Nei sovraposti [...]
-gersi il Dazio consumo [...]
per il primo, e £ 1.00 [...]

... granaglie verificati nel mercato di Pavia

...o turco	Segale	Miglio	Avena (soura)
...7.09 £	31.31 £	23.00 £	15.60
...6.89 "	31.84 "	22.12 "	14.70
...1.37 "	27.65 "	18.60 "	12.66
...3.19 "	26.07 "	17.80 "	11.62
....37 "	28.06 "	18.37 "	12.75
...73 "	26.80 "	18.20 "	13.01
...15 "	27.62 "	18.80 "	14.35
...57 "	30.44 "	19.00 "	14.75
...12 "	30.94 "	18.87 "	15.17
...15 "	30.81 "	17.12 "	15.60
...00 "	31.37 "	19.00 "	16.15
...06 "	31.37 "	19.00 "	17.80
...69 £		£	£
...57 £		£	£

...riso e dell'avena deve aggiun...
...isura di lire 3.10 al moggio
... per la seconda.

fino a che il numero non sia nuovamente compito; e ciò in via correspettiva per la conseguente mancanza del concime, per il deterioramento della coltivazione e per il discredito della possessione anche nella opinione pubblica. — Pel numero delle bestie e dei giorni, non che per la somma che ne risulterà, si dovrà stare alla dichiarazione dell' ingegnere del Luogo Pio.

16. Eserciterà il conduttore continuamente la fabbricazione del formaggio per proprio conto, e non per mezzo dei così detti *lattari*, a meno che l'Amministrazione concedesse un permesso speciale in iscritto. — Mancando od alla continuità od all' esercizio in proprio, pagherà il conduttore in ogni anno in cui si verifichi una tale mancanza, anche soltanto parziale, lire 400 a titolo di indennizzazione. — Per il detto esercizio poi, in qualunque modo si faccia, dovrà il conduttore ad esclusivo suo carico mantenere e riparare in forma sempre lodevole (oltre quanto viene prescritto ai seguenti §§ 37, 39, 41, 42) tutti gli oggetti di cascina formale (*casone* e *casera*), esclusi soltanto quelli che possono avere aspetto di fissi ed infissi, i recipienti del latte, le zangole (*penaggie*) comuni od alla fiamminga, cioè a doccione od a ruota, i sostegni di queste ed i manubrj e pernj ed i così detti *gradizzoni*, *mastroni*, *tinazzi*, *agraroli*, i sostegni imperniati di legno o di ferro (*zigognole*) che fanno braccio a portare le caldaje.—Tali riparazioni verranno annualmente e giusta i reali bisogni rilevate ed eseguite a cura e giudizio dell'ingegnere o dell'agente del Luogo Pio, al quale la spesa verrà subito rimborsata dal conduttore.

17. Gl'incrementi naturali delle piante e degli oggetti consegnati e gli aumenti di valore cedono a favore del locatore. Gli altri miglioramenti di permanente utilità prodotti dall' opera del conduttore (purchè vi sia stato il consenso del locatore) ed anche i soliti riguardi di perizia alle piantagioni, foglia, coltura, stoppie, cotiche, ecc., formeranno nel bilancio la base di un accreditamento pel conduttore al prezzo minore fra la spesa ed il reale miglioramento. — Pei deterioramenti invece sarà in facoltà del locatore e del suo perito di addebitare al conduttore o l'importanza capitale del deterioramento stesso, o la spesa occorribile a ripristinare. — Si porranno a debito del conduttore nel bilancio, come se fossero deterioramenti anche tutte quelle operazioni e riparazioni che il conduttore in forza delle sue convenzioni col Luogo Pio ed in forza di legge, e specialmente in forza dei capitoli 16, 37, 39, 41, 42, avrebbe dovuto fare ed avesse invece ommesso in tutto od in parte. — Quantunque la ragione di conseguire il credito di bilancio, procedendo da una espressa convenzione, non possa soggiacere agli effetti del § 1111 del Codice Civile Generale, pure ad abbondanza il conduttore rinunzia al benefizio del termine portato da quel paragrafo, e si conviene invece che possa aver luogo soltanto la prescrizione ordinaria dei trenta e dei quarant' anni decorribili dalla fatta riconsegna.

18. Si riserva il Luogo Pio la facoltà di fare cessione o cambio in una o più riprese di una o più porzioni dei beni affittati o di quelli che fossero stati surrogati e delle relative acque; e di assumere servitù, precarj ed altri vincoli passivi, o di stipularne attivamente; ed al caso il conduttore dovrà ricevere in surrogazione in tutto od in parte quei beni, quelle acque o quelle ragioni che il Luogo Pio avesse avuto in cambio, oppure a scelta dell' Amministrazione locatrice l' interesse del 4 per cento sul prezzo che il Luogo Pio avesse ricevuto o sui valori di perizia, il tutto nei precisi modi e secondo quella forma e misura di compensi che verranno stabiliti ad aumento o diminuzione o variazione qualsiasi del fitto portato dalla presente investitura e dalle relative condizioni.

19. È salva inoltre al Luogo Pio la facoltà di far eseguire sopra i detti beni qualunque variazione od opera nuova che l' Amministrazione trovasse opportuna. — Il conduttore invece non potrà fare sui beni affittatigli alcuna variazione o miglioria che non riguardi l' ordinaria coltivazione portata dalla pratica locale, senza aver prima chiesto ed ottenuto il permesso in iscritto dall' Amministrazione locatrice, la quale a pieno suo arbitrio potrà accordarlo o negarlo. — Il conduttore se avrà eseguita senza il detto permesso qualche variazione in meglio (la quale *ipso facto* diverrà di proprietà del Luogo Pio) non potrà ottenerne compenso, nemmeno pel reale aumento di valore, nè nel bilancio finale, nè coi danni e deterioramenti che avesse arrecati alla possessione, rinunciando anzi il conduttore medesimo anche al beneficio del § 1097 del vigente Codice universale. — Se invece le non permesse variazioni verranno dal perito del Luogo Pio dichiarate pregiudicievoli, dovrà il conduttore reintegrare il locatore d'ogni danno e spesa a giudizio del detto perito.

20. Dovrà il conduttore lavorare la suddetta possessione secondo le regole della migliore agricoltura: concimarla a tempi debiti, giusta la pratica del paese: non seminarvi lino vernio (*ravagno*) al di là di pertiche . . . . . e queste pure sotto l' assoluta condizione di farvi, dopo raccolto il lino vernio, la coltura agostana almeno di quattro solchi ben letamata, e serbando distanza almeno di quindici giorni da una aratura all' altra, ommettendo poi in quell' anno il raccolto di qualsiasi altro genere ed anco la semina per pascoli, e disponendo anzi in autunno quel terreno in modo di avere subito dopo, il grano turco od il frumento, e negli anni successivi un buon prato. — Dovrà del pari il conduttore non colturare le risaje nè fare ristoppj (*restobbi*), cioè non coltivare alcun genere per secondo frutto; non rompere giammai i prati così detti stabili, nè rompere se non di . . . . cotiche i prati a vicenda. — Per ogni violazione di alcuno dei premessi divieti il conduttore pagherà aust. L. 17, 40 alla pertica a titolo di penale oltre il

risarcimento del danno a giudizio dell' ingegnere del Luogo Pio. — Nei fondi vuoti di lino marzuolo si potranno seminare miglio o melgottino e cavoli o fagiuoli, — oppure (a solo uso di pascolo autunnale) segale ed avena.

21. Nell' ultimo anno della presente locazione si dovranno osservare le seguenti speciali condizioni:

a) Dovrà il conduttore conservare e regolarmente tagliare in tutti i prati del fondo locato l'erba pei fieni maggesi, agostani e terzuoli, rimanendo permesso il pascolare soltanto la quartirola e gli altri consueti pascoli fino al 31 dicembre successivo.

b) Tale pascolo dovrà aver luogo in modo continuato e progressivo da un pezzo di fondo all'altro, cosicchè non potrà il fittajuolo, anche dopo il taglio del fieno, far pascolare lo stesso pezzo di terra più di una volta;

c) Dal detto giorno 31 dicembre in avanti è proibito al conduttore scaduto di mantenere le bestie con alcun erbatico, e di pregiudicare col mezzo di majali od in altro modo le cotiche dei prati d'ogni qualità sott' obbligo di rifondere il danno.

d) Le stoppie di frumento, segale, avena e miglio, i granturcali (*melegazzi*), le paglie di riso, le panicastrelle (*migliacche, meazzoni*), si dovranno nell' ultimo anno di locazione tagliare ed ammonticchiare i pagliaj in siti possibilmente comodi e meno pericolosi o dal conduttore scadente o dal subentrante, secondo le indicazioni della consegna, ed in difetto di queste, secondo la pratica del luogo;

e) Le erbe e stramaglie degli argini de' risi, delle coste e dei siti incolti non si potranno tagliare e pascolare se non a tutto il mese di agosto;

f) Dovrà inoltre il conduttore lasciare a libera disposizione di chi gli subentri: 1.° pel giorno 5 luglio la terza parte pel fondo a stoppie di frumento, segale ed avena e quant'altro è di pratica; — 2.° per lo stesso giorno 5 luglio a comodità delle operazioni preparatorie pel successivo anno rurale, una conveniente porzione delle stalle e cascine e dei caseggiati colonici e da fittajuolo; — 3.° per l'occasione della riconsegna e della nuova consegna quelle stanze e quei luoghi di servizio che occorreranno per l' alloggio e trattamento degli ingegneri e delle altre persone che debbano prendere parte a quelle operazioni; — 4.° pel giorno 11 novembre tutti i prati di marcita irrigati tanto con acqua del Luogo Pio quanto con acqua d'affitto o che in qualunque altro modo fosse a disposizione del Luogo Pio e del fondo affittato;

g) Viceversa il nuovo conduttore dovrà dall' 11 novembre fino . . . . lasciare a disposizione del conduttore scadente quegli stessi caseggiati colonici e da fittajuolo ch'egli avrà ricevuti al 5 luglio precedente, ed inoltre il godimento delle stalle, delle vacche, le

cascine, i granaj, il *casone* ed i rustici annessi e la pista da riso nei luoghi irrigatorj; ed i granaj, le cantine, le tinaje nei luoghi asciutti:

h) Intorno ai singoli oggetti del presente capitolo si dovrà più precisamente stare a quelle indicazioni e dichiarazioni che venissero soggiunte in consegna; ed in caso di qualsiasi dubbio ed anche per la determinazione e liquidazione di qualsiasi danno o compenso, stare al giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio.

22. Pei fondi boschivi e ad ericaja (*brughiera*) compresi in questo affitto, dovrà il conduttore osservare le seguenti obbligazioni e cautele:

a) Dovrà sottostare alla rigorosa osservanza dei Regolamenti boschivi per la maturità dei boschi da tagliare, per la martellatura, per la riserva degli allievi, per la divisione in prese, per la nettezza dei tagli, per la conservazione delle ceppaje, per la conservazione del quarto da crescere ad alto fusto, a termini dell'Art. 24 del Decreto 27 maggio 1811, da presceglìersi ove la natura dei boschi lo consiglierà; per la non distruzione delle foglie, per la non accessibilità dei bestiami, per la corresponsione dei diritti dovuti all'Amministrazione boschiva; ed in generale per tutto ciò che si riferisce o si potrà anche per successive disposizioni riferire all' amministrazione, custodia e sorveglianza dei boschi dei pubblici Stabilimenti.

b) Se trasgredisse alcuna delle dette prescrizioni e cautele, incorrerà nelle pene portate dei Governativi Decreti e Regolamenti e specialmente nella multa di aust. L. 130. 50 per ogni pianta tagliata e non riservata sopra gli allievi di alto fusto; e nella multa di L. 87 per ogni pertica nel caso di violazione del divieto di tagliare il ceduo nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, salvo al Luogo Pio ogni altro diritto che per rifusione dei danni potesse competergli. — Le dette multe e penali saranno da pagarsi alla cassa dell' Amministrazione boschiva coi metodi e privilegi competenti al Fisco.

23. Il locatore darà l' uso di quelle acque che siano destinate ad irrigazione dei beni locati secondo le indicazioni che se ne porranno nella consegna. Dopo l' uso regolare pei detti beni tutte le acque o vive o colatizie saranno a libera disposizione del Luogo Pio. Sarà quindi in facoltà del locatore di derivare le dette acque e di valersene o di cederle in proprietà o darle in uso e godimento perpetuo o temporario, come gli piacerà, e di estrarle e dirigerle in quei luoghi e modi che crederà più opportuni. — Il Luogo Pio però, se con tale uso di acque si scostasse molto dalla preesistente pratica, procurerà di pregiudicare il meno possibile al conduttore: e se questi obbietterà un pregiudizio, la verificazione di esso ed, al caso, la liquidazione ed il relativo giudizio, si dovranno fare dal perito del Luogo Pio. — Si dichiara poi che le ragioni appartenenti ai suddetti beni, specialmente

in riguardo alle acque, si danno tali quali competono e possono competere in fatto ed in diritto al Luogo Pio locatore in quantità, durata e qualità, cosicchè se insorgessero contestazioni sulle acque vive e colatizie, o fosse diminuito o turbato il relativo possesso e godimento, non potrà il conduttore muovere riclamo o pretesa di compenso od altra qualsiasi contro al Luogo Pio locatore. — Se nella decisione della controversia che mai sorgesse, il diritto del Luogo Pio risulterà minore dello stato di possesso e di uso, non vi sarà luogo a compenso in favore del conduttore; e viceversa se il detto diritto risulterà maggiore dello stato di possesso e di uso, non vi sarà luogo ad aumento in favore del locatore. — Nessun compenso parimenti si darà al conduttore in causa delle mancanze d'acqua che egli venisse a soffrire per rotture di cavi ed edificj e per le relative riparazioni.

24. Non potrà il conduttore fare nè permettere l'introduzione di acque estranee nei cavi servienti a questi beni per condurle altrove a beneficio altrui od anche proprio particolare. Invece è salva al Luogo Pio la facoltà di prevalersi a suo beneplacito dei cavi medesimi, in quanto questi ne siano o se ne possano rendere suscettibili, per introdurvi, condurvi e derivarvi, oltre le acque vive e colatizie esuberanti e riservate come sopra, anche tutte quelle acque che non fossero cadute espressamente nell'affitto o che da altre parti provenissero, o che gli piacesse di tradurre altrove. — Potrà inoltre il Luogo Pio aprire nuovi cavi nei beni locati per la condotta tanto delle acque come sopra, riservate od esuberanti o non affittate, quanto di quelle che di nuovo acquistasse. — Il conduttore per il terreno che fosse occupato con questi cavi e coi relativi edifizj avrà un compenso nella sola ragione proporzionale dello spazio occupato e del fitto pattuito nella investitura ed a giudizio del perito del Luogo Pio.

25. Le qualsiansi multe e tasse od indennizzazioni o penali che potessero venire imposte per introduzione di risaje o marcite in luoghi non permessi, o per trascuranza di cautele sanitarie intorno ai bestiami o per qualsiasi altro titolo dipendente dalla condotta del fondo e dalla inosservanza dei pubblici Regolamenti di sanità, agricoltura, caccia, ec. saranno ad esclusivo carico del conduttore.

26. Il conduttore è costituito depositario, custode e garante di tutte le piante che saranno descritte nella consegna, le quali e da cima e capitozze (*gabbe*), e forti e dolci sono riserbate al locatore. — Potrà il conduttore levare per il proprio uso le sole capitozze dolci morte, le quali però gli saranno addebitate nel bilancio di riconsegna. — Dovrà il conduttore lasciar venire di piuma antica tutte le piante da cima, comprese anche quelle che solitamente si scalvassero; e così lo scalvo si limiterà alle capitozze sulle quali le cacciate sieno alla maturità di quattro anni se forti, e di tre anni se dolci. — Il conduttore pagherà aust. L. 18. 27 per ogni pianta che si trovasse mancante, estirpata o danneggiata, e L. 9. 13 per ogni pianta indebitamente o prima del tempo scalvata. — Queste reintegrazioni tutte si dovranno soddisfare insieme al valore delle piante alla cassa ed a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio entro otto giorni dalla comunicazione della relativa dichiarazione.

27. Il locatore potrà sempre far estirpare o tagliare qualunque pianta da cima o capitozza anche fruttifera; e per tali piante, e per le morte od abbattute dal vento od estirpate dalla forza delle acque si terrà un libro di scarico in due originali, dei quali uno presso l'agente del Luogo Pio, l'altro presso il conduttore; e le annotazioni che di mano in mano si porranno in quel libro saranno sempre firmate su ambedue gli esem-

plari dall'una e dall'altra parte, e dovranno portare la indicazione della relativa ordinanza dell'Amministrazione. Quei due esemplari del libro e quelle ordinanze si dovranno poi presentare all'ingegnere del Luogo Pio all'epoca della riconsegna, e saranno in questa parte l'unica norma del bilancio. — Per la unità delle forme i detti libri verranno forniti dall'economo d'ufficio del Luogo Pio, al quale dovrà il conduttore all'atto dell'istromento pagarne l'importo.

28. A richiesta dell'Amministrazione e secondo gli ordini dell'agente del Luogo Pio dovrà il conduttore:

a) Far caricare, condurre, scaricare ed ammucchiare nei luoghi che dal detto agente gli verranno di volta in volta indicati entro la agenzia, ed anche fuori (ma allora non a distanza maggiore di miglia . . . . .) le piante o i tronchi principali, i rami, i pedali, le radici, la legna da fuoco e qualunque altro ricavo delle piante, sia in natura sia lavorato;

b) Fornire per tutto quanto sopra uomini, carri, bestie, corde e quant'altro potesse occorrere, ed inoltre l'alloggio ai segatori dei legnami d'opera e spaccalegna per fare la loro cucina e dormire, e la paglia bianca necessaria ai medesimi per coricarsi;

c) Far eseguire anche l'atterramento e la estirpazione delle piante e le altre opere da spaccalegna, quando non volesse provvedervi il Luogo Pio; e ricevere allora in compenso il terzo della legna da fuoco che con quell'opera si ottenesse, prelevato sempre esclusivamente pel Luogo Pio tutto ciò che l'agente trovasse di riservare a legname d'opera;

d) Otturare in ogni caso le buche lasciate dalle piante e riadattare prontamente il fondo, anche coi trasporti di terra che occorressero;

e) Prestarsi a riconoscere ed a ricevere in consegna dall'agente del Luogo Pio, o da chi per esso, mediante apposito processo verbale, la legna da fuoco appena sia accatastata, e gli alberi ed i tronchi riserbati a legnami d'opera appena siano scelti, ed assumerne la custodia e la responsabilità fino alla condotta ed allo scarico indicati nel § *a*), reintegrando al caso alla Amministrazione locatrice ed a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio, sia per qualità, sia per quantità tutte le perdite che si avessero, presi per base i prezzi adottati dal Luogo Pio, nell'anno rispettivo delle perdite predette, con più un 20 per 100.

29. Sarà obbligato il conduttore a fare nel primo triennio sui beni locatigli e precisamente nei luoghi che gli verranno fissati dall'ingegnere del Luogo Pio od in sua vece dall'agente le seguenti piantagioni:

. . . .

lasciando poi venire da cima ed a piuma antica le roveri ed i pioppi. — Le dette piantagioni si dovranno alla fine del triennio riconoscere dall'agente e poi, se trovate da questo soddisfacenti, conservare dal conduttore e dare al Luogo Pio tutte vive ed in buono stato col loro naturale aumento in fine di locazione. — In caso di mancanza o totale o parziale sarà tenuto il conduttore alla reintegrazione per il valore delle piante e per la perdita del loro frutto ed aumento in quella somma che verrà determinata dall'ingegnere del Luogo Pio.

30. Dovrà il conduttore nel primo anno di locazione refilare ed in seguito mantenere sempre compite e refilate le viti tanto a foppa, quanto a ghirlanda; occupare mano a mano gli spazj vuoti con viti della migliore qualità, ingrassarle tutte ogni tre anni, incalzarle ed ordinarle ogni anno, giusta la pratica dei migliori agricoltori, e restituirle poi al termine dell'affitto in istato florido per vegetazione, qualità e prodotto

insieme al necessario legname forte parimente in ottimo stato. Di qualunque relativa mancanza sarà fatto carico al conduttore, nel bilancio di riconsegna. — Viene poi vietato al conduttore, principalmente negli ultimi tre anni dell' affitto, di lasciare più di due tralci a ciascuna vite che sia in ottimo stato di dar vino, nè più di un tralcio alle altre. — E se contravvenisse a questo divieto, o se mettesse a frutto le più robuste viti novelle prima dei cinque anni e le altre novelle prime di sei anni; o se in qualunque epoca pelasse alcuna vite, dovrà prestare la reintegrazione anche del danno dei frutti successivi a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio.

31. Il conduttore avrà tutta la cura per la migliore coltivazione e conservazione dei gelsi che gli verranno consegnati; ed a quest'uopo:

a) Negli opportuni tempi gli innesterà di fogfia domestica di perfetta qualita, li poterà, li concimerà, li purgherà; impaglierà i novelli e li sussidierà di pali, secondo il bisogno e per lo meno finchè non siano al diametro di oncie tre; ne ripianterà dei nuovi da asta e del diametro almeno di onc. 1 in luogo di quelli che venissero a mancare, e tutti poi li riconsegnerà in fine di locazione in ottimo stato e col naturale aumento;

b) Scalzerà ogni tre anni nei mesi di marzo e di aprile i gelsi tutti per braccia due all'intorno, e li concimerà sufficientemente;

c) Si asterrà dal cogliere la foglia dei gelsi novelli sinchè non abbiano compiti i quattro anni di cacciata d'innesto. Potrà cogliere la foglia degli altri una sola volta all' anno, e soltanto per alimentare i bachi da seta;

d) Non potrà negli ultimi due anni di locazione scalvare i gelsi, i quali allora verranno fatti scalvare dal Luogo Pio a spese del conduttore, salvi a questo i ramoscelli che risulteranno dalla rimondatura.

e) Subirà nel caso di trasgressione di qualunque delle prescrizioni contenute in questo capitolo la penale di aust. L. 4. 35 per ciascun gelso, e la pagherà alla cassa del Luogo Pio locatore sopra semplice liquidazione e dichiarazione dell' agente dello stesso Luogo Pio.

32. Il conduttore terrà sempre lontano almeno onc. 15 dalle viti e dai gelsi il trefoglio, il panico, le saggine (*meliche*), il canape e le altre produzioni nocive, e così anche le arrampicanti, e principalmente i legumi. — Le siepi dei gelsi dovranno essere agli opportuni tempi purgate, ogni anno zappate, ingrassate ogni tre; ed esse, come tutte le altre siepi vive, dovranno essere sempre bene ordinate, ripiantate nei vuoti e tagliate soltanto a foglia matura in guisa che si abbia miglioramento. — Se nel penultimo anno sopravvenisse gragnuola, si dovranno nell'anno successivo potare o purgare le viti in febbrajo e sottoporre i gelsi al taglio maggengo colle norme dell'articolo precedente § *d*).

33. Con carro a quattro cavalli od a quattro buoi quando e come ne verrà richiesto dall'agente del Luogo Pio cogli opportuni finimenti e cavallante dovrà il conduttore, provvedendo anche a tutte le spese di mantenimento, far eseguire ogni anno in trasporti per titolo di appendizio, a servizio del Luogo Pio:

a) Senza alcun compenso giornate N. . . . . dal nascere al tramontare del sole dentro l'Agenzia a qualunque distanza, oppure fuori fino alla distanza di miglia . . . . , pagando al caso al Luogo Pio in luogo di ciascuna giornata che questi non facesse eseguire aust. L. 4. 61;

b) Contro il compenso di L. 4. 61 per ogni giornata quell' ulteriore numero di giornate che per la durata ed alla distanza come sopra gli venisse richiesto;

c) Contro il compenso di L. 9. 22 per ogni 24 ore quelle altre giornate che, compresa la notte, gli venissero ordinate a distanza maggiore di quella dei §§ *a b*).

Di tutte le dette giornate si terrà distinta nota in bolletta madre e figlia; ma l' annotamento sul registro ed il rilascio della bolletta non avrà luogo se il conduttore non avrà provveduto al mantenimento degli uomini e delle bestie durante il servizio, o se il servizio stesso non sarà stato esatto e compito. — Per ogni giornata che il conduttore, richiesto, non si prestasse pagherà, oltre la rifusione dell' importo, la penale di L. 8 70

34. I fieni, le erbe, le paglie, le stramaglie e tutte le altre cose atte a far letame, e così pure tutti i letami si dovranno consumare sul fondo, osservate le seguenti condizioni:

a) La consumazione non si potrà mai fare nemmeno in campagna e per modo di pascolo, col mezzo di pecore o capre, le quali, o proprie del conduttore o d' altri, vengono assolutamente proibite sott' obbligo di pagare al Luogo Pio aust. L. . . . per ogni carro di roba così consumata, e di L. . . . per ogni pecora o capra a semplice dichiarazione dell' agente del Luogo Pio;

b) Nell' ultimo anno d' affitto la detta consumazione, cioè il letame che se ne otterrà dal giorno di Santa Margherita 5 luglio in avanti, resterà a vantaggio e carico del conduttore subentrante;

c) Per qualunque distrazione che avvenisse dovrà il conduttore pagare al Luogo Pio a semplice dichiarazione dell' agente come sopra L. 20. 88 al carro, non ammessa nemmeno la scusa per la surrogazione che si dicesse avvenuta d' altri foraggi o d' altri letami.

35. Dovrà il conduttore entro i primi due anni di locazione ridurre ed in seguito mantenere in piano regolare tutte le corti dei caseggiati, levando le saglienze e le infossature, e disponendole ad un tale orizzonte che lo scolo sia libero e facile nei fossi e nelle gore (*roggie*) vicine, e non rimanga alcuno stagnamento, o fango, o pozzanghera.

36. Il letame si dovrà:

a) Trasportare giornalmente fuori dalle stalle jemali ed estive in luoghi opportuni possibilmente meno esposti all' azione del sole, lungi dall' abitato, dai muri e da qualunque edifizio almeno cinque metri;

b) Collocare sopra rialzi di terre da rinnovare di tratto in tratto e non già marcire o lasciar defluire nelle fosse, le quali vengono anzi proibite, e si dovranno nel primo biennio dell'affitto otturare, lasciando per il deflusso delle materie liquide soli scolatori non più larghi di un metro nè più profondi di centimetri. . . . . sotto pena di aust. L. . . . . per ogni trasgressione a giudizio dell'ingegnere o dell'agente del L. P.

37. Tutte le riparazioni che occorreranno agli edifici d'acqua ed a quelli di campagna a servizio esclusivo di questi beni, od anche promiscuo con altri sì dentro che fuori del corpo dei medesimi, e pei caseggiati riservati al Luogo Pio locatore, ed anche per caso ed in conseguenza d' incendio (salvo quelle che si diranno nel capitolo 39) saranno a carico del locatore. — Ma il conduttore sarà obbligato di fare tutte le condotte di qualunque oggetto bisognevole alle medesime; — di fornire tutti i manuali, ossiano uomini da badile, per caricare o scaricare i materiali in servizio della maestranza, per lo scalzamento e rincalzamento degli edifizj di campagna e per qualunque altro bisogno relativo alle suddette riparazioni; — e di somministrare tutta la sabbia, anche da cavarsi se occorresse col badilone, terra, ghiaja secondo il bisogno. — E ciò tutto anche per quelle riparazioni che la

Amministrazione trovasse necessarie al principio della locazione, quantunque dipendessero da riparazioni neglette nella locazione precedente, e compresa altresì la ricostruzione, variazione e dilatazione degli edificj tutti al servizio dei beni locati od a servizio promiscuo, — ed anche per le strade e per qualsivoglia causa privata o pubblica, — ed ancorchè le opere importassero in parte nuova fabbrica o nuovo edificio. — Per ciò che riguarda in ispecialità gli edificj di ruotazione per molini, brillatoj (*pile*) da riso, torchi d' olio, le riparazioni, in quanto non siano poste a tutto carico del conduttore col successivo articolo 39, verranno fatte eseguire dal Luogo Pio, al quale però il conduttore dovrà ogni volta rifondere le spese di mano d'opera sì da falegname e sì da fabbro-ferrajo secondo il preciso importo che verrà liquidato dall'ingegnere di esso Luogo Pio.

38. È riservata al Luogo Pio la facoltà di far eseguire durante la locazione e precisamente entro il primo $\frac{\text{seiennio}}{\text{triennio}}$ (se la locazione fosse di anni $\frac{12}{9}$) tutte quelle opere di miglioramenti, ampliazioni e sanamento che saranno riconosciute necessarie od utili dall' Amministrazione intorno ai caseggiati da fittajuolo ed ai colonici ed agli altri edifizj annessi ai beni dell' affitto. — Ed a riguardo di tali opere, ed anche di quelle che l'Amministrazione concedesse a richiesta del conduttore, avrà questi oltre l' obbligo delle prestazioni e delle somministrazioni già convenute a carico di lui nel capitolo precedente, quello di pagare l' interesse del 4. 1/2 per 100 all'anno ed alla rata sulla spesa che avrà sostenuta il Luogo Pio e che verrà liquidata e dichiarata dall' ingegnere d' Ufficio dell'Amministrazione, a conto scalare dal giorno dei singoli pagamenti che il Luogo Pio di mano in mano avrà fatti e fino al termine della locazione.

39. Dovrà il conduttore in forma lodevole ed a proprio speciale carico:

a) Far pulire ed imbiancare ogni tre anni nelle epoche precise che gli saranno di volta in volta indicate dall' agente dell' Amministrazione locatrice i luoghi di abitazione e le cucine, tanto ad uso di esso conduttore quanto dei coloni sotto la penale di aust. L. 2. 61 per ogni luogo ommesso;

b) Riparare, mantenere ed occorrendo rifare e rinnovare, e poi riconsegnare al Luogo Pio in fine di locazione la gruppie e mangiatoje per qualunque sorta di bestiami, — i coperti di paglia per casotti, stalle estive (*barchi*) e ghiacciaje — le porte, i soglini degl'incastri e delle doppiaje, comprese quelle dei nervili, — i canali movibili di legno che servono a derivare l' acqua da un pezzo di terra all' altro, — i ponti di legno così detti volanti a comodo del conduttore — le bussole di legno d' olmo o di noce occorribili per tutti gli edificj di ruotazione, i puntoni o perni (*pollici*) di ferro degli alberi, le ralle ed i dadi pure di ferro (*ruoli* e *ruolini* o *nariggie*) i piumacciuoli (*polechere* o *bancolini*) di legno, le macine cioè fondo e coperchio di vivo, le fodere di legno di noce pel mortajo della *molazza*, la stessa molazza di vivo, la fascia o cassa, i denti ed i bastoncini (*fuselle*) di corniolo delle ruote dentate (*rovati* o *rovatini*) e delle ruote a lanterna (*rocchetti* e *gabbioli*), le fodere di noce ai pestoni delle piste da riso ed i loro coni (*lavezzuoli*) di ferro, — tutti i telaj e le imposte delle finestre sì da vetri, tela o carta (*antini a trasparenza*), e sì da impannata o tutto legno (*antini d' oscuro*), e tutto ciò che serve alle medesime, — le serrature e chiavi di tutti i serramenti

niuno eccettuato, anche col cambio di quelle per le quali occorresse, sostituendole in tal caso nostrali, di qualità piuttosto migliori che inferiori di quelle da levare; —

c) Mantenere ed anche occorrendo rinnovare tutto ciò che forma soffitta alle stalle per ogni sorta di bestiami, compresi i porcili (*sterni* di *ramaglie, cotichette, asse, assicelle*, ecc, ecc.), restando a carico del Luogo Pio locatore soltanto la conservazione ed all'uopo il cambio delle grosse principali travature immurate;

d) Provvedere alla manutenzione dei tetti delle colombaje e di tutti i fornelli di cotto per le cucine, per il *casone* e per il bucato, — allo spurgo dei pozzi, delle vasche e delle cisterne, fornendo il Luogo Pio soltanto i legnami, i mattoni da muro, le tegole, secondo lo stretto bisogno.

Tutti gli indicati oggetti si dovranno dal conduttore riconsegnare in lodevole stato, ancorchè non fossero stati consegnati tali in principio d'affitto.

40. A contemplazione di tutto ciò che nel precedente capitolo fu posto a carico del conduttore, il Luogo Pio darà a quest'ultimo piante N. . . . di centimetri . . . . di diametro, cioè pioppi N. . . . . olmi N. . . . . roveri N. . . . in varie riprese in tutto il corso della locazione, e come l'Amministrazione di mano in mano le assegnerà, e quali e dove l'agente del Luogo Pio le marcherà fra quelle che esisteranno sui beni di questo affitto. — E nel caso che ve ne fosse mancanza, vi si supplirà con altre più piccole o col valore in danaro a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio.

41. Riguardo alla manutenzione ed agli spurghi delle gore (*roggie*) e dei cavi che servono a questi beni, e che esistessero anche fuori dai medesimi, e che fossero anche in comunione con altri, e che richiedessero anche opere straordinarie ed in principio di locazione, adempirà il conduttore le seguenti obbligazioni:

a) Concorrerà ogni anno alla segatura dell'erbe sulle rive e delle erbe (*lime*) dentro l'acqua dei fossi e delle gore ed allo spurgamento dei cavi ed al trasporto delle materie di spurgo nei tempi, modi e luoghi che gli verranno indicati dall'agente del Luogo Pio;

b) Manterrà ed, occorrendo, costruirà e conserverà in forma lodevole tutte le ripe ed arginature dei detti acquedotti, e fornirà per le opportune armature e difese i pali, le ramaglie, le fascine;

c) Sosterrà a rilievo del Luogo Pio quelle quote che a questo incomberebbero nei riparti delle spese che si dovessero sostenere in contributo con altri, ed anche per quella porzione che toccherebbe ad affittuarj di acque o ad altri interessati i quali avessero titolo di esserne dispensati o tenuti indenni;

d) Rimborserà al Luogo Pio quella quota che a termini del riparto compilato dall'agente risultasse incombere a questi beni per le opere le quali piacesse all'Amministrazione di assumere e di far eseguire in via d'appalto o di cottimo o come essa stimerà meglio sotto la direzione dell'agente e dei campaj del Luogo Pio;

e) Si asterrà dal fare spurghi ed escavazioni in ampiezza e profondità maggiori delle naturali sponde e del naturale livello dei fondi dei cavi, sott'obbligo delle reintegrazioni anche d'ogni danno a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio in caso di trasgressione.

42. Saranno a carico del conduttore, compreso anche l'obbligo di fare gli opportuni trasporti e collocamenti di terra e di ghiaja;

a) I ristauri, le riparazioni e le manutenzioni delle strade che ser-

vano a questi beni dentro i medesimi o fuori, con obbligo di provvedere anche colla necessaria ghiaja a giudizio dell'agente del Luogo Pio;

b) I concorsi alla riparazione e manutenzione di quelle alle quali si dovesse provvedere in comunione con altri possessori;

c) I ripari alle corrosioni ed ai dilabramenti che le gore (*roggie*) di questi beni producessero alle attigue strade comunali o privative oppure ai fronteggianti fondi.

43. Dovrà il conduttore per ragione di sicurezza, di conservazione e di sanità:

a) Tenere lungi dai luoghi abitati colonici e da fittajuolo ogni portico e casotto di paglia ed ogni deposito di materie combustibili che possa riuscire pericoloso;

b) Impedire che nei luoghi ove esistano fieni, paglie, stramaglie, ec., lino secco o canape lavorati o da lavorare e simili, si fumi tabacco, e giammai assolutamente si accendano fuochi o si tengano lumi se non colle necessarie più diligenti cautele;

c) Non permettere che si tengano nelle abitazioni nè addossati posticciamente alle medesime, e meno poi costrutti con materie combustibili, pollaj, i quali invece dovranno essere in luogo separato o, se vicini, dovranno essere costrutti in muro;

d) Provvedere che siano tenuti liberi e mondi da ogni erbaggio ed arbusto e più poi dai zuccaj od altri arrampicanti, i muri tutti dei caseggiati e dei portici, i tetti, i molini, le piste ed i loro edificj.

In qualunque caso di violazione dovrà il conduttore sottostare alla reintegrazione di ogni danno ed anche alla rifusione d'ogni spesa che il Luogo Pio dovesse incontrare nel provvedere egli stesso col mezzo dell'agente od in altro modo: e ciò a solo giudizio dell'ingegnere dell'Amministrazione locatrice.

44. Se per leggi e disposizioni che sopravvenissero dovesse aver luogo una riduzione dei prati irrigatorj o delle risaje e di altre colture, o qualsiasi altra variazione nel metodo di coltivazione dei beni locati, e da ciò derivasse grave danno al conduttore, questi, ed in questo solo caso, avrà la sola ragione di ottenere a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio un ribasso di fitto proporzionato alla parte di fondo variata, considerata non nel danno parziale ed in sè stesso, nè nella perdita del maggior lucro, ma in rapporto colla totalità dei beni locati e della mercede di affitto.

45. Dovrà il conduttore ad integrità della cosa locata:

a) Custodire diligentemente i confini, le servitù, l'uso delle acque, le cave di ghiaja, i precarj ed in generale tutte le ragioni del Luogo Pio, e non permettere che si facciano cavi, edificj, strade od altre novità dannose o non dannose ai beni cadenti nel presente affitto, nemmeno dagli appaltatori delle strade, o per qualsiasi titolo, se prima non gli sia stato espressamente comunicato l'assenso in iscritto della Amministrazione;

b) In difetto di tale consenso, ancorchè si trattasse di accordi e di tolleranze dipendenti dal particolare interesse di esso conduttore, notificare prima della scadenza di tre giorni all'Amministrazione del Luogo Pio le novità, ed attendere ed osservare le disposizioni di essa;

c) Nascendo attivamente o passivamente il soggetto di azioni di possessorio sommariissimo per la Patente 13 ottobre 1825 o per altre disposizioni, non metter mano ad alcun' opera nè fare alcun atto, nè assumere alcuna difesa, ma subito comunicare il tutto all' agente del Luogo Pio od all' Amministrazione, e contemporaneamente fornire

tutte le notizie che occorressero a schiarimento, e tutte le prove che si potessero addurre;

d) Mancando all' adempimento di quanto sopra, o ritardandolo, reintegrare al Luogo Pio a giudizio dell' ingegnere d' ufficio dell' Amministrazione tutti i danni e le spese.

46. In caso di brina, gragnuola anche maggese, di produzioni al tutto fallite, di siccità, innondazioni, mortalità di piante, incendio, male epidemico generale nelle bestie ed altre qualsiansi disgrazie benchè notabilissime, salvo il solo caso di guerra guerreggiata o peste in luogo, non potrà il conduttore pretendere diminuzione di fitto, o ristoro o compenso di sorta alcuna, assoggettandosi anzi egli espressamente a tutti i casi fortuiti preveduti od imprevedibili, anche straordinarj e straordinariissimi, nessuno eccettuato. — Nel caso poi di guerra guerreggiata in luogo si rifonderanno i soli danni sofferti nel sito della battaglia e non gli altri venuti in via di conseguenza e di riverbero; e sempre a giudizio dell' ingegnere del Luogo Pio, e soltanto in ragione proporzionale dell'annuo fitto considerato nel complesso, e sempre colla limitazione che in ogni caso la reintegrazione, qualunque sia la entità del danno, non possa mai superare una annualità di fitto.

47. Non potrà il conduttore nè subaffittare questi beni, nè cederli in godimento, o trasferire in altri direttamente od indirettamente in tutto od in parte, nemmeno sotto apparenza di procura, di società, o di contratto di sorte, o gratuito, il presente affitto; ma dovrà amministrare direttamente in proprio i detti beni, dimorando sui medesimi colla propria famiglia. — Altrimenti il conduttore incorrerà nella penale reintegrativa di L. 10 per ogni L. 100 dell' annuo fitto convenuto in contanti, e per ogni contravvenzione.

48. Tutte le volte che ne venga richiesto per l' Amministrazione o per gli impiegati o delegati della medesima in servizio del Luogo Pio, dovrà il conduttore fornire una carrozza decente coperta ed una coppia di buoni cavalli di forme e di mantello eguali, cogli opportuni finimenti ed il cocchiere esperto ed in assisa (*livrea*) decente; e fornire inoltre, quando si tratterà di andare propriamente sui fondi dell' affitto, conveniente vitto ed alloggio alle persone ed ai cavalli. — Quando poi si tratterà di andare altrove, il conduttore riceverà dall' agente del Luogo Pio per ciascuna giornata di prestato lodevole servizio aust. L. 2 e centesimi 99 per mancia e vitto del cocchiere, L. 2. 50 per rinfresco, e L. 4, 60 per la nottata della coppia dei cavalli; e sosterrà del proprio tutte le spese eccedenti questa misura. — Quando poi il Luogo Pio preferisse di provvedere direttamente al vitto ed all'alloggio del cocchiere e dei cavalli, non darà nulla al conduttore, ma soltanto la mancia al cocchiere in ragione di L 1. 09 al giorno.

49. Riguardo alle pubbliche gravezze si pattuisce quanto segue:

a) Nei termini e modi che verranno stabiliti od approvati dalla Superiorità dovrà il conduttore soddisfare ogni anno tutti i carichi e tutte le tasse od imposizioni e sovraimposizioni che in danaro, generi o prestazioni in natura o personali, od in qualsiasi altra consistenza o forma, direttamente od indirettamente ed anche sotto titolo di contributi, prestiti, sussidj, fazioni militari, alloggi, coscrizione, ec. niente eccettuato, durante questo affitto, anche per titoli precedentemente verificati, venissero a percuotere per ordine o fatto di qualsiasi Autorità e pubblica Rappresentanza i beni locati, la coltivazione ed i prodotti di essi, le scorte, le persone, le acque e gli edificj ed ogni altro, ecc.;

b) Perciò qualunque peso anche straordinariissimo ed impensa-

bile che sopravvenisse per ragione e causa e conseguenza delle cose e scorte e persone suddette e del presente contratto, dovrà essere sostenuto dal conduttore anche ad onta di qualunque legge che disponesse in contrario, e quantunque lo scutato d'estimo dei beni o nel complesso od in qualche parziale stazione si trovasse diverso dell'esposto nella investitura, nella consegna o nei catasti censuarj;

c) Questi pagamenti ed adempimenti dovrà il conduttore giustificare al Luogo Pio almeno in fine d'ogni anno ed ogni volta che esso Luogo Pio lo richieda, colla presentazione e consegna dei rispettivi originali confessi; e sarà a carico di esso conduttore qualunque interesse, capo-soldo, penalità od altra conseguenza del non esatto adempimento;

d) Il Luogo Pio locatore poi abbonerà e compenserà in conto fitti al conduttore in fine d'ogni anno il solo importo di ciò che egli giustificherà di avere pagato per la generale orginaria imposta prediale dello Stato; escluso quindi ogni compenso o riguardo per tutto il rimanente.

50. È salva al Luogo Pio la ragione di fare sui beni locati, e precisamente nei luoghi che crederà più opportuni, quelle fornaci posticcie (*pignoni*) che gli occorreranno per fabbrica di materiali; ed il conduttore:

a) Non potrà pretendere alcun compenso del terreno da scavare od occupare nelle formazione delle dette fornaci posticcie, o per la fabbricazione, essiccatura, rottura, e per il cavamento e collocamento dei materiali, e per gli accessi necessarj alle condotte ed ai trasporti della legna, della sabbia e terra e dei materiali fabbricati, ecc.;

b) Anzi dovrà far cavare, caricare e condurre in sito opportuno tutta la sabbia e terra occorrente per dette fornaci posticcie, somministrare e condurre tutta la paglia tanto sciolta quanto in covoncelli e le opportune staggette ed i salici per coprire le cataste (gambette) dei materiali;

c) Durante il tempo della cottura dei materiali astenersi dalla irrigazione dei fondi all'ingiro della fornace posticcia per quella distanza che sia bastevole a guarentire da qualunque danno la buona riuscita di esso.

51. Sarà sempre facoltativo all'Amministrazione del Luogo Pio di fare e far praticare visite e perlustrazioni sui beni dell'affitto. — E se in queste si venisse a scoprire o verificare qualche difetto di buona agricoltura o qualche violazione delle cose convenute o qualsiasi pregiudizio del Luogo Pio, dovrà il conduttore pagare le spese della detta visita e perlustrazione nel preciso importo risultante dalla nota dell'ingegnere del Luogo Pio, salvo poi a quest'ultimo sugli oggetti rilevati le opportune provvidenze ed azioni.

52. Se il conduttore mancasse in tutto od in parte all'adempimento di alcuna delle cose convenute, l'Amministrazione del Luogo Pio locatore, senza derogare menomamente ai titoli, tempi e modi di liquidazione e di reintegrazione che fossero stati convenuti pei singoli casi o che fossero conseguenze delle stabilite convenzioni e condizioni, avrà sempre anche il diritto:

a) Di costringere il conduttore all'esatto adempimento;

b) Di provvedere essa stessa nel modo che crederà più opportuno all'adempimento della non eseguita convenzione; il quale adempimento poi, sì per la spesa che vi verrà erogata, e sì per le successive vicende e per l'esito degli oggetti nei quali avrà avuto luogo tale erogazione, rimarrà a tutto conto e carico dal conduttore senza alcuna responsabilità del Luogo Pio;

c) Di esigere immediatamente dal conduttore l'importo della relativa spesa, sempre a giudizio dell'ingegnere del Luogo Pio, o mediante anti-

cipazione della somma necessaria, o mediante rimborso della somma che il Luogo Pio per la totalità o per una parte avesse anticipata in proprio, o mediante prelativa compensazione sul primo pagamento successivo che venisse fatto per qualunque titolo dal conduttore o da chi per esso.

53. Tutte le cose caricate al conduttore, tutte le obbligazioni ad esso imposte, tutte le proibizioni a lui fatte, tutte le condizioni e riserve con lui stipulate, si dovranno da lui fare, adempire, ed osservare senza compenso perchè si intendono formare parte delle correspettività calcolate dalle Parti nella deliberazione dell'affitto, e perchè il compenso si intende dovuto soltanto pei casi nei quali fu espressamente pattuito. — La mancanza poi all'adempimento delle dette obbligazioni, e la violazione dei patti proibitivi (senza derogare al precedente Capitolo 52), farà sempre luogo alla reintegrazione dei danni in favore del locatore, a giudizio dell' ingegnere del Luogo Pio, sia per la entità, sia per le epoche e pei modi di soddisfacimento.

54. Le reintegrazioni di danno per le quali fu convenuta una somma fissa devono intendersi non soltanto in via di penale convenzionale, ma altresì in via di compenso del valore di affezione e della perdita degl' incrementi e delle favorevoli eventualità, ed inoltre in via di condizione correspettiva sostanziale calcolata nel complesso del contratto e nella costituzione del fitto, rinunciando perciò il conduttore al beneficio di qualsiasi riduzione, e specialmente alla disposizione del § 1336 del Codice Civile Generale.

55. Mancando il conduttore a pagare il fitto o qualunque altra somma dovuta in dipendenza dal presente contratto o dalle convenzioni portate dal medesimo al di là della scadenza dei termini rispettivamente stabiliti, si intenderà egli per ciò solo costituito in mora; e decorrerà tosto a carico di lui l'interesse del cinque per cento all'anno ed alla rata. — Tale decorrenza non impedirà però al Luogo Pio di agire immediatamente pel conseguimento dei suoi crediti. — E se il conduttore, tutto compreso, salisse in debito fino ad una somma corrispondente all' importo di due rate di fitto, incorrerà la caducità del presente contratto, come al capitolo 64.

56. Tutti i pagamenti di fitto, interessi, debito di bilancio, contributi, reintegrazioni, penali ed ogni altra che possa dipendere dalla presente investitura o dalle obbligazioni e convenzioni che ne derivassero o vi si connettessero, si dovranno fare alla cassa del Luogo Pio in Milano (eleggendosi anche convenzionalmente questa città per la esecuzione del contratto) contro bolletta che ogni volta, a spesa del conduttore, verrà rilasciata sui dati della apposita reversale che prima il conduttore otterrà dalla Ragioneria. —Le bollette saranno sempre *in conto* fino al termine del contratto ed al pareggiamento di tutte le partite di esso. — Ma in ogni caso non si presumerà il pagamento di una partita di fitti anteriori, se non pei confessi liberi di tre partite pure di fitto posteriori.

57. Dovranno i detti pagamenti essere tutti eseguiti nelle migliori specie di danaro suonante d'oro o d'argento di giusto peso e lega fina che circoleranno in Milano, ed al corso e ragguaglio delle gride monetarie che veglieranno all'epoca dei singoli versamenti; escludendosi perciò espressamente ogni sorta di cedole, carte monetate, assegnati, buoni, biglietti di pubblico credito, valuta erosa od erosomista o mancante dell'intrinseco valore, ed in generale qualunque surrogato all'effettivo numerario, ancorchè il corso ne fosse tollerato e dalla comune consuetudine autorizzato ed anche comandato da qualunque legge od Au-

torità. — Il conduttore anzi rinuncia al beneficio di tali ordini, ancorchè contenessero clausole coattive e derogatorie ai patti stipulati. — E qualora dovesse nullameno il locatore ricevere alcuno dei detti surrogati dell'effettivo danaro fino sopra convenuto, sarà in facoltà di esso il far cambiare i detti surrogati coll'effettivo danaro d'oro o d'argento della migliore specie e di esigere nel termine di quindici giorni dal conduttore o sua sicurtà il rimborso della perdita che risulterà dal certificato che il Luogo Pio si procurerà da un sensale di cambio; il quale certificato sarà riguardato come decisione arbitramentale con rinuncia a riclamo, giusta il § 352 del Regolamento Giudiziario, ritenendo anche applicate al presente contratto le regole stabilite pel mutuo nei §§ 988, 989 del Codice Civile Generale.

58. L'atto di deliberazione e la scrittura o l'istromento che avranno luogo in relazione a questo capitolato, non che gli atti dell'ingegnere del Luogo Pio pei singoli casi contemplati dalle operazioni e relazioni di consegna, riconsegna e bilancio, e per le altre dichiarazioni commesse al giudizio del medesimo nei varj capitoli, si dovranno riguardare come documenti di piena prova e di parata esecuzione a senso del § 386 del Regolamento Giudiziario Civile e della Notificazione Governativa 4 luglio 1839; e non potrà il conduttore e suo fidejussore nel giudizio esecutivo stabilito nel citato paragrafo di legge, fare alcun ostacolo alla pronta esecutività; rinunciando essi perciò al beneficio accordato dal successivo § 387 dello stesso Regolamento. — I detti atti per risparmio di spese, e trattandosi di ricapiti comuni, si potranno in giudizio comunicare anche per solo estratto nella parte sostanziale relativa al parziale punto di controversia o di azione, rinunciandosi perciò alla disposizione del § 182 del Regolamento Giudiziario. — In ogni caso il Luogo Pio potrà introdurre le sue azioni in processo verbale anche col favore del § 16 del detto Regolamento.

59. Fermo il pegno legale competente al locatore pel § 1101 del Codice Civile Generale e per la Notificazione Governativa 2 Maggio 1826, si conviene espressamente che quando il conduttore si trovi in debito di somma che superi una rata di fitto, sia facoltativo al Luogo Pio di far porre sotto sequestro, senz'obbligo di dare cauzione, ed anche per le partite successivamente maturanti, i frutti raccolti e pendenti, le scorte, gli attrezzi ed ogni altra cosa esistente nei fondi locati e qualunque sostanza del conduttore ovunque esistente. Nè a ciò saranno di ostacolo il deposito o l'avallo dati e la garanzia prestata.

60. Sarà tenuto il conduttore a presentarsi e prestarsi alla fine di ciascun anno solare alla ricognizione ed al ristretto de' suoi conti in quel giorno che gli verrà indicato dall'Amministrazione locatrice o da chi per essa; ed in caso di mancanza si avrà per confessato e liquido il debito che verrà indicato in un certificato rilasciato a spesa del conduttore dalla Ragioneria del Luogo Pio. — Non potrà il conduttore giammai pretendere alcuna posizione generale o speciale de' suoi conti, meno poi la edizione di essi, ma dovrà contentarsi della sola ispezione della propria partita nei registri della suddetta Ragioneria.

61. Qualunque pretesa che per qualsivoglia titolo credesse il conduttore di poter proporre contro al Luogo Pio locatore per compensi, indennizzi, ecc., cesserà di essere proponibile e sarà estinta e perenta appena sia scorso un anno dall' epoca in cui siasi verificato il titolo nel quale si fondi la pretesa stessa.

62. Se il locatore, venendo eletto Deputato all' estimo od a qualche altra Comunale incombenza, od occorrendogli di farsi rappresentare

in qualche speciale oggetto nei territorj giurisdizionali dei beni di questo affitto, volesse sostituire o deputare il conduttore, dovrà questi assumere tale ufficio e tali incarichi, e lodevolmente disimpegnarli, chiedendo nei casi principali le istruzioni del Luogo Pio ed uniformarsi a quelle.

63. Pagherà il conduttore le spese del presente capitolato e quelle di asta e deliberazione subito, e pagherà all'atto della celebrazione quella dell'istromento, di una copia autentica e di una semplice di esso da dare al Luogo Pio e quelle di inscrizione o prenotazione o rinnovazione ipotecarie che si dovessero incontrare per la convenuta garanzia. — Mancando il conduttore al pronto pagamento, il Luogo Pio potrà procedere come al § 52.

64. La caducità stipulata in diversi capitoli di questo contratto si intende non già in via di pena, ma in via di convenzione positiva, e correspettiva, ad anche di condizione risolutiva del contratto; sempre però in sola facoltà del Luogo Pio locatore ed anche a termini dei §§ 1118 e 1334 del Codice Civile Generale Austriaco; e con rinuncia del conduttore, per àbbondante cautela, alla disposizione del § 919 di detto Codice ed al beneficio di qualunque dilazione o purgazione di mora tanto pei pagamenti, quanto per la esecuzione delle singole cose convenute; e sempre senza bisogno di ministero di giudice o Tribunale, e con facoltà al Luogo Pio di fare esporre a dirittura le cedole e di passare ad un nuovo affitto a totali spese, rischio e pericolo del conduttore caducato.

65. L'ingegnere del Luogo Pio (e come tale dovrà riguardarsi tanto il primo, quanto il secondo, quanto quell'altro ingegnere che venisse temporariamente assunto a farne le veci) si intende per tutte le operazioni e dichiarazioni, siano generali siano speciali a lui demandate, costituito arbitro ed arbitratore inappellabile per proferire senza limite di tempo e senza modalità di giudizio ed in forma di lodo la sua decisione in massima ed in quantità sopra i singoli oggetti; rinunciando le Parti a qualunque riclamo per tutti gli effetti dei §§ 352 e 355 del Regolamento Giudiziario Civile.

66. I Capitoli tutti sono fra loro univoci, individui correlativi, correspettivi e sostanziali del contratto, e la loro violazione importa condizione risolutiva e caducità, soltanto però in arbitrio del locatore, con obbligo nel conduttore di reintegrare a giudizio dell' ingegnere del Luogo Pio anche tutti i danni che potranno derivare dalla interrotta locazione. — È sempre esclusa ed anzi rinunziata dal conduttore espressamente qualunque eccezione di lesione del presente contratto; e così anche la facoltà di invocare il beneficio portato daì §§ 934 e 935 del Codice Civile Generale.

PARTE SESTA

BOSCHI E MINIERE

CAPITOLO I.

DEI BOSCHI (*).

SEZIONE I.

DEI BOSCHI DELLO STATO E DI QUELLI DEI COMUNI, OSPIZJ E STABILIMENTI PUBBLICI.

1192. L'amministrazione dei boschi è ora affidata ai Magistrati camerali esistenti in Milano ed in Venezia, i quali però amministrano esclusivamente i boschi dello Stato di qualunque natura.

Decr. 27 maggio 1811, art. 1.

1193. I boschi appartenenti ai comuni, ospizj ed altri stabilimenti pubblici sono sottoposti al regime delle II. RR. Delegazioni provinciali, e la custodia e la sorveglianza è affidata agli stessi agenti di quelli dello Stato.

Decreto suddetto art. 2, e Decreto 18 maggio 1808, art. 5.

1194. I boschi dei comuni, ospizj ed altri stabilimenti pubblici, dovevano essere misurati, portati in una mappa e catasto particolare, descritti per qualità

Decr. 27 maggio 1811, art. 3, e Determinaz. Vice-Reale 3 agosto 1839 nella Circol. gov. 20 d. mese, n. 28266-3236.

(*) Sarebbe inutile di qui osservare che le disposizioni e le discipline contenute in questa Parte si limitano puramente a quelle che ponno occorrere all'ingegnere civile nel disimpegno delle proprie incumbenze, essendo riservato alla pubblica Amministrazione e specialmente all' Ispezione forestale quanto spetta la conservazione e l'amministrazione dei boschi, tanto dei comuni che dei pii stabilimenti.

di piante, terreno, e circoscritti da termini stabili facilmente riconoscibili. Siccome però per tale misurazione occorrevano delle grandi spese, così venne in alcuni luoghi incominciata e ben tosto abbandonata, potendo bastare la dimostrazione sommaria disposta dalla legge 5 giugno 1811 all' articolo 10 (*a*).

(*a*) L' articolo 10 della legge 5 giugno 1811 aveva prescritto ai Conservatori di formare tanto dei boschi demaniali, quanto dei boschi comunali e di quelli degli ospizj e stabilimenti pubblici, uno stato sommario disposto a guisa di un prospetto, in cui doveva essere indicata la denominazione del bosco, la provenienza, la situazione e l'estensione, la qualità dominante delle piante, il metodo con cui veniva coltivato, la distanza dai fiumi o torrenti più vicini pei quali si potevano trasportare i legnami, i titoli della proprietà, le servitù e le destinazioni di cui trovavansi affetti i boschi.

SEZIONE II.

DEGLI ISPETTORI E SOTTISPETTORI E DELLE GUARDIE DE' BOSCHI.

1195. Gli ispettori e sottispettori, per tutto ciò che è stabilito dai veglianti Regolamenti sui boschi, tengono edotte le Delegazioni provinciali dell'andamento di questa gestione nel rispettivo riparto, ed incumbe ai medesimi di proporre alle dette autorità provinciali quei provvedimenti che fossero richiesti da speciali circostanze o diretti al migliore servigio ed a maggior cautela dell' interesse dell' I. R. Erario.

Istruz. 9 novem. 1830, art. 23.

1196. Annualmente gli ispettori e sottispettori fanno due visite generali ai boschi compresi nella loro ispezione, redigendo processo verbale che viene rassegnato all' I. R. Delegazione provinciale.

Decreto 5 giugno 1811, art 60 e 77.

1197. In caso che si faccia luogo a tagli straordinarj gli ispettori e sottispettori, dopo averne verificata la necessità, formano un processo verbale dello stato, età, essenza e natura dei boschi nei quali sono da eseguirsi essi tagli, e del numero delle riserve che possono comportare, senza pregiudizio dei polloni o ributti. Fissano i capitoli dell' asta secondo i regolamenti e le istruzioni, avvertendo di non apporre condizione insolita o pregiudizievole ai prezzi delle vendite. Riconoscono o *riscontrano* i tagli della precedente stagione, assicurandosi che le demarcazioni indicanti i limiti del taglio siano state rispettate e se esista il numero delle piante riservate; se ne sia stato marcato un numero maggiore di quello che sarà stato indicato, e se sia succeduta alcuna sostituzione nella scelta che sarà stata fatta; se gli aggiudicatarj del taglio non hanno oltrepassato i loro diritti ed arrecato pregiudizio, sia entro i confini del taglio, sia fuori alla distanza fissata dai regolamenti.

Decreto suddetto, art. 13, 14 e 15.

1198. Visitano gli ispettori e sottispettori nel loro giro gli *edifizj* eretti nei boschi; s' informano se il

Decreto suddetto, art. 17.

numero di siffatti stabilimenti e specialmente quelli delle seghe, eccedano o no la possibilità dei boschi; se gli assegni accordati ad alcuno di essi siano necessarj, e debbano essere mantenuti, o se diffidando i loro intraprenditori, onde si provvedano altrimenti per le vie ordinarie del commercio, portar si potrebbe un qualche pregiudizio all' industria.

Decreto 5 giugno 1811, art. 62.

1199. Dopo che hanno ricevuto gli stati dei tagli ordinarj, gl'ispettori e sottispettori stabiliscono il giorno più vicino per cominciare le operazioni della riserva e marca degli alberi, proseguendo senza interruzione fino a che siano terminate.

Decreto suddetto, art. 31 e 64.

1200. Nel procedere alla riserva degli allievi e marca degli alberi, fanno la stima dei tagli per servire di base agli esperimenti d'asta, a cui devono essi intervenire onde poter essere al caso di prevenire tutti i concerti segreti fra gli aspiranti tendenti ad ottenere i legnami ad un prezzo vile.

Decreto suddetto, art. 67.

1201. Non permettono che siano cominciati i tagli che allorquando l'aggiudicatario ha soddisfatto alle condizioni preliminari fissate nei capitoli dell' asta; e finchè durano i tagli stessi sopravvegliano che siano eseguiti nei boschi ordinarj di seguito, a fior di terra e netti di schegge e polloni, e nei boschi di piante resinose secondo l'uso dei paesi e le circostanze particolari delle località senza dar danno.

Invigilano egualmente perchè le strade aperte pel taglio delle piante siano possibilmente le meno pregiudicevoli, che restino libere pel trasporto de' legnami, e che siano le sole di cui si possa far uso. Si assicurano che i legnami che ne sortono abbiano la marca del martello dell' aggiudicatario.

Decreto suddetto, art. 68.

1202. Se i tagli non sono terminati al tempo stabilito nei capitoli d'asta, gl'ispettori e sottispettori fanno un processo verbale, sequestrando il legname non ancora abbattuto, e che, quantunque reciso, non fosse stato per anco trasportato, procedendo alla confisca. Se i tagli sono stati intieramente terminati, ne fanno il riscontro nel tempo prescritto dai regolamenti.

Circolare govern. 17 maggio 1822, n. 5434-1386.

1203. Le disposizioni contenute nel paragrafo precedente non possono però applicarsi a quei casi nei

quali il taglio fosse stato dilazionato per giuste e legittime cause; dappoichè trattandosi di una disposizione penale che suppone una qualunque imputabilità del contravventore, ogni volta che la medesima resta esclusa da circostanze particolari del caso, cessa d'aver luogo l'applicazione del citato articolo 68 del Decreto 5 giugno 1811. Spetta poi alle II. RR. Delegazioni provinciali il riconoscere la legittimità delle cause per le quali si chiedessero delle protrazioni di tagli di boschi oltre i termini convenuti e l'accordare i relativi permessi.

1204. Gl'ispettori e sottispettori verificano se l'aggiudicatario ha compiuto i suoi obblighi, formando un processo verbale; in seguito a che viene dall'I. R. Delegazione provinciale accordato all'aggiudicatario stesso l'assolutorio.

Decreto 5 giugno 1811, art. 34.

1205. Gl'ispettori e sottispettori fanno l'iniziativa e fanno progredire gli atti di procedura contro ai contravventori dei regolamenti sui boschi, ed emanata che sia una sentenza di condanna e che i multati non si prestino al pagamento delle multe loro inflitte, devono considerarsi caduti in mora, e come tali descritti negli elenchi mensuali prescritti coll'articolo 11 delle Istruzioni 9 gennajo 1830 perchè siano escussi col mezzo degli esattori forzosi.

Istruz. 9 novem. 1830, art. 16.

1206. Non possono aver luogo se non dietro speciale autorizzazione delle Delegazioni provinciali, da impartirsi solamente nei casi di provata necessità, perizie od altre operazioni per parte degli agenti boschivi che diano loro un diritto ad una indennizzazione perchè non eseguite in occasione dei soliti giri a termini dei Decreti 27 maggio e 5 giugno 1811.

Istruz. suddette, art. 24.

1207. Le spese poi occorrenti agli agenti boschivi dipendentemente dalle loro visite straordinarie per oggetti interessanti i comuni od i privati, debbono per massima stare a carico di chi trovasi nel caso di dover domandare dette visite (*b*).

Circolare govern. 5 marzo 1819, n. 2719-714.

(*b*) Per le competenze degli agenti boschivi per visite straordinarie, che devono star a carico di chi le ha domandate, l'I. R. Governo con Decreto 30 settembre 1820, N. 10016-2381, non ha trovato di

Decr. 27 maggio 1811, art. 7.

1208. La nomina delle guardie de' boschi de' comuni, ospizj e stabilimenti pubblici, è sottoposta dai loro amministratori legali all'approvazione dell'I. R. Delegazione provinciale.

Decreto suddetto, art. 8.

1209. Quando la pubblica Amministrazione giudica conveniente di affidare ad un medesimo individuo la custodia di una porzione di boschi appartenenti ai comuni, ospizj ed altri stabilimenti pubblici e d' una porzione di boschi dello Stato, la nomina viene fatta dalla Amministrazione pubblica.

Decreto suddetto, art. 9.

1210. Le suddette guardie prestano giuramento, ed i loro processi verbali fanno fede in giudizio anche pel caso in cui si tratti di *constatare* i delitti commessi in altri boschi dello Stato e comunali non facenti parte di quelli loro affidati in custodia, come altresì nei boschi dei particolari quando ne sono richiesti dall' Amministrazione (*c*).

stabilire alcuna apposita tariffa, osservando che qualora dai nominati agenti boschivi si pretendesse un' indennizzazione troppo forte, può questa essere moderata dalla Delegazione provinciale, a cui l' agente boschivo deve presentare la specifica delle accennate spese per ottenere col di lei mezzo l' indennizzazione da chi avrà chiesta od occasionata la visita.

Circolare della Direzione del Demanio e Boschi 14 *ottobre* 1820, *n.* 16815-16906.

(*c*) Quei comuni che non possedono boschi, non devono soggiacere allo stipendio di una guardia boschiva, e deve in conseguenza essere escluso dai loro preventivi qualunque assegno a tale riguardo.

Circol. del Gov. Ven. 27 *dicembre* 1823.

SEZIONE III.

DEL TAGLIO DEI BOSCHI.

1211. Dalla data della Notificazione govern. 29 gennajo 1820 è cessato ed è rimasto abolito in tutta l'estensione del territorio lombardo il privilegio accordato dal Decreto 27 maggio 1811, all' I. R. Marina sui legnami atti alle costruzioni navali esistenti nei boschi dei comuni, degli ospizj, degli stabilimenti pubblici e dei privati. È cessata in conseguenza la martellatura degli alberi servibili alla marina nelle aggiudicazioni dei tagli dei detti boschi, come pure l'obbligo ai possessori dei boschi privati della relativa notificazione prescritta dall'articolo 47 del citato Decreto 27 maggio 1811 (*d*).

Notificaz. govern. 29 genn. 1820, art. 1 e 2.

1212. La quarta parte almeno dei boschi dello Stato, dei comuni e stabilimenti pubblici, dev' essere riservata per crescere in bosco d' alto fusto.

Decr. 27 maggio 1811, art. 24.

1213. Il periodo pel taglio ordinario de' boschi cedui

Decreto suddetto, art. 25 e 26.

(*d*) Circa alla determinazione dei rapporti riguardanti i boschi nelle provincie venete e nel litorale riservati all' I. R. Marina onde assicurare alla medesima quanto le occorre di legname per le costruzioni navali, l' I. R. Magistrato Camerale Veneto colla Circolare 28 maggio 1843 N. 11761-814, ha comunicata la Risoluz. Sovrana 25 marzo, detto anno, con cui si è determinato:

1.° Che i boschi riservati alla marina nelle provincie venete e nel litorale debbano restare sotto l' amministrazione camerale;

2.° Che all' oggetto di provvedere ai bisogni di legname della marina si debbano destinare a favore della medesima degli altri boschi regi i quali possono somministrare dei legnami opportuni per le costruzioni navali;

3.° Che nè mediante un assoluto, nè mediante un parziale divieto d' esportazione od accrescimento del dazio stesso d' uscita, sia posto in alcun modo un limite nel traffico del legname da costruzione navale;

4.° Che debba cessare qualsiasi impedimento e qualsiasi influenza della marina sull' amministrazione dei boschi.

è di sette anni almeno. Inoltre in ogni taglio di bosco ceduo si deve lasciare venticinque allievi dell'età del bosco per tornatura, oltre gli allievi lasciati ne' tagli precedenti, i quali tutti sono riguardati come alberi d'alto fusto e come tali riservati in tutti i tagli ordinarj.

Nel taglio ordinario de' boschi di alto fusto, si lasciano venti allievi per tornatura (*e*).

Decr. 27 maggio 1811, art. 27.

1214. Le eccezioni che per la qualità del suolo od altre speciali circostanze locali fosse necessario di adottare nell'applicazione delle cose contenute nel precedente paragrafo, devono essere verificate dall'Amministrazione ed ammesse con decisione speciale dell'I. R. Delegazione provinciale.

Circolare govern. 15 novem. 1845, n. 31349-2533, art. 1.

1215. Tutte indistintamente le piante d'alto fusto mature e deperenti che si abbattono sulle possessioni di ragione dei pubblici stabilimenti di beneficenza, hanno ad essere vendute ad asta pubblica prima del loro atterramento.

Circol. suddetta, art. 2.

1216. Le amministrazioni dei luoghi pii devono provvedere acciò le perizie di esse piante sieno rilevate *in tempo* e colla maggiore possibile sollecitudine presentate all'I. R. Delegazione provinciale, perchè sentito l'I. R. Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni e la Congregazione provinciale, od essa medesima ne autorizzi la vendita, o provochi tale autorizzazione dal Governo secondo che il valore delle piante medesime è nel limite delle lire 400 austr., o superiore ad esso (*f*).

(*e*) Nella Circolare del Governo Veneto 24 maggio 1832 tra le altre disposizioni trovansi definiti i termini di *boschi d'alto fusto*, di *bosco ceduo* e di *cespugli*. Il bosco d'alto fusto è quel terreno popolato d'alberi che si lasciano crescere a tutta altezza, sia che appartengano a ceppaje di piante altre volte recise, sia che provengano dalla semente. Si chiama poi bosco ceduo quel terreno vestito con ceppaje, le cui produzioni si sogliono tagliare ad ogni dato periodo di anni ed in modo da ottenerne la successiva riproduzione. Si considerano finalmente cespugli quelle stentate riproduzioni di ceppe, le quali non formano soggetto di alcuna coltivazione, qualunque sia il luogo ove s'incontrino.

(*f*) Le II. RR. Delegazioni provinciali sono abilitate ad autorizzare la vendita mediante asta delle piante d'alto fusto *mature* e *deperenti*

1217. Esse RR. Delegazioni in base anco al § 27 del Decreto Italico 27 maggio 1811 (§ 1214 *del Manuale*) rimangono autorizzate ad ammettere che il taglio di piante cedue dolci avvenga ogni tre o quattro anni a norma delle circostanze del suolo ed a giudizio dell'Ispettorato boschivo, essendo stato dimostrato che protraendosi lo scalvo di tali piante non solo esse deperiscono, ma si pregiudica altresì a'futuri prodotti.

Circolare govern. 15 novem. 1845, art. 7.

che allignano nei poderi di ragione dei comuni, degli stabilimenti di pubblica beneficenza e degli istituti di culto o di pubblica istruzione, soggetti alla loro tutela, sino all'importare di lire quattrocento di stima, previa revisione degli atti peritali da parte dell'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, approvando ben anche le successive delibere.

Circol. del Gov. Lomb. 13 *agosto* 1844, N. 8387-154, e 11260-2105.

SEZIONE IV.

DELLE SERVITU' DEI BOSCHI.

Decr. 27 maggio, 1811, art. 28.

1218. Chiunque pretendeva per titolo o possesso di avere diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, usare degli alberi tanto per costruzione che per riparazione d' edifizj, ed esercitare qualunque altr' atto ne' boschi sottoposti all' amministrazione pubblica, venne obbligato entro sei mesi successivi alla pubblicazione del Decreto 27 magg. 1811, di presentare al protocollo delle Prefetture e vice-Prefetture ove erano situati i boschi rispettivi, i titoli e le prove degli atti possessorj sotto pena di decadenza.

Decreto suddetto, art. 29.

1219. L'amministrazione dei boschi doveva esaminare i documenti prodotti, e sopra il di lei rapporto il Ministro delle finanze dichiarare se e quale dei suddetti diritti doveva essere mantenuto e con quali cautele esercíto, salvo il reclamo al Consiglio di Stato.

Decreto suddetto, art. 30.

1220. I diritti di pascolo nei boschi, sia che appartengano allo Stato, ai comuni o stabilimenti pubblici, ed anche ai particolari, non possono essere esercitati dai comuni o particolari che ne godono in virtù dei loro titoli, statuti ed usi locali che nelle parti di boschi che ne sono state riconosciute suscettibili senza danno, e come tali dichiarate e fissate dagli ispettori generali nell'atto delle loro visite, o dall' amministrazione dietro il parere de' conservatori, osservate nel resto le prescrizioni seguenti (*g*).

(*g*) Intorno al diritto di pascolo nei boschi il Codice Civile Generale Austriaco al cap. VII delle servitù ha prescritto quanto segue:

« § 498. Se nell' acquisto del diritto di pascolo non fu determi-
« nata la specie ed il numero delle bestie, nè il tempo e la misura
« dell' uso, deve esser mantenuto il possesso pacifico di trent' anni. Nei
« casi dubbj servono di norma le seguenti prescrizioni.

« § 499. In quanto non si oppongano le leggi politiche e i re-

1221. Gli agenti dell' amministrazione assegnano a ciascun comune o riunione di abitanti, che hanno tali diritti, una porzione particolare, possibilmente più comoda, nella quale e nei soli siti dichiarati e fissati liberi pel pascolo come sopra, le bestie possono essere condotte e custodite separatamente senza essere confuse con quelle di altri luoghi.

Decr. 27 maggio 1811, art. 31.

1222. Non sono dichiarati liberi pel pascolo che i soli boschi abbastanza forti ed elevati, qualunque sia la loro età da non poterne temer danno.

Decreto suddetto, art. 32.

1223. In nessun caso è permesso, anche a chi ha

Decreto suddetto, art. 33.

« golamenti sui boschi, il diritto di pascolo si estende ad ogni spe-
« cie di giumenti, armenti e pecore, ma non agli animali porcini, nè
« ai volatili; e nei luoghi boschivi nemmeno alle capre: sono sempre
« da escludersi dai pascoli i bestiami immondi, malsani, e così pure
« i forestieri.

« § 500. Se il numero delle bestie che mandavansi al pascolo si
« sarà variato negli ultimi trent' anni, si prende il numero medio di
« quello dei tre primi anni. Se nemmeno questo risulti, si ha, secondo
« l' equità, riguardo tanto all' estensione quanto alla qualità del pa-
« scolo, ed in niun caso è permesso a quello che ne ha il diritto, di
« mandare nell' altrui pascolo una quantità di bestiame maggiore di
« quella che possa egli stesso alimentare per un inverno colla pastura
« raccolta dal fondo dominante. Gli animali da latte non sono com-
« putati nel numero stabilito.

« § 501. Il tempo del pascolo si determina in genere dall' uso
« introdotto in ciascun luogo, e non contrastato; ma per l'oggetto della
« pastura non può giammai essere impedita o difficoltata la coltura
« ridotta a determinato metodo dai regolamenti politici.

« § 502. Il godimento del diritto di pascolo non si estende al
« percepimento di altri utili. Quegli che ne ha il diritto non può ta-
« gliare l' erba, nè di regola può escludere il proprietario del fondo
« dal diritto di usare in comunione del pascolo; molto meno può
« danneggiare la sostanza del pascolo. Se vi è luogo a temerne danno,
« egli è obbligato a far guardare il suo bestiame da un pastore.

« § 503. I principj finora stabiliti intorno al diritto di pascolo
« sono rispettivamente da applicarsi anche al diritto di prendere gli
« animali, di tagliar legna, di cavar pietre ed alle altre servitù. Se da
« taluno pretendesi esser fondati questi diritti in quello della comproprietà,
« le controversie che insorgono su tale proposito debbono decidersi se-
« condo i principj contenuti nel capitolo della comunione di proprietà. »

diritto di pascolo, di mandare o condurre al pascolo tanto nei boschi dello Stato, degli stabilimenti pubblici e dei comuni, che in quelli dei particolari, bestie lanute, capre, agnelli e montoni.

La stessa proibizione sussiste anche pei luoghi incolti e per le brughiere poste alle estremità dei boschi.

Decr. 27 maggio, 1811; art. 34.

1224. I contravventori ai paragrafi 1222 e 1223, e in generale quelli che mandano bestie al pascolo nei boschi senza averne diritto, sono puniti colla confisca delle bestie e di italiane lire tre di multa per ciascuna bestia.

Inoltre i pastori e custodi di dette bestie sono condannati nella multa di venti lire italiane per la prima contravvenzione, e in caso di recidiva nella pena del carcere per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi.

I proprietarj delle bestie ed i padri di famiglia sono tenuti risponsabili civilmente delle pene inflitte ai pastori e custodi (*h*).

Istruz. 9 novem. 1830, art. 19.

1225. È facoltativo alle Intendenze di Finanza il far sospendere gli atti di escussione in odio dei debitori o multati, quando per titoli speciali addomandino una breve dilazione al pagamento, offrano contemporaneamente una cauzione idonea e si obblighino di tacitare l'esattore forzoso delle competenze tutte alle quali avrebbe diritto giusta lo stato degli atti intrapresi; come pure questa sospensione si può accordare nel caso che un multato adducendo titoli meritevoli di uno speciale riguardo invocasse una moderazione di multa; ma in quest'ultimo caso le domande devono immediatamente essere rassegnate alle Delegazioni provinciali, le quali a norma dei casi possono farle licenziare, ovvero farne oggetto di rapporto all'I. R. Governo per dipendere dalle sue determinazioni.

(*h*) La Circolare Governativa 27 giugno 1817, N. 16893-1556, ha stabilito che quelle contravvenzioni ai regolamenti sui boschi che si trovano identicamente comtemplate nel Codice delle gravi trasgressioni, vengano conosciute e punite secondo il disposto dal Codice stesso, laddove alle altre deve applicarsi il Decreto 27 maggio 1811 sopra citato.

SEZIONE V.

DELLE INDENNITÀ DOVUTE DAI COMUNI E DAGLI STABILIMENTI PUBBLICI IN COMPENSO DELLE SPESE CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZ. FA PER LORO.

1226. Pei tagli dei boschi che si vendono dai comuni e dai pubblici stabilimenti, è dovuto all' amministrazione pubblica l' otto per cento sull' importare ritratto pei detti tagli. A tal effetto devono i detti corpi tutelati includere sempre nel capitolato d' asta per la vendita delle legne l' obbligo al deliberatario di dover versare nella Cassa Erariale il detto importo, e ciò tanto nel caso che il prezzo di delibera ecceda il limite di lire mille, quanto nell' altro in cui il prezzo stesso si trovasse al di sotto di siffatto limite (*i*).

Notificaz. govern. 1 settemb. 1837, n. 27599-2789, e Circolare gov. 18 aprile 1831, n. 10219-1415.

1227. All' effetto poi di agevolare ai comuni e stabilimenti tutelati il mezzo di ritrarre dalle loro proprietà tutto l' utile possibile, la tassa all' Erario, per patto espresso da inchiudersi nei singoli contratti, deve essere versata *tanto nella vendita assoluta di taglio, quanto nelle affittanze a legna crescente*, sulla prima rata di pagamento del taglio, invece di versarla all' istante in cui si rilasciano le licenze, come era stato disposto precedentemente.

Determinaz. Vice-Reale nella Circolare governativa 20 agosto 1839.

1228. La tassa dev' essere calcolata in ragione del valore della legna sino all' attivazione del nuovo regolamento forestale, anzichè in ragione dell' estensione del taglio della legna, giusta l' articolo 18 della legge 28 settembre 1811.

Determ. suddetta.

(*i*) Le indennità dovute dai comuni e dagli stabilimenti pubblici all' I. R. Erario pei tagli dei boschi che si vendevano in precedenza della sovraindicata determinazione, erano stabilite in ragione del dieci per cento, giusta l' articolo 17 del Decreto 28 settembre 1811.

Determinaz. Vice-Reale nella Circolare governativa 20 agosto 1839.

1229. A norma dei calcoli fatti nella fissazione delle congrue dei parrochi, è mantenuta provvisoriamente in Lombardia, non estesa però alle provincie venete, la facilitazione di tenere esenti dalla tassa che sarebbe dovuta all' Erario le fascine, i rami secchi tagliati, il legname d' opera ed i pali per le viti.

SEZIONE VI.

DEL REGIME CUI SONO SOTTOPOSTI I BOSCHI DEI PARTICOLARI.

1250. Per lo spazio di venticinque anni dalla pubblicazione del Decreto 27 maggio 1811, nessun bosco poteva essere estirpato e dissodato, salvo previa dichiarazione da farsene sei mesi prima al Conservatore del Circondario, ora all' I. R. Delegazione provinciale, in cui è situato il bosco.

Decr. 27 maggio 1811, art. 36.

1251. Il divieto di estirpare e dissodare i boschi, di cui nel paragrafo precedente, dietro sovrana risoluzione del 26 febbrajo 1839, venne tenuto fermo in via provvisoria fino all' attivazione di un nuovo regolamento forestale, limitandone però gli effetti e le discipline relative e dipendenti a que' soli boschi i quali trovansi sulla vetta o sul pendio de' monti e dei colli, o lungo i fiumi ed i torrenti, onde conservare un naturale riparo alle inondazioni nel piano ed alle frane e valanghe nelle montagne (*l*).

Notificaz. govern. 22 aprile 1839.

(*l*) Due dubbj venivano proposti al Ministro delle Finanze formanti massima di amministrazione. L' uno riguardava di dissodamento dei boschi dei privati (giacchè i boschi pubblici non potevano, generalmente parlando, dissodarsi) e le condizioni e cautele. L' altro se un privato proprietario possessore di un gran bosco potesse venderlo a frazione minore di due tornature, e se gli acquirenti parziali potessero dissodare la parte acquistata. La decisione 13 agosto 1812 contenuta nella Circolare 21 agosto detto anno del Consigliere di Stato Direttore del Demanio e dei boschi, ha sciolto i proposti dubbj, avendo dichiarato quanto segue:

Sul primo punto. « Il Conservatore a cui verrà fatta e verrà dal-
« l' Amministrazione comunicata la dichiarazione per dissodamento di
« bosco prescritta dal Decreto 27 maggio 1811 all' articolo 36, do-
« vrà senza ritardo verificare per mezzo dell'ispettore o sottispettore
« locale, tutte le circostanze influenti a determinare l' Amministrazione
« di opporsi o non al dissodamento.

Decr. 27 maggio 1811, art. 38.

1232. In caso di contravvenzione alle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti, il proprietario viene condannato dal tribunale competente: I.° a rimettere un' eguale quantità di terreno a bosco, II.° ad una multa che non può essere minore del cinquantesimo, nè maggiore del ventesimo del valore del bosco estirpato.

Decreto suddetto, art. 39.

1233. Non effettuando il proprietario la piantagione o la semina nel termine che gli viene fissato, si provvede a sue spese dall' amministrazione pubblica.

« L' ispettore o sottispettore a spese del dichiarante si porterà « immediatamente sul luogo per riconoscere

« La situazione del bosco; se in vicinanza di altri boschi, se a « portata di fornir combustibile a fabbriche vicine di vetro, di cri- « stalli, fornaci, ecc.;

« La natura e qualità del terreno; l'essenza delle piante, cioè « se di legna dolce o forte; la specie, se olmi, faggi, pini, abeti, querce « o cerri, ecc.; l' età, se eguale per tutte, quanti anni abbiano le piante; « la qualità, se belle, di buona venuta, o deformi od intristite; l'uso « ordinario, se servono a costruzione di fabbriche o ad uso di marina;

« Se il bosco trovisi in istato di prosperità ovvero di deperimento « ed in qual epoca;

« Quali in caso di deperimento del bosco possono essere le ra- « gioni; se e quali mezzi si operano per andare al riparo;

« Ed in generale tutte le circostanze e motivi che possono o giu- « stificare le dimande dell' atterramento, ovvero l' opposizione a farsi « dall' Amministrazione.

« Eseguita la visita locale del bosco, l' ispettore e sottispettore « ne farà rapporto al Conservatore, il quale l' accompagnerà all' Am- « ministrazione colle proprie osservazioni.

« Se le piante esistenti nel bosco sono attualmente e possono in « seguito servire agli usi della marina.

« Se il bosco è situato sulla cima o sul pendio di una montagna, « ovvero in riva di un fiume o torrente.

« Se il bosco sia posto a portata di fucine, fornaci, magli, fab- « briche di vetri, terraglie, ecc. »

Sull' altro punto poi venne determinato quanto segue: « Si ritiene « per massima che l' articolo 40 del Decreto 27 maggio 1811 ha ri- « guardo all' estensione del bosco e non ai confini delle proprietà in- « dividuali, di modo che se un bosco di cinquanta tornature sarà diviso « fra cinquanta individui in ragione di una tornatura per ciascuno, « l' articolo 40 non potrebbe invocarsi da nessuno dei proprietarj. »

1234. Sono eccettuati dalle suddette disposizioni i boschi non chiusi dell' estensione minore di due tornature, quando non sono situati sulla cima o sul pendio d'una montagna, e i parchi o giardini chiusi da mura, da siepi o fossa attigui all' abitazione principale.

Decr. 27 maggio 1811, art. 40.

1235. Le semine o piantagioni nuove dei boschi dei particolari non sono sottoposte alle disposizioni portate dal paragrafo 1230 e seguenti, che dopo passati vent'anni.

Decreto suddetto, art. 41.

1236. Il taglio de' boschi cedui è fissato di sette in sette anni almeno, riservando però venticinque allievi per ciascuna tornatura, e venti nelle vendite ordinarie degli alberi di alto fusto, di cui però i proprietarj possono disporre a loro profitto dopo l' età di quarant' anni pei boschi cedui e di centoventi anni per gli alberi di alto fusto. I proprietarj devono inoltre osservare nel modo d' eseguire il taglio dei loro boschi quanto viene prescritto pei boschi posti sotto l' Amministrazione, e avere anche riguardo alle prescrizioni contenute nel paragrafo 1214 (*m*).

Decreto suddetto, art. 42.

(*m*). È stato promosso il dubbio se dopo la pubblicazione della Governativa Notificazione 22 aprile 1839, che limitò gli effetti dell'articolo 36 del Decreto Italico 27 maggio 1811 ai soli boschi di ragione privata che si trovano sulla vetta e sul pendio dei monti o dei colli, o lungo i fiumi od i torrenti, potesse dirsi che pei boschi stessi avesse cessato di avere vigore la disposizione del successivo articolo 42 che determina le epoche dietro le quali può aver luogo il taglio delle legne cedue e delle piante d' alto fusto negli anzidetti boschi di privata proprietà. Subordinato un tal quesito a S. A. I. e R. il Serenissimo Arciduca Vice Re, la medesima Altezza Imperiale con rispettato Decreto 5 agosto 1843, N. 7822, richiamando un altro dell' anno 1836 diretto al Governo di Venezia, ha dichiarato che la Veneratissima Sovrana Risoluzione 26 febbrajo 1839, contenuta appunto nella citata Governativa Notificazione, tenendo fermo il divieto del dissodamento dei boschi privati nelle località ivi accennate, non ha minimamente derogato alle altre prescrizioni del citato Decreto boschivo 27 maggio 1811, e quindi nemmeno all' art. 42 surripetuto che abbraccia indistintamente tutti i boschi di privata proprietà.

Cir. Gov. 17 *agosto* 1843, *N.* 26798-2265.

Colla Circolare del Governo Veneto 31 marzo 1831 venne poi dichiarato essere tuttavia permesso ai proprietarj di boschi di tramutare in gelsi le piante dei boschi medesimi.

Il tutto sotto pena di una multa che non può essere minore di italiane lire 50, nè maggiore di lire 100, oltre la confisca degli alberi tagliati in contravvenzione.

Decr. 27 maggio 1811, art. 43.

1237. Gli agenti dell'Amministrazione possono far visite ed ispezioni nei boschi dei particolari, all'oggetto di farvi osservare le disposizioni del Decreto 27 maggio 1811, e reprimerne le contravvenzioni, senza esercitarvi altra giurisdizione, prendendo notizia dei tagli, custodia, polizia e delitti ordinarj, se ne sono richiesti dai proprietarj.

Decreto suddetto, art. 48.

1238. Le guardie de' boschi de' particolari non possono esercitare le loro funzioni che dopo essere state approvate dall' I. R. Delegazione provinciale.

SEZIONE VII.

DELLE PIANTAGIONI DELLE STRADE REGIE E VICINALI.

1239. Le grandi strade del regno non piantate e suscettibili di esserlo dovevano piantarsi dai proprietarj che vi fanno fronte con alberi da bosco o da frutto secondo le località. Le piantagioni dovevano essere fatte nell'interno della strada e sul terreno di proprietà dello Stato con un controfosso fatto e mantenuto dall'Amministrazione delle acque e strade.

Decr. 27 maggio 1811, art. 50 e 51.

1240. I proprietarj di fronte a dette strade avevano la proprietà degli alberi e dei loro prodotti; non potevano però tagliarli, abbatterli ed estirparli che sotto autorizzazione dell'amministrazione incaricata della conservazione delle strade e coll'obbligo di rimettervi altre piante.

Decreto suddetto, art. 52.

1241. Nelle parti delle strade dove i proprietarj che vi fanno fronte non avevano fatto uso nello spazio di due anni, incominciando dall'epoca in cui l'Amministrazione aveva indicato le strade da piantarsi, della facoltà loro accordata giusta il contenuto nel precedente paragrafo, il Governo avrebbe dato gli ordini per far eseguire le piantagioni a spesa dei detti proprietarj, e la proprietà degli alberi piantati apparteneva loro sotto le stesse condizioni imposte dal paragrafo precedente.

Decreto suddetto, art. 53.

1242. Nelle grandi strade la cui larghezza non permetteva di piantare sul terreno di proprietà dello Stato, volendo il particolare di fronte fare piantagioni di alberi sul suo proprio fondo alla distanza per lo meno di sei metri dalla strada, era obbligato di domandare ed ottenere dalla Prefettura del Dipartimento (ora I. R. Delegazione provinciale) la linea da tenersi, ed in questo caso il proprietario non doveva riportare alcuna auto-

Decreto suddetto. art. 54.

rizzazione per disporre interamente degli alberi che avesse piantati.

Decr. 27 maggio 1811, art. 55.

1243. L'amministrazione pubblica doveva far investigare e riconoscere i confini delle strade vicinali, e dietro tale ricognizione fissare la loro larghezza a seconda delle località; ma nel caso che si rendesse necessario di accrescerla, non poteva portarla al di là di sei metri nè fare alcun cambiamento alle strade vicinali che eccedevano di tale dimensione.

Decreto suddetto, art. 56.

1244. Stabilita che fosse la larghezza alle strade giusta il paragrafo precedente, nessuno poteva fare piantagioni sulla riva delle strade vicinali, quando pure fosse in terreno proprio, senza conservare la stessa larghezza.

SEZIONE VIII.

PROIBIZIONI DIVERSE.

1245. È proibito di far fuoco nei boschi appartenenti allo Stato, ai comuni ed agli stabilimenti pubblici fuori delle ordinarie abitazioni, e in una distanza non minore di cinquecento metri, sotto pena di italiane lire cento per ogni contravvenzione.

Decr. 27 maggio 1811, art. 67.

1246. Non possono farsi carbonaje, nè stabilirsi fornaci di calce, fucine, fabbriche di vetri e cristalli ed altri edifizj consimili in distanza dei boschi come sopra non minore di due miglia italiane, se non se previa licenza da accordarsi con ispeciale decisione dell'I. R. Governo, sentita la Delegazione provinciale sull'innocuità delle licenze e sulle cautele di cui deve essere accompagnata. — I contravventori sono puniti colla multa di italiane lire mille, oltre la demolizione dell'edificio.

Decreto suddetto, art. 68.

1247. Rispetto agli edificj della natura di quelli indicati nel paragrafo precedente che esistevano all'epoca della pubblicazione del Decreto 27 maggio 1811 dentro il circondario delle due miglia, i proprietarj dovevano aver ricorso nel termine di tre mesi al Conservatore colla produzione dei documenti necessarj onde ottenere la conferma, se vi era luogo, nella conformità sopra prescritta. Non ricorrendo erano obbligati a togliere l'edificio entro il periodo che venisse loro prefisso sotto pena di vederlo abbattere per mezzo della forza pubblica e della multa inoltre di lire mille come sopra.

Decreto suddetto, art. 69.

Qualora avessero ricorso e non avessero ottenuta la licenza, erano obbligati ad abbattere l'edificio, salvo compenso a termine di ragione.

1248. Chi nell'esercizio de' suoi diritti eccede i limiti che si competono della servitù di pascolo, di far legna e simili, è punito per la prima volta colla pena

Decreto suddetto art. 70.

di lire italiane 50 e di lire 100 se recidivo. La terza volta è punito colla pena di duecento lire ed inoltre è sospeso dall'esercizio del diritto pel termine di un anno.

Decr. 27 maggio 1811, art. 71.

1249. È libero a qualunque particolare di far punire i delinquenti ne' proprj boschi colle stesse riparazioni e multe sopra indicate pei boschi dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici.

Decreto suddetto, art. 72.

1250. Nel caso che le trasgressioni ai regolamenti sui boschi siano accompagnate da furto, da violenze, attruppamento con delazione d'armi, incendio e simili circostanze aggravanti, si fa luogo all'applicazione delle disposizioni del Codice penale.

CAPITOLO II.

DELLE MINIERE.

SEZIONE I.

DELLE MINIERE IN GENERALE.

1251. Le miniere che esistono nel Regno sia metalliche, o saline, o bituminose, non possono essere scavate nè si può in alcun modo usarne o disporne senza l'autorizzazione dell'I. R. Magistrato Camerale e sotto la sua sorveglianza; a quest'oggetto sono accordate delle licenze e delle investiture (*a*).

Decreto 9 agosto 1808, art. 6.

1252. Le terre, le arene, i marmi, le pietre di calce, il gesso, le torbe, ed in generale le cave di tutte le sostanze non comprese nel paragrafo precedente, rimangono in piena e libera disposizione del proprietario, che può usarne senza che sia necessario alcun permesso.

Decreto suddetto, art. 7.

(*a*) Nell'organizzazione dei Magistrati Camerali nel Regno Lombardo Veneto, essendosi ad essi sottoposti in generale gli oggetti concernenti le Zecche e Miniere, così l'I. R. Camera Aulica per le Zecche con determinazione 14 novembre 1838, n. 10383-975, ha dichiarato che gli affari relativi all'investitura di Miniere chieste dai privati vengano quind'innanzi trattati dagli stessi Magistrati Camerali.

Circ. del Mag. Cam. Lom. 28 *febb.* 1839, *n.* 3061-562.

Qualora però il proprietario non si valga di alcuna delle sostanze qui mentovate, ed essa occorra per oggetti di pubblica utilità, come ponti, argini, canali di navigazione, monumenti pubblici, stabilimenti d'industria e manifatture, può il Magistrato Camerale accordare ad altri che se ne valgano, indennizzando il proprietario tanto del danno fatto alla superficie del fondo, quanto del valore delle materie staccate od estratte, il tutto di reciproco accordo, ovvero a stima di periti.

Decreto 9 agosto 1808, art. 8.

1253. Il prodotto delle miniere d'oro e d'argento è venduto alle Regie Zecche al prezzo stabilito dalle tariffe di concambio.

SEZIONE II.

DELLA CONCESSIONE DELLE LICENZE ED INVESTITURE PER LA RICERCA ED ESCAVAZIONE DELLE MINIERE, DEGLI OBBLIGHI E DIRITTI DE' CONCESSIONARJ.

1254. È libero a chiunque il fare tentativi per la ricerca di miniere. Quando il proprietario di un fondo in cui si creda che esista una miniera si opponesse a tentativi da farsi per assicurarsi della sua esistenza, il reclamo di lui è trasmesso al Magistrato Camerale dall'I. R. Delegato della provincia col suo parere, ed il Magistrato decide. I lavori per la ricerca d'una miniera non possono continuarsi oltre sei mesi. Passato questo termine, deve riportarsi o una licenza di continuarli, o una investitura come si dirà in seguito.

Decreto 9 agosto 1808, art. 9.

1255. L'investitura del diritto privativo di scavare e coltivare una miniera, esige un decreto speciale dell'I. R. Magistrato Camerale.

Decreto suddetto, art. 10.

1256. L'investitura per l'escavazione d'una miniera viene concessa per un tempo non maggiore di cinquant'anni. La fissazione della durata è determinata in ragione delle circostanze locali, della natura del minerale, delle difficoltà per estrarlo e della somma delle spese relative.

Decreto suddetto, art. 11.

1257. L'estensione superficiale per la concessione d'una miniera è proporzionata alla natura di essa miniera ed alla qualità del metallo o minerale, e non può in alcun caso eccedere sei miglia italiane quadrate.

Decreto suddetto, art. 12.

1258. Coloro che si trovavano investiti alla pubblicazione del sopraccitato Decreto 9 agosto 1808, ed i legittimi cessionarj dei medesimi furono mantenuti nell'esercizio della rispettiva miniera fino alla scadenza dell'investitura, purchè non eccedesse il termine di cinquant'anni decorribili dalla data della pubblicazione

Decreto suddetto, art. 13.

del suddetto Decreto, e purchè la escavazione fosse stata messa in attività dagl'investiti.

Le investiture a perpetuità furono esse pure limitate alla durata di cinquant'anni, decorribili come sopra, salvi nell'uno e nell'altro caso i diritti d'indennizzazione che potessero competere ai concessionarj a titolo oneroso, a norma delle leggi generali del Regno. Questa disposizione però riguarda le sole miniere che alla pubblicazione del summenzionato Decreto 9 agosto 1808 erano in attività.

Decreto 9 agosto 1808, art. 14 e 15.

Decr. 12 gennajo 1810.

1259. Gl'investiti di miniere tanto in attività al nascere della legge, quanto fuori di attività, furono obbligati di presentare entro sei mesi dalla pubblicazione del surripetuto Decreto 9 agosto 1808 le patenti, gli istromenti e i titoli rispettivi, e quanto altro avessero creduto opportuno, al Prefetto del Dipartimento in cui trovavasi la miniera, per essere trasmessi al Ministro dell'Interno. E mancando alla detta insinuazione nel prescritto termine, furono dichiarati decaduti da ogni preteso diritto senz'altra diffidazione. Sopra la legittimità ed ammissibilità dei titoli insinuati dovevasi pronunciare nelle forme prescritte per gli oggetti di amministrazione pubblica; ma in seguito fu accordata sanatoria a quelli tra i possessori di miniere o di forni e fucine minerali che avevano fatta la insinuazione sopraddetta dopo l'epoca di sei mesi, e fu inoltre accordata una proroga di altri quattro mesi a favore di quei proprietarj di miniere, forni o fucine i quali non avevano ancora insinuati i titoli del loro possesso ed esercizio; e soltanto trascorso infruttuosamente l'ulterior termine come sopra accordato, fu dichiarato che i renitenti andrebbero immancabilmente soggetti alla perdita di ogni preteso diritto, esclusa qualunque restituzione in tempo od altro rimedio straordinario.

Decreto 9 agosto 1808, art. 16.

1260. Le antiche concessioni, la cui area eccedesse il *maximum* superiormente stabilito al paragrafo 1257, furono ridotte proporzionatamente col segregarne, sull'indicazione dei concessionarj, quella parte che fosse meno essenziale per l'esercizio della miniera, salvi i diritti d'indennizzazione a norma di quanto si è detto al paragrafo 1258.

1261. Chiunque vuole ottenere la investitura di una miniera deve indicarne il luogo preciso, di quale materia essa sia, i mezzi dei quali farà uso per assicurare il lavoro e per qual tempo voglia essere investito. Deve per ultimo unire alla petizione un assaggio della miniera ed un tipo del circondario a cui si vorrebbe estesa la facoltà dell'escavazione, delineato con limiti possibilmente a rettilineo dipartenti da punti fissi. Codeste petizioni debbonsi presentare al Regio Delegato della provincia in cui la miniera è situata, il quale fa pubblicare la domanda in tutti i capoluoghi di distretto della provincia, ed in tutti i comuni del distretto in cui è situata la miniera, e col mezzo di requisitoriali anche nei distretti limitrofi. Nell'avviso si prefinisce il termine di tre mesi a contraddire, passato il quale non si ha più alcun riguardo a qualunque pretesa o titolo di anteriorità di diritto.

Decreto 9 agosto 1808, art. 17, 18 e 20.

1262. Le contraddizioni debbono essere fatte mediante una petizione presentata alla Regia Delegazione, che si ritiene di nessun valore se non è corredata dei documenti necessarj per comprovare l'esposto. Accadendo che sia fatta qualche contraddizione, viene questa comunicata per estratto dal Regio Delegato al petizionario colla prefinizione del termine di un mese a presentare le proprie deduzioni in risposta. Il Regio Delegato prende cognizione delle deduzioni rispettive, fa assumere dagli ingegneri a ciò delegati le occorrenti verificazioni, indi rimette l'atto di contraddizione, la risposta del petizionario e le assunte informazioni col proprio parere, al Magistrato Camerale per la definitiva dichiarazione.

Decreto suddetto, art. 19 e 21.

1263. Tre mesi dopo la seguita pubblicazione della domanda, nel caso che non vi sia contraddizione, oppure in caso contrario, tostochè per l'intervenuta superiore dichiarazione risultasse esclusa la fatta opposizione o che i contendenti si fossero amichevolmente conciliati, il Regio Delegato verifica quanto si espone dal petizionario a corredo della propria domanda, e sentito il parere dell'ingegnere in capo della provincia, pronunzia la sua dichiarazione ragionata. Se risulta della convenienza della concessione, la dichiarazione è

Decreto suddetto, art. 22 e 23.

favorevole; ed in questo caso il Regio Delegato trasmette al Magistrato Camerale la sovraindicata dichiarazione colle carte relative, ed altresì col proprio parere intorno all'area da assegnarsi nella investitura, avuto riguardo non solo a quanto si è detto qui sopra, ma eziandio ai mezzi possibili per far prosperare la miniera ed alla innocuità verso gli altri vicini stabilimenti.

Decreto 9 agosto 1808, art. 24 e 25.

1264. Prima però che la domanda per una investitura sia presentata all' approvazione superiore deve essere fatta conoscenza dei titoli di preferenza secondo le regole seguenti. Se appunto la miniera per cui viene chiesta la investitura è notoriamente conosciuta e non lavorata, il proprietario del fondo ha diritto di esercitarla preferibilmente, semprechè concorrano in esso i necessarj requisiti, ed abbia presentata la sua dichiarazione documentata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda. Nel caso che il proprietario manchi dei requisiti o si astenga dall'aspirarvi, s'investisce il richiedente; essendovi più concorrenti in parità di circostanze, l'investitura viene accordata al primo che ha fatta la domanda. Se poi la miniera non è conosciuta, il primo scopritore e richiedente ne è investito, semprechè giustifichi di essere fornito dei requisiti necessarj. Si riguarda poi per primo scopritore il primo notificante, a meno che da altri non sia provato il contrario. In caso di più aspiranti, e che il primo scopritore manchi dei requisiti, egli è escluso dalla preferenza, ma conseguisce dall'investito una gratificazione da convenirsi tra le parti, e, in caso di discordia, da determinarsi dal R. Delegato.

Decreto suddetto, art. 26 e 27.

1265. Compiti gli atti sovraprescritti, nasce il decreto di concessione colle condizioni che il Magistrato Camerale crederà convenienti; dietro al quale il Regio Delegato fa mettere il concessionario in possesso della miniera. L'immissione in possesso viene eseguita con pubblico istromento d'investitura in cui s'inseriscono lo stato di consegna della miniera e il tipo formati dall'ingegnere delegato. Nel tipo devono rappresentarsi con metodo uniforme e colla maggiore precisione non solo l'ubicazione e i limiti dell'area che sarà stata assegnata, ma altresì le direzioni, gli strati e le disposizioni apparenti del minerale.

1266. Nell'istromento d'investitura il concessionario viene sottoposto specialmente al sopraccitato Regolamento 9 agosto 1808 ed alle istruzioni relative e alle condizioni speciali colle quali fosse stata accordata l'approvazione. L'istromento d'investitura, lo stato di consegna e il tipo della miniera sono formati in triplo esemplare, uno dei quali trasmesso all'I. R. Magistrato Camerale, un altro alla Delegazione provinciale ed un terzo si consegna all'investito, a carico del quale rimangono le spese di tutti gli atti soprammenzionati e relativi alla concessione della licenza o investitura. La concessione d'investitura è pubblicata nella provincia in cui è situata la miniera e dovunque l'investito giudicherà opportuno. Tutto segue a di lui spese.

Decreto 9 agosto 1808, art. 28, 29 e 30.

1267. Salvo il disposto dal seguente paragrafo, nessuno può impedire che si eseguiscano sul proprio fondo lavori occorrenti per la ricerca o per l'escavazione d'una miniera, non meno che per gli stabilimenti accessorj, ogni qualvolta che l'intraprenditore sia debitamente autorizzato ed abbia dato preventivamente al proprietario una sicurtà idonea in compenso dei frutti che verrebbe a perdere e dei danni recati; e ciò sotto le penalità in caso di opposizione comminate dalla legge. Il valore dei suddetti frutti e danni, ovvero del fondo occupato, viene determinato da due periti scelti rispettivamente e debb'essere pagato preventivamente dall'intraprenditore coll'aumento del sesto sulla stima.

Decreto suddetto, art. 31 e 32.

1268. I concessionarj di licenze o investiture non possono far eseguire scavi od opere di sorta alcuna nei circondarj murati, e neppure nelle corti, nei giardini, negli orti, ne' prati, nelle vigne contigue alle abitazioni e in distanza da queste minore di quattrocento metri, se non dietro spontaneo e formale consenso dei proprietarj dei fondi. È libero del resto agli investiti di aprire la cava della loro miniera nel luogo che troveranno più opportuno, purchè in ogni caso la dilatazione degli scavi o il prolungamento della galleria non ecceda i limiti del circondario ai medesimi assegnato nell'investitura.

Decreto suddetto, art. 33 e 34.

1269. Ogni concessionario è obbligato ad incominciare i lavori della miniera al più tardi fra quattro

Decreto suddetto, art. 35.

mesi dalla data dell' ottenuta investitura, a meno che non abbia un legittimo titolo d'impedimento, il quale debb'essere previamente notificato al R. Delegato, verificato ove occorra dall'ingegnere in capo, e riconosciuto dal Magistrato Camerale. I lavori una volta intrapresi devono essere continuati senza interruzione e in modo lodevole, salvo il disposto di cui nel seguente § 1282.

Decreto 9 agosto 1808, art. 36.

1270. Il diritto d' investitura di una miniera è limitato all'escavazione e preparazione del minerale contemplato dall' investitura. Quindi accadendo che nello scavare una miniera venga a scoprirsi una diversa sostanza minerale in quantità e qualità prevalente, si rende necessaria una nuova investitura per usarne legittimamente; ma il concessionario ha la preferenza in questa nuova investitura.

Decreto suddetto, art. 37.

1271. Uno stesso concessionario o società d' interessati può avere concessioni anche contigue purchè tutte siano in attività di servigio.

Decreto suddetto, art. 38.

1272. Spirato il termine stabilito nell' investitura, lo stesso concessionario ha la preferenza ad ogni altro per una nuova investitura, semprechè consti che abbia lodevolmente adempiuto agli impegni assunti. Ma volendo godere di questo benefizio, deve presentare, tre mesi prima della scadenza dell'investitura antecedente, la relativa istanza al Regio Delegato, che la inoltra al Magistrato Camerale.

Decreto suddetto, art. 39 e 40.

1273. Obbliga poi la legge gli investiti a dovere entro i primi tre mesi dell'anno successivi agli intrapresi lavori presentare al rispettivo Regio Delegato, sotto pena di lire cento italiane per ogni contravvenzione, in doppio esemplare un prospetto dettagliato che comprenda la indicazione dei luoghi, ove sono situate le miniere, la natura e la qualità di queste, il numero degli operaj impiegati in ciascheduna, la quantità del prodotto brutto, e in qual proporzione stia questo col prodotto depurato quando ne abbiano fatti gli opportuni esperimenti. Questi prospetti debbono essere presentati successivamente in ciascun anno prima della scadenza del mese di dicembre colla distinta indicazione dei lavori eseguiti nel corso dell' anno; da rimanere di essi prospetti uno negli atti della R. Delega-

zione, e l'altro da essere dalla medesima trasmesso al Magistrato Camerale per gli esami opportuni. Gl'investiti delle miniere debbono poi in ogni tempo prestarsi alle visite dei delegati dell'Autorità pubblica e fornir loro tutti gli schiarimenti di cui possono essere richiesti, tanto per riscontrare la verità dei detti prospetti quanto per ogni altro effetto di pubblica sorveglianza.

Decreto 9 agosto 1808, art. 41 e 42.

1274. Che non autorizzato a norma di quanto si è esposto, eseguisce degli scavamenti per ricerche di minerale o fa eseguire dei lavori in una miniera; chi eccede nello scavamento i limiti dell'area assegnata nell'investitura; e chi scoprendo nell'escavamento della propria miniera un'altra miniera prevalente, ne intraprende lo scavo senza aver riportata una particolare licenza od investitura, incorre nella multa non minore di lire cento, nè maggiore di lire quattrocento italiane, se gli scavamenti si fanno nel fondo proprio: ed in una multa non minore di lire quattrocento nè maggiore di lire ottocento, se le ricerche e gli scavamenti vengono eseguiti nel fondo altrui. Parimenti la vendita ad altri che alle zecche del Regno del minerale d'oro e d'argento sì in natura che ridotto in metallo, senza speciale permesso del Magistrato Camerale, è punita colla perdita del minerale, se viene sorpreso, e non venendo sorpreso, con una multa eguale al suo valore.

SEZIONE III.

DEL TRAPASSO IN ALTRI DELLE INVESTITURE E LICENZE, E DELLE CADUCITÀ IN ESSE.

Decreto 9 agosto 1808, art. 43.

1275. Il diritto di usare di un'investitura o licenza è trasferito agli eredi coll' obbligo a questi di giustificare entro tre mesi dall' apertura dell'eredità, la legittimità dei loro titoli e i necessarj requisiti. I cessionarj degli investiti o i donatarj debbono avere preventivamente riportata l'abilitazione dell'I. R. Magistrato Camerale, esponendo i titoli della traslazione del diritto e la verificazione in essi dei requisiti necessarj.

Decreto suddetto, art. 44.

1276. Gli atti per le disposizioni contenute nel paragrafo precedente, incumbenti tanto agli eredi, quanto ai cessionarj, donatarj o in qualunque modo aventi causa dagli individui legalmente muniti d'investiture o licenze per l' escavazione delle miniere ed esercizio di forni e fucine, debbono presentarsi colla relativa domanda all'I. R. Delegazione della provincia in cui sono situate le miniere e i forni e fucine. I cessionarj, i donatarj, ecc. hanno il termine anch'essi per quest'oggetto di tre mesi dalla data dell' atto contenente le cessione o donazione della miniera.

Decreto suddetto, art. 45.

1277. Il Regio Delegato riconosce tanto la legittimità della traslazione del titolo, quanto il concorso ne' petizionarj, e ne fa rapporto al Magistrato Camerale per la successiva regolare conferma dell' investitura o licenza.

Decreto suddetto, art. 46.

1278. Tostochè è emesso l'atto d'approvazione, gli eredi continuano e i cessionarj, donatarj e simili sono ammessi a godere degli stessi diritti, vantaggi e privilegi degl'investiti cui sono succeduti, e rimangono sottoposti alle stesse obbligazioni.

Decreto suddetto, art. 47.

1279. Qualora poi fosse trascorso il termine di tre mesi senza che gli eredi, donatarj o cessionarj degli investiti abbiano regolarmente fatta istanza per la ricognizione, si riguardano come decaduti dal beneficio dell'investitura o licenza.

1280. Ha parimente luogo la caducità delle investiture e licenze originariamente ottenute se i lavori non vengono posti in attività nel termine di quattro mesi dalla data della concessione in conformità di quanto si è detto nel § 1269, o se dopo essere stati intrapresi rimangono interrotti per più di mesi sei senza giustificata causa.

Decreto 9 agosto 1808, art. 48.

1281. I concessionarj incorrono pure nella caducità quando manchino di eseguire nei tempi e modi prescritti le diverse condizioni che loro sono state imposte nell' atto d' investitura o licenza.

Decreto suddetto, art. 49.

1282. Accadendo che un concessionario per qualche legittima circostanza sia in necessità di differire o di sospendere l' escavazione d'una miniera, l' esercizio di un forno, od altro relativo stabilimento al di là del termine indicato nei §§ 1269 e 1270, ne fa istanza al Regio Delegato, il quale riconosciuta la sussistenza dei titoli, può accordare la dilazione o sospensione per tre mesi, datane tosto notizia al Magistrato Camerale.

Decreto suddetto, art. 50.

1283. In qualunque caso di ritardo o di sospensione di lavoro, senz' autorizzazione, di non lodevole esercizio della miniera, o d'inadempimento delle condizioni prescritte, o di trapasso non legittimato, il Regio Delegato, prese le informazioni e sentite a breve termine le giustificazioni de' concessionarj o aventi causa da essi, trasmette gli atti col proprio parere all' I. R. Magistrato Camerale per la decisione.

Decreto suddetto, art. 51.

1284. È in facoltà de' concessionarj di rinunziare all' ottenuta investitura o licenza, mediante dichiarazione in iscritto che debb'essere presentata al Regio Delegato tre mesi prima del tempo in cui si propongono di cessare dai rispettivi lavori. Nella detta dichiarazione si specificano i motivi che danno occasione alla rinunzia. Mancando alla presentazione della medesima nel termine superiormente indicato, i concessionarj incorrono negli effetti di quanto trovasi prescritto nel seguente paragrafo pel caso di una miniera abbandonata.

Decreto suddetto, art. 52.

1285. Alla scadenza di un' investitura, o in caso di rinunzia o di caducità, è vietato al concessionario di una miniera di alterare lo stato dei lavori; in conseguenza egli non può vendere che il minerale già stac-

Decreto suddetto, art. 53.

cato, le macchine mobili e gli utensili, ma non può levare le scale, le armature de' pozzi, de' ponti, delle gallerie e quant' altro è necessario per conservare l'accesso e l'attualità dei lavori interni della miniera. Il contravventore è punito colla multa fissa di lire cinquecento italiane oltre una multa addizionale eguale al doppio valore del danno dato. Il Regio Delegato fa eseguire un esatto inventario degli articoli lasciati, nella miniera a cui si unisce altresì il tipo dello stato attuale delle opere. Tanto l'inventario che il tipo vengono fatti in doppio. Un esemplare è ritenuto negli atti della Delegazione provinciale, l'altro vien trasmesso al Magistrato Camerale.

Decreto 9 agosto 1808, art. 54.

1286. Presentandosi in qualunque tempo dei nuovi petizionarj per essere investiti di una miniera resa disponibile per iscadenza della precedente investitura, per rinunzia o caducità, sono essi obbligati a compensare il primo investito, o suoi eredi, del valore degli effetti lasciati nella miniera e riconosciuti utili per la conservazione della medesima, e ciò a giusta stima, la quale viene determinata o di reciproco accordo oppure col mezzo dei periti eletti dalle parti o nominati d'ufficio.

Decreto suddetto, art. 55.

1287. Il concessionario che abbandona una miniera senza aver fatta in tempo la prescritta notificazione al Regio Delegato, è nullameno obbligato a lasciare in essa le armature e i materiali necessarj per conservarla, e perde il diritto di ripetere il rimborso del loro valore da chi sarà successivamente investito della miniera. In questo caso il prezzo de' summentovati effetti, de' quali debb'essersi rilevato il tipo colle norme del § 1285, è versato nella cassa da stabilirsi pei poveri minerarj.

Decreto suddetto, art. 56.

1288. A misura che le miniere e i relativi stabilimenti retrocedono allo Stato per alcuna delle cause sopra esposte, si notificano dal Magistrato Camerale alla pubblica concorrenza colla indicazione della qualità, estensione e precisa consistenza di esse, per essere in qualunque tempo deliberate a nuovi intraprenditori colle forme e cautele che sono state stabilite per le prime concessioni.

—

SEZIONE IV.

DEI FORNI, FUCINE ED ALTRI EDIFIZJ PER L'AFFINAZIONE DEI PRODOTTI MINERALI, E DELLE LICENZE PER LA LORO EREZIONE.

1289. Non si può erigere alcun forno, fucina od altro edifizio per la fusione, cementazione, amalgamazione ed altre preparazioni e modificazioni dei prodotti minerali, se non mediante una licenza che si rilascia dal Regio Delegato.

Decreto 9 agosto 1808, art. 57.

Sono eccettuati da questa disposizione i concessionarj di investiture delle miniere.

Decreto suddetto, art. 58.

1290. La durata della licenza non è limitata che nel solo caso in cui la circoscritta disponibilità delle foreste o combustibili fossili, ovvero specialità di riguardi ad altri stabilimenti più utili non rendano opportuna una limitazione.

1291. Gli aspiranti a simili concessioni presentano le loro petizioni regolarmente documentate al Regio Delegato della provincia, indicando il luogo dove vogliono stabilire il proprio edifizio, lo scopo propostosi la qualità delle operazioni, i metodi che intendono di seguire, l'innocuità del nuovo edifizio relativamente agli altri che già esistessero nello stesso luogo o nelle vicinanze di esso, i mezzi che hanno di procurarsi il minerale, l'idoneità delle cognizioni proprie o de' loro institori o commissionati, e la specie di combustibile che s' intende d' impiegare,

Decreto suddetto, art. 59.

1292. Il Regio Delegato conosce della sussistenza dei titoli esposti, fa eseguire le occorrenti ispezioni da un ingegnere delle pubbliche costruzioni, verifica se l'erezione del nuovo edifizio non fosse per cagionare scarsezza di combustibili agli altri già esistenti e all'ordinario consumo della popolazione.

Decreto suddetto, art. 60.

1293. In caso di concorrenza di diversi aspiranti, si preferisce quegli che ha pure l' investitura della mi-

Decreto suddetto, art. 61.

niera: quindo chi prova di fare col metodo propostosi minor consumo di combustibili.

Decreto 9 agosto 1808, art. 62.

1294. Coloro che ottengono la licenza per erigere forni, fucine ed altri simili edifizj, e che non siano possessori del fondo, devono previamente indennizzare il proprietario coll' aumento del sesto del suo valore della stima.

Decreto suddetto, art. 63 e 64.

1295. Previa l'indennizzazione nei modi indicati nel paragrafo precedente, i concessionarj hanno pure il diritto di aprire e praticare nel fondo altrui quelle strade occorrenti pel trasporto de' minerali che conciliino col minor danno de' proprietarj del fondo il comodo de' concessionarj medesimi. Sono eccettuati da questa servitù i fondi che non possono essere assoggettati allo scavo di miniere, siccome è disposto dell' art. 33 del Decreto 9 agosto 1808 (§ 1268 del Manuale).

Decreto suddetto, art. 65.

1296. Qualora per cagione di forni, fucine ed altri simili edifizj, ovvero degli stabilimenti accessorj ai medesimi, emergessero dei danni ai proprietarj dei fondi circostanti ed inferiori, i concessionarj ed utenti degli edifizj e stabilimenti summentovati indennizzano i suddetti proprietarj a termini di ragione.

Decreto suddetto, art. 66.

1297. I concessionarj devono porre in attività di servizio i rispettivi stabilimenti di forni, fucine e simili entro quattro mesi successivi all' ottenuta licenza, e sono obbligati a mantenerli in attività per lo meno sei mesi dell' anno, a meno che non giustifichino il motivo della sospensione del lavoro presso la Delegazione provinciale. Sono eccettuati dal rigore di questa disposizione i concessionarj che ritraggono la materia del loro lavoro dalla miniera di cui sono investiti.

Decreto suddetto, art. 67.

1298. Un forno o fucina od altro simile stabilimento per cui si è riportata la licenza ad un determinato uso, non può destinarsi ad un uso diverso senza licenza del Magistrato Camerale, salvo rispetto ai concessionarj di miniere il disposto contenuto nel paragrafo 1289.

Decreto suddetto, art. 68 e 69.

1299. Le persone o società che alla pubblicazione del Decreto 9 agosto 1808 si trovavano già in possesso ed esercizio de' forni, fucine ed altri edifizj, di cui nella presente Sezione, dovevano notificarli nei termini e modi stati indicati nel paragrafo 1259 pei possessori

delle miniere onde essere muniti della relativa licenza, previa la ricognizione che concorressero in essi i necessarj requisiti. Mancando a questa notificazione, furono assoggettati alle generali disposizioni d'ordine ed esclusi dal partecipare dei privilegi che sono accordati ai possessori di simili stabilimenti. I contravventori al disposto contenuto nei paragrafi 1297 e 1298 sono puniti con una multa di italiane lire cento.

SEZIONE V.

DELLA PRELAZIONE DA ACCORDARSI AGLI INTRAPRENDITORI DELLO SCAVO DELLE MINIERE E AI CONDUTTORI DE' FORNI, FUCINE, INSERVIENTI ALLE MEDESIME, NELLA COMPRA DELLE LEGNE E NEGLI AFFITTI DI BOSCHI APPARTENENTI AL R. ERARIO, AI COMUNI ED AGLI STABILIMENTI PUBBLICI.

Decreto 9 agosto 1808, art. 70.

1300. I concessionarj di miniere, di forni e fucine inservienti alle medesime godono del diritto di prelazione nella vendita o affitto de' boschi erariali, di quelli di ragione dei comuni e degli stabilimenti di culto, istruzione e beneficenza pubblica sotto le seguenti condizioni:

Presentano le loro domande all'I. R. Intendenza delle Finanze della rispettiva provincia pei boschi erariali, ed alle Deputazioni all' amministrazione comunale od Amministratori di pubblici stabilimenti ai quali appartengono i boschi, e ad ogni altro possessore di boschi soggetti a pubblica tutela.

Le Intendenze provinciali, Deputazioni Comunali Amministratori, e possessori come sopra, previa regolare autorizzazione, ordinano la perizia del fondo o del taglio della legna vendibile, e devengono alla successiva vendita od affitto a favore di quelli che godono il diritto di prelazione, ogni qualvolta aggiungano il sesto al valore della stima.

Decreto suddetto, art. 71.

1301. La stima ha sempre luogo anche nel caso di esperimento d' asta, mediante l' aumento del sesto sul valore della stima; i proprietarj o conduttori suddetti sono ammessi a godere del diritto di preferenza anche nel caso in cui fossero già esposte le cedole per l' asta.

Decreto suddetto, art. 72.

1302. Sono egualmente preferiti anche dopo la deliberazione dell' asta, purchè nel termine di giorni venti accrescano il sesto al valore della deliberazione.

1303. Aspirando allo stesso bosco due o più individui nei quali si verifichi il diritto di prelazione, si aggiunge il sesto al prezzo della stima, oppure dell'asta se ha avuto luogo, e si apre un'asta particolare tra gli individui concorrenti, la quale ha per base la totalità della somma dipendente dal prezzo della stima e dall'aumento del sesto.

Decreto 9 agosto 1808, art. 73.

1304. La legna acquistata in forza del diritto di prelazione in tutta quella parte che è servibile, debb'essere esclusivamente impiegata nella costruzione e riparazione de' ponti, scale, pozzi, gallerie e simili edifizj attinenti alle miniere, o nell' alimento de' forni e fucine come sopra di ragione degli aquirenti privilegiati.

Decreto suddetto, art. 74.

Ogni qualvolta si verifichi che ne facciano oggetto di traffico, benchè sia convertita in carbone, pagano il doppio valore della legna venduta, e perdono inoltre il conceduto diritto di prelazione nei contratti avvenire.

SEZIONE VI.

DELLA GIURISDIZIONE NEI CASI DI CONTESTAZIONI.

Decreto 9 agosto 1808, art. 75.

1305. I concessionarj di miniere, forni, fucine ed altri simili stabilimenti sono responsabili dei guasti e danni recati dai loro operaj, dipendenti e commissionati per l'esercizio della miniera, forno e fucina, e sono perciò obbligati ad un pronto e congruo risarcimento.

Decreto suddetto, art. 76.

1306. Le quistioni relative alle indennizzazioni che possono essere dovute dai concessionarj di miniere, forni e fucine ai proprietarj de' terreni o ad altri, le domande promosse contro di quelli o loro agenti per vie di fatto o danni di qualunque sorta, le controversie sul punto della traslazione dei diritti d'investitura e licenza per titolo di eredità, cessione, donazione, vendita, rinuncia, od altri atti civili, sono di spettanza dei tribunali.

Decreto suddetto, art. 77.

1307. La disposizione del precedente paragrafo ha luogo parimente nelle vertenze tra i diversi concessionarj relativamente ai limiti dei loro lavori ed ai danni che ne soffrissero o temessero rispettivamente.

Decreto suddetto, art. 78.

1308. Le contestazioni poi riguardanti l'esistenza, la legittimità, l'intelligenza o i limiti di una concessione e qualunque oggetto di discussione dipendente dalla concessione medesima, sono devolute all'Autorità amministrativa, la quale le conosce esclusivamente.

Decreto suddetto, art. 79.

1309. Nel caso del paragrafo precedente, le quistioni si promovono avanti il Regio Delegato, il quale sentito l'ingegnere in capo sulla verità e sulle circostanze dei fatti, cerca di comporre le parti amichevolmente, e quando non vi riesca rimette immediatamente tutte le carte al Magistrato Camerale che pronunzia la sua decisione.

Decreto suddetto, art. 81.

1310. Al caso che intervenga qualche contestazione sulla proprietà d'una miniera e per titolo dei danni o vantaggi recati dall'una all'altra miniera nel proseguimento dei rispettivi lavori o in conseguenza di vertenze insorte

tra gl'interessati nell'investitura di una stessa miniera, le opere di escavazione e le successive preparazioni sono continuate sino alla definitiva decisione della vertenza come in addietro da chi trovasi in attualità di servizio delle medesime, salvi i diritti di rimborso competenti alle parti a termini di ragione.

1511. Le spese degli accessi in luogo in conseguenza delle istanze fatte dagli aspiranti all'investitura di una miniera o per l'immissione in possesso, o per gli atti di riconsegna al caso di cessazione, per iscadenza d'investitura o rinunzia, oppure in caso d'inosservanza ai regolamenti, o per conoscere contestazioni insorte, e generalmente per qualunque titolo riferibile all'interesse dei privati, vengono rifuse dalla parte istante succumbente.

Decreto 9 agosto 1808, art. 82.

PARTE SETTIMA

STUDJ DELL' INGEGNERE

E

TARIFFE

CAPITOLO I.

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO CIVILE, PERITO AGRIMENSORE E D' INGEGNERE CIVILE.

1312. Gli architetti civili dirigono la costruzione delle fabbriche secondo i principj dell'architettura civile, e stimano tanto gli edifizj, quanto i materiali in qualunque modo appartenenti ai medesimi.

Decreto 3 novem. 1805, art. 1.

1313. I periti agrimensori esercitano tutte le operazioni appartenenti alla geodesia, alle misure superficiali e cubiche, alle consegne e riconsegne, e ai bilanci ad essi relativi, ed alla stima de' terreni (*a*).

Decreto suddetto, art. 2.

1314. Gl'ingegneri civili abbracciano negli oggetti delle loro operazioni quanto appartiene agli architetti civili e ai periti agrimensori; ed inoltre tutti quelli che risguardano la scienza delle acque.

Decreto suddetto art. 3.

(*a*) Per essere stati ammessi talvolta gli agrimensori agli esami di pratica pel libero esercizio dell' architettura, talche ne conseguivano la relativa abilitazione, l'I. R. Governo colla Circolare 11 giugno 1817, n. 12823-1137, inerendo alle disposizioni del Decreto 3 novembre 1805 col quale sono stati determinati i confini rispettivi delle professioni d' agrimensore, d'ingegnere e d' architetto civile, ha prescritto di non ammettere all' esercizio dell' architettura se non che quegli il quale in una delle Università dello Stato abbia conseguita la laurea nella facoltà fisico-matematica.

Atti del Governo 1817 *Parte I.*

CAPITOLO II.

CONDIZIONI NECESSARIE PER POTER CHIEDERE D'ESSERE ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI D'ARCHITETTO CIVILE, PERITO AGRIMENSORE E D'INGEGNERE CIVILE.

1315. Nessuno può chiedere d'essere abilitato all'esercizio della professione di architetto civile se non ha fatta la pratica per due anni sotto un architetto civile o sotto un ingegnere civile approvato.

Decreto 3 novem. 1803, art. 4.

1316. Nessuno può chiedere d'essere abilitato all'esercizio della professione di perito agrimensore, se non ha fatta pratica per tre anni sotto un perito agrimensore, o sotto un ingegnere civile approvato.

Decreto suddetto, art. 5.

1317. Nessuno può chiedere d'essere abilitato all'esercizio della professione d'ingegnere civile se non ha fatta pratica per quattro anni sotto un ingegnere civile approvato (*a*).

Decreto suddetto, art. 6.

(*a*) Sul quesito se e con quali modalità possa concedersi in generale che il tempo speso nel servizio presso un *Ufficio delle pubbliche costruzioni* venga compreso nel tempo di pratica prescritto dal Regolamento Italico 3 novembre 1805 per gli aspiranti all'esercizio della professione d'ingegnere civile architetto, ovvero perito agrimensore, S. M. I. R. A. con Sovrana risoluzione del giorno 3 maggio 1845, nel mentre non ha trovato di modificare il vigente sistema, si è graziosamente degnata di autorizzare la Cancelleria Aulica riunita a concedere che in casi meritevoli di speciale riguardo il tempo consunto presso un ufficio delle pubbliche costruzioni sia valutato per la pratica richiesta dal Regolamento suddetto. In massima resta dunque in

Circolare govern. 21 giugno 1844 n. 20148-2380.

1318. Oltre la pratica summentovata, gl'ingegneri-architetti che intendono di ottenere il libero esercizio della loro professione devono aver fatto anche un corso biennale presso l'I. R. Accademia di belle arti di Milano o di Venezia, giusta quanto venne stabilito da S. M. I. e R. con venerata risoluzione 21 dicembre 1839.

Decreto 3 novem. 1805, art. 7.

1319. La pratica di cui nel § 1317, almeno per due anni deve essere fatta dopo ottenuto il grado accademico nell'Università; così pure quella di cui nel § 1316. I due anni di pratica prescritti dal § 1315 per l'esercizio della professione di architetto civile devono necessariamente decorrere dopo ottenuto il grado accademico nella Università.

Decreto suddetto, art. 8.

1320. Chi incomincia la pratica di cui nei §§ 1315, 1316 e 1317, deve darne parte all'I. R. Delegazione provinciale, indicando il soggetto sotto cui l'intraprende. Chi vuole continuarla sotto un altro soggetto, deve farne similmente partecipe la Delegazione provinciale (*b*).

pieno vigore la prescrizione che gli architetti debbano subire una pratica di due anni, gli agrimensori di tre e gli ingegneri civili di quattro, prima di essere ammessi al libero esercizio della rispettiva professione.

Al verificarsi però di specialissimi casi, avuto riguardo alla durata del servizio prestato da un candidato presso un ufficio delle pubbliche costruzioni, alla qualità del servizio medesimo, alla natura degli affari da lui disimpegnati, alle cognizioni acquisite nelle materie che riguardano specialmente la partita dell'ingegnere civile, e valutate inoltre tutte quelle altre circostanze che potessero essere meritevoli di considerazioni, potrà essere avanzata alla Cancelleria Aulica Riunita la proposta *che tale esercizio possa valere in luogo della pratica prescritta dal succitato Regolamento.*

Circolare Gover. 26 *maggio* 1845, *n.* 17334-2117.

(*b*) Atteso le frequenti istanze che pervenivano all'I. R. Governo per ottenere sanatorie sull'ommissione delle formalità prescritte dal Decreto Italico 3 novembre 1805, essendo invalso l'errore di ritenere siccome dimenticate e cadute in dissuetudine le sovraccitate disposizioni, lo stesso I. R. Governo colla Circolare 24 aprile 1819, n. 8555-996, ha drescritto quanto segue:

« 1.° Le discipline portate dai decreti 3 novembre 1805 per l'abili-
« tazione al libero esercizio delle professioni d'ingegnere, agrimensore,
« architetto civile e ragioniere, sono mantenute in pieno vigore e ri-
« mane fermo l'obbligo della notificazione presso la rispettiva I. R. De-

1321. L'alunno in fine d'ogni anno di pratica riporta l'attestato di buona condotta e di applicazione. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato questo attestato, deve supplire con un altro anno consecutivo.

Decreto 3 novem. 1805, art. 9.

1322. Compiuto il rispettivo corso di pratica, chi vuole essere abilitato all'esercizio della professione, presenta colla sua petizione al protocollo dell' I. R. Delegazione provinciale gli attestati della pratica fatta, insieme con documento della sua età maggiore, colle fedi degli Ufficj criminali e con quelle di buon costume estese nelle forme regolari.

Decreto suddetto, art. 10.

1323. Produce di più autentico documento di possedere una proprietà libera da ogni vincolo della rendita annua netta di milanesi lire 700, pari ad austriache lire 617, 00, per la professione d'ingegnere civile, e di milanesi lire 500, pari ad austriache lire 441, 38, per le professioni di perito agrimensore e di architetto civile.

Decreto suddetto, art. 11.

Questa proprietà resta ipotecata a favore di chiunque potesse avere un diritto d'indennizzazione dipendentemente dall'esercizio delle dette professioni.

Mancando il candidato di questa rendita produce allo stesso oggetto una sicurtà per la somma di milanesi lire dieci mila, se chiede l'esercizio della professione d'ingegnere civile, e di sette mila lire pure milanesi, se chiede l'esercizio delle professioni o di architetto civile o di perito agrimensore. (*c*)

» legazione provinciale dell'incominciamento della pratica [delle pro-
« fessioni medesime a chi la intraprende.

« 2.° Pei casi verificatisi per l'addietro e fino al dì d'oggi (24
« aprile 1819) il Governo si riserva la facoltà di accordare la sana-
« toria alla omessa notificazione, qualora si presentino dai singoli ri-
« correnti prove equipollenti ed attendibili che giustifichino l'adempi-
« mento esatto delle altre necessarie condizioni.

« 3.° Quegli individui che avranno ottenuta una tale sanatoria dal
« Governo, dovranno essere specialmente sottoposti a rigoroso esame
« nelle materie della rispettiva professione.

(*c*). Colla Governativa Circolare 19 ottobre 1817, n. 27517-2576, veniva dichiarato che le cauzioni ipotecarie da prestarsi dagli ingegneri, architetti ed agrimensori nel rispettivo esercizio della loro professione a termini del regolamento 3 novembre 1805, non potessero riceversi

Decreto 3 novem. 1805, art. 12.

1524. La Delegazione provinciale unitamente all'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni fa la ricognizione dei documenti presentati in prova de'requisiti, e trovandoli regolari emette il decreto di ammissione agli esami, ed assegna il giorno in cui debbono seguire.

che in base ai dati di valutazione fissati dal § 1374 del vigente Codice Civile Austriaco. Ma una tale determinazione fu però derogata colla successiva Circolare Governativa 27 settembre 1834, n. 31886-4836, colla quale venne stabilito doversi attenere strettamente a quanto prescrive il sopraccitato Regolamento 3 novembre 1805, presentando le cauzioni per l'esercizio della professione d'ingegnere architetto od agrimensore mediante una proprietà libera della rendita netta di milanesi lire 700 o lire 500 secondo la diversa professione.

L'I. R. Camera Aulica generale poi con ossequiato Dispaccio 14 giugno 1839, n. 3117-P., ha autorizzata la Presidenza dell'I. R. Magistrato Camerale in Milano ed in Venezia a permettere direttamente, siccome è in pratica per altre esazioni, che si paghino alla cassa dei depositi presso il fondo d'ammortizzazione del debito pubblico amministrato dall'I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, per essere impiegati a frutto sul fondo suddetto in ragione del tre per cento, i depositi che dagli ingegneri civili e periti agrimensori, nel Regno Lombardo-Veneto venissero effettuati a titolo di cauzione in conformità alle vigenti prescrizioni prima d'intraprendere l'esercizio della loro professione, qualora il rispettivo deposito sia in contanti ed il depositante desideri tale impiego.

Quanto al metodo di effettuare il detto deposito si è stabilito che gli esercenti nuovamente nominati od abilitati debbano insinuarsi all'I. R. Magistrato Camerale col mezzo della Delegazione provinciale che dichiara la seguita rispettiva nomina di abilitazione e l'ammontare preciso del deposito di cauzione da doversi per loro parte eseguire, indicando anche se tale deposito vogliasi effettuare direttamente in Milano nella cassa dell'I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, ovvero per conto di questa presso taluna delle casse provinciali di Finanza fuori di Milano; dietro di che dal mentovato Magistrato Camerale viene disposto acciocchè sia il rispettivo deposito nei debiti modi regolari ricevuto e passato pel suo investimento col prescritto interesse al fondo d'ammortizzazione, il quale contro la riproduzione e il ritiro del primitivo originale confesso, rilasciato per avventura da altra cassa, ne emette la finale cartella di ricevuta in testa del depositante, e provvede per la successiva regolare corrisponsione dei decorrendi interessi a suo favore.

Circolare Governativa 8 *luglio* 1839, *n.* 23344-2651.

1325. Il petente l'abilitazione di perito architetto o di agrimensore civile prima di presentarsi agli esami, nelle giornate stabilite, deposita nella Cassa provinciale la somma espressa nella tabella *A*.

Decreto 3 novem. 1805, art. 13.

Il petente l'abilitazione d'ingegnere civile deposita la somma espressa nella tabella *B*.

1326. Nessuno che aspiri all'esercizio di architetto civile o di perito agrimensore o d'ingegnere civile può dirigersi per l'abilitazione se non se all'I. R. Delegazione della propria provincia o di quella ove avrà fatta la maggior parte della pratica. Chi però è abilitato in una provincia, lo è per tutto il Regno. (*d*)

Decreto suddetto, art. 14.

(*d*) È vietato di ammettere agli esami e di rilasciare patenti pel libero esercizio delle professioni d'ingegnere-architetto, perito agrimensore e di ragioniere ai sudditi esteri; ma ove i medesimi abbiano compiuto con regolare autorizzazione gli studj teorici in questo Stato, non può loro rifiutarsi anche l'ammissione al tirocinio di pratica voluto dal Decreto 3 novembre 1805, dovendo questo considerarsi una continuazione degli studj preparatorj, alla valutazione dei quali potrebbe farsi luogo a suo tempo quando i mentovati sudditi esteri, avendo conseguito la cittadinanza austriaca, facessero domanda di essere abilitati all'effettivo esercizio di taluna delle professioni suaccennate.

Circolare Governativa 9 *dicembre* 1842, *n.* 42297-5538.

TABELLA *A*

Deposito da farsi per l'abilitazione alla libera pratica di architetto civile o di perito agrimensore.

	mil. L.	a L.
Per la cassa dell'università di Pavia o di Padova secondo la ubicazione della Delegazione provinc.e da cui viene ammesso agli esami il petente . . .	24	21. 19
Ai tre Esaminatori mil. lire 18 per cadauno	» 54	» 47. 67
Al Segretario destinato dal R. Delegato come al § 1341 del Manuale . .	» 12	» 10. 59
Agli inservienti	» 6	» 5. 30
All'I. R. Delegazione provinciale per la spedizione della patente	» 12	» 10. 59
In tutto mil.	L. 108	a L. 95. 34

TABELLA *B.*

Deposito da farsi per l'abilitazione alla libera pratica d'ingegnere civile.

	mil. L.	a L.
Per la cassa dell'università di Pavia o di Padova secondo la ubicazione della Delegazione provinc.e da cui viene ammesso agli esami il petente . . .	60	52. 96
Ai tre Esaminatori mil. lire 36 per ciascheduno . . . . . , ...	» 108	» 95. 34
Al Segretario destinato dal R. Delegato come al § 1341 del Manuale. . .	» 24	» 21. 19
Agli inservienti	» 12	» 10. 59
All'I. R. Delegazione provinciale per la spedizione della patente	» 24	» 21, 19
In tutto mil.	L. 228	a L. 201. 27

AVVERTENZA

Sono a carico dei candidati le spese forzose per l'esame pratico in campagna. Il R. Delegato ne determina la precisa somma secondo le circostanze locali.

CAPITOLO III.

STUDJ DA FARSI PRESSO UNA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI IN MILANO OD IN VENEZIA.

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 1 (*a*).

1327. Compiuto che abbiano gl' ingegneri architetti con pieno buon esito il corso triennale degli studj presso l' Università, e principalmente quelli di loro che vogliono dedicarsi all' architettura più alta, devono frequentare per un altro biennio le scuole d' una delle

(*a*) Il sopraccitato Regolamento che tien fermo l'obbligo della pratica quadriennale prescritta dall' Italico decreto 3 novembre 1805, divenne obbligatorio per tutti i futuri ingegneri-architetti che hanno compiuto il corso degli studj e conseguito il grado accademico secondo il nuovo piano attivato regolarmente nell' I. R. Università di Pavia nell' anno 1841-1842 ed in quella di Padova nell' anno 1842-1843.

Venne per altro promosso il dubbio se il corso biennale presso l'Accademia delle belle arti in Milano od in Venezia, possa essere computato nella sopraccitata pratica quadriennale da effettuarsi presso un ingegnere architetto approvato. Considerando però che coll' approvare il suddetto Regolamento non venne recata alcuna innovazione al tuttora vigente italico Decreto 3 novembre 1805, e ritenuto che il mentovato corso biennale presso l' Accademia è un complemento degli studj universitarj e non un principio della pratica voluta dal ripetuto Decreto 3 novembre 1805, egli è manifesto che oltre al detto corso biennale gli aspiranti alla professione d' ingegnere-architetto debbano avere fatta anche la prescritta pratica quadriennale. L' I. R. Governo poi con Decreto 31 ottobre 1844, n. 45343-5543, ha dichiarato che nulla osta a che nel luogo di residenza dell' I. R. Accademia di belle arti, ove i candidati

II. RR. accademie di belle arti in Milano od in Venezia onde erudirsi o perfezionarsi nello stile e nel buon gusto architettonico. (*b*)

Corso d' istruzione

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 2, lett. *a* e *b*.

1328. Nel primo anno viene loro insegnata la composizione architettonica desunta da Vitruvio ed altri classici autori col confronto dei migliori monumenti dell' antichità greca e romana.

Nel secondo anno sono istruiti ed esercitati sopra temi variati loro dettati dal professore all' effetto di sviluppare la loro facoltà inventiva e di avvezzarli alla pratica applicazione dei precetti e degli esempj loro già somministrati.

Regolam. sudd., art. 3.

1329. Contemporaneamente alla scuola d' architettura devono tanto nel primo che nel secondo anno frequentare la scuola di prospettiva, e l'istruzione che vien data loro nella medesima è ripartita come qui appresso :

percorrono il corso biennale per erudirsi o perfezionarsi nello stile e nel buon gusto architettonico, possano essi candidati incominciare e proseguire contemporaneamente la pratica prescritta dall' italico Decreto 3 novembre 1805. Ha per altro lo stesso I. R. Governo avvertito col successivo Dispaccio 16 dicembre 1845, n. 42827-5156, che una siffatta pratica non debba formar titolo o scusa ai praticanti per mancare alle lezioni prescritte dal detto corso biennale a cui devono essi regolarmente intervenire, cosicchè gli ingegneri ed architetti che ammettono praticanti sono tenuti di farsi carico, nell'emissione dei relativi certificati, anche del tempo che i praticanti medesimi hanno dovuto impiegare per frequentare le lezioni del corso biennale surriferito.

(*b*) Sul quesito proposto, se, giusta il nuovo piano degli studj per gli ingegneri-architetti e periti agrimensori approvato da S. M., gli ingegneri civili sieno tenuti a frequentare il corso biennale stabilito presso l'I. R. Accademia di belle arti, l' Eccelsa I. R. Commissione Aulica degli studj con ossequiato Dispaccio 12 aprile 1845 ha dichiarato non esservi dubbio che gli ingegneri al pari degli architetti debbano frequentare il corso biennale accademico sopraccitato.

Dispaccio governativo 5 *maggio* 1846 *nell' avviso della Delegazione provinciale di Milano* 14 *detto mese, n.* 13029-620.

I.° ANNO — Corso elementare di prospettiva col metodo delle sezioni, e corso completo di sciografia, applicati ambedue all' esposizione prospettica delle parti elementari dei cinque ordini.

II.° ANNO — Esercizj scenografici applicati allo studio dei diversi stili architettonici e del medio evo. Questo studio viene formolato nell'esposizione scenografica di qualcuno dei più rinomati monumenti dell' una e dell' altra età.

Gli allievi devono pure essere esercitati nel disegnare prospetticamente oggetti relativi all'arte dell'ingegnere, come edifizj d' acqua, ponti, mulini e macchine d' ogni genere tanto rurali che industriali.

1330. Oltre le succennate scuole sono obbligati di frequentare le lezioni d'estetica in quanto risguardano la parte sublime dell' architettura.

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 4.

Esami ed approvazione

1331. Terminato il predetto corso biennale, vengono sottoposti, sotto l' osservanza delle discipline portate dagli articoli 163, 164, 165 e 166 del Regolamento interno dell'I. R. Accademia, ad un regolare esame avanti ad una commissione presieduta del presidente, o in sua vece dal professore segretario, composta dei professori d' architettura, prospettiva ed ornamenti e di due consiglieri accademici architetti da nominarsi annualmente dal consiglio accademico. (*a*)

Regolam. sudd., art. 5.

(*c*) Gli articoli del regolamento sopraccitati sono i seguenti:

« 163. Gli esperimenti degli architetti si fanno in luoghi chiusi senza « nessun soccorso di carte, libri e disegni.

« Lo stesso metodo si tiene pei pittori e per gli scultori negli espe« rimenti di composizione.

« 164. Pel concorso di ciascuna delle tre arti sopraddette è asse« gnata una sala separata che viene gelosamente custodita ed alla quale « non è mai permesso l' accesso a nessuno, e neppure ai professori ed ai « membri della Commissione Accademica. Durante poi il lavoro d'inven« zione nessun concorrente può uscire dalla sala, nè abboccarsi e tam« poco ricevere lettere da nessuno. Quegli che contravviene a questa di« sciplina viene irremissibilmente escluso dal concorso.

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 6.

1332. Il detto esame consiste come segue:

a) Esecuzione in ischizzo d'un progetto architettonico cavato a sorte da un'urna in cui alla presenza del candidato e della commissione si pongono varj temi. Pel detto lavoro si assegnano dodici ore continue.

b) Dettagli principali dell' opera suddetta in una scala maggiore e con qualche sviluppo dell'interna decorazione, e specialmente delle soffitte e delle volte. — Si assegnano dodici ore come sopra.

c) Descrizione ragionata dell'opera stessa in iscritto fondata sui precetti dell'arte. — Si assegnano dodici ore come sopra.

d) Soluzione grafica di un quesito relativo all'arte dell' ingegnere ristrettivamente alla planimetria, stereotomia ed armature per costruzioni. — Si assegna lo stesso limite di tempo.

Per la prospettiva

a) Esecuzione di uno schizzo d'un progetto prospettico cavato a sorte dall'urna come per l'architettura. — Si accordano dodici ore.

b) Risposta a voce ad un quesito teorico da cavarsi a sorte come sopra. — Si accordano due ore.

« 165. Dal momento in cui principiano gli esperimenti fino alla loro « fine tutte le carte e i lavori di qualunque sorta sotto la fede e la « risponsabilità dell' economo o del custode, nè possono essere rimossi « dai luoghi loro rispettivamente assegnati, nè accresciuti di operazioni « fatte altrove. I detti lavori vengono fin dal primo giorno marcati col « suggello dell' Accademia e consegnati, dopo che sono stati terminati, « al professore segretario per essere presentati alle commissioni, dalle « quali si bilanciano severamente i giudizj sul merito comparativo dei « concorrenti, tanto riguardo alla composizione, come alla bella ed esatta « esecuzione, non meno che alle prove date dai concorrenti nella descri- « zione e nelle risposte loro delle cognizioni letterarie, storiche ed este- « tiche indispensabili agli artisti per la loro non ordinaria riuscita nel- « l'arte che professano.

« 166. I lavori dei concorrenti si conservano negli atti dell' Acca- « demia in unione agli atti del giudizio. »

1333. Il giudizio degli esaminatori è definitivo e redatto dal professore segretario in conformità di quello espresso in sessione dai rispettivi membri, che può anche darlo in iscritto e giusta le norme stabilite pei giudizj dei grandi concorsi. Il candidato che ottiene per lo meno tre voti favorevoli si ritiene approvato per la parte teorica dell'arte.

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 7.

1334. Quelli che non ottengono la necessaria pluralità di voti favorevoli sono obbligati di ripetere un altro anno di studio; dopo il quale sono assoggettati ad un nuovo esame, dietro il cui risultamento è loro ...mente accordata o ricusata la necessaria ap...ne.

Regolam. sudd., art. 8.

...A quelli che sono stati approvati dalla com... viene rilasciato un attestato assolutorio fir... presidente e controfirmato dal professore ..., il quale serve loro per ottenere l'autoriz... il libero esercizio della professione d'inge... ...hitetto.

Regolam. sudd., art. 9.

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 6.

1332. Il detto esame consiste come segue:

A) Esecuzione in ischizzo d'un progetto architettonico cavato a sorte da un'urna in cui alla presenza del candidato e della commissione si pongono varj temi. Pel detto lavoro si assegnano dodici ore continue.

B) Dettagli principali dell' opera suddetta in una scala maggiore e con qualche sviluppo dell'interna decorazione, e specialmente delle soffitte e delle volte. — Si assegnano dodici ore come sopra.

C) Descrizione ragionata dell'opera stessa in iscritto fondata sui precetti dell'arte. — Si assegnano dodici ore come sopra.

D) Soluzione grafica di un quesito relativ dell' ingegnere ristrettivamente alla planimetri tomia ed armature per costruzioni. — Si a stesso limite di tempo.

Per la prospettiva

A) Esecuzione di uno schizzo d'un pro spettico cavato a sorte dall'urna come per tura. — Si accordano dodici ore.

B) Risposta a voce ad un quesito teori varsi a sorte come sopra. — Si accordano

« 165. Dal momento in cui principiano gli esperimenti
« fine tutte le carte e i lavori di qualunque sorta sotto
« risponsabilità dell' economo o del custode, nè possono e
« dai luoghi loro rispettivamente assegnati, nè accresciuti
« fatte altrove. I detti lavori vengono fin dal primo giorno
« suggello dell' Accademia e consegnati, dopo che sono sta
« al professore segretario per essere presentati alle commi
« quali si bilanciano severamente i giudizj sul merito com
« concorrenti, tanto riguardo alla composizione, come alla be
« esecuzione, non meno che alle prove date dai concorrenti n
« zione e nelle risposte loro delle cognizioni letterarie, storicl
« tiche indispensabili agli artisti per la loro non ordinaria ri
« l'arte che professano.

« 166. I lavori dei concorrenti si conservano negli atti dell' Accademia in unione agli atti del giudizio. »

1333. Il giudizio degli esaminatori è definitivo e redatto dal professore segretario in conformità di quello espresso in sessione dai rispettivi membri, che può anche darlo in iscritto e giusta le norme stabilite pei giudizj dei grandi concorsi. Il candidato che ottiene per lo meno tre voti favorevoli si ritiene approvato per la parte teorica dell'arte.

Regolam. approv. da S. M. con Sovrana Risoluzione 2 maggio 1843, art. 7.

1334. Quelli che non ottengono la necessaria pluralità di voti favorevoli sono obbligati di ripetere un altro anno di studio; dopo il quale sono assoggettati ad un nuovo esame, dietro il cui risultamento è loro definitivamente accordata o ricusata la necessaria approvazione.

Regolam. sudd., art. 8.

1335. A quelli che sono stati approvati dalla commissione viene rilasciato un attestato assolutorio firmato dal presidente e controfirmato dal professore segretario, il quale serve loro per ottenere l'autorizzazione al libero esercizio della professione d' ingegnere-architetto.

Regolam. sudd., art. 9.

CAPITOLO IV.

DEGLI ESAMINATORI COMPONENTI LA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE I CANDIDATI CHE ASPIRANO ALLE PROFESSIONI D'INGEGNERE CIVILE, PERITO AGRIMENSORE ED ARCHITETTO CIVILE

—⁂—

1336. In ciascuna provincia l'I. R. Delegato nomina per ogni caso d'esame di candidati che aspirino al libero esercizio delle professioni di architetto civile, di perito agrimensore o d'ingegnere civile, una commissione composta di tre esaminatori col metodo seguente:

Decreto 3 novem. 1805, art. 16.

Pone in un'urna il nome degli ingegneri accreditati nella centrale della provincia, i quali esercitano la professione almeno da cinque anni. Se ne estraggono tre per ogni esame che occorra. I nomi estratti si rimettono nell'urna.

Ove si tratta di candidati che aspirano semplicemente alla professione di architetto civile e di perito agrimensore, possono porsi nell'urna rispettivamente i nomi di periti agrimensori o di architetti civili, semprechè abbiano le condizioni espresse di sopra riguardo agl'ingegneri.

1337. Non sono posti nell'urna i nomi di quegli ingegneri o di quegli architetti civili o periti agrimensori, che fossero impediti di assistere all'esame, o sui quali cadesse un ragionevole sospetto di prevenzione riguardo al candidato.

Decreto suddetto, art. 17.

Decreto 3 novem. 1805, art. 18.

1338. L' estrazione dei nomi degli esaminatori non può farsi che alla presenza del Regio Delegato o di un suo speciale rappresentante.

Decreto suddetto, art. 19.

1339. Presiede alla sessione della commissione un incaricato del Regio Delegato provinciale senza voto. Egli dirige la seduta e l'ordine delle operazioni, verifica i voti, corregge se scopre qualche irregolarità, e riferisce al Regio Delegato secondo la qualità della medesima.

Decreto suddetto, art. 20.

1340. Le sessioni della commissione si tengono nel locale della Delegazione provinciale.

Decreto suddetto, art. 21.

1341. Un segretario destinato dal Regio Delegato assiste alle sessioni e ne stende processo verbale.

Decreto suddetto, art. 22.

1342. Terminati gli esami pei quali fu destinata la commissione, è sciolta, e cessa da ogni funzione.

CAPITOLO V.

DEGLI ESAMI.

1343. La commissione prima d'intraprendere gli esami rivede i documenti originali de' requisiti prodotti dal candidato, e fa sui medesimi, occorrendo, le proprie osservazioni. In caso di qualche eccezione il Regio Delegato provvede, o giudica ne' modi regolari secondo le massime del Regolamento 3 novembre 1805.

Decreto 3 novem. 1805, art. 23.

1344. L'ordine degli esami è come segue:

I.° Un'urna contiene trenta quesiti relativi alle parti essenziali e più difficili di sola pratica della scienza ed arte sulla quale dee versare l'esame. Ciascuna delle tre professioni ha l'urna dei quesiti rispettivi.

Decreto suddetto, art. 24.

II.° Se il candidato aspira all'esercizio della professione d'ingegnere civile, l'incaricato del Regio Delegato estrae da ciascheduna delle tre urne due quesiti.

III.° Se il candidato aspira all'esercizio della professione di architetto civile e di perito agrimensore, l'incaricato dal Regio Delegato estrae da ciascuna delle due urne rispettive due quesiti.

IV.° Se il candidato aspira all'esercizio di una di queste due professioni, l'incaricato del Regio Delegato estrae tre quesiti dalla sola urna che riguarda questa professione.

V.° Il candidato stende la soluzione de' quesiti sul foglio stesso in cui gli sono presentati, e vi appone la sua sottoscrizione.

VI.° Non si dà al candidato il secondo quesito se non ha terminata la soluzione del primo, e così gradatamente secondo l'occorrente numero de' medesimi.

VII.° Durante questa operazione è impedito al candidato qualunque comunicazione estranea, e sta presente il segretario della commissione.

VIII.° È accordato al candidato per la soluzione de' quesiti un congruo tempo.

IX.° Oltre i quesiti in iscritto, il candidato può essere dagli esaminatori interrogato verbalmente sopra qualunque altra parte di pratica della professione al cui esercizio chiede d'essere abilitato.

X.° I candidati che aspirano all'esercizio delle professioni di perito agrimensore o d'ingegnere civile, subiscono di più un esame pratico in campagna.

Decreto 3 novem. 1805, art. 25.

1345. Terminati gli esami il segretario presenta alla commissione le soluzioni de' quesiti proposti al candidato, e l'intero processo verbale delle sessioni, e dell'esame pratico in campagna, ove abbia luogo. La commissione pronuncia il suo giudizio a scrutinio segreto e ne stende rapporto firmato dai membri della medesima, e controfirmato dal segretario.

Decreto suddetto, art. 26.

1346. Se il voto della commissione è favorevole, comunicato al Regio Delegato col rapporto di essa, e da questo conosciuta la regolarità degli atti, il candidato è ammesso coll'intervento della commissione alla presenza del Delegato medesimo, avanti il quale presta il giuramento di esercitare con probità e secondo le regole dell'arte la propria professione e riceve dal Regio Delegato la patente di abilitazione. Tutti questi atti sono registrati nel processo verbale dell'esame e ne formano il compimento.

Decreto suddetto, art. 27.

1347. Se il voto della commissione non è fovorevole, il candidato può presentarsi all'esame dopo sei mesi di nuova pratica.

Se in un secondo esperimento è ancor rimandato, non può presentarsi ad un terzo, esame, se non dopo un anno di nuova pratica. Chi non è approvato nel terzo esperimento non ha più diritto di presentarsi.

Decreto suddetto, art. 28.

1348. Chi avendo fatto per la prima volta l'esame per essere abilitato alla professione d'ingenere civile,

o alle due sole di architetto civile e di perito agrimensore, è stato rimandato, perchè non trovato capace in tutte, può, volendo, ottenere l' abilitazione a quella professione o professioni in cui ha date prove soddisfacenti.

È necessario però che la commissione ne abbia espressamente notata nel suo rapporto all' I. R. Delegato provinciale questa circostanza.

1349. Se il candidato, di cui al paragrafo precedente, vuole in seguito avanzarsi nella professione d'ingegnere, subisce un nuovo esame, limitato però a quelle sole parti di professione, in cui non fu approvato. Egli può presentarsi a questo secondo esame dopo sei mesi di nuova pratica.

Decreto 3 novem. 1805, art. 29.

1350. È permesso ai candidati di reclamare dal giudizio della commissione. I reclami sono rimessi all' I. R. Delegato provinciale, che gli inoltra all' I. R. Governo unitamente a copia del processo verbale. Il Governo decide e provvede inappellabilmente.

Decreto suddetto, art. 30

1351. In qualunque degli esami l' aspirante venga rimandato, perde sempre la somma depositata. Esso rinnova il deposito ogni qualvolta venga riammesso ne' modi indicati di sopra.

Decreto suddetto, art. 31.

1352. Il Regio Delegato provinciale decreta la distribuzione delle sportule ai soggetti contemplati nelle rispettive tabelle. In fine dell' anno versa nella cassa dell' Università di Pavia o di Padova la somma assegnata alla medesima per le provviste d' istromenti ad uso delle scuole relative agli studj teorici delle professioni, all' esercizio delle quali è data l' abilitazione.

Decreto suddetto, art. 32.

CAPITOLO VI.

DOVERI E PREROGATIVE DEGLI ARCHITETTI CIVILI, DEI PERITI AGRIMENSORI E DEGLI INGEGNERI CIVILI.

1353. L'I. R. Delegazione provinciale tiene esposto nella sua segreteria l' elenco degli architetti civili, dei periti agrimensori e degli ingegneri civili regolarmente approvati, sia secondo i metodi ed usi ch' erano in osservanza per lo passato ne' varj Stati che compongono il regno, sia secondo il regolamento 3 novembre 1805. Le operazioni degli architetti civili, dei periti agrimensori e degli ingegneri civili s'intendono circoscritte a quelle sole professioni nelle quali furono abilitati. Gli atti e le operazioni di quelli che non sono descritti nel suddetto elenco, non hanno valore alcuno, e non fanno prova in giudizio.

Decreto 3 novem. 1805, art. 33.

1354. È tenuto ogni architetto civile, ogni perito agrimensore ed ogni ingegnere civile a conservare tutte quelle carte e quelle matrici che hanno servito di fondamento per compilare le operazioni della loro professione, e che possono servire di prova delle medesime in qualunque tempo. Le copie di queste carte non si rilasciano ad altri fuori che ai rispettivi committenti, se non con ordine espresso dell'Autorità competente. Chi contravviene a questa disposizione è interdetto dall' esercizio della professione. (*a*)

Decreto suddetto, art. 34.

(*a*) Venne promossa ed agitata la quistione innanzi ai Tribunali se a termini del contenuto nel suddetto paragrafo siano i periti obbligati a somministrare alle parti le così dette *minute* che hanno servito di

Decreto 3 novem. 1805, art. 35.

1355. In caso di morte di qualunque architetto civile, perito agrimensore o ingegnere civile i figli o eredi del medesimo, ed in loro mancanza le Congregazioni Municipali o Deputazioni comunali più vicine, sono obbligate a partecipare alla Delegazione provinciale, nel più breve termine possibile, la notizia della seguita morte. I figli o eredi che contravvenissero a questa disposizione sono puniti colla multa di cinquanta scudi.

Decreto suddetto, art. 36.

1356. L'I. R. Delegazione provinciale, avuta notizia della morte nella sopraddetta maniera, o in qualunque altra, assicura le scritture originali del defunto, relative alle operazioni di sua professione, e le fa in seguito deporre nell' archivio più vicino, sia dell'I. R. Commissaria distrettuale, sia della stessa I. R. Delegazione provinciale, ordinando che ne sia fatto registro.

Decreto suddetto, art. 37.

1357. L' estrazione delle copie di dette scritture dall'archivio della Delegazione provinciale non è permessa che nei modi e nei casi contemplati nel § 1354. Gli emolumenti dovuti per queste copie si dividono per metà tra l' archivio e gli eredi. (*b*)

norma nelle loro operazioni onde condurre alla stima e alla determinazione del valore esposto nelle loro relazioni. La Corte di Appello in Milano colla decisione 17 novembre 1810 ha giudicato non essere tenuti i periti a presentare alle parti le così dette *minute*, e tale giudizio venne pur anche confermato dalla Corte di Cassazione colla sua Decisione 15 luglio 1811.

(*b*) La cessata Direzione del Demanio inerendo alle determinazioni portate dalla Circolare governativa 24 novembre 1825, n. 14650-4968 e 14871-5062, con cui si è stabilito che gli emolumenti dovuti per le copie delle scritture originali dei defunti architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili siano regolati a termini del disposto dall'articolo 8.° del Regolamento generale per gli Archivj, in data 3 giugno 1825, ha prescritto le seguenti discipline:

« 1.° L esazione dei surriferiti emolumenti dev' essere regolata a « termini del disposto dell'articolo 8.° del Regolamento generale por- « tato dalla Governativa Circolare 3 giugno 1825, n. 6528-2095, e « l' intiero importo degli emolumenti stessi dovrà caricarsi nel giornale « a bolletta madre e figlia, come tutte le altre tasse d'archivio, giusta

1358. È dispensato dall' obbligo ingiunto al § 1355 quel figlio o erede del defunto il quale alla morte del padre o del testatore si trovi già nell'esercizio della

Decreto 3 novem. 1805, art. 38.

« le norme portate dal § 1.° delle istruzioni a stampa di questa Di-
« rezione, 11 ultimo scorso luglio, n. 14056.

« 2.° Quelle bollette madri del detto giornale che saranno im-
« piegate a dimostrare gli introiti provenienti dalle estrazioni delle
« copie di scritture depositate come sopra, dovranno accennare al loro
« piede ed a tergo la quota o metà degli emolumenti spettante agli
« eredi, indicando il nome e cognome de' medesimi.

« 3.° Si formerà una nota sotto la lettera *A*, nella quale si de-
« scriveranno i nomi de' compartecipanti od eredi, coll' indicazione
« de' rispettivi diritti loro spettanti in consonanza alle bollette d' in-
« troito giusta il precedente articolo, e questa nota servirà di base
« alla deduzione che dovrà farsi del complessivo importo dal semestrale
« riassunto, il quale dovrà stabilirsi giusta la modula che si unisce.

« 4.° La parte spettante al Regio Erario ed i diritti di bollo do-
« vranno versarsi all'I. R. Cassa di Finanza a termini delle mentovate
« istruzioni 11 scorso luglio, n. 14056.

« 5.° La parte poi spettante agli eredi dovrà dimostrarsi nel
« *giornale degl' introiti*, *conto introito per loro conto*, tracciato
« nel detto riassunto in base all' accennata nota *A*.

« 6.° Le II. RR. Delegazioni e gli II. RR. Commissarj distrettuali
« dovranno rendere avvertiti gli eredi de' diritti verificati a loro favore,
« perchè gli esigano dalla rispettiva registratura contro regolare quitanza.

« I pagamenti che si faranno così dall' incaricato dell' introito si
« porteranno in deduzione del relativo fondo, riassumendo le quitanze
« sotto la lettera *B*.

« 7.° Quegli eredi che non si fossero presentati ad esigere i loro
« diritti avanti che sia chiuso il giornale semestrale, dovranno distin-
« guersi nella nota *C* coll' indicazione delle rispettive quote formanti
« il complessivo fondo giacente alla fine di esso semestre apparente
« dal riassunto.

« 8.° Se però da taluno de' compartecipanti od eredi si lasciasse
« trascorrere il termine d' un anno senza aver riscossa la somma,
« verrà questa versata nella cassa di Finanza a pareggio del fondo
« giacente, salvo al medesimo il diritto di rimborso mediante istanza
« da presentarsi a codesta I. R. Direzione.

« A tale effetto la nota *C* dovrà indicare costantemente l' epoca
« in cui si verificò il diritto degli eredi, ed all' evenienza di versa-
« mento nella cassa di Finanza pel trascorso termine dell' anno, le

stessa professione. Questi ritiene in sua custodia le dette carte. (*c*)

« partite che correranno questa vicenda dovranno distinguersi in una « nota apposita da unirsi al rendiconto di quel semestre in cui il versa- « mento avrà avuto luogo, e cessare di figurare nella detta nota *C*; « e ciò all'oggetto di poter verificare a colpo d'occhio le istanze di « rifusione che venissero poi presentate.

« 9.° Riguardo alla tassa di spedizione per le patenti di libera « pratica delle professioni d'architetto civile, d'ingegnere civile e di « perito agrimensore che le II. RR. Delegazioni provinciali sono auto- « rizzate di riscuotere giusta le tabelle *A* e *B* poste a piedi del citato « Decreto 3 novembre 1805, nulla dovrà per ora innovarsi alla pra- « tica in corso. »

La tariffa annessa al Regolamento generale per gli Archivj 3 giugno 1825, superiormente citata all'art. 1.°, che regola le tasse per le ispezioni e comunicazioni delle scritture, è la seguente:

Per le copie di scrittura italiana o latina, e per cadauna facciata del foglio . . . . lir. 0, 40

Per l'autenticazione delle suddette colla firma dell'archivista . . . . » 0, 90

Oltre le dette tasse si esigeranno *per la ricerca delle carte* i seguenti diritti, cioè:

Se l'atto richiesto è dell'anno corrente . . .	»	0, 55
Se di un anno già decorso ma non anteriore al 1800	»	0, 75
Se del secolo dal 1700 al 1800	»	1, 00
Se del secolo dal 1600 al 1700	»	2, 00
Se dal 1600 a qualunque epoca anteriore . .	»	3, 00

(*c*) Sopra consulta degli II. RR. Governi Lombardo e Veneto, l'I. R. Cancelleria Aulica unita con Dispaccio 17 settembre 1829, n. 18632-1513, ebbe a dichiarare non essere il caso di far alcuna modificazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge italiana 3 novembre 1805 (§§ 1355, 1356, 1357 e 1358 del Manuale) prescrivente le discipline da osservarsi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni d'architetto civile, perito agrimensore ed ingegnere civile, giacchè tali discipline corrispondono nell'essenziale perfettamente alle provvide determinazioni emanate col reale Dispaccio 15 maggio 1775 di S. M. l'imperatrice Maria Teresa, e le medesime sono tuttora analoghe alle esigenze del tempo e delle circostanze.

1359. Ogni architetto civile, ogni perito agrimensore, ogni ingegnere civile approvato deve sottoscrivere le carte relative alla professione col suddetto titolo.

Decreto 3 novem. 1805, art. 39.

1360. Nei casi di mancanza in ufficio, o di sopraggiunta incapacità comprovata nelle vie regolari, il Regio Delegato può sospendere dall' esercizio delle loro professioni un architetto civile, un perito agrimensore o un ingegnere civile. Ne' casi di dolo o di circonvenzione lo sospende, e si procede a termini di ragione.

Decreto suddetto, art. 40.

Tale superiore dichiarazione venne comunicata alle II. RR. Delegazioni provinciali colla Circolare governativa 22 ottobre 1829, n. 27452-4772, raccomandandone la più attenta vigilanza sull' accurata esecuzione delle indicate prescrizioni di massima, non che di quelle dell' intero regolamento.

TARIFFE

COLLE QUALI SI REGOLANO LE COMPETENZE
PER LE OPERAZIONI ESEGUITE
DAGLI INGEGNERI-ARCHITETTI CIVILI
E PERITI AGRIMENSORI.

TARIFFA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI COLLEGIATI AGRIMENSORI APPROVATI E TRABUCCATORI

approvata con Lettere Patenti dell'Eccellentissimo Senato del giorno 15 *maggio* 1762 *(a)*

Restano ferme le massime già dichiarate nelle tariffe generali, toltone che in quella parte, in cui nella presente tassa vengono o ampliate, o limitate, o dichiarate.

DIETE

per gl' ingegneri ed architetti, e loro ajutanti, per gli agrimensori e trabuccatori

Operando come eletti *ex officio* in occasione di visite giudiziali ed anche in occasione di visite ed accessi stragiudiziali.

Per ragione di dieta, e cadauna di esse tanto in città e luogo di residenza che fuori, compreso il giorno dell'andata e del ritorno.

Agl'ingegneri.	mil. L.	12, 00	aL. 10, 59
Agli ajutanti degli ingegneri	»	6, 00	» 5, 29
Agli agrimensori.	»	6, 00	» 5, 29
Alli trabuccatori	»	3, 00	» 2, 64

(*a*) La presente tariffa, già pubblicata per l' *ex*-Ducato di Milano, attualmente non viene applicata che alle operazioni di stima, consegne, bilanci, ecc. che si eseguiscono dagli ingegneri civili dietro incarico privato. Le competenze pei lavori che interessano la pubblica Amministrazione o il giudiziario, sono regolate adottando le altre tariffe posteriormente emanate.

Se fuori di città o luogo di residenza.

Condotta, alloggiamento e vitto a carico della parte o parti istanti, ed in caso di reintegrazione dovuta dall'altra parte o dagli interessati, si osserverà la seguente tassa:

Per calesse a due cavalli, compreso il mantenimento di essi, vitto e buona mano al vetturino, in ogni giorno mil. L.	16, 00	a L. 14, 12
Cavalcatura in cadaun giorno, compreso il mantenimento del cavallo »	4, 10	» 3, 97
Vitto per l'ingegnere e suo ajutante per cadauno di essi, e pasto »	2, 10	» 2, 20
Vitto per l'agrimensore ogni pasto »	2, 10	» 2, 20
Vitto per il trabuccatore ogni pasto »	1, 5	» 1, 10

Nel diritto delle diete viene compresa qualunque operazione si faccia sul luogo e fatto, salvo che si estraessero dalle parti i risultati di esse operazioni; nel qual caso, abbenchè estratte sul luogo e fatto, si dovranno i diritti per esse nel modo rispettivamente tassato, ed anche in ciò riguarda la mercede della scrittura.

Cosicchè però fermandosi sul luogo al dippiù del tempo necessario per le operazioni, per le quali il diritto sia di salario, non si possa esigere per tale soprappiù del tempo mercede di dieta, ma solo il diritto de' suddetti estratti delle operazioni.

Scrittura

Scrittura degli originali e copie delle relazioni, come pure degli allegati uniti, formata in carta ordinaria in fogli a due facciate compite, con linee 18 per cadauna facciata e caratteri 28 per cadauna linea.

Se di semplici narrative, ogni foglio . . . . mil. L. — 10 aL. 0, 44
Se contentive de' conti, ogni fogl. » — 15 » 0, 66

Autenticazioni delle relazioni

AGLI INGEGNERI

Se definitive nel merito di cui si tratti . . . . » 7 — » 6, 17
Se consultive . . . . » 3, 10 » 3, 08

AGLI AGRIMENSORI

Se definitive nel merito di cui si tratti . . . . » 3, 10 » 3, 08
Se consultive . . . . » 1, 15 » 1, 54

Per le misure de' terreni ne' siti montuosi

PER GLI INGEGNERI

Oltre alle diete
Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento . . . . » 6 — » 5, 29
Per il soprappiù delle pertiche mille ogni pertiche cento . . . . » 4 — » 3, 53

Ne' siti di pianura

Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento . . . . » 4, 10 » 3, 97
Per il soprappiù delle pertiche mille ogni pertiche cento . . . . » 3 — » 2, 64
Allorchè nelle suddette misure abbiano a farsi riparti di roggie, fontanili, edifizj, accessi, ec. si pagheranno di più per ogni utente e concorrente » 3 — » 2, 64
Per il dettato delle relazioni di dette misure colla indicazione distinta della qualità de' terreni, loro coerenze, servitù attive e passive, giurisdizioni, ap-

partenenze, e ragioni d'acque, quando ve ne siano:

Le mercede sarà in regola della metà di quanto saranno importate le diete dell'ingegnere, cosicchè però non si possa oltrepassare l'importanza di diete sei del solo ingegnere.

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

AGLI AGRIMENSORI

Ne' siti montuosi

Oltre alle diete

Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento. . . . . mil. L. 3 — L 2, 64

Per il soprappiù delle pertiche mille ogni pertiche cento . . . . » 2 — » 1, 76

Ne' siti di pianura

Sino a pertiche mille per ogni pertiche cento. . . . . » 2, 5 » 1, 98

Per il soprappiù delle pertiche mille ogni pertiche cento . . . . » 1, 10 » 1, 32

Allorchè nelle suddette misure abbiano a farsi riparti di roggie, fontanili, edifizj, accessi, ecc., si pagheranno di più per ogni utente e concorrente . . . . » 1, 10 » 1, 32

Per il dettato delle relazioni di dette misure colla indicazione distinta della qualità de' terreni, loro coerenze, servitù attive e passive, giurisdizioni, appartenenze e ragioni d'acque, quando ve ne siano:

La mercede sarà in regola della metà di quanto saranno importate le diete dell'agrimensore, cosicchè non si possa oltrepassare l'importanza di diete sei del solo agrimensore.

Scrittura come sopra.
Autenticazione come sopra.

Per le consegne e riconsegne

AGLI INGEGNERI

Oltre alle diete
Per il dettato della relazione di dette consegne e riconsegne, la metà delle giornate consumate sul fatto come sopra, cosicchè non si possa oltrepassare l' importanza di diete sei del solo ingegnere.
Scrittura come sopra.
Autenticazione come sopra.

AGLI AGRIMENSORI

Oltre alle diete
Per il dettato della relazione di dette consegne e riconsegne, la metà delle giornate consumate sul fatto come sopra, cosicchè però non si possa oltrepassare l'importo di diete sei del solo agrimensore.
Scrittura come sopra.
Autenticazione come sopra.

Per li bilanci

AGLI INGEGNERI

Per li sommarj e sommarioni d' ogni cosa consegnata e riconsegnata, ogni pert. cento . . mil. L. 5 — aL. 4, 41
Per la stima del debito quanto del credito
Sino alla somma di lir. 3000 ogni lire cento . . . . » 1 — » 0, 88
Dalle 3000 in su ogni lire cento » — 10 » 0, 44
Cosicchè non si possano eccedere . . . . »200 — »176, 55

Dettato della relazione de' bilanci ancorchè contentiva di rilievi e riflessioni . . . . mil. L.	7 —	L. 6, 17
Scrittura come sopra.		
Autenticazione come sopra.		

AGLI AGRIMENSORI

Per li sommarj e sommarioni d' ogni cosa consegnata e riconsegnata, ogni pertiche cento . . . . »	2, 10	» 2, 20
Per la stima del debito quanto del credito sino alla somma di lir. 3000 ogni lire cento . . . . »	— 10	» 0, 44
Dalle 3000 in su ogni lire cento »	— 5	» 0, 22
Cosicchè non si possa eccedere »	100 —	» 88, 27
Dettato della relazione de' Bilanci ancorchè contentiva di rilievi e riflessioni . . . . »	3, 10	» 3, 08
Scrittura come sopra.		
Autenticazione come sopra.		

Per le misure de' fieni, paglie, strami, ecc.

AGLI INGEGNERI

Oltre alle diete		
Per il conteggiamento del quantitativo del detto fieno, paglia, strami, ecc.		
Si pagheranno ogni casso o mucchio, compreso il dettato della relazione »	6 —	» 5, 29

Per tali misure non potranno condurre l'ajutante, ma il solo trabuccatore.

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

AGLI AGRIMENSORI

Oltre alle diete

Per il conteggiamento del quantitativo del fieno, paglia, strami, ecc.

Si pagheranno ogni casso o mucchio, compreso il dettato della relazione. . . . . mil. L. 3 — aL. 2, 64

Non potranno condurre il trabuccatore quando non sia necessario.

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

Si dichiara essere le suddette operazioni comuni agli ingegneri ed agrimensori tanto in via giudiziale quanto in via di consenso o arbitrio delle parti e particolari o pubblici, in tutto a tenore degli ordini delle rispettive ammissioni e lettere patenti colle quali vengono eletti ed approvati gli agrimensori.

TASSA DELLE OPERE RISERVATE AGLI INGEGNERI

Stima delle case e terre

Diete come sopra

Per li conti delle stime sino a lir. 3000 di valore capitale per ogni lire cento . . . . » 2 — » 1, 76

Per il soprappiù ogni lire cento » 1 — » 0, 68

Nè possa eccedere il salario di » 600 — » 529, 65

Allorchè la stima debba farsi sopra li corpi del tutto divisi l'uno dall'altro, e sotto diversi affittamenti, in tal caso il salario dovrà pagarsi sopra ognuno de' diversi corpi.

Con dichiarazione però che non s'intenderanno i corpi divisi perchè siano affittati a diverse persone o restino in territorj adjacenti al principale, quando una sola ed eguale sia la regola degli affittamenti, ma si riterranno per corpi divisi e distinti quando siano affittati sotto diverse leggi e patti, poichè la qualità del

terreno, della situazione e degli intrinsechi pesi di manutenzione richiede una ispezione totalmente diversa di chi deve operare, ed in tal caso, sebbene i fondi siano dello stesso padrone ed anche nella stessa provincia, s'intenderanno divisi in modo che ogni corpo per le suddette ragioni distinte porterà un particolare pagamento colla norma però e legge nel quantitativo di sopra indicata degli altri corpi.

Per il dettato della relazione abbenchè contentiva di rilievi e riflessioni . . . . mil. L. 7 — ªL. 6, 17

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

Per le divisioni

Ritenuto quanto sopra per ciò che riguarda alle stime, si dovranno corrispondere all' ingegnere per le assegnazioni da farsi in due, in tre e più piedi:

Per ogni lire cento . . . . . » — 10 » 0, 44

Nè si potranno eccedere . . »600 — »529, 65

Dettato delle relazioni, benchè contentive di rilievi e riflessioni . . » 7 — » 6, 17

Scrittura come sopra.

Autenticazione come sopra.

Per la stima delle fabbriche,
oppure tasse delle liste
dell' importanza delle fabbriche

Oltre alle diete nel prendere lo stato dei fabbricati:

Sino a lir. 10000 del valore della cosa da stimarsi e da tassarsi per ogni lire cento . . . . » 2 — » 1, 76

Dalle lir. 10000 a qualunque somma, per ogni lire cento mil. L.	1 —	aL. 0, 88
Nè potrà eccedere il salario di tali stime e tasse	»1000 —	»882, 75

Per le mappe e disegni

Siccome per li disegni di fabbriche, per gli andamenti di acque, livellazioni, mappe territoriali, indicazioni di differenze tanto amichevoli quanto giuridiche, non può darsi verun determinato sistema neppure per verisimile, così per questi e loro relazioni non può prefiggersi tassa di sorta.

Ad ogni modo dovrà regolarsi la loro mercede in proporzione non tanto della fatica, quanto dello studio che rispettivamente in detti disegni occorreranno impiegarsi, colla dovuta osservazione alle materie scientifiche e teoriche per le quali richiedendosi uno studio singolare, ragionevole sarà ancora la proporzionata corrispondenza del premio.

Nascendo contesa o dubbio tra le parti e gli ingegneri ed architetti sopra la corrispondenza suddetta del premio, dovrà questa dichiararsi dal giudice della causa, se le opere dell'ingegnere saranno procedute in via giudiziale, oppure dal giudice ordinario se le opere saranno procedute in via stragiudiziale, sentito pria tanto nell' uno quanto nell' altro caso *ex officio* il parere dei sindaci del collegio.

TARIFFA

che regola le competenze dei periti assunti dal giudiziario in relazione al Decreto 11 settembre 1807, portante il regolamento sulle competenze dei giudici di pace, ec., ec. (*a*)

Estratto del Decreto 11 settembre 1807

. . . .

CAPITOLO VI

Competenze pei periti, depositarj ecc.

§ 204. Ai periti per ogni dieta di tre ore quando essi opereranno nei luoghi ove sono domiciliati o ad una distanza non maggiore di sette miglia dal loro domicilio, saranno tassate:

In Milano ed in Venezia

Per gli artigiani coltivatori ital. L. 4, 00 a L. 4, 59

(*a*) La notificazione governativa 2 maggio 1831, n. 11601-1278, ha però disposto quanto segue: « Dovendo le perizie giudiziali di qual« sisia specie, siccome atti giudiziali, inspirare la più grande fiducia « e perciò essere immuni da qualunque apparenza di favore per l'una « o per l'altra parte, e ritenuto che questo scopo mal si raggiunge « col metodo finora sussistente di permettere il libero accordo stra« giudiziale coi periti, e di pagare agli stessi una quota determinata in « ragione dell'ammontare della stima, S. M. I. R. A. si degnò di or« dinare che entrambi questi inconvenienti abbiano d'ora in poi a cessare.

« Vien quindi in esecuzione della Sovrana risoluzione del 21 no« vembre 1830 ordinato che le competenze dovute dalle parti ai pe« riti giudiziali siano per l'avvenire determinate, salvo il ricorso al« l'Autorità superiore, da quei giudizj che avranno decretata la perizia « ed ai quali la stessa debbe per ciò presentarsi.

« S'intende da sè che esaminando le specifiche dettagliate da cui « apparirà il tempo impiegato nella perizia in ragione di giorni e di

Per gli architetti e per tutti quelli che professano le arti liberali o scienze. . . . . ital. L.	8, 00 a L.	9, 19
Negli altri Dipartimenti un quarto di meno.		
§ 205. Qualora la distanza ecceda le sette miglia si accorderanno per ispese di viaggio e vitto per ciascun miglio tanto di andata che di ritorno:		
Agli architetti ed altri professori d'arti e scienze come sopra:		
A quelli di Milano e di Venezia »	1, 00 »	1, 14
A quelli dei Dipartimenti . . »	0, 75 »	0, 86
§ 206. Si accorderà inoltre ai suddetti per ogni giornata di permanenza col consumo di ore nove di travaglio:		
Per quelli di Milano e di Venezia »	24, 00 »	27, 58
Per quelli dei Dipartimenti . »	18, 00 »	20, 68
Questa tassa si diminuirà in proporzione qualora nella giornata non s' impieghino le suddette ore nove.		

. . . .

§ 208. Saranno pure accordate ai periti due diete, l' una per la prestazione del loro giuramento e l'altra per fare il deposito della loro relazione, e ciò oltre le spese di viaggio occorribili se siano domiciliati a distanza maggiore di sette miglia dal luogo in cui risiede il tribunale, per le quali loro si accorda per ogni miglio una trentesima parte di una intiera giornata.

§ 209. Non potranno i periti pretendere alcuna ulteriore indennizza-

« ore, e le quali saranno dai periti prodotte unitamente alla stima, « debbano i giudizj nella determinazione della meritata ricompensa « avere il conveniente riguardo non solo al vero tempo impiegato, ma « ben anche alle cognizioni nell' arte ed al domicilio dei periti, non « che ai rapporti delle parti ed ai prezzi correnti dei generi neces- « sarj alla vita. »

zione al di là di questa tassa, nè per ispese di vettura e cibaria, nè per l' opera in loro soccorso prestata da scritturali, misuratori e portamisure, nè per qualsiasi altro pretesto. Queste, ove occorrono, dovranno restare a loro carico.

§ 210. Il presidente nel formare la tassa delle loro diete ne ridurrà il numero se lo riconoscerà eccessivo.

§ 211. Per verificazioni di scritture ed in caso di querela di falso incidente si accorderà ai periti per ogni dieta di tre ore, oltre le spese di viaggio nei casi che queste competono, la stessa tassa, cioè:

In Milano ed in Venezia ital. L.	8, 00	a L. 9, 19
Nel rimanente del regno. . . »	6, 00	» 6, 89

§ 212. Nulla però verrà loro accordato per prestazione di giuramento, nè per deposito del loro processo verbale, dovendo essi operare in presenza del giudice o del cancelliere; tutto ciò resta compreso nelle loro diete. Per le spese poi in viaggio se sono domiciliati a distanza maggiore di sette miglia dal luogo in cui si fa la verificazione, conseguiranno per ogni miglio tanto di andata, quanto di ritorno:

Quelli di Milano e di Venezia »	1, 00	» 1, 14
Quelli del rimanente del Regno »	0, 75	» 0, 86

Al di là di questa tassa non potranno pretendere alcuna cosa per ispese di vettura e di cibaria.

TARIFFA

del Ministero delle Finanze 19 settembre 1809, che regola le competenze di onorarj e spese da accordarsi ai periti, stata adottata dall' I. R. Governo colla Circolare 15 maggio 1822, n. 12772-1595, ed applicata per qualunque operazione a carico delle Amministrazioni tutelate. (*a*)

		ital. L.	austr. L.
Per vitto ed alloggio ai periti fuori del luogo di ordinaria loro residenza al giorno . . . . ital. L.		5, 00	a L. 5, 75
Per ciascuna dieta di ore sei al giorno.	all' ingegnere »	4, 50	» 5, 17
	all' ajutante . »	2, 00	» 3, 45
Per ispese di viaggio per ciascun miglio . . . . »		0, 80	» 0, 92
Onorarj sui valori risultanti definitivamente la ciascuna stima	Per le prime l. 1000 ed in proporzione »	5, 00	» 5, 00
	Pel secondo migliajo »	4, 00	» 4, 00
	Pel terzo migliajo »	3, 00	» 3, 00
	Pel quarto e success. »	2, 00	» 2, 00
NB. L'emolumento per un perito non potrà mai eccedere le. . . . »		150, 00	» 172, 41
Scritturazione delle relazioni e delle minute tanto degli originali, che delle copie, per ogni foglio a due facciate di 50 linee ciascuna . . . . »		0, 40	» 0, 46
Dettato ed autenticazione delle relazioni e minute . . . . »		2, 50	» 2, 87

Per la carta bollata, gli indicatori e misuratori si abboneranno le somme

(*a*) In quei casi nei quali per un oggetto amministrativo sia destinato uno degli ingegneri delle pubbliche costruzioni a spese dei corpi tutelati o dei privati, le competenze sono regolate colla presente Tariffa, ma colla esclusione dell' onorario sulle stime.

Circolare Governativa 5 *giugno* 1838, *n.* 10667-1161.

che il perito giustificherà di avere effettivamente spese adoperando l'opera di questi inservienti colla dovuta economia.

Non si abbonano diete per lavori fatti al tavolo del perito nel luogo del suo domicilio, ritenendosi compensato coll' onorario sulle stime.

TARIFFA

per le competenze dei periti incaricati delle operazioni in servizio dei comuni, e relative tanto al rilievo ed alla compilazione dei progetti di opere qualunque, quanto alle visite di consegna, di rateale ricognizione dei lavori e di collaudazione delle opere di nuova costruzione, escluse le visite di collaudazione per l'annua ordinaria manutenzione, alle quali provvede separatamente l'art. 52 del regolamento 31 maggio 1833 (§§ 241 del Manuale). (*a*)

La presente tariffa forma l'allegato XV del regolamento 31 *maggio* 1833.

Dieta per ogni giornata del perito { in campagna aust. lir. 9, 00
{ al tavolo . . . . . » 6, 00

Simile pel perito ajutante . . . . » 4, 50

Per vitto ed alloggio per ogni giornata del perito. . . . . » 6, 00

Simile pel perito ajutante . . . . , ... » 6, 00

Spese di viaggio per ogni miglio di metri 1500 di lunghezza tanto per l'andata, quanto pel ritorno . . . . » 0, 88

Per una giornata di trabuccatore . . . . . » 2, 00

Scritturazione per le copie, per ogni facciata di trenta linee comprendente 1200 caratteri colla spesa della carta. . . . . » 0, 25

(*a*) Intorno al modo di presentare le specifiche per competenze dovute ai periti dipendentemente da lavori effettuati per conto dei corpi tutelati, nel Governo Veneto sono in vigore le seguenti disposizioni:

1.° A qualunque specifica sono da allegarsi:

a) l'ordinanza d'incarico in originale, coll'avvertenza che quelle per la direzione di un lavoro devono precisare il numero delle visite da farsi dall'ingegnere direttore;

b) il certificato apposito, oppure la dichiarazione sulla specifica

AVVERTENZE

1.ª Il perito ajutante viene accordato pel solo rilievo dei progetti.

2.ª Per le spese di viaggio si accorda una sola andata sul posto e ritorno al luogo di residenza.

3.ª Non si accordano spese di viaggio per l'ajutante.

4.ª L'importo della carta di disegno viene rimborsato secondo l'effettiva spesa incontrata e da giustificarsi.

5.ª L'I. R. Contabilità centrale e gli Ufficj provinciali delle pubbliche costruzioni nel liquidare le specifiche di competenze da prodursi dai periti operatori parti-

stessa della Deputazione comunale o dell' ufficio dell' ingegnere in capo riguardo al numero esposto delle miglia e delle giornate di campagna, e le quitanze per le spese borsuali.

2.° Ogni specifica deve essere convalidata;

a) della prescritta dichiarazione se l' ingegnere sia regio, pensionato o civile (*Decreto governativo n.* 728-87 *del* 1832, *e n.* 2144-405 *del* 1833); se o meno percepisca soldo o pensione a carico del Regio Tesoro, degli istituti tutelati o dei comuni.

b) dell' indicazione degli acconti ricevuti e del visto del Regio Commissario distrettuale.

3.° Qualunque specifica si deve produrre in duplo; l'originale in carta bollata cogli allegati suddetti in originale, ed il duplicato in carta semplice con allegati in copia. Questo soltanto verrà consultivamente liquidato dalla Ragioneria o dall' Ufficio dell' ingegnere in capo apponendo in calce la relativa clausola.

4.° Le sole specifiche per lavori comunali possono basarsi sulla tariffa del regolamento 11 luglio 1833, (nel Governo Lombardo 31 maggio 1833); tutte le altre si regolano dietro la tariffa Ministeriale 19 settembre 1809. e nei relativi casi supplisce la vidimazione dell'amministratore di quel patrimonio a cui si riferisce il progetto al visto sopraccennato.

5.° Le specifiche relative ai progetti o stime devono unirsi ai medesimi (*Decreto governativo n.* 21851-4650 *dell' anno* 1824), e quelle per consegne, direzioni e collaudi sono prodotte all' atto del collaudo.

6.° Qualunque specifica mancante dei suddetti requisiti, oppure prodotta senza il rispettivo elaborato, non può essere presa in considerazione e viene perciò respinta senza liquidazione.

ranno dal dato di una media attività nei medesimi, onde così prevenire qualunque abuso nell' esposizione delle diete tanto di campagna, quanto da tavolo.

6.ª L' I. R. Governo Veneto colla Circolare 7 maggio 1841, n. 15388-220, ha dichiarato che qualora gli ingegneri dopo di avere occupata la giornata fuori del luogo dell'ordinario loro domicilio, vi rientrano la sera, avranno titolo pel vitto all'indennizzo soltanto di lir. 4, 75 escluse la rimanenti lir. 1, 25 che ritengonsi equivalere al compenso per alloggio quando pernottano fuori di domicilio.

PROSPETTO CRONOLOGICO

DELLE PRINCIPALI LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE STATE CONSULTATE NELLA COMPILAZIONE DEL MANUALE COL RIFERIMENTO AI PARAGRAFI DEL MANUALE STESSO

Avvertenza = *Si sono ommesse le disposizioni del Governo Veneto, i paragrafi dei Codici Civile e Penale, e quelli del Regolamento del processo civile.*

1577

. . . . = **Istruzioni** sull'erezione delle chiese desunte dagli Atti della Chiesa milanese, §§ 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918.

1670

4 *Giugno* = **Editto** sui molini natanti nel Po. § 686.

1720

10 *Ottobre* = **Istruzioni** date dalla Giunta del Censimento ai periti incaricati della misura dei fondi in vicinanza dei fiumi, nota al § 591.

1724

. . . *Marzo* = **Istruzioni** date ai periti censuarj per la stima dei terreni costituenti l'antico Ducato di Milano, pagina 193, vol. II.

1756

26 *Luglio* = **Grida** intorno all'uso delle acque del fiume Lambro, nota al § 403.

1765

19 *Giugno* = **Editto** intorno all'uso delle acque del Tartaro pubblicato dietro il trattato d'Ostiglia del 1765, nota al § 403.

1777

. . . . **Piano** delle strade, §§ 2, 39.

1781

26 *Aprile* = **Grida** generale del Magistrato alla sanità dello Stato di Milano, §§ 989, 990, 991, 992, 993, 994.

24 *Dicembre* = **Editto** sull'uso delle acque nel Mantovano, nota al § 403.

1782

20 *Dicembre* = **Grida** intorno alle acque del fiume Lambro, nota al § 403.

1784

26 *Aprile* = **Editto** sulle strade, §§ 31, 35, 37, 51, 52, 53, 59, 64, 65.

20 *Agosto* = **Editto** sulla navigazione nel fiume Ticino, §§ 597, 598, 599.

1786

8 *Febbrajo* = **Editto** intorno alla navigazione ed al diritto d

ripatico competente ai fiumi Po, Oglio, Mincio, Secchia, ecc., §§ 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 688, 689.

1790

2 *Ottobre* = **Avviso del R. Consiglio di Governo** sull' esecuzione delle opere incumbenti ai privati lungo le strade pubbliche, §§ 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308.

11 *Novembre* = **Avviso del Consiglio di Governo** sugli obblighi dei primi utenti delle acque, § 754.

1794

23 *Ottobre* = **Avviso del Governo** intorno agli obblighi dei primi utenti delle acque, § 755.

1802

8 *Dicembre* = **Avviso del Ministro dell'Interno** sulla navigazione, §§ 619, 620, 621, 635, 637, 638.

1803

3 *Agosto* = **Decreto** riguardante l' organizzazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza, § 1162.

1804

27 *Marzo* = **Legge** sulle strade, §§ 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 61, 63, 159.

20 *Aprile* = **Legge** sulle stese dei lavori intorno alle acque, §§ 342, 343, 344, 345, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 363, 364, 365, 366, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 395, 399, 400.

1805

24 *Agosto* = **Decreto** sui pedaggi dei ponti, §§ 48, 49, 50.

3 *Novembre* = **Decreto** risguardante l'esercizio delle professioni d' architetto civile, perito agrimensore ed ingegnere civile, §§ 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360.

1806

20 *Aprile* = **Regolamento** degli ufficj di conservazione delle ipoteche, nota al § 170.

6 *Maggio* = **Decreto** portante la sistemazione e l'amministrazione delle acque e strade, § 344, 345, 346, 347, 348, 356, 357, 371, 373, 492, 527, 528, 529, 530, 531, 564, 565.

20 *detto* = **Regolamento** sulle derivazioni d' acque dai fiumi torrenti e canali pubblici, §§ 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 404.

20 *detto* = **Regolamento** intorno alle società negli scoli e bonificazioni, §§ 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 532, 533.

20 *detto* = **Decreto** sulle strade, §§ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 269.

20 *detto* = **Regolamento** sugli argini de' fiumi, §§ 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 572, 573.

20 *detto* = **Regolamento** sulla navigazione ne' fiumi e canali, §§ 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616.

12 *Dicembre* = **Circolare della Direzione Generale delle acque e strade** sulle scale metriche da usarsi nei tipi, pag. 135, vol. I.

1807

9 *Gennajo* = **Decreto** sull' ornato pubblico, §§ 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817.

1 *Marzo* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull' ornato della città, §§ 828, 829, 830, 831, 832, 841, 842.

17 *detto* = **Decisione della Direzione generale d' acque e strade** sui compensi ai proprietarj dipendenti da ritiro d' argine, § 169.

30 *detto* = **Decisione della Direzione generale d'acque e strade** sugli obblighi incumbenti ai derivatarj d' acque pubbliche che attraversano le strade, nota al § 394.

1 *Maggio* = **Decreto** sulle aste, §§ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156.

4 *detto* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** tendente a migliorare l' ornato della città, §§ 844, 845.

8 *detto* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sui lavori intorno alle acque, § 373.

15 *Giugno* = **Norme della Direzione generale delle acque e strade** per le livellazioni dei fiumi, §§ 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753.

5 *Agosto* = **Istruzioni** del Magistrato Centrale di Sanità sulla costruzione dei cimiteri, §§ 949, 950, 952.

14 *Settembre* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** intorno alle piantagioni sugli argini, §§ 567.

29 *Ottobre* = **Disposizioni della Direzione generale d'acque e strade** relative alle piantagioni sugli argini, §§ 568, 569, 570.

1808

6 *Febbrajo* = **Regolamento** sulla verificazione dei danni causati dagli appaltatori, § 157.

5 *Maggio* — **Circolare della Direzione generale d'acque e strade** sulle cautele da usarsi nelle concessioni in materie d'acque pubbliche, § 587.

9 *Agosto* = **Decreto** sulle miniere, §§ 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311.

11 *detto* = **Decreto** sulle strade interne di Milano, §§ 245, 246, 247, 248.

25 *Novembre* — **Decreto** sull'amministrazione dei fondi di pubblica beneficenza, § 923.

10 *Dicembre* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** sul contributo dello Stato per le strade Regie nell'interno dei comuni, §§ 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281.

1809

2 *Febbrajo* = **Regolamento** sulle risaje, prati marcitorj ed irrigatorj, §§ 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425.

2 *detto* = **Decreto** sulle strade interne di Milano, §§ 245, 246, 247, 248.

14 *Aprile* = **Istruzioni della Direzione generale del Censo** ai geometri incaricati della misura dei terreni in vicinanza dei fiumi, nota al § 591.

1 *Novembre* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sulle opere di fabbrica che si eseguiscono nell'interno delle case, §§ 833, 834, 835, 836, 847, 848, 861, 862, 863.

1810

22 *Marzo* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sul divieto di subappaltare i lavori, § 98.

20 *Maggio* = **Decreto** sulla bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, §§ 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491.

20 *detto* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sugli anticipati pagamenti a favore degli intraprenditori, § 97.

23 *Agosto* = **Decreto** sui quarti delle ruote § 66.

24 *Novembre* = **Regolamento** sulla flottazione de' legnami ne' fiumi e torrenti, §§ 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741.

14 *Dicembre* = **Decreto** sui diritti di barriera delle strade, § 67.

1811

3 *Gennajo* = **Decreto** sui cimiteri, §§ 954, 955, 957, 960.

8 *detto* = **Decreto** che vieta l' ammassare letame nella città di Milano, § 995.

16 *detto* — **Decreto** sulle nuove fabbriche e stabilimenti che producono esalazioni malsane, §§ 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936.

31 *detto* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** intorno alla bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, §§ 427, 429, 431, 433, 435, 437, 455, 459, 476, 481, 490.

20 *Marzo* = **Circolare della Direzione generale d'acque e strade** sui sequestri delle rate scadute a favore degli appaltatori, § 94.

2 *Maggio* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull'erezione delle fabbriche, §§ 837, 840, 845, 846, 849, 864, 876.

6 *Maggio* = **Circolare della Direzione generale d'acque e strade** sui lavori intorno alle acque, § 377.

27 *detto* = **Decreto** sull' amministrazione dei boschi, §§ 1192, 1193, 1194, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250.

5 *Giugno* = **Decreto** sull' Amministrazione e custodia dei boschi, §§ 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204.

3 *Ottobre* = **Massime della Direzione generale delle acque e strade** sulle strade di secondo e terzo ordine, §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

9 *Dicembre* = **Regolamento** sui fabbricati e recinti nei contorni delle piazze forti, §§ 820, 821, 822, 823.

1812

16 *Aprile* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** sulla stima dei compensi dovuti ai proprietarj danneggiati con opere pubbliche, § 165

11 *Maggio* = **Regolamento** del fiume Olona, nota al § 403.

28 *detto* = **Circolare della Direzione generale delle acque e strade** sulla indennizzazioni ai proprietarj pei terreni occupati con opere pubbliche, § 93.

13 *Agosto* = **Decisione del Ministro dell'Interno** sul taglio dei boschi dei privati, nota al § 1231.

1813

30 *Giugno* = **Decreto** sulla competenza dell'Autorità Amministrativa in materia di strade e fabbriche, §§ 70, 818.

17 *Luglio* = **Decreto** sulle navigazione nei fiumi e canali, § 589.

1814

14 *Settembre* = **Decreto** sulle strade interne di Milano, §§ 249. 250, 251.

1815

27 *Febbrajo* = **Avviso della Direzione generale delle acque e strade** intorno alle piantagioni sugli argini, § 567.

14 *Settembre* = **Notificazione governativa** sulle aste, § 84.

1816

14 *Settembre* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** tendente a migliorare l' ornato della città, §§ 838, 839, 849, 850, 851, 852, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885.

12 *Dicembre* = **Circolare Governativa** prescrivente le pratiche da premettersi avanti di passare ad un contratto d' affitto dei fondi appartenenti ai pii stabilimenti, § 1163.

1817

3 *Marzo* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sulle opere di fabbrica intorno alle case, §§ 853, 854.

4 *detto* = **Circolare Governativa** sugli affitti dei beni appartenenti ai luoghi pii, § 1163.

13 *detto* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sul ritiro degli scossi delle finestre, § 878.

19 *Maggio* = **Circolare Governativa** ed istruzioni intorno alle domande per poter formare nuove risaje, §§ 413, 414, 415, 416, 417, 418.

11 *Giugno* = **Circolare Governativa** che prescrive di non ammettere all' esercizio dell' architettura se non quegli che ha ottenuta la laurea nella facoltà fisico-matematica, nota al § 1313.

20 *detto* = **Decreto Governativo** sull'erezione di fabbricati tra la strada di circonvallazione e le mura della città di Milano, § 825.

2 *Settembre* = **Circolare della Congregazione Centrale** prescrivente l'epoca in cui devono presentarsi i progetti per affitti o livelli dei fondi dei pii stabilimenti, § 1164.

19 *Ottobre* = **Circolare Governativa** che richiama in vigore il regolamento 3 novembre 1805 risguardante l'esercizio delle professioni d'ingegnere civile, perito agrimensore ed architetto civile, nota al § 1323.

23 *Dicembre* = **Sovrana Patente** sul Censimento, § 174.

17 *detto* = **Prescrizioni** per ottenere il privilegio per la navigazione dei battelli a vapore, §§ 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684.

1818

3 *Gennajo* = **Istruzioni** sulle stime, §§ 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1179, 1180, 1189, 1190, 1191.

12 *Ottobre* = **Circolare Governativa** che autorizza le Delegazioni provinciali a permettere l'erezione delle fabbriche comprese nella prima classe del Decreto 16 gennajo 1811, § 926.

7 *Marzo* = **Istruzioni della Direzione generale delle acque e strade** sul modo di costruire i fascinoni, nota al § 561.

21 *Dicembre* = **Circolare Governativa** sulla cessione dei fondi privati per opere pubbliche, §§ 160, 161, 162.

1819

5 *Marzo* = **Circolare Governativa** sulle competenze degli agenti boschivi, § 1207.

27 *detto* = **Circolare Governativa** sull'amministrazione delle acque pubbliche, §§ 367, 368, 369, 370, 372.

24 *Aprile* **Decreto Governativo** sull' allungamento degli edificj attraversanti le strade, nota al § 202.

24 *detto* = **Circolare Governativa** che richiama in vigore le disposizioni contenute nel Decreto 3 novembre 1805, risguardante la professione d' ingegnere, ed architetto civile, nota al § 1320.

10 *Maggio* = **Circolare Governativa** sull' amministrazione delle acque pubbliche, §§ 374, 375, 376.

19 *detto* = **Circolare Governativa** relativa agli affitti dei beni appartenenti ai pii stabilimenti, § 1163.

21 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulle cauzioni dei contratti, §§ 134, 135.

31 *detto* — **Circolare Governativa** sull' applicazione delle Istruzioni 3 gennajo 1818 sulle stime, § 1165.

1820

29 *Gennajo* = **Notificazione Governativa** in forza della quale cessò il privilegio della marina sui boschi, § 1211.

13 *Maggio* = **Notificazione Governativa** sulla manomissione degli argini, § 571.

14 *detto* = **Circolare Governativa** sui crediti degli appaltatori, § 85.

16 *detto* = **Circolare Governativa** sull'obbligo agli intraprenditori di munirsi delle rispettive scritture di contratto, § 99.

21 *Luglio* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sull' incanalamento delle pluviali dei tetti, § 864.

22 *detto* = **Notificazione Governativa** sui contratti d'appalto, § 83.

1821

23 *Gennajo* — **Circolare Governativa** relativa ai contratti di livello degli stabili appartenenti ai corpi tutelati, § 1174.

14 *Febbrajo* = **Notificazione Governativa** sulle strade che vengono costruite dai privati, § 67.

12 *Giugno* = **Circolare Governativa** risguardante il divieto di imporre nei contratti d' appalto condizioni contrarie alle leggi, § 91.

24 *Novembre* = **Circolare Governativa** sulla facilitazione dei pagamenti d' opere d' acque e strade dovuti agli appaltatori, § 216.

1822

24 *Gennajo* = **Circolare della Direzione generale d' acque e strade** sul divieto d' indicare nelle descrizioni e capitolati il quantitativo dei ciottoli, § 95.

12 *Marzo* = **Determinazione Aulica** sulla compilazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle strade Regie nell' interno degli abitati, § 282.

15 *Luglio* = **Regolamento della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulla navigazione delle barche corriere, nota al § 616.

26 *detto* = **Istruzioni della Direzione generale delle pubbliche costrùzioni** sul modo di compilare i progetti dei tronchi di strade regie nell' interno degli abitati, §§ 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299.

19 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante l' obbligo del pagamento dei diritti di pedaggio a carico degli appaltatori, § 86.

1823

19 *Marzo* = **Circolare Governativa** sull' amministrazione delle acque pubbliche, §§ 372, 376.

7 *Aprile* = **Avviso della Delegazione provinciale di Mantova** sui mulini natanti nel Po, § 687.

1 *Luglio* = **Circolare Governativa** risguardante le multe sulle contravvenzioni ai regolamenti stradali, § 69.

15 *detto* = **Circolare Governativa** sui ricapiti da somministrarsi dai proprietarj danneggiati con opere pubbliche per conseguire il corrispondente indennizzo, §§ 170 171.

1825

13 *Maggio* = **Determinazione Governativa** sull'indennizzazione dovuta ai frontisti di una strada per abbassamento o rialzo del suo piano, nota al § 169.

23 *detto* = **Determinazione Vice-Reale** sugli obblighi incumbenti agli utenti delle acque, § 756.

13 *Ottobre* = **Notificazione Governativa** sulle questioni per turbamenti di possesso, §§ 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777.

1826

23 *Giugno* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** portante le prescrizioni per la dovuta solidità degli edificj, §§ 858, 859.

1828

28 *Aprile* = **Circolare Governativa** sulle aste, §§ 108, 109, 110, 111.

24 *Giugno* = **Circolare Governativa** sui depositi alle aste e sulle cauzioni dei contratti, §§ 130, 131, 132.

27 *Settembre* = **Circolare Governativa** sugli stabili beneficiarj in occasione di vacanza, §§ 1182, 1183.

1829

1 *Agosto* = **Circolare governativa** sui ricapiti da somministrarsi dai proprietarj danneggiati con opere pubbliche per conseguire il relativo compenso, § 172.

7 *detto* = **Regolamento** sulla navigazione nel Ticino, nell'Adda e nei navigli, §§ 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674.

5 *Agosto* = **Circolare Governativa** sulla conservazione dei fabbricati erariali, § 919.

19 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulla cessione dei fondi privati per opere pubbliche, §§ 163, 164.

22 *detto* = **Circolare Governativa** con cui vennero confermate le discipline in corso per l'abilitazione all'esercizio delle professioni d'architetto perito agrimensore ed ingegnere civile, nota al § 1358.

16 *Dicembre* = **Decreto Governativo** sui progetti per fabbriche erariali, §§ 920, 921, 922.

1830

10 *Luglio* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sui dipinti e coloriti delle facciate delle case, §§ 886, 887, 888, 889, 890.

9 *Agosto* = **Circolare Governativa** sul divieto di piantare giardini nei locali di pubblica beneficenza, § 924.

23 *Settembre* = **Circolare Governativa** che permette di prolungare la durata degli affitti dei beni appartenenti ai pii stabilimenti oltre il novennio, § 1167.

9 *Novembre* = **Istruzioni** sulla gestione dei boschi di proprietà comunale e dei corpi tutelati, §§ 1195, 1205, 1206, 1225.

24 *detto* = **Circolare Governativa** che estende al patrimonio ecclesiastico la concessione di prolungare l'affitto dei beni oltre il novennio, § 1168.

1831

18 *Marzo* = **Decreto Governativo** sulla navigazione, §§ 655, 656, 657, 659.

17 *Maggio* = **Circolare Governativa** risguardante il capitolato normale per le alienazioni enfiteutiche, § 1175.

24 *detto* = **Circolare Governativa** sulla depennazione dell' estimo afficiente i fondi occupati con opere pubbliche, § 176.

28 *Giugno* = **Notificazione Governativa** sulle macchine a vapore, §§ 961, 962, 967, 968, 969, 972, 974.

28 *Luglio* = **Circolare della Delegazione provinciale di Milano** sul taglio dei rami protendenti sulle strade, nota al § 64.

3 *Agosto* = **Circolare Governativa** prescrivente alcune norme per la stesa dei capitoli per l'affitto dei beni appartenenti ai pii stabilimenti, § 1166.

16 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulla depennazione dell' estimo dei fondi occupati con opere pubbliche, § 175.

1832

17 *Gennajo* = **Avviso della Congregazione municipale di Milano** sull' incanalamento delle pluviali defluenti dai tetti, §§ 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875.

3 *Aprile* = **Decreto Vice-Reale** che sottopone anche le fabbriche erariali alla revisione della Commissione d'ornato, § 819.

29 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante le nuove licitazioni a carico degli assuntori, § 90.

10 *Dicembre* = **Circolare Governativa** sul vincolo dei deliberatarj alle aste, § 88

1833

5 *Febbrajo* = **Circolare Governativa** sulle nuove aste a carico dei migliori offerenti che non adempiono agli obblighi assunti, § 90.

31 *Maggio* = **Regolamento** sulle strade comunali, §§ 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268.

1834

22 *Febbrajo* = **Determinazione Aulica** sull' unità di misura da usarsi dai periti nella compilazione dei progetti, § 309.

22 *Maggio* = **Decreto Governativo** sulla costruzione degli anfiteatri, § 1004.

24 *Giugno* = **Circolare Governativa** risguardante le alienazioni enfiteutiche, § 1176.

1835

28 *Febbrajo* — **Circolare Governativa** sull'applicazione degli antichi Editti anteriori al Governo Italiano, nota al § 2.

20 *Maggio* = **Notificazione Governativa** intorno ai mulini natanti sull'Oglio e sulla Secchia, §§ 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718.

31 *Agosto* = **Circolare Governativa** sulle competenze degli ingegneri per seconde visite di collaudo alle strade comunali, § 236.

8 *Novembre* = **Circolare Governativa** sulle competenze degli ingegneri per lavori a carico comunale, §§ 242, 243, 244.

1836

13 *Giugno* = **Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** riguardante l'unità di misura da usarsi dagli ingegneri, nota al § 1191.

29 *Dicembre* = **Regolamento** del canale Sevese, nota § 995.

1837

13 *Gennajo* = **Regolamento** sull'uso delle case di nuova costruzione e dei locali in cui siansi eseguite delle opere di muratura in calce, §§ 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948.

1 *Settembre* = **Notificazione Governativa** sulle indennità dovute dai comuni e dagli stabilimenti di pubblica beneficenza e di culto all'amministrazione pubblica nella vendita dei tagli dei boschi, § 1226.

16 *detto* = **Circolare Governativa** sull' obbligo di unire

alle perizie dei compensi il prospetto delle imposte pagate nell' ultimo decennio, § 167.

11 *Novembre* = **Circolare Governativa** che dichiara devolute ai soli ingegneri le incumbenze d'arte relative al servizio delle strade comunali, § 186.

13 *detto* = **Decreto Governativo** sulle società negli scoli e nelle bonificazioni, § 527.

1838

29 *Gennajo* — **Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulle perizie dei danni causati con opere pubbliche, § 168.

28 *Febbrajo* = **Circolare del Magistrato Camerale** sulla competenza degli affari per investiture di miniere, nota al § 1251.

1 *Maggio* = **Notificazione Governativa** sulla polizia della navigazione nel Ticino, §§ 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609.

12 *Settembre* = **Circolare Governativa** con cui si sono diramate le norme per la concessione d'imprese di strade a ruotaje di ferro, §§ 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320.

20 *Ottobre* = **Notificazione Governativa** sull' erezione dei cimiteri, §§ 949, 951, 953, 955, 956, 958, 960.

22 *detto* = **Circolare Governativa** sulla conservazione degli indicatori stradali, § 230.

1839

17 *Gennajo* = **Avviso della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulla navigazione, §§ 653, 654.

1 *Febbrajo* = **Circolare Governativa** sugli stabili beneficiarj in occasione di vacanza, § 1181.

11 *Marzo* = **Decreto Governativo** sulla retta intelligenza dell' artic. 33 del decreto 3 novembre 1805 relativo all'esercizio dell' ingegnere ed architetto civile, § 843.

14 *Aprile* = **Circolare Governativa** sugli attributi delle Delegazioni provinciali, nota al § 207.

22 *detto* = **Notificazione Governativa** sul divieto di disso-

dare ed estirpare i boschi dei privati esistenti sulla vetta dei monti, § 1231.

13 *Maggio* = **Decreto Vice-Reale** sulla difesa lungo i fiumi, §§ 358, 359, 360, 361, 362.

1 *Giugno* = **Circolare Governativa** sulla coltivazione del riso, § 407.

28 *detto* e 15 *Settembre* **Circolari Governative** sull'estimo gravitante i fondi occupati colle strade ferrate e pubblici giardini, § 177.

8 *Luglio* = **Circolare Governativa** risguardante il metodo per investire sul fondo d'amministrazione Lombardo-Veneto i depositi che si fanno dagli ingegneri civili e periti agrimensori per cautare l'esercizio delle loro professioni, nota al § 1323.

20 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante i boschi di proprietà comunale, degli stabilimenti di pubblica beneficenza e di culto, §§ 1194, 1227, 1228, 1229.

20 *Settembre* = **Circolare Governativa** sulla tumulazione in sepolcri privati, § 959.

1840

4 *Febbrajo* = **Circolare della Direzione generale delle pubbliche costruzioni** sulla procedura per far luogo alla cancellazione dell'estimo sui fondi occupati con opere pubbliche, § 179

22 *Aprile* = **Notificazione Governativa** risguardante l'uso delle macchine a vapore, §§ 963, 964, 973.

25 *detto* = **Decreto Governativo** sull'obbligo ai periti di presentare i tipi delle variazioni stradali, § 310.

12 *Luglio* = **Circolare Governativa** che comunica le direttive sulla verificazione e sul compenso dei danni recati ai fondi in causa di esercizj militari, §§ 1184, 1185, 1186, 1187, 1188.

8 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante la multa convenzionale da stabilirsi nei contratti d'appalto, § 89.

4 *Ottobre* = **Circolare Governativa** sulle offerte delle società dei sudditi esteri per l'esecuzione dei lavori pubblici, § 92.

1841

8 *Luglio* = **Notificazione Governativa** sulle macchine a vapore, § 971.

20 *Settembre* = **Notificazione Governativa** risguardante le deduzioni dei carichi prediali nelle stime, § 1048.

18 *Dicembre* = **Determinazione Governativa** sulle perizie per la conservazione e costruzione delle strade regie nell' interno delle città, § 300.

1842

13 *Febbrajo* = **Circolare del Magistrato Camerale** relativa all' erezione delle fabbriche in vicinanza o sulle mura delle città, § 824.

19 *Agosto* = **Istruzioni** sulla vendita dei beni comunali, §§ 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096.

5 *Novembre* = **Circolare Governativa** sul divieto di eseguire opere addizionali ai lavori appaltati, §§ 217, 218.

9 *Dicembre* = **Circolare Governativa** sull'ammissione agli esami dei sudditi esteri per ottenere l' esercizio delle professioni d' ingegnere civile, perito agrimensore ed architetto civile, nota al § 1326.

1843

2 *Maggio* = **Regolamento** risguardante il corso biennale presso una delle accademie di belle arti in Milano od in Venezia da effettuarsi dagli ingegneri-architetti civili, §§ 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335.

26 *detto* = **Istruzioni** sulla procedura per far luogo alla cancellazione dell' estimo sui fondi occupati con opere pubbliche, §§ 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184.

20 *Giugno* = **Circolare Governativa** sulla deduzione dei carichi prediali nelle stime, § 1048.

28 *detto* = **Avviso della Congregazione Municipale di Milano** sulle opere di fabbrica nell' interno delle case, §§ 855, 856, 857.

16 *Luglio* = **Norme** per sistemare le arginature de' fiumi e canali pubblici di scolo nel Mantovano, nota al § 562.

17 *Agosto* = **Circolare Governativa** sull'applicazione dell' art. 42 del decreto 27 maggio 1811 sui boschi, nota al § 1236.

1844

21 *Giugno* = **Circolare Governativa** con cui si è imposto l'obbligo agli ingegneri-architetti civili di un corso biennale presso l' Accademia di belle arti avanti d'intraprendere l'esercizio della loro professione, § 1318.

13 *Luglio* = **Decreto Governativo** sul compenso dei danni causati dagli appaltatori ai fondi privati, § 158.

13 *Agosto* = **Circolare Governativa** risguardante gli attributi delle Delegazioni provinciali nella vendita delle piante di proprietà dei pii stabilimenti, nota al § 1216.

31 *detto* = **Circolare Governativa** risguardante la pratica degli ingegneri-architetti durante il corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

26 *Ottobre* = **Discipline** emanate nella provincia di Valtellina sulla flottazione de' legnami ne' fiumi o torrenti, nota al § 729.

31 *detto* = **Circolare Governativa** risguardante la pratica degli ingegneri-architetti durante il corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

14 *Dicembre* = **Circolare della Delegazione provinciale di Milano** sul modo di redigere i progetti interessanti i corpi tutelati, nota al § 196.

16 *detto* = **Notificazione Governativa** risguardante le macchine a vapore, §§ 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988.

1845

3 *Gennajo* = **Circolare della Delegazione provinciale di Milano** sull' incanalamento delle pluviali dei tetti negli abitati dei comuni foresi, nota al § 246,

17 *detto* = **Determinazione Governativa** sulla sicurezza e comodità dei ponti sotto le strade, nota al § 12.

24 *detto* = **Circolare Governativa** relativa al capitolato normale da adottarsi nelle vendite enfiteutiche § 1177.

26 *Maggio* = **Circolare Governativa** che comunica le Sovrane Risoluzioni sulla pratica presso gli Uffici delle pubbliche costruzioni degli ingegneri civili, nota al § 1317.

6 *Giugno* = **Circolare Governativa** sulle alienazioni enfiteutiche, § 1176.

15 *Novembre* = **Circolare Governativa** risguardante il taglio delle piante d'alto fusto nei boschi dei pii stabilimenti, §§ 1215, 1216, 1217.

16 *Dicembre* = **Circolare Governativa** risguardante la pratica d'ingegnere civile combinata col prescritto corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

1846

31 *Gennajo* = **Circolare Governativa** risguardante la formazione di nuovi concerti di campane, § 1005.

5 *Maggio* = **Notificazione Governativa** sull'obbligo agli ingegneri al pari degli architetti di frequentare il corso biennale presso l'Accademia di belle arti, nota al § 1327.

FINE DELL' OPERA.

VOLUME II.

			Errori	Correzioni
Pag.	241	linea	24 - 9 gennajo 1830	9 novembre 1830
»	255	»	19 - nel precedente paragrafo	nel precedente paragr. 1239
»	334	»	25 - 2 febbrajo 1809	3 febbrajo 1809
»	338	»	10 - 17 dicembre 1817	27 dicembre 1817

INDICE DELLE MATERIE

DELLA

PARTE TERZA

INDICE DELLE MATERIE

DELLA

PARTE QUARTA

INDICE DELLE MATERIE

PARTE QUINTA

PARTE SESTA

PARTE SETTIMA

PARTE SESTA

PARTE SETTIMA

EDIZIONI DEL LIBRAJO

ANGELO MONTI, Edit. in Milano.

		L.	c.
Cadolini. Architettura pratica dei mulini, vol. 1 Austr. L.		38	50
Biot. L'architetto delle strade ferrate, vol. 1	»	12	—
Bourdon. Elementi di aritmetica, 3.ª ediz.	»	6	90
Bruschetti. Navigazione ed irrigazione, v. 2, con tavole	»	48	—
Cadolini. Prontuario, pubblicato dal 1.° al 27.° fascicolo.	»	35	50
Navier. Rapporto e memoria sui ponti pensili, con tavole	»	22	50
Bruschetti. Nuova teoria del moto delle acque . .	»	2	50
Palladio. Opera completa, in vol. 5 in foglio con tavole.	»	220	—
Possenti. Conti correnti	»	3	—
—— Le strade ferrate in Lombardia	»	3	—
—— Guenan, Sulle vacche da latte, con tavole	»	4	—
—— Sull' emissario del lago di Como	»	3	—
Sabini Trattato delle stime de' fondi	»	4	—
—— Stime de' boschi	»	3	—
Villa. Le macchine a vapore, con tavole	»	7	35
Tremery. Manuale di contabilità, vol. 1.	»	13	—
Taccani Sulla forma della platea e del proscenio . .	»	1	50
Pegoretti. Manuale per gli stradali e dei lavori di fortificazione	»	36	—
—— Stima di beni stabili	»	5	50
Cantalupi. Manuale di leggi, ecc. Seconda edizione .	»	14	—
—— Consegne e riconsegne e bilanci	»	7	—
—— Prospetto delle strade di Lombardia, con due carte .	»	12	—
—— Trattato di livellazione, con tav.	»	6	—
Cadolini. Pesi e misure col sistema metrico . . .	»	3	50
—— Stime delle macchine a vapore	»	6	—
—— Formole e tavole trigonometriche vol. 1	»	14	—
L' oracolo della Sibilla Cusiana, 7.ª edizione.	»	2	—
Robecchi. Raccolta dei principali edifizj idraulici eseguiti dall' I. R. strada ferrata da Milano a Treviglio, con 34 tav.	»	76	—
Cadolini. Trattato sulle Volte rette, vol. unico con sei tav.	»	15	—

Tip. Salvi e Comp , Contrada Larga N. 4773.